

CAMERA DEI DEPUTATI

(N. 3882)

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

PRESENTATO IL 30 GIUGNO 1986

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME PRIMO

TOMO I-bis

Decisione della Corte dei conti. — Note informative per il Parlamento in ordine alle osservazioni della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1985.

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

1985

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME I - TOMO I-bis

Decisione della Corte dei conti. — Note informative per il Parlamento in ordine alle osservazioni della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1985.

INDICE

Decisione della Corte dei conti	Pag. 5
A) Note sulle osservazioni mosse dalla Corte dei conti in sede di « Decisione »	» 41
1. — Eccedenza di spesa	» 43
2. — Accertamento dei residui	» 51
3. — Assunzione mutui da parte dell'Azienda autonoma delle Fer- rovie dello Stato	» 58
4. — Conto generale del patrimonio	» 60
5. — Istituto Agronomico d'Oltremare	» 60
B) Note sulle osservazioni mosse dalla Corte dei conti in sede di « Relazione al Parlamento »	» 61
Capitolo I: Bilancio e ordinamento contabile	» 63
Capitolo II: La legislazione di spesa ed i mezzi di copertura	» 69
Capitolo III: Considerazioni sull'attività dell'Amministrazione dello Stato	» 73
Presidenza del Consiglio dei Ministri	» 75
Ministero del tesoro	» 89
Ministero delle finanze	» 99
Ministero del bilancio e della programmazione economica	» 117
Ministero di grazia e giustizia	» 123
Ministero degli affari esteri	» 141
Ministero della pubblica istruzione	» 147
Ministero dei trasporti	» 169

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	Pag. 177
Ministero della difesa	» 191
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	» 201
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	» 217
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	» 227
Ministero del commercio con l'estero	» 237
Ministero della marina mercantile	» 245
Ministero delle partecipazioni statali	» 257
Ministero del turismo e dello spettacolo	» 267
Ministero dei beni culturali e ambientali	» 275
Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno	» 301

N.B. — Gli elementi di risposta dei ministeri dell'interno, dei lavori pubblici e della sanità non risultano pervenuti alla data di stampa.

DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai Magistrati:

<i>Presidente:</i>	dott. Erminio PIETRANERA
<i>Presidenti di Sezione:</i>	dott. Mario DI STEFANO prof. dott. Francesco MOLTENI
<i>Consiglieri:</i>	dott. Francesco LA TEGOLA prof. dott. Francesco GARRI dott. Rosario MARESCA prof. dott. Ferdinando IZZI dott. Riccardo BONADONNA (<i>relatore</i>) dott. Luigi GRANATA prof. dott. Manin CARABBA dott. Sergio RISTUCCIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1985 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex comunali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, rendiconto generale e conti allegati presentati dal Ministro del tesoro;

Uditi nella pubblica udienza del 26 giugno 1986 il relatore, consigliere dott. Riccardo Bonadonna, ed il pubblico ministero, nella persona del procuratore generale dott. Raffaele Cappiello;

Visti gli articoli 100, comma secondo, e 103, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente la amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Vista la legge 22 novembre 1985, n. 666, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1985;

FATTO

Il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1985, limitatamente al conto del bilancio e ai conti ad esso allegati, sono stati presentati alla Corte dei conti il giorno 31 maggio 1986 con lettera del Ministro del tesoro, cui hanno fatto seguito comunicazioni integrative dell'Amministrazione in data 17 e 24 giugno 1986.

Il conto generale del patrimonio per l'esercizio 1985 è pervenuto alla Corte il 25 giugno 1986.

Le risultanze del conto del bilancio e dei conti allegati sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

ENTRATE ACCERTATE:

<i>Titolo I</i>	(lire)	
Entrate tributarie		179.346.895.317.010
<i>Titolo II</i>		
Entrate extratributarie		48.497.933.469.363
Totale titoli I e II		<u>227.844.828.786.373</u>
<i>Titolo III</i>		
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti		606.817.749.163
(di cui accertati crediti vari per lire 327.725.764.277)		
Totale entrate finali accertate (Titoli I, II e III)		<u>228.451.646.535.536</u>
<i>Titolo IV</i>		
Accensione di prestiti		129.390.009.970.344
	(lire)	
Totale complessivo delle entrate		<u>+ 357.841.656.505.880</u>

SPESE IMPEGNATE:

<i>Titolo I</i>		
Spese correnti		293.158.100.522.450
<i>Titolo II</i>		
Spese in conto capitale		60.206.993.201.273
(di cui operazioni finanziarie per lire 17.107.761.735.299)		
Totale spese finali impegnate (Titoli I e II)		<u>353.365.093.723.723</u>
<i>Titolo III</i>		
Rimborso di prestiti		35.498.150.305.827
Totale complessivo delle spese		<u>+ 388.863.244.029.550</u>

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RISULTATI DIFFERENZIALI:		(lire)
Entrate tributarie ed extratributarie	227.844.828.786.373	
Spese correnti	293.158.100.522.450	
		(lire)
Risparmio pubblico	— 65.313.271.736.077	
Entrate finali	228.451.646.535.536	
Spese finali	353.365.093.723.723	
Saldo netto da finanziare	— 124.913.447.188.187	
Entrate finali nette	228.123.920.771.259	
Spese finali nette	336.257.331.988.424	
Indebitamento netto	— 108.133.411.217.165	
Entrate finali	228.451.646.535.536	
Spese complessive	388.863.244.029.550	
Ricorso al mercato	— 160.411.597.494.014	
Entrate complessive accertate	357.841.656.505.880	
Spese complessive impegnate	388.863.244.029.550	
Differenza	— 31.021.587.523.670	
RESIDUI		
ATTIVI		
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1985	22.389.814.140.742	
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	24.304.820.596.111	
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1985	46.694.634.736.853	
PASSIVI:		
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985	56.687.051.883.597	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	25.454.557.130.045	
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1985	82.141.609.013.642	

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CASSA

ENTRATE:

<i>Titolo I</i>	(lire)	
Entrate tributarie	171.397.489.426.111	
<i>Titolo II</i>		
Entrate extratributarie	47.437.979.701.885	
Totale titoli I e II	218.835.469.127.996	
<i>Titolo III</i>		
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	549.467.235.444	
(di cui riscossione di crediti per lire 323.742.820.637)		
Totale entrate finali (Titoli I, II e III)	219.384.936.363.440	

Titolo IV

Accensione di prestiti	129.371.449.302.424	(lire)
Totale complessivo delle entrate	+ 348.756.385.665.864	

SPESE:

<i>Titolo I</i>		
Spese correnti	279.318.055.042.676	
<i>Titolo II</i>		
Spese in conto capitale	55.910.809.348.235	
(di cui operazioni finanziarie pari a lire 15.239.397.782.826)		
Totale spese finali (Titoli I e II)	335.228.864.390.911	
<i>Titolo III</i>		
Rimborso di prestiti	35.505.741.541.318	
Totale complessivo spese	370.734.605.932.229	

RISULTATI DIFFERENZIALI:

Entrate tributarie ed extratributarie	218.835.469.127.996
Spese correnti	279.318.055.042.676
Risparmio pubblico	— 60.482.585.914.680

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	(lire)	
Entrate finali	219.384.936.363.440	
Spese finali	335.228.864.390.911	
		(lire)
Saldo netto da finanziare		— 115.843.928.027.471
Entrate finali nette	219.061.193.542.803	
Spese finali nette	319.989.466.608.085	
		(lire)
Indebitamento netto		— 100.928.273.065.282
Entrate finali	219.384.936.363.440	
Spese complessive	370.734.605.932.229	
		(lire)
Ricorso al mercato		— 151.349.669.568.789
Entrate complessive	348.756.385.665.864	
Spese complessive	370.734.605.932.229	
		(lire)
Differenza		— 21.978.220.266.365

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTI ALLEGATI

1. — CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

COMPETENZA

TITOLO I. — Entrate e spese correnti.		(lire)
Entrate accertate	2.154.867.378.599	
Spese impegnate	2.094.861.991.868	
		(lire)
Differenza	+	60.005.386.731
TITOLO II. — Entrate e spese in conto capitale.		
Entrate accertate	55.937.398.935	
Spese impegnate	114.088.752.000	
		(lire)
Differenza	—	58.151.353.065
Accensioni di prestiti	—	
Rimborsi prestiti	1.854.033.666	
		(lire)
Differenza	—	1.854.033.666
Gestioni speciali:		
Entrate	231.278.034	
Spese	231.278.034	
		(lire)
Differenza	—	
Differenza complessiva		—

RESIDUI (compresi quelli provenienti dalle gestioni speciali)

ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1985	464.431.641.769
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	56.074.997.964
Totale residui attivi al 31 dicembre 1985	520.506.639.733

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985	(lire) 594.144.520.793
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	149.040.481.035
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1985	743.185.001.828

CASSA

ENTRATE

Titolo I

Entrate correnti 2.089.781.463.634

Titolo II

Entrate in conto capitale 51.937.398.935

Titolo III

Accensione di prestiti —

(lire)
Totale + 2.141.718.862.569

SPESE

Titolo I

Spese correnti 1.950.398.897.422

Titolo II

Spese in conto capitale 41.780.919.045

Titolo III

Rimborso di prestiti —

Totale — 1.992.179.816.467

Differenza + 149.539.046.102

GESTIONI SPECIALI

Entrate 241.013.449

Spese 210.737.490

Differenza + 30.275.959

Differenza complessiva + 149.569.322.061

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. — CONTO CONSUNTIVO DEGLI ARCHIVI NOTARILI

TITOLO I. — Entrate e spese correnti.

	(lire)	
Entrate riscosse	101.849.834.946	
Spese pagate	92.238.344.697	
		(lire)
	Differenza	+ 9.611.490.249

TITOLO II. — Entrate e spese in conto capitale.

Entrate riscosse	15.053.483.165
Spese pagate	15.756.011.227
	Differenza
	— 702.528.062

Differenza complessiva + 8.908.962.187

3. — CONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

COMPETENZA

TITOLO I. — Entrate e spese correnti.

Entrate accertate	4.232.944.220
Spese impegnate	4.232.944.220
	Differenza
	—

RESIDUI

ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1985 —

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti —

Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1985 —

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985 1.854.463.330

Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti 719.172.273

Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1985 2.573.635.603

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CASSA

ENTRATE

Titolo I

Entrate correnti	(lire)	4.232.944.220
----------------------------	--------	---------------

SPESE

Titolo I

Spese correnti	6.003.929.137
--------------------------	---------------

Differenza	(lire)	1.770.984.917
----------------------	--------	---------------

4. — CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

COMPETENZA

TITOLO I. — Entrate e spese correnti.

Entrate accertate	311.361.140.073
-----------------------------	-----------------

Spese impegnate	316.678.161.603
---------------------------	-----------------

Differenza	5.317.021.530
----------------------	---------------

TITOLO II. — Entrate e spese in conto capitale.

Entrate accertate	104.154.553
-----------------------------	-------------

Spese impegnate	3.296.075.705
---------------------------	---------------

Differenza	3.191.921.152
----------------------	---------------

Differenza complessiva	8.508.942.682
----------------------------------	---------------

RESIDUI

ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1985	29.613.960.561
---	----------------

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	2.900.650
---	-----------

Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1985	29.616.861.211
---	----------------

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985	116.141.608.029
--	-----------------

Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	103.003.669.018
--	-----------------

Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1985	219.145.277.047
--	-----------------

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CASSA

ENTRATE

Titolo I

Entrate correnti	(lire)	325.515.759.122
----------------------------	--------	-----------------

Titolo II

Entrate in conto capitale	110.511.491
-------------------------------------	-------------

Totale	(lire)	325.626.270.613
------------------	--------	-----------------

SPESE

Titolo I

Spese correnti	226.983.270.507
--------------------------	-----------------

Titolo II

Spese in conto capitale	3.266.368.000
-----------------------------------	---------------

Totale	230.249.638.507
------------------	-----------------

Differenza complessiva	95.376.632.106
----------------------------------	----------------

5. — CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO DI BENEFICIENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

COMPETENZA

TITOLO I. — Entrate e spese correnti.

Entrate accertate	4.070.140.390
-----------------------------	---------------

Spese impegnate	3.149.048.506
---------------------------	---------------

Differenza	921.091.884
----------------------	-------------

TITOLO II. — Entrate e spese in conto capitale.

Entrate accertate	400.000
-----------------------------	---------

Spese impegnate	1.000.399.970
---------------------------	---------------

Differenza	999.999.970
----------------------	-------------

Differenza complessiva	78.908.086
----------------------------------	------------

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI

ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1985	(lire)	377.986.525
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti		1.581.002
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1985		(lire) 379.567.527

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985	1.762.075.768	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	587.113.392	
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1985		2.349.189.160

CASSA

ENTRATE

Titolo I

Entrate correnti 3.878.625.470

Titolo II

Entrate in conto capitale 400.000

Totale 3.879.025.470

SPESE

Titolo I

Spese correnti 2.446.867.073

Titolo II

Spese in conto capitale 1.162.904.910

Totale 3.609.771.983

Differenza complessiva + 269.253.487

6. — CONTO CONSUNTIVO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMICI

COMPETENZA

TITOLO I. — Entrate e spese correnti.

Entrate accertate	1.093.014.599
Spese impegnate	1.076.117.747
Differenza + 16.896.852	

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO II — Entrate e spese in conto capitale.

Entrate accertate	(lire) 21.069.500
Spese impegnate	266.799.950
Differenza — 245.730.450	
Differenza complessiva — 228.833.598	

RESIDUI

ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1985	110.369.335	
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	13.885.310	
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1985		124.254.645

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985	730.918.642
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	449.963.509

Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1985 1.180.882.151

CASSA

ENTRATE

Titolo I

Entrate correnti 1.082.988.690

Titolo II

Entrate in conto capitale 186.501.200

Totale + 1.269.489.890

SPESE

Titolo I

Spese correnti 585.686.585

Titolo II

Spese in conto capitale 391.752.660

Totale — 977.439.245

Differenza complessiva — 292.050.645

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7. — CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

COMPETENZA

TITOLO I. — Entrate e spese correnti.		(lire)
Entrate accertate	1.126.153.433.779	
Spese impegnate	1.089.932.771.788	
	<u>Differenza</u>	+ 36.220.661.991

TITOLO II. — Entrate e spese in conto capitale.

Entrate accertate	1.997.883.944.032	
Spese impegnate	2.467.996.548.598	
	<u>Differenza</u>	— 470.112.604.566

Accensione di prestiti	558.032.073.630	
Rimborso di prestiti	124.140.131.055	
	<u>Differenza</u>	+ 433.891.942.575

RESIDUI

ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1985	427.785.398.017	
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	1.733.674.155.237	
	<u>Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1985</u>	2.161.459.553.254

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985	2.357.274.592.601	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	2.920.780.449.563	
	<u>Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1985</u>	5.278.055.042.164

CASSA

ENTRATE

Titolo I

Entrate correnti	1.048.206.985.213	
----------------------------	-------------------	--

Titolo II

Entrate in conto capitale	2.460.101.226.734	
Accensione di prestiti	1.044.028.003.630	
	<u>Totale</u>	+ 4.552.336.215.577

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE

<i>Titolo I</i>		(lire)
Spese correnti	948.727.236.595	
<i>Titolo II</i>		
Spese in conto capitale	1.858.484.919.387	
Rimborso di prestiti	104.219.566.200	
	<u>Totale</u>	— 2.911.431.722.182
	<u>Differenza complessiva</u>	+ 1.640.904.493.395

8. — CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

COMPETENZA

TITOLO I. — Entrate e spese correnti.

Entrate accertate	10.303.836.177.591	
Spese impegnate	15.917.822.223.360	
	<u>Differenza</u>	— 5.613.986.045.769

TITOLO II. — Entrate e spese in conto capitale.

Entrate accertate	6.766.913.334.051	
Spese impegnate	5.128.534.806.527	
	<u>Differenza</u>	+ 1.638.378.527.524
Accensione di prestiti	7.827.690.236.822	
Rimborso di prestiti	3.852.082.718.577	
	<u>Differenza</u>	+ 3.975.607.518.245

Differenza complessiva —

RESIDUI

ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1985	7.011.108.877.920	
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	3.048.707.978.822	

Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1985 10.059.816.856.742

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985	(lire)	5.377.737.826.812
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti		6.546.349.562.333
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1985		(lire) 11.924.087.389.145

Tra le entrate figura accertata sulla competenza la somma di lire 1.798.020.984.000, di cui lire 756.693.406.173 rimaste da riscuotere, quale ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero del tesoro a copertura del disavanzo della gestione (capitolo 601), inferiore all'effettivo deficit risultante dal consuntivo. Infatti tra le entrate risulta iscritto il capitolo 602 concernente anticipazioni della Cassa depositi e prestiti a copertura del maggior disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1985 accertato rispetto a quello stabilito dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985). Tale capitolo espone un accertamento sulla competenza di lire 321.394.086.822 interamente rimaste da riscuotere.

Tra le entrate figura inoltre accertata sulla competenza la somma di lire 3.700.000.000.000, di cui lire 3.121.281.479.220 da riscuotere, quale ricavo di mutui e obbligazioni (capitolo 617). Dagli atti risulta che le operazioni relative a questa ultima somma non sono state definite.

CASSA

ENTRATE

<i>Titolo I</i>		(lire)
Entrate correnti		9.278.844.841.951
<i>Titolo II</i>		
Entrate in conto capitale		6.491.407.100.006
Accensione di prestiti		6.416.350.868.911
Totale		(lire) + 22.186.602.810.868

SPESE

<i>Titolo I</i>		
Spese correnti		15.228.822.072.042
<i>Titolo II</i>		
Spese in conto capitale		3.400.403.749.153
Rimborso prestiti		3.852.082.718.577
Totale		— 22.481.308.539.772
Differenza complessiva		— 294.705.728.904

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONI SPECIALI AUTONOME

COMPETENZA

		(lire)
Entrate accertate		17.632.675.262.964
Spese impegnate		17.632.675.262.964

Differenza (lire)
—

RESIDUI

ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1985	2.204.909.686.025
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	638.243.346.722

Totale residui attivi al 31 dicembre 1985 2.843.153.032.747

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985	2.365.362.303.476
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	185.735.411.097

Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1985 2.551.097.714.573

Tra le entrate della gestione « Fondi pensioni personale ferroviario » figura iscritta la somma di lire 858.589.050.000 (capitolo 1035), quale contributo del Ministero del tesoro a pareggio del disavanzo della gestione.

CASSA

Entrate	17.118.322.029.257
Spese	17.765.985.044.587

Differenza — 647.663.015.330

9. — CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

COMPETENZA

TITOLO I. — Entrate e spese correnti.

Entrate accertate	6.796.125.641.967
Spese impegnate	9.110.670.841.648

Differenza — 2.314.545.199.681

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO II. — Entrate e spese in conto capitale.

	(lire)	
Entrate accertate	533.812.943.641	
Spese impegnate	1.492.702.673.427	
		(lire)
Differenza	—	958.889.729.786
Accensione di prestiti	3.337.122.267.350	
Rimborso di prestiti	63.687.337.883	
Differenza	+	3.273.434.929.467
Differenza complessiva		—

RESIDUI

ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1985	6.595.713.696.126	
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	1.808.940.095.738	
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1985		8.404.653.791.864

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985	2.954.776.691.368	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	1.301.652.476.977	
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1985		4.256.429.168.345

Tra le entrate figura accertata sulla competenza la somma di lire 1.414.622.267.350, rimaste interamente da riscuotere, quale ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero del tesoro a copertura del disavanzo di gestione (capitolo 601).

CASSA

ENTRATE

Titolo I

Entrate correnti	5.791.543.023.573
----------------------------	-------------------

Titolo II

Entrate in conto capitale	394.532.532.411
Accensione di prestiti	2.472.308.175.000

Totale	+	8.658.383.730.984
------------------	---	-------------------

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE

	(lire)	
Titolo I		
Spese correnti	8.739.856.190.789	
Titolo II		
Spese in conto capitale	740.454.934.974	
Rimborso prestiti	63.687.337.883	
		(lire)
Totale	—	9.543.998.463.646
Differenza complessiva	—	885.614.732.662

10. — CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

COMPETENZA

TITOLO I. — Entrate e spese correnti.

Entrate accertate	1.594.877.882.581	
Spese impegnate	1.876.111.035.565	
Differenza	—	281.233.152.984

TITOLO II. — Entrate e spese in conto capitale.

Entrate accertate	1.029.910.216.934	
Spese impegnate	849.213.668.934	
Differenza	+	180.696.548.000
Accensione di prestiti	120.000.000.000	
Rimborso di prestiti	19.463.395.016	
Differenza	+	100.536.604.984

Differenza complessiva		—
----------------------------------	--	---

RESIDUI

ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1985	99.725.199.182
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	108.407.112.575

Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1985	208.132.311.757
---	-----------------

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985	(lire)	1.083.123.871.311
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti		923.609.702.831
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1985	(lire)	2.006.733.574.142

CASSA

ENTRATE

Titolo I

Entrate correnti 1.592.024.303.354

Titolo II

Entrate in conto capitale 1.051.426.834.799

Accensione di prestiti 240.000.000.000

Totale . . . + 2.883.451.138.153

SPESE

Titolo I

Spese correnti 1.956.916.878.656

Titolo II

Spese in conto capitale 420.839.908.103

Rimborso di prestiti 19.463.395.016

Totale . . . — 2.397.220.181.775

Differenza complessiva . . . + 486.230.956.378

11. — CONTO DELLA GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI SATO PER LE FORESTE DEMANIALI

COMPETENZA

TITOLO I. — Entrate e spese correnti.

Entrate accertate 11.535.302.890

Spese impegnate 6.465.611.323

Differenza . . . + 5.069.691.567

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO II. — Entrate e spese in conto capitale.

	(lire)	
Entrate accertate	19.164.804.400	
Spese impegnate	25.391.257.000	
		(lire)
Differenza	—	6.226.452.600
Differenza complessiva	—	1.156.761.033

RESIDUI

ATTIVI

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1985 6.345.793.031

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti 4.439.735.307

Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1985 10.785.528.338

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1985 14.343.747.633

Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti 2.570.743.707

Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1985 16.914.491.340

CASSA

ENTRATE

Titolo I

Entrate correnti 10.855.750.720

Titolo II

Entrate in conto capitale 16.714.396.320

Totale . . . + 27.570.147.040

SPESE

Titolo I

Spese correnti 6.599.337.664

Titolo II

Spese in conto capitale 22.291.466.565

Totale . . . — 28.890.804.229

Differenza complessiva . . . — 1.320.657.189

Con decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1985, n. 221, 10 luglio 1985, n. 338, 19 settembre 1985, n. 475, 19 ottobre 1985, n. 546 e 18 novembre 1985, n. 630 sono stati disposti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) a favore di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per un complessivo ammontare di lire 15.000.000.000.

Risulta dal rendiconto che, rispetto alla previsione definitiva di competenza ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1985 dei ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, dell'amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, si sono verificate le seguenti eccedenze:

Ministero del tesoro:

capitolo 4351, pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e relativi oneri previdenziali e assistenziali, lire 284.528.536.281 nel conto della competenza e lire 241.805.372.406 nel conto dei residui;

capitolo 4512, pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse, lire 2.547.980 nel conto dei residui;

capitolo 4676, interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato, lire 26.155 nel conto dei residui;

capitolo 4678, interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato, lire 679.734.901.135 nel conto della competenza;

Ministero delle finanze:

capitolo 2704, aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto e competenze varie al personale delle ricevitorie, lire 2.750.928.193 nel conto della competenza;

capitolo 5591, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'erario, indennità e testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'amministrazione, relativamente ai procedimenti di natura extratributaria, lire 11.558.890 nel conto della competenza e lire 70.720.930 nel conto dei residui;

Ministero di grazia e giustizia:

capitolo 1502, indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali e coadiutori giudiziari ed altri assegni al detto personale, lire 3.657.821.843 nel conto della competenza e lire 22.284.159.677 nel conto dei residui;

capitolo 1586, assegni per spese di ufficio ai tribunali, alle preture ed agli uffici di sorveglianza, lire 49.567.568 nel conto dei residui;

capitolo 1589, spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferite ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere ed alla traduzione, per obbligo assunto con convenzione internazionale, di atti giudiziari in materia civile provenienti dall'estero. Spese per la notificazione di atti nelle materie civile e amministrativa su richiesta del pubblico ministero, di una amministrazione dello Stato, di una parte ammessa al gratuito patrocinio o di uno Stato estero non recuperabili con le spese di giustizia, lire 27.845.289.462 nel conto dei residui.

Ministero della pubblica istruzione:

capitolo 1030, stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, lire 1.776.088.158 nel conto dei residui;

capitolo 1401, stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente, lire 4.000.000.000 nel conto dei residui;

capitolo 2001, stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo, lire 390.041.406.368 nel conto della competenza.

Ministero dell'interno:

capitolo 1016, stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, lire 2.216.928.024 nel conto della competenza, e lire 1.614.580.492 nel conto dei residui;

capitolo 1291, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, lire 9.383.770 nel conto dei residui.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

capitolo 1097, fitto di locali ed oneri accessori, lire 27.429.610 nel conto della competenza e lire 113.953.730 nel conto dei residui.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

capitolo 3531, spese per le inchieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lire 143.957.730 nel conto della competenza e lire 228.752.350 nel conto dei residui.

Amministrazione dei monopoli di Stato:

capitolo 162, versamento al tesoro dello Stato delle somme recuperate nei confronti dell'INPS per quote di pensioni corrisposte al personale operaio, lire 3.736.059.910 nel conto della competenza.

Istituto agronomico per l'oltremare:

capitolo 174, spese per la esecuzione di programmi del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, lire 4.000.000 nel conto della competenza.

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

capitolo 325, interessi dovuti sul prestito obbligazionario di franchi svizzeri 75.000.000 emesso all'estero con la SODITIC SA - Ginevra, quale banca agente, lire 116.192.210 nel conto della competenza;

capitolo 384, interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane pari al controvalore di ECU 39,8 milioni, concesso dall'IMI, lire 42.849.176 nel conto della competenza;

capitolo 392, interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane pari al controvalore di 50 milioni di ECU e 150 milioni di marchi tedeschi, concesso dal Crediop, lire 564.669.255 nel conto della competenza;

capitolo 452, spese giudiziali e contenziose, lire 110.323.794 nel conto della competenza;

capitolo 617, annualità in conto capitale dovute all'Eurofima per l'ammortamento dei fondi mutuati per il finanziamento del programma integrativo di 18.850 miliardi, lire 88.275.000 nel conto della competenza;

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

capitolo 311, somma da versare all'entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali, lire 24.369.842.110 nel conto della competenza.

Rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa relative ai Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'azienda di Stato per i servizi telefonici si sono verificate le seguenti eccedenze:

Ministero del tesoro:

capitolo 4351, pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e relativi oneri previdenziali e assistenziali, lire 526.333.908.687;

capitolo 5591, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'erario, indennità a testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'amministrazione, relativamente ai procedimenti di natura extratributaria, lire 67.527.563;

Ministero di grazia e giustizia:

capitolo 1502, indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali e coadiutori giudiziari ed altri assegni al detto personale, lire 24.549.174.490;

capitolo 1585, assegni per spese di ufficio agli uffici giudiziari superiori dello Stato e agli uffici tavolari, lire 136.049.830;

capitolo 1586, assegni per spese di ufficio ai tribunali, alle preture ed agli uffici di sorveglianza, lire 49.506.981;

capitolo 1589, spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio, indennità e trasferite ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere ed alla traduzione, per obbligo assunto con convenzione internazionale, di atti giudiziari in materia civile provenienti dall'estero. Spese per la notificazione di atti nelle materie civile e amministrativa su richiesta del pubblico ministero, di una amministrazione dello Stato, di una parte ammessa al gratuito patrocinio o di uno Stato estero non recuperabili con le spese di giustizia, lire 20.042.138.452.

Ministero della pubblica istruzione:

capitolo 2001, stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo, lire 219.404.286.325;

capitolo 4001, stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo, compresi i professori incaricati, lire 17.871.897.549;

Ministero dell'interno:

capitolo 1016, stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, lire 2.297.373.015.

Ministero dei trasporti:

capitolo 1652, sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni, lire 6.922.473.736.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

capitolo 1097, fitto di locali ed oneri accessori, lire 236.194.205.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

capitolo 2035, fitto di locali ed oneri accessori, lire 1.132.755;

capitolo 3531, spese per le richieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lire 349.066.930.

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

capitolo 325, interessi dovuti sul prestito obbligazionario di franchi svizzeri 75.000.000 emesso all'estero con la SODITIC SA - Ginevra, quale banca agente, lire 116.192.210;

capitolo 384, interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane pari al controvalore di ECU 39,8 milioni, concesso dall'IMI, lire 42.849.176;

capitolo 392, interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane pari al controvalore di 50 milioni di ECU e 150 milioni di marchi tedeschi, concesso dal Crediop, lire 564.669.255;

capitolo 452, spese giudiziali e contenziose, lire 110.323.794;

capitolo 501, spese per rinnovamenti e per migliorie finanziate con le assegnazioni a carico delle spese correnti e della gestione delle officine e con i ricavi, rimborsi e concorsi, lire 87.299.985.602;

capitolo 527, spese per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 503, nonché per il rifinanziamento delle forniture in precedenza programmate e le esigenze specifiche di mezzi di trazione connesse all'elettrificazione della rete sarda, lire 124.555.734.055;

capitolo 581, quote di partecipazioni al capitale di enti e società, lire 14.520.034.094;

capitolo 617, annualità in conto capitale dovute all'Eurofima per l'ammortamento dei fondi mutuati per il finanziamento del programma integrativo di 18.850 miliardi, lire 88.275.000;

capitolo 1096, operazioni attinenti ai trasporti, lire 21.690.705.430;

capitolo 1098, lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche amministrazioni e di privati, lire 119.122.710.408;

capitolo 1113, versamento al ministero dei lavori pubblici — Comitato per l'edilizia residenziale (CER) — e agli istituti autonomi delle case popolari (IACP) delle somme provenienti dall'ammortamento dei prestiti concessi e dalla cessione di alloggi costruiti in attuazione del programma decennale per la costruzione e l'acquisto di alloggi per i ferrovieri, lire 1.201.902.942.

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

capitolo 342, rimborso al provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli e stampati eseguiti dall'istituto poligrafico e zecca dello Stato, relativi ai servizi postali, lire 9.439.653.424;

capitolo 436, rimborso al provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carte, moduli e stampati relativi ai servizi di telecomunicazioni, lire 1.710.746.073.

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

capitolo 257, concorso nelle spese dell'ufficio internazionale delle telecomunicazioni di Ginevra, lire 33.144.685;

capitolo 332, quota parte dei proventi di esercizio da versare all'entrata in conto capitale, lire 8.623.455.900.

I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli di seguito indicati non sono stati ad oggi visti e registrati dalla Corte, non essendo ancora esaurito il relativo procedimento di controllo, ovvero, perché i decreti stessi non sono pervenuti alla Corte:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

capitoli 1055, 1072, 1922, 2055, 2192, 2197, 2365, 3316, 3540, 3543, 3549, 3582, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3596, 3597, 3598 e 6496;

Ministero delle finanze:

capitoli 3102, 3106, 3975, 4752 e 4769;

Ministero della pubblica istruzione:

capitoli 1115, 1205 e 2001;

Ministero delle partecipazioni statali:

capitoli 1081, 1101;

Ministero dei trasporti:

capitolo 2068;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

capitoli 5041 e 6035;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

capitoli 1507, 2506 e 3031;

Ministero degli interni:

capitoli 1537, 1539, 1540, 1543, 1581, 2602, 2621, 2981, 3002, 3005, 3008, 3010, 3015, 3021, 3134, 3136, 3138, 3142, 3148, 3149, 3150, 3156, 3159, 3161, 3167, 3254 e 3281;

Ministero di grazia e giustizia:

capitolo 7010;

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

tutti i capitoli del conto consuntivo della spesa;

Amministrazione dei monopoli di Stato:

capitoli 501, 503, 512.

Sul conto consuntivo dell'istituto agronomico per l'oltremare non si è esaurita la fase di verifica della conformità dei dati contenuti nel consuntivo stesso;

In sede di verifica dei conti consuntivi non sono stati rintracciati titoli estinti riguardanti spese delle seguenti Amministrazioni, per gli importi complessivi a fianco di ciascuna indicati:

Azienda di Stato per le foreste demaniali, lire 4.959.540; Monopoli di Stato, lire 2.161.378; le competenti sezioni di tesoreria provinciale hanno rilasciato le dichiarazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 473 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il Pubblico ministero, nell'atto depositato il 18 giugno 1986 e nell'intervento in udienza, ha formulato considerazioni sull'andamento e sui risultati della gestione e ha concluso chiedendo che, sospeso il giudizio sul conto generale del patrimonio dello Stato e conti allegati per l'esercizio finanziario 1985, le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale e dei conti allegati per l'esercizio finanziario 1985, salvo che:

1) per le eccedenze di spesa verificatesi in vari capitoli di Ministeri, amministrazioni ed aziende autonome;

2) per i capitoli interessati dai decreti di accertamento residui che non siano stati, alla data della decisione, visti e registrati dalla Corte;

3) per i conti consuntivi dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

DIRITTO

1. — Anche quest'anno al rendiconto generale dello Stato trasmesso alla Corte non è stata unita l'illustrazione del significato amministrativo ed economico delle risultanze di bilancio, con particolare riguardo ai costi sostenuti e ai risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi e agli indirizzi del programma di governo.

L'obbligo del ministro del tesoro di corredare il rendiconto generale di tale relazione è stato già affermato dalla Corte, da ultimo, nella decisione emessa dalle Sezioni riunite nell'udienza del 25 giugno 1983.

2. — Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio, è stata verificata, salvo che per i capitoli indicati in narrativa, la corrispondenza dei dati esposti nel conto del bilancio, relativamente alle entrate riscosse e versate, alle somme da riscuotere ed a quelle riscosse e non versate, con i dati contenuti nei riassunti generali trasmessi dalle competenti Ragionerie centrali. Le verifiche concernenti la gestione delle entrate sono effettuate, in conformità dell'articolo 39 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934, esclusivamente su documenti riassuntivi formati dall'Amministrazione, sicché entro tali limiti si è pervenuti all'accertamento di concordanza.

3. — Per le spese — con esclusione dei capitoli dei quali si dirà in seguito — è stata accertata la concordanza con le scritture tenute o controllate dalla Corte; sono stati inoltre accertati i residui passivi in base ai decreti ministeriali emanati, visti e registrati.

4. — Agli stessi fini è stato accertato che i conti allegati — salvo quanto si dirà per quelli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni — corrispondono, per le entrate e per le spese, ai prospetti riassuntivi prodotti e alle scritture tenute o controllate dalla Corte.

5. — Per taluni capitoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono state riscontrate le irregolarità di cui in narrativa; peraltro la circostanza che i decreti di accertamento dei residui della spesa dell'Azienda, comprese le gestioni speciali, non sono pervenuti alla Corte fa sì che non possa dichiararsi la regolarità del conto consuntivo della spesa dell'Azienda.

Tale motivo, anche per la sostanziale correlazione tra le poste di entrata e di spesa in rapporto alle contabilizzazioni inerenti alle gestioni speciali, fa sì che non possa dichiararsi la regolarità dell'intero conto consuntivo dell'Azienda.

6. — Come indicato in narrativa i decreti di accertamento residui relativi ai capitoli menzionati — del rendiconto generale dello Stato e dei conti allegati — non sono stati ad oggi visti e registrati dalla

Corte, non essendo ancora esaurito il procedimento di controllo o perché i decreti stessi non sono ancora pervenuti alla Corte, per cui la dichiarazione di regolarità non può al momento estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

7. — Per quanto concerne la gestione dei fondi posti a disposizione dei funzionari delegati, il confronto con le scritture della Corte dà atto della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio e non anche di quella della concreta utilizzazione dei fondi stessi, la quale viene successivamente accertata attraverso l'esame dei rendiconti amministrativi resi dai predetti funzionari.

8. — In ordine alle gestioni delle Amministrazioni ed Aziende autonome, la natura successiva del controllo esercitato dalla Corte comporta che il raffronto dei dati ai fini del giudizio sia effettuato con le scritture tenute e controllate dalla Corte, mentre i singoli atti di gestione vengono sottoposti all'esame di legittimità anche in successivo momento. Uguale avvertenza va fatta con riguardo a tutti gli atti di gestione del bilancio dello Stato soggetti attualmente a controllo successivo.

9. — Per le eccedenze verificatesi sui capitoli di cui in narrativa rispetto alle previsioni definitive di competenza ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1985, nonché rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, va rilevato che queste emergono solo in sede di esame del conto del bilancio, non risultando da atti presentati alla Corte, o in altri casi, derivando da atti non soggetti a controllo preventivo.

Per la parte relativa alle eccedenze stesse non va dichiarata la regolarità della gestione dei capitoli interessati.

10. — Quanto al conto del patrimonio pervenuto alla Corte, come già detto in narrativa, il 25 giugno 1986. La Corte deve effettuare le necessarie valutazioni e compiere gli accertamenti prescritti dalla legge e, pertanto, ogni pronuncia deve essere sospesa.

11. — Quanto al conto dell'Istituto agronomico d'oltremare, non essendosi ancora esaurita la fase di verifica dei dati, non è possibile dichiarare la regolarità del conto stesso.

12. — Le valutazioni della Corte sull'andamento e sui risultati della gestione — nonché sui connessi comportamenti dell'Amministrazione — dalla legge riservate alla competenza di queste Sezioni riunite, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite, sulle conformi richieste del pubblico ministero:

1) dichiara regolare, in conformità delle proprie scritture o di quelle da essa controllate, il rendiconto generale dello Stato — conto del bilancio — per l'esercizio 1985 ed i conti ad esso allegati, con esclusione:

a) delle eccedenze nei conti della competenza e dei residui o rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, riscontrate nella gestione dei capitoli:

Ministero del tesoro:

capitoli 4351, 4512, 4676 e 4678;

Ministero delle finanze:

capitoli 2704 e 5591;

Ministero di grazia e giustizia:

capitoli 1502, 1585, 1586 e 1589;

Ministero della pubblica istruzione:

capitoli 1030, 1401, 2001 e 4001;

Ministero dell'interno:

capitoli 1016 e 1291;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

capitoli 2035 e 3531;

Ministero dei trasporti:

capitolo 1652;

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato:

capitolo 1097;

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

capitoli 257 e 332;

Amministrazione dei monopoli di Stato:

capitolo 162;

Istituto agronomico per l'oltremare:

capitolo 174;

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

capitoli 325, 384, 392, 452, 501, 527, 581, 617, 1096, 1098 e 1113;

Amministrazione delle poste e telecomunicazioni:

capitoli 311, 342 e 436.

b) dei seguenti capitoli per i quali non sono ancora pervenuti alla Corte i relativi decreti di accertamento residui, ovvero in ordine ai quali non è stato definito il procedimento di controllo sui decreti stessi:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

capitoli 1055, 1072, 1922, 2055, 2192, 2197, 2365, 3316, 3540, 3543, 3549, 3582, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3596, 3597, 3598 e 6496;

Ministero delle finanze:

capitoli 3102, 3106, 3975, 4752 e 4769;

Ministero della pubblica istruzione:

capitoli 1115, 1205 e 2001;

Ministero delle partecipazioni statali:

capitoli 1081, 1101;

Ministero dei trasporti:

capitolo 2068;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

capitoli 5041 e 6035;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

capitoli 1507, 2506 e 3031;

Ministero degli interni:

capitoli 1537, 1539, 1540, 1543, 1581, 2602, 2621, 2981, 3002, 3005, 3008, 3010, 3015, 3021, 3134, 3136, 3138, 3142, 3148, 3149, 3150, 3156, 3159, 3161, 3167, 3254 e 3281;

Ministero di grazia e giustizia:

capitolo 7010;

Amministrazione dei monopoli di Stato:

capitoli 501, 503, 512.

c) dei conti consuntivi dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

2) sospende il giudizio sul conto generale del patrimonio dello Stato e sui conti ad esso allegati, relativi all'esercizio 1985;

3) sospende il giudizio sul conto consuntivo dell'Istituto agronomico d'Oltremare.

Ordina che i rendiconti esaminati, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Ministro del tesoro, per la successiva presentazione al Parlamento e che, a cura della segreteria, copia della presente decisione con l'unita relazione sia trasmessa al Ministro del tesoro e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 1986.

L'ESTENSORE

F.to Riccardo BONADONNA

IL PRESIDENTE F. F.

F.to Erminio PIETRANERA

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi, 26 giugno 1986.

IL SEGRETARIO

f.to Antonio MASSA

**A) NOTE SULLE OSSERVAZIONI MOSSE DALLA CORTE DEI CONTI
IN SEDE DI « DECISIONE »**

1. — Eccedenze di spesa.

Non viene dichiarata la regolarità della gestione dei capitoli di spesa sui quali si sono verificate eccedenze per complessive lire 1.392.145.724.529 in conto competenza, lire 299.800.142.678 in conto residui e lire 1.207.381.112.566 nel conto della cassa.

Trattasi dei seguenti capitoli:

	Conto della competenza	Conto dei residui	Conto della cassa
	(lire)		
MINISTERO DEL TESORO			
Cap. n. 4351 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (<i>Spese obbligatorie</i>)	284.528.536.281	241.805.372.406	526.333.908.687
Cap. n. 4512 — Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse (<i>Spese obbligatorie</i>)	—	2.547.980	—
Cap. n. 4676 — Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (<i>Spese obbligatorie</i>)	—	26.155	—
Cap. n. 4678 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (<i>Spese obbligatorie</i>)	679.734.901.135	—	—
MINISTERO DELLE FINANZE			
Cap. n. 2704 — Aggio e complemento d'aggio di gestori del lotto e competenze varie al personale delle ricevitorie (<i>Spese obbligatorie</i>)	2.750.928.193	—	—
Cap. n. 5591 — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'Erario, indennità a testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'Amministrazione, relativamente ai procedimenti di natura extratributaria (<i>Spese obbligatorie</i>)	11.558.890	70.720.930	67.527.563
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Cap. n. 1502 — Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti giudiziari ed altri assegni al detto personale (<i>Spese obbligatorie</i>)	3.657.821.843	22.284.159.677	24.549.174.490

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui	Conto della cassa
	(lire)		
Cap. n. 1585 — Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori dello Stato e agli uffici tavolari	—	—	136.049.830
Cap. n. 1586 — Assegni per spese di ufficio ai tribunali, alle preture ed agli uffici di sorveglianza	—	49.567.568	49.506.981
Cap. n. 1589 — Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere ed alla traduzione, per obbligo assunto con convenzione internazionale, di atti giudiziari in materia civile provenienti dall'estero. Spese per la notificazione di atti nelle materie civile ed amministrativa su richiesta del pubblico ministero, di una amministrazione dello Stato, di una parte ammessa al gratuito patrocinio o di uno Stato estero non recuperabili con le spese di giustizia (<i>Spese obbligatorie</i>)	—	27.845.289.462	20.042.138.452
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Cap. n. 1030 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (<i>Spese obbligatorie</i>)	—	1.776.088.158	—
Cap. n. 1401 — Stipendi, retribuzioni e dagli assegni fissi al personale docente (<i>Spese obbligatorie</i>)	—	4.000.000.000	—
Cap. n. 2001 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo (<i>Spese obbligatorie</i>)	390.041.406.368	—	219.404.286.325
Cap. n. 4001 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo compresi i roessori incaricati (<i>Spese obbligatorie</i>)	—	—	17.871.897.549
MINISTERO DELL'INTERNO			
Cap. n. 1016 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (<i>Spese obbligatorie</i>)	2.216.928.024	1.614.580.492	2.297.373.015
Cap. n. 1291 — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (<i>Spese obbligatorie</i>)	—	9.383.770	—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui	Conto della cassa
	(lire)		
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Cap. n. 1652 — Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle Regioni (<i>Spese obbligatorie</i>)	—	—	6.922.473.736
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Cap. n. 1097 — Fitto di locali ed oneri accessori	27.429.610	113.953.730	236.194.205
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Cap. n. 2035 — Fitto di locali ed oneri accessori	—	—	1.132.755
Cap. n. 3531 — Spese per inchieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (<i>Spese obbligatorie</i>)	143.957.730	228.452.350	349.066.930
ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE			
Cap. n. 174 — Spese per l'esecuzione di programmi del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo	4.000.000	—	—
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO			
Cap. n. 162 — Versamento al Tesoro dello Stato delle somme recuperate nei confronti dell'INPS per quote di pensioni corrisposte al personale operaio	3.736.059.910	—	—
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI			
Cap. n. 311 — Somma da versare all'entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	24.369.842.110	—	—
Cap. n. 342 — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli e stampati eseguiti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, relativi ai servizi postali	—	—	9.439.653.424
Cap. n. 436 — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carte, moduli e stampati relativi ai servizi di telecomunicazioni	—	—	1.710.746.073

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui	Conto della cassa
	(lire)		
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI			
Cap. n. 257 — Concorso nelle spese dell'ufficio internazionale delle Telecomunicazioni di Ginevra	—	—	33.144.685
Cap. n. 332 — Quota parte dei proventi di esercizio da versare all'entrata in conto capitale	—	—	8.623.455.900
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO			
Cap. n. 325 — Interessi dovuti sul prestito obbligazionario di franchi svizzeri 75 milioni emesso all'estero con la SODITIC S.A. - Ginevra, quale banca agente	116.192.210	—	116.192.210
Cap. n. 384 — Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane pari al controvalore di ECU 39,8 milioni, concesso dall'I.M.I.	42.849.176	—	42.849.176
Cap. n. 392 — Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane pari al controvalore di 50 milioni di ECU e 150 milioni di marchi tedeschi, concesso dal Crediop	564.669.255	—	564.669.255
Cap. n. 452 — Spese giudiziali e contenziose	110.323.794	—	110.323.794
Cap. n. 501 — Spese per rinnovamenti e per migliorie finanziate con le assegnazioni a carico delle spese correnti e della gestione delle officine e con i ricavi, rimborsi e concorsi	—	—	87.299.985.602
Cap. n. 527 — Spese per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 503, nonché per il rifinanziamento delle forniture in precedenza programmate e le esigenze specifiche di mezzi di trazione connesse all'elettificazione della rete sarda	—	—	124.555.734.055
Cap. n. 581 — Quote di partecipazioni al capitale di Enti e Società	—	—	14.520.034.094
Cap. n. 617 — Annualità in conto capitale dovute all'Eurifima per l'ammortamento dei Fondi mutuati per il finanziamento del programma integrativo di 18.850 miliardi	88.275.000	—	88.275.000
Cap. n. 1096 — Operazioni attinenti ai trasporti	—	—	21.690.705.430
Cap. n. 1098 — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche amministrazioni e di privati	—	—	119.122.710.408

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui	Conto della cassa
	(lire)		
Cap. n. 1113 — Versamento al Ministero dei lavori pubblici — Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) — e agli Istituti (I.A.C.P.) delle somme provenienti dall'ammortamento dei prestiti concessi e dalla cessione di alloggi costruiti in attuazione del programma decennale per la costruzione e l'acquisto di alloggi per i ferrovieri	—	—	1.201.902.942

a) La maggior parte delle eccedenze verificatesi riguardano stipendi e assegni agli impiegati, pensioni, fitti, censi, canoni ed altre spese d'importo e scadenza fissi ed accertati, al cui pagamento provvedono le Direzioni provinciali del Tesoro sulla base di ruoli di spesa fissa.

Con tale sistema l'esatto importo dei pagamenti eseguiti dagli organi decentrati viene conosciuto solo ad esercizio ormai chiuso, con la conseguenza di non poter provvedere in tempo all'adeguamento degli stanziamenti e delle autorizzazioni di cassa.

Le tabelle e i capitoli ove si sono verificate eccedenze causate da tale sistema di pagamento sono i seguenti:

TABELLA N. 2. — Capitoli n. 4351 (lire 284.528.536.281 in conto competenza, lire 241.805.372.406 in conto residui e lire 526.333.908.687 in conto cassa), n. 4512 (lire 2.547.980 in conto residui).

TABELLA N. 3. — Capitolo n. 2704 (lire 2.750.9928.193 in conto competenza).

TABELLA N. 5. — Capitoli n. 1585 (lire 136.049.830 in conto cassa), n. 1586 (lire 49.567.568 in conto residui e lire 49.506.981 in conto cassa).

TABELLA N. 7. — Capitoli n. 1030 (lire 1.776.088.158 in conto residui), n. 1401 (lire 4.000.000.000 in conto residui), n. 2001 (lire 390.041.406.368 in conto competenza e lire 219.404.286.325 in conto cassa) e n. 4001 (lire 17.871.897.549 in conto residui).

TABELLA N. 8. — Capitolo n. 1016 (lire 2.216.928.024 in conto competenza, lire 1.614.580.492 in conto residui e lire 2.297.373.015 in conto cassa).

b) Le eccedenze relative ai capitoli n. 4676 (lire 26.155 in conto residui) e n. 4678 (lire 679.734.901.135 in conto competenza) della Tabella n. 2. - Tesoro si connettono alle giacenze effettive dei conti correnti intrattenuti presso le tesorerie provinciali dello Stato, per i quali l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 ha disposto specifica eccezione di fruttuosità.

c) Anche per le spese di giustizia e di quelle similari per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, le eccedenze verificatesi sui capitoli n. 5591 (lire 11.558.890 in conto competenza, lire 70.720.930 in conto residui e lire 67.527.563 in conto cassa) della Tabella n. 3, n. 1589 (lire 27.845.289.462 in conto residui e lire 20.042.138.452 in conto cassa) della Tabella n. 5, n. 1291 (lire 9.383.770 in conto residui) della Tabella n. 18, sono dovute allo speciale sistema di pagamento.

Le spese di giustizia sono costituite dalle indennità ai testimoni, periti, interpreti e traduttori, dai diritti di cancelleria per la pubblicazione delle sentenze, dalle erogazioni per le inchieste amministrative e per infortuni sul lavoro, nonché da quelle di varia natura relative a procedimenti civili e penali. Tutte queste spese vengono ordinate dall'autorità giudiziaria competente e pagate dai procuratori del registro, i quali utilizzano a tale scopo i fondi della riscossione. Se non esistono in sede agenti della riscossione autorizzati ad anticipare dette spese,

Gli agenti, dopo aver preso nota nei propri registri dei pagamenti fatti, compilano una nota descrittiva in duplice esemplare, distintamente per ogni capitolo e per residui e competenza. Le note, con allegati gli ordini pagati e la relativa documentazione, vengono inviate alla competente Intendenza di finanza. Le Ragionerie provinciali controllano la regolarità dei pagamenti eseguiti ed emettono l'ordine di rimborso, il quale viene trascritto sul retro di una delle note che viene restituita all'agente o al contabile pagatore. Quest'ultimi ottengono il rimborso delle somme anticipate sotto forma di quietanze rilasciate a loro favore dalle Tesorerie provinciali. Così gli ordini da loro pagati e riconosciuti regolari sono considerati come versamenti in contanti.

Le tesorerie provinciali, poi, al fine di regolarizzare le partite relative alle spese di giustizia, indicano sugli elenchi dei titoli estinti le somme erogate a tale titolo, distintamente per residui e competenza, da imputare al competente capitolo di spesa. La Corte dei conti esplica il controllo successivamente sugli ordini di rimborso documentati inviati dalle Ragionerie provinciali.

La difficoltà di contabilizzazione di dette spese permette di conoscere l'esatto ammontare ad esercizio largamente concluso, quando la Corte dei conti comunica alla Ragioneria centrale i dati complessivi dei pagamenti eseguiti.

d) Alla speciale forma di pagamento, simile a quella delle spese di giustizia, è dovuta l'eccedenza di cui al capitolo n. 1502 (lire 3.657.821.843 in conto competenza, lire 22.284.159.677 in conto residui e lire 24.549.174.490 in conto cassa) della Tabella n. 5, relativa all'integrazione della retribuzione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari nel caso non raggiungano il minimo garantito dallo Stato.

Dette categorie vengono, come è noto, retribuite con i proventi derivanti dai diritti riscossi sugli atti e commissioni relativi al loro ufficio.

Qualora con tali proventi non si raggiunga il minimo garantito, che per gli ufficiali giudiziari è pari all'ammontare dello stipendio iniziale attribuito all'ex qualifica di segretario della carriera di concetto e per gli aiutanti ufficiali giudiziari a quello dell'ex qualifica di coadiutore

viene corrisposta un'integrazione a carico del bilancio dello Stato fino alla concorrenza di detti importi.

Tali indennità integrative sono ordinate dal capo dell'ufficio giudiziario cui il personale è addetto e sono pagate dagli uffici del registro, i quali utilizzano i fondi della riscossione, seguendo lo stesso procedimento delle spese di giustizia.

Sull'entità di queste spese incidono le variabili situazioni di fatto in cui vengono a trovarsi gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari, nonché i mutevoli fattori che influenzano la loro attività. Da ciò consegue che l'esatto ammontare dei pagamenti eseguiti può essere conosciuto solo ad esercizio chiuso sulla base delle comunicazioni della Corte dei conti.

e) L'eccedenza dei capitoli n. 1652 (lire 6.922.473.736 in conto residui) della Tabella n. 10, n. 1097 (lire 27.429.610 in conto competenza, lire 113.953.730 in conto resti e lire 236.194.205 in conto cassa) della Tabella n. 14 e 2035 (lire 1.132.755 in conto cassa) della Tabella n. 15, sono dovute al particolare sistema di pagamento analogo a quell'esaminato per stipendi assegnati agli impiegati, ecc. Tale sistema comporta l'impossibilità allo stato attuale di poter seguire l'andamento delle erogazioni e quindi di provvedere in tempo all'adeguamento delle autorizzazioni di cassa. L'esatto importo dei pagamenti disposti viene infatti conosciuto solo ad esercizio ormai chiuso.

f) Anche l'eccedenza sul capitolo n. 3531 della Tabella n. 15 (lire 143.957.730 in conto competenza, lire 228.452.350 in conto residui e lire 349.066.930 in conto cassa) è determinata dal particolare sistema di pagamento analogo a quello esaminato per le spese di giustizia. Gli oneri per le richieste sugli infortuni, vengono infatti, pagati con i fondi della riscossione dai procuratori del registro (articolo 454 e segg. del regolamento di contabilità).

g) L'eccedenza in conto competenza verificatesi sul capitolo n. 174 della Tabella n. 6, appendice 1 (lire 4.000.000), ha carattere solo formale poiché è relativa ad una somma assegnata, poi effettivamente incassata, all'Istituto Agronomico per l'Oltremare da parte del Dipartimento per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; somma che non si è potuta utilizzare in quanto non è stato possibile iscriverla nell'apposito capitolo della spesa. Va pertanto restituita al Dipartimento erogatore e quindi è stata riportata in consuntivo come maggiore impegno.

h) L'eccedenza in conto competenza verificatesi sul capitolo n. 162 (lire 3.736.059.910) della Tabella n. 3, appendice 1, riveste carattere solo formale poiché è relativa ad una posta correttiva e compensativa delle entrate, il cui accertamento definitivo può essere fatto solo alla chiusura dell'esercizio, quando non è più possibile adeguare gli stanziamenti.

Si tratta, nel caso, del versamento al tesoro dello Stato delle somme recuperate dall'I.N.P.S. per quote di pensione corrisposte al personale operaio ai sensi degli articoli 6 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Dette somme affluiscono al ca-

pitolo 178 dello stato di previsione delle entrate dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per essere poi trasferite al Tesoro con imputazione al capitolo 162 dello stato di previsione della spesa.

z) Le eccedenze di cassa verificatesi sui capitoli n. 342 (lire 9.439.653.424) e n. 436 (lire 1.710.746.073) dell'appendice 1 alla Tabella n. 11, sono dovute al particolare sistema di eliminazione dal bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi. L'accertamento dei residui predetti avviene solo alla chiusura dell'esercizio, per cui la deficienza di cassa dei relativi capitoli di spesa non può essere sanata con i provvedimenti legislativi di assestamento o di variazione del bilancio.

Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, l'Amministrazione si trova di fronte all'alternativa o di mantenere in bilancio senza alcun titolo giuridico i residui perenti dei capitoli che non presentano la necessaria disponibilità di cassa o di effettuare l'operazione di eliminazione in ogni caso. E' stato scelto di procedere in questa seconda maniera anche in considerazione del fatto che l'operazione non dava luogo ad un effettivo movimento di danaro, poichè si esauriva nell'ambito dello stesso bilancio con l'emissione di appositi mandati commutabili in quietanze di entrata.

L'eccedenza in conto competenza sul capitolo n. 311 (lire 24.369.842.110), della medesima tabella, ha carattere meramente formale, in quanto trattasi di partite compensativa che non comporta un effettivo movimento di danaro, ma si risolve attraverso semplici movimenti contabili di entrata e di uscita.

l) L'eccedenza sul conto della cassa del capitolo n. 257 (lire 33 milioni 144.685) della spesa dell'appendice 2 alla Tabella n. 11, è dipesa dall'automatismo tecnico-giuridico attinente la contabilizzazione dei titoli di pagamento emessi nell'anno precedente e non pagati dalle Sezioni provinciali di tesoreria. La contabilizzazione nell'anno 1985 di pagamenti dell'anno 1984 ha determinato pertanto l'utilizzo ed il supero delle detrazioni di cassa previsti, senza peraltro potersi dar luogo ad una altrettanto automatica integrazione delle assegnazioni.

L'eccedenza di lire 8.632.455.900, accertata in conto cassa della stessa tabella sul capitolo 332 ha carattere puramente formale, in quanto trattasi non di spese in senso proprio ma di partite contabili, per cui all'uscita fa riscontro una corrispondente entrata.

m) Le eccedenze di cui ai capitoli n. 325 (lire 116.192.210 in conto competenza e in conto cassa), n. 384 (lire 42.849.176 in conto competenza e in conto cassa), n. 392 (lire 564.669.255 in conto competenza e in conto cassa), n. 452 (lire 119.323.794 in conto competenza e cassa) e n. 617 (lire 88.275.000 in conto competenza ed in conto cassa), dell'appendice 1 della Tabella n. 10, relativa ad interessi, ad annualità e ad anticipate estinzione di prestiti in fondi svizzeri sono state determinate dal mutevole contrasto monetario e finanziario e, quindi, dall'evoluzione dei tassi di cambio della moneta, e di sentenze passate in giudicato, per le quali l'Azienda è stata costretta a pagare.

n) L'eccedenze nel conto della cassa verificatesi sui capitoli n. 501 (lire 87.299.985.602), n. 527 (lire 124.555.734.055) n. 581 (lire 14.520.034.094), n. 1096 (lire 21.690.705.430) e n. 1113 (lire 1.201.902.942) dell'allegato 1 alla Tabella n. 10, non si è potuto procedere ad un tempestivo adeguamento delle autorizzazioni di cassa con la legge d'assestamento del bilancio in quanto le maggiori necessità sono emerse dopo l'approvazione di tale provvedimento. Trattasi di capitoli per i quali l'esatto ammontare delle spese può essere conosciuto solo ad esercizio ormai chiuso.

Tutte queste eccedenze avrebbero, comunque, potuto trovare copertura nelle economie accertate in altri capitoli di spesa.

o) Una imperfetta consequenzialità temporale tra i flussi monetari di alcune entrate e uscite è la causa dell'eccedenza di cassa verificatesi sul capitolo n. 1098 (lire 119.122.710.408), dell'appendice 1 alla Tabella n. 10.

L'azienda ferroviaria soggetta al normale regime dell'I.V.A., in genere risulta creditrice verso l'Erario poichè il volume dei pagamenti eseguiti sui quali grava l'imposta è notevolmente superiore a quello degli incassi.

Poichè i rimborsi avvengono dopo notevole lasso di tempo dalla chiusura dell'esercizio, non vi è per l'Azienda alcuna possibilità di riassegnare per la cassa, al corrispondente capitolo di spesa ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 468 del 1978, le somme da incassare a titolo di rimborso.

2. — Accertamento dei residui.

Non è stata dichiarata la regolarità per i residui esposti nei seguenti capitoli, non essendosi ancora esaurito, con il visto e la registrazione della Corte dei conti, il procedimento di controllo ovvero, in taluni casi, perchè non ancora prevenuti alla Corte i relativi decreti di accertamento:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cap. n. 1055 — Compensi incentivanti la produttività.

Cap. n. 1072 — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio.

Cap. n. 1922 — Compensi incentivanti la produttività.

Cap. n. 2055 — Compensi incentivanti la produttività e assegno temporale mensile.

Cap. n. 2192 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale.

Cap. n. 2197 — Compensi incentivanti la produttività e assegno temporale mensile.

Cap. n. 2365 — Compensi incentivanti la produttività.

Cap. n. 3316 — Compensi incentivanti la produttività.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Cap. n. 3540 — Stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
- Cap. n. 3541 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale.
- Cap. n. 3542 — Compensi per lavoro straordinario al personale.
- Cap. n. 3543 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale.
- Cap. n. 3549 — Compensi incentivanti la produttività.
- Cap. n. 3582 — Spese per accertamenti sanitari.
- Cap. n. 3587 — Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.
- Cap. n. 3588 — Spese postali e telegrafiche.
- Cap. n. 3589 — Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni.
- Cap. n. 3590 — Spese di rappresentanza.
- Cap. n. 3591 — Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione.
- Cap. n. 3596 — Rimborso alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali degli assegni fissi e competenze accessorie corrisposte al proprio personale comandato a prestare servizio presso gli Uffici di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.
- Cap. n. 3597 — Fitto di locali ed oneri accessori.
- Cap. n. 3598 — Spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.
- Cap. n. 6496 — Compensi incentivanti la produttività.

MINISTERO DELLE FINANZE

- Cap. n. 3102 — Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti, compresi quelli elettrici. Spese per il funzionamento dei servizi della Guardia di Finanza.
- Cap. n. 3106 — Servizio navale ed aereo (acquisto di combustibile e lubrificanti, assicurazione obbligatoria dei natanti, acquisto e rinnovo motori, di materiali di dotazione e di consumo, di bordo e delle stazioni navali; acquisto di strumenti, di materiali nautici e di apparecchiature elettroniche). Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ai mezzi navali ed aerei. Gestione delle officine; funzionamento e manutenzione delle macchine e strumenti utensili. Manutenzione di scali ed aeroscali, di ormeggi, di impianti fissi e mobili e di ricoveri; noleggio di galleggianti. Spese per trasporto di mezzi navali ed aerei.
- Cap. n. 3975 — Restituzione e rimborsi di imposte sul valore aggiunto.
- Cap. n. 4752 — Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate. Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall'Erario per imposte dirette.
- Cap. n. 4769 — Restituzioni e rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

- Cap. n. 7010 — Spese per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, compresa la microfilmatura degli atti destinati all'arredamento di nuovi uffici, all'ommodernamento dei servizi e ad innovazioni tecnico-scientifiche utili all'amministrazione centrale nonché agli uffici giudiziari ed all'amministrazione penitenziaria.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Cap. n. 1115 — Spese per cure, ricoveri e protesi.
- Cap. n. 1205 — Equo indennizzo al personale civile per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio.
- Cap. n. 2001 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo.

MINISTERO DELL'INTERNO

- Cap. n. 1537 — Spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, per le forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, per la raccolta dei dati statistici nonché per tutte le altre occorrenze inerenti all'attuazione dei *referendum*.
- Cap. n. 1539 — Spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, per forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, per la raccolta dei dati statistici, nonché per tutte le altre occorrenze inerenti all'attuazione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e delle elezioni politiche del 3 giugno 1979.
- Cap. n. 1540 — Spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, per le forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, per la raccolta dei dati statistici, nonché per tutte le altre occorrenze inerenti all'attuazione dei *referendum* del 1981.
- Cap. n. 1543 —
- Cap. n. 1581 —
- Cap. n. 2602 — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio.
- Cap. n. 2621 — Retribuzioni ai sanitari incaricati delle visite al personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e delle visite fiscali nell'interesse del servizio. Oneri dovuti alla Cassa per le pensioni ai sanitari per i medici in servizio presso l'anzidetta Amministrazione.
- Cap. n. 2981 — Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
- Cap. n. 3002 — Compensi per lavoro straordinario al personale.
- Cap. n. 3005 — Compensi incentivanti la produttività e assegno temporale mensile.
- Cap. n. 3008 — Compensi per le prestazioni straordinarie al personale delle carriere dei Capi reparto, Capi squadra, vigili e al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Cap. n. 3010 — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Spese di trasferta, indennità di marcia e rimborso spese di trasporto per i vigili ausiliari di leva per i servizi fuori residenza.
- Cap. n. 3015 — Somme da oragare ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della legge 15 novembre 1983, n. 734, al personale del ruolo tecnico anticendi e di protezione civile che disimpegna e servizi e le prestazioni a pagamento fuori dei turni ordinari e straordinari, per compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Cap. n. 3021 — Compenso da corrispondere al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive.
- Cap. n. 3134 — Spese per manutenzione ordinaria e adattamento locali adibiti a scuole centrali antincendi e di protezione civile, centro studi ed esperienze, colonna mobile, servizio sanitario e servizio ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Cap. n. 3136 — Spese per la manutenzione ordinaria, per l'adattamento dei locali demaniali e di proprietà privata adibiti a sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Cap. n. 3138 — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale comprese le relative indennità di missione. Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie.
- Cap. n. 3142 — Spese per le esercitazioni e manovre. Spese per riviste, conferenze, convegni, cerimonie ed attività ricreative, scientifiche, culturali del personale appartenente ai servizi antincendi. Spese per l'acquisto di medaglie al merito di servizio. Spese per il museo storico. Spese per l'acquisto e l'abbonamento a pubblicazioni di carattere culturale. Spese per studi ed attività connesse all'organizzazione dei servizi d'Istituto. Spese per l'assistenza religiosa e morale del personale. Spese per la biblioteca, per i centri cinematografico, tecnografico e per la tipografia.
- Cap. n. 3148 — Acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automezzi ordinari e di soccorso, dei natanti, degli aeromobili e degli impianti di distribuzione carburante destinati ai servizi antincendi e della Protezione civile. Impianto per il rilevamento della segnalazione della radioattività e dell'inquinamento atmosferico: acquisto, installazione ed esercizio dei relativi apparecchi. Spese per gli acquisti, la gestione, la manutenzione e le telecomunicazioni del Centro elaborazione dati della radioattività.
- Cap. n. 3149 — Acquisto, installazione, manutenzione e riparazione del materiale tecnico per i servizi antincendi e di Protezione civile.
- Cap. n. 3150 — Spese per l'addestramento, istruzione ed impiego delle unità mobili di soccorso. Acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio delle attrezzature necessarie per le unità mobili di soccorso e per la sala operativa centrale. Spese per l'installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture del Corpo ai fini di protezione civile.
- Cap. n. 3156 — Acquisto, installazione e riparazione del materiale e degli utensili per le officine ed i laboratori.
- CPa. n. 3159 — Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: acquisto di vestiario e materiale di equipaggiamento per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- Cap. n. 3161 — Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: ricostituzione e ripristino di mezzi e scorte di materiali, reintegro delle attrezzature e dei macchinari impiegati nei servizi di soccorso espletati in occasione del sisma del novembre 1980.
- Cap. n. 3167 — Spese per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Cap. n. 3254 — Somme da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi per il tramite dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della Protezione civile.
- Cap. n. 3281 — Fondo scorta per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi della Protezione civile.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI

- Cap. n. 2068 — Spese relative alla manutenzione degli aeroporti, eliporti, campi di volo e campi di fortuna civili demaniali. Spese relative alla conduzione degli impianti aeroportuali ed ai servizi di pulizia, igienici, di sorveglianza, ai servizi telefonici, teleseguenti e radio-telegrafi necessari ad assicurare il collegamento fra gli aeroporti civili tra di loro e con l'ente centrale ed altri servizi vari. Spese per il controllo degli impianti luminosi di assistenza alla navigazione aerea. Fornitura di energia elettrica, di acqua e di combustibile per le centrali termiche e per gli impianti aeroportuali in genere. Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi speciali, attrezzature, macchinari ed utensili vari per l'espletamento dei servizi aeroportuali e per il funzionamento dell'officina centrale.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

- Cap. n. 5041 — Spese per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati.
- Cap. n. 6035 — Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

- Cap. n. 1507 — Somme da erogare per l'attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni concernente provvedimenti per l'occupazione giovanile.
- Cap. n. 2506 — Somme da erogare per l'attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per l'occupazione giovanile.
- Cap. n. 3031 — Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto a membri estranei all'amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, delle Commissioni per la tutela del lavoro a domicilio, per la tutela del rapporto di lavoro domestico e per la disciplina del lavoro di facchinaggio.

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

- Cap. n. 1081 — Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni.
- Cap. n. 1101 — Spese di qualsiasi natura per la tenuta dello schedario degli enti e delle imprese a partecipazione statale, nonché per la effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione al Parlamento e la diffusione dei bilanci e delle relative relazioni programmatiche degli enti autonomi di gestione.

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

- Cap. n. 501 — Acquisto, costruzione, miglioramento ed ampliamento dei beni immobili occorrenti per il funzionamento dell'amministrazione dei monopoli di Stato.
- Cap. n. 503 — Spesa per l'acquisto di aree, per la costruzione di edifici, impianti e macchinari, per il miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici esistenti e per il riassetto e potenziamento delle attrezzature, degli impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'amministrazione dei monopoli di Stato.
- Cap. n. 512 — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi.

*
* * *

Il numero dei capitoli per i quali la Corte dei conti non ha dichiarato la regolarità dell'accertamento dei residui, in quanto non aveva ultimato il procedimento di controllo sui relativi decreti, è inferiore a quello dello scorso anno.

Le considerazioni che seguono consentono, tuttavia, di evidenziare che la maggior parte dei rilievi prospettati è legata all'epoca della decisione della Corte stessa.

a) *Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

L'Organo di controllo ha ammesso a registrazione i decreti di accertamento dei residui relativi ai sottoindicati capitoli, a lato di ciascuno dei quali vengono riportati gli estremi:

Cap. n. 3540 - registrato il 28-7-1986 — Reg. n. 7 foglio n. 198
 Cap. n. 3543 - registrato il 28-7-1986 — Reg. n. 7 foglio n. 199
 Cap. n. 3549 - registrato il 28-7-1986 — Reg. n. 7 foglio n. 200
 Cap. n. 3587 - registrato il 28-7-1986 — Reg. n. 7 foglio n. 194
 Cap. n. 3589 - registrato il 28-7-1986 — Reg. n. 7 foglio n. 195
 Cap. n. 3590 - registrato il 28-7-1986 — Reg. n. 7 foglio n. 196
 Cap. n. 3597 - registrato il 28-7-1986 — Reg. n. 7 foglio n. 197
 Cap. n. 2197 - registrato il 15-11-1986 — Reg. n. 11 foglio n. 182
 Cap. n. 2055 - registrato il 15-11-1986 — Reg. n. 11 foglio n. 181
 Cap. n. 2192 - registrato il 11-11-1986 — Reg. n. 11 foglio n. 157
 Cap. n. 1922 - registrato il 4-5-1987 — Reg. n. 6 foglio n. 82
 Cap. n. 1072 - registrato il 4-5-1987 — Reg. n. 6 foglio n. 81
 Cap. n. 3316 - registrato il 4-5-1987 — Reg. n. 6 foglio n. 83

Per i capitoli nn. 1055, 2365 e 6496 sono in corso rilievi da parte della Corte dei conti.

b) *Ministero delle finanze.*

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli sottoindicati sono stati registrati dall'Organo di controllo sotto le note a fianco di ciascuno indicate:

Cap. n. 3975 - registrato il 19-7-1986 — Reg. n. 42 foglio n. 10
 Cap. n. 4752 - registrato il 18-6-1986 — Reg. n. 35 foglio n. 362
 Cap. n. 4769 - registrato il 18-6-1986 — Reg. n. 35 foglio n. 369
 Cap. n. 3102 - registrato il 25-10-1986 — Reg. n. 56 foglio n. 123
 Cap. n. 3106 - registrato il 25-10-1986 — Reg. n. 56 foglio n. 124

c) *Ministero di grazia e giustizia.*

Il decreto di accertamento dei residui relativo al capitolo n. 7010 è stato registrato dalla Corte dei conti di Bari in data 7 luglio 1986, reg. n. 11 foglio n. 1.

d) *Ministero della pubblica istruzione.*

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli sottoindicati, sono stati ammessi a registrazione dall'Organo di controllo. Si riportano, a lato di ciascuno gli estremi di registrazione:

Cap. n. 1205 - registrato il 12-12-1986 — Reg. n. 19 foglio n. 157 (Napoli)
 Cap. n. 1205 - registrato il 7-6-1986 — Reg. n. 43 foglio n. 4 (Milano)
 Cap. n. 2001 - registrato il 11-2-1987 — Reg. n. 7 foglio n. 241

Per il capitolo n. 1115 l'accertamento dei residui è risultato negativo.

e) *Ministero dell'interno.*

Risultano registrati i decreti relativi all'accertamento dei residui dei capitoli sottoindicati:

Cap. n. 2602 - registrato il 17-7-1986 — Reg. n. 31 foglio n. 279
 Cap. n. 2621 - registrato il 17-7-1986 — Reg. n. 31 foglio n. 278
 Cap. n. 3002 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 98
 Cap. n. 3008 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 100
 Cap. n. 3010 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 101
 Cap. n. 3015 - registrata il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 102
 Cap. n. 3021 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 27 foglio n. 59
 Cap. n. 3134 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 103
 Cap. n. 3136 - registrato il 1-7-1986 — Reg. n. 27 foglio n. 344
 Cap. n. 3138 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 104
 Cap. n. 3142 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 105
 Cap. n. 3148 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 106
 Cap. n. 3149 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 107
 Cap. n. 3150 - registrato il 1-7-1986 — Reg. n. 27 foglio n. 345
 Cap. n. 3156 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 108
 Cap. n. 3167 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 109
 Cap. n. 3254 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 110
 Cap. n. 3281 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 111
 Cap. n. 3005 - registrato il 2-7-1986 — Reg. n. 28 foglio n. 99

Per quel riguarda il capitolo n. 2981 non è stato prodotto decreto di accertamento residui in quanto non gestito nell'anno 1985, mentre i capitoli nn. 1537, 1539, 1540, 1543, 1581, 3159, 3161 risultano soppressi per insussistenza dei residui nell'esercizio precedente.

f) *Ministero dei trasporti.*

Non risulta sia stato registrato dalla Corte dei conti il decreto di accertamento dei residui relativo al capitolo n. 2068.

g) *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

I decreti di accertamento dei residui relativi dei capitoli sottoindicati, che in primo momento erano stati oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti, sono stati ammessi a registrazione dall'Organo di controllo successivamente. Si riportano a lato di ciascuno gli estremi di registrazione:

Cap. n. 5041 - registrato il 8-9-1986 — Reg. n. 11 foglio n. 157

Cap. n. 6035 - registrato il 24-9-1986 — Reg. n. 12 foglio n. 385

h) *Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli nn. 1507, 2506 e 3031, sono stati registrati dall'Organo di controllo il 21 giugno 1986, tutti al registro n. 8 e ai fogli, rispettivamente, nn. 75, 78 e 80.

i) *Ministero delle partecipazioni statali.*

In data 2 luglio 1986, la Corte dei conti ha ammesso a registrazione i due decreti di accertamento dei residui concernenti i capitoli nn. 1081 e 1101 (registro n. 13 e, rispettivamente, fogli nn. 40 e 41).

l) *Amministrazione dei monopoli di Stato.*

Risultano registrati i decreti relativi all'accertamento dei residui dei capitoli sottoindicati:

Cap. n. 501 - registrato il 20-6-1986 — Reg. n. 4 foglio n. 187

Cap. n. 503 - registrato il 20-6-1986 — Reg. n. 4 foglio n. 188

Cap. n. 512 - registrato il 20-6-1986 — Reg. n. 4 foglio n. 199

3. — **Assunzione mutui da parte dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.**

L'organo di controllo ha eccepito la regolarità e la legittimità dell'accertamento di entrate relative a mutui e prestiti obbligazionari autorizzati da leggi, le cui operazioni sono state definite solo parzialmente con gli Istituti finanziatori da parte dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

In particolare riguardano il capitolo n. 617 — Ricavo dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse per il finanziamento del programma integrativo di 18.850 miliardi per il riassetto, potenziamento

e ammodernamento delle linee dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato per l'importo di lire 3.121.281.479.220.

*
* *

Come già si è precisato nelle relazioni ai rendiconti degli esercizi precedenti la circostanza segnalata dall'Organo di controllo trae, in generale, la sua origine da particolari normative che autorizzano piani poliennali di investimento alla cui copertura finanziaria si deve provvedere mediante ricorso al mercato dei capitali. Dette autorizzazioni legislative, consentono di inscrivere in bilancio gli stanziamenti di spesa e correlativamente in entrata le somme da realizzare con operazioni di credito, in modo che sussista il perfetto equilibrio. Inoltre, le stesse leggi sui piani di investimento, nell'autorizzare la contrazione dei mutui stabiliscono che gli stessi debbano essere contratti secondo le effettive necessità ed anche in funzione dei dovuti pagamenti da effettuare.

Ai termini dell'articolo 18 della legge 468 del 1978 e dell'articolo 36 della legge di contabilità, l'Amministrazione può quindi disporre, a carico dei capitoli di spesa interessati, l'assunzione di impegni, formali e non, estesi all'intera autorizzazione di spesa, i quali, per la parte che darà luogo a residui, troveranno adeguato riscontro sia nelle disponibilità non ancora utilizzate derivanti dai mutui autorizzati e contratti, sia nel diritto-dovere dell'Amministrazione stessa di contrarre i mutui, non ancora realizzati alla fine dell'esercizio, nel momento in cui i suddetti residui passivi si tradurranno in pagamenti.

La discrasia temporale tra l'assunzione di impegni e la reale contrazione dei mutui (quest'ultima peraltro condizionata anche dalla situazione del mercato dei capitali) trova, inoltre, ulteriore motivazione nella necessità di contenere gli oneri finanziari per interessi passivi relativi a disponibilità che non possono essere utilizzate, stante lo svolgimento procedurale dei programmi d'investimento.

Sostanzialmente, quindi, l'avvenuto accertamento a fine esercizio delle somme relative a mutui autorizzati e non contratti (neanche nei termini di convenzione con gli istituti finanziatori), lungi da rappresentare l'accertamento del credito, rappresenta la registrazione di un fatto aziendale, cioè di rimanenze di facoltà per l'accensione di debiti, che, nel contesto di procedimenti di natura speciale e diversa, appare diretta non solo al fine precipuo di mantenere valida ed efficace l'autorizzazione *ex lege* a contrarre mutui, ma anche a fornire chiare ed equilibrate serie storiche di risultati gestionali.

Una difforme procedura avrebbe comportato non solo un rilevante fittizio disavanzo della gestione 1985 (compensato nel successivo o nei successivi esercizi da un elevato risultato positivo conseguente all'avvenuta stipulazione dei mutui), ma anche una perdita dell'autorizzazione legislativa a contrarre mutui, e quindi, in tale eventuale caso, una perdita dei mezzi di finanziamento con la conseguente sospensione dei programmi di investimento.

4. — Conto generale del patrimonio.

Come per i decorsi esercizi, la Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'anno 1985, ha sospeso il giudizio medesimo relativamente al conto generale del patrimonio eccependo l'intempestività con cui il medesimo le è stato trasmesso.

*
* *

Al riguardo si ribadisce quanto già segnalato in passato, e cioè che il conto del patrimonio — a differenza di quello del bilancio — dovendo evidenziare anche il conto del tesoriere (relativo alla cassa, ai crediti e dai debiti di tesoreria) può essere prodotto solo successivamente alla acquisizione di tali dati che avviene nella seconda metà del mese di giugno.

Sono, tuttavia, in corso iniziative per rimuovere, a monte, gli inconvenienti che impediscono la tempestiva definizione del conto complementare del Tesoro e ridurre, così, ulteriormente il ritardo nella presentazione del conto patrimoniale.

5. — Istituto agronomico d'Oltremare.

La Corte dei conti in sede di giudizio di pianificazione del rendiconto generale dello Stato per l'anno 1985, ha sospeso il giudizio medesimo relativamente al conto dell'Istituto agronomico d'Oltremare, non essendosi ancora esaurita la fase di verifica dei dati.

Al riguardo si precisa, che tale conto non risulta ancora parificato, dato che sono ancora in corso accertamenti su alcuni titoli di spesa che hanno prodotto variazioni patrimoniali.

**B) NOTE SULLE OSSERVAZIONI MOSSE DALLA CORTE DEI CONTI
IN SEDE DI « RELAZIONE AL PARLAMENTO »**

CAPITOLO PRIMO

BILANCIO E ORDINAMENTO CONTABILE

1. — LEGGE FINANZIARIA E LEGGE DI BILANCIO.

Nel constatare che l'esperienza maturata dalla « decisione di bilancio » ne ha consentito lo smaltimento dell'*iter* procedurale, la Corte segnala che permangono costanti i motivi di ritardo della decisione nell'applicazione della decisione stessa, con il conseguente ricorso dell'esercizio provvisorio, dopo due anni nei quali si era riusciti ad evitarlo e che rappresentano il sistema di una crisi del sistema della legge n. 468.

Al riguardo ritiene indispensabile l'adozione di speciali procedure per la decisione di bilancio.

*
* *

L'auspicio della Corte risulta pienamente realizzato, considerato che presso i due rami del Parlamento è stato costituito un apposito Comitato di studio per la riforma dell'impostazione e delle procedure di esame della legge finanziaria e del bilancio dello Stato con l'intento di disciplinare in via sperimentale nuove procedure per le decisioni di bilancio, in vista di una nuova impostazione legislativa della materia.

2. — BILANCIO PLURIENNALE PROGRAMMATICO.

La Corte dei conti nel sottolineare la convinzione della necessità di proseguire nel processo di attuazione della legge n. 468 del 1978, pone l'accento su alcuni temi di maggior rilievo strutturale. Ed in particolare ritiene che in vista del perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica si dovrà ovviare a quei elementi di scarsa determinazione presenti nella originaria formulazione normativa del bilancio pluriennale.

L'organo di controllo sottolinea al riguardo il rispetto del vincolo del non peggioramento del risparmio pubblico; la non modificabilità in corso di esercizio dei saldi definiti dalla decisione di bilancio; l'adozione di regole meglio definite e di più precisi parametri in materia di copertura di nuove e maggiori spese; la necessità di delimitare il contenuto della legge finanziaria in modo rigoroso, in rapporto alla norma dell'articolo 11 della legge n. 468.

Ed inoltre specifica come la capacità di guida e di controllo concretamente influenti sulla evoluzione della finanza pubblica finisca per concentrarsi piuttosto sui fenomeni finanziari che su quelli reali e riguardi l'evoluzione nel breve periodo, non incidendo su fattori strutturali e sulla evoluzione nel medio periodo.

Al riguardo, la Corte per ovviare a questa carenza, pur considerando favorevolmente le innovazioni introdotte nella prassi parlamentare concernente, innanzitutto, l'esame del rendiconto generale e del bilancio di assestamento (sessione estiva) e l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio per l'esercizio successivo (sessione autunnale di bilancio), nonchè la inclusione all'interno della legge finanziaria della proiezione triennale dei fondi speciali e la presentazione di una

prima formulazione (sia pure come documento informativo al di fuori del processo di bilancio giuridicamente rilevante) del bilancio pluriennale programmatico e di un documento programmatico di medio periodo (ad orizzonte quinquennale) per il controllo della finanza pubblica, (il cosiddetto piano di rientro) suggerisce, in questa particolare fase di transizioni, l'adozione di criteri gradualisti di riforma, data la portata innovativa e la complessità del sistema di regole esterne poste dal Governo alla base delle proprie impostazioni programmatiche di medio periodo e l'estrema ampiezza del ripensamento istituzionale delle fondamentali regole del gioco dello stato sociale. Ed accoglie, infine, il suggerimento formulato dalle commissioni bilancio delle Assemblee legislative, di una risoluzione che delinea in via sperimentale (ma in vista di una nuova disciplina della materia), le procedure per la decisione di bilancio per il 1987 ed il triennio 1987-89.

*
* *

In merito alla realizzazione del bilancio pluriennale programmatico la Corte dei conti ha espresso sostanziali riflessioni in merito alle posizioni assunte in precedenza.

Infatti, l'organo di controllo perviene a proposizioni analoghe a quelle concretamente avanzate e attivate dal Governo in dalla formulazione delle previsioni di bilancio per il 1981.

Da queste emerge, infatti, che — stante la normativa vigente — la sola versione del bilancio pluriennale programmatico risulta essere quella ottenuta dalla trasposizione contabile, nella versione a legislazione vigente, delle linee di politica economica individuate e motivate dalla Relazione previsionale e programmatica e rese operative con la legge finanziaria.

A partire dal 1985, inoltre, il documento di programmazione ultrannuale contempla le proiezioni dei fondi speciali così come suggerito dalla stessa Corte dei conti.

Va, peraltro, specificato che, dati i significativi risultati conseguiti nel 1985 nell'azione di riduzione dei principali squilibri del Paese, si è ritenuto opportuno presentare, per il triennio 1986/1988, uno schema sperimentale di bilancio pluriennale programmatico, ed una « risoluzione » parlamentare anch'essa carattere sperimentale, come documento di programmazione economico-finanziario per il triennio 1987-89, con il fine di far fronte a tutte quelle incertezze e ritardi lamentate nella mancanza, nella legge n. 468/78, di margini sufficienti a delimitare i contenuti e gli strumenti della decisione di bilancio.

Tale ultimo documento è stato redatto trasponendo le regole di comportamento individuate nel piano di rientro della finanza pubblica e la determinazione dell'andamento tendenziale (a legislazione costante) previsto per i flussi della finanza pubblica con riferimento al settore statale, al bilancio dello Stato ed al settore pubblico allargato.

Queste regole possono essere sintetizzate nella necessità di frenare la crescita della spesa corrente e di stabilizzare il livello generale della pressione fiscale, che è direttamente da collegare alla capacità di controllare la spesa pubblica e l'inflazione.

Per tale motivo è stato formulato dalla commissione tecnica per la spesa pubblica l'adozione e la relazione di un « bilancio a politiche invariate » fondato anziché sul vincolo formale della legislazione vigente, sulla stima delle implicazioni che derivano dalla invarianza delle politiche di bilancio e fiscali. L'adozione di questo bilancio, è, del resto, indispensabile nel momento in cui si allarga il campo della previsione al settore statale ed al settore pubblico.

Pertanto l'inserimento del bilancio programmatico pluriennale dello Stato all'interno del programma economico-finanziario consente meglio di fissare, con lo strumento adeguato, le regole che presidono alla formazione del bilancio dello Stato con riferimento all'adeguamento delle entrate e delle spese nonché l'indicazione dell'obiettivo di saldo netto da finanziare al netto degli interessi relativo al bilancio dello Stato. Ed, inoltre, consente di meglio definire una complessa rete di programmazioni di settori od obiettivi, soprattutto concernenti la spesa degli enti del settore pubblico, per i quali sono previste, come connesse alla manovra di politica di bilancio, modificazioni organizzative, procedurali o relative al contenuto degli interventi. Nel corso del 1985, infatti, l'attività di Governo ha fatto registrare una intensa utilizzazione del metodo delle programmazioni di settore.

Quanto sopra esposto, peraltro, va implementato dalla considerazione che, dovendo gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno coincidere con quelli di bilancio annuale di competenza, la distinzione fra bilancio pluriennale a legislazione vigente e quello programmatico — comunque sia costruito — riguarda necessariamente solo gli anni successivi al primo.

3. — LEGGE FINANZIARIA E SUOI CONTENUTI.

Viene osservato come, dopo un periodo di prima applicazione, la legge finanziaria abbia assunto una sua propria configurazione, anche se, peraltro, continuano a permanervi taluni contenuti vari ed eterogenei.

Fra questi, alcune norme non corrispondono alla connotazione essenziale della legge finanziaria quale strumento di raccordo fra politica economica generale di breve periodo e politica di bilancio; altre, invece, dispongono finanziamenti pluriennali per programmi di interventi la cui precedente disciplina legislativa ha esaurito la sua efficacia, come il Fondo per gli investimenti e l'occupazione, la cui ripartizione, affidata nel 1984 alla legge finanziaria, art. 37, fa trascendere a quest'ultima le funzioni di strumento di manovra infra-annuale per farla assurgere a strumento programmatico di medio periodo.

Inoltre viene evidenziato come la più rigorosa definizione dei contenuti della legge finanziaria corrisponde, sia alla esigenza politica di ridurre il sovraccarico istituzionale, che complica il procedimento di bilancio, sia alle esigenze di rispetto dei confini costituzionali.

*
* *

Come altre volte si è avuto modo di sottolineare l'ambito contenutistico della legge finanziaria è necessariamente eterogeneo e diversificato di anno in anno.

Essendo, infatti, riservato a tale legge il ruolo di momento essenziale della decisione di bilancio, in essa possono farsi convergere una pluralità di contenuti che, pur nell'ambito della funzione di manovra conferitale, travalicano i limiti del contenuto necessario chiaramente individuato dalla legge di riforma nella statuizione del limite massimo del ricorso al mercato, nella modulazione delle spese pluriennali e nella definizione dei fondi speciali.

Quanto al Fondo Investimenti ed Occupazione va osservato come il medesimo sia apparso per la prima volta nel disegno di legge finanziaria 1982 (poi divenuto legge 26 aprile 1982, n. 181) quale posta generica del fondo speciale.

Nel 1985, viceversa il F.I.O. ha assunto una particolare finalizzazione e quantificazione fin dalla presentazione del disegno di legge finanziaria.

In merito non si può non condividere l'osservazione formulata dalla Corte circa le genericità della posta in parola che al di là di consentire la visione degli interventi sottostanti ne preclude l'espressività concreta sia nell'anno che nei successivi.

La definizione degli interventi, viceversa, consentirebbe di visualizzare la loro espressione quantitativa e temporale configurandone le caratteristiche di elementi della manovra programmata.

In merito, infine, della riduzione dei contenuti della legge finanziaria la « risoluzione » parlamentare del 10/11 giugno ha deliberato un nuovo sistema. In particolare tale legge, dovrebbe nel nuovo disegno, limitarsi a quei contenuti essenziali definiti sulla base della legge 468/78; mentre nella parte « eventuale » resterebbero solamente, le specifiche disposizioni di esclusivo rifinanziamento di leggi di spesa pluriennali per spese in conto capitale; riquantificazioni o inadeguamenti che, sulla base della vigente legislazione sono comunque rimandati alla legge finanziaria; variazioni di aliquote fiscali o contributive o altre regolazioni puramente quantitative nel caso in cui non richiedono alcuna normativa di supporto. Questo sistema prevede quindi, il ricorso a leggi di settore, i cui indirizzi sono definiti preventivamente nel documento di programmazione economico-finanziario, e integrano e completano la manovra di finanza pubblica attuata dalla decisione di bilancio.

CAPITOLO SECONDO

LA LEGISLAZIONE DI SPESA ED I MEZZI DI COPERTURA

1. — MODALITÀ DI COPERTURA.

La Corte dei conti osserva come si continui a non quantificare, nei loro effetti pluriennali, gli oneri delle leggi che comportano nuove o maggiori spese con carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle Aziende autonome ed anche degli Enti del settore pubblico allargato.

L'organo di controllo focalizza l'attenzione sull'inconsueta metodologia di copertura delle leggi nn. 140 e 141 in materia di miglioramenti e perequazioni dei trattamenti pensionistici pubblici e privati e di aumenti delle pensioni sociali.

Ed, inoltre, osserva come in materia di clausole di copertura, frequente è stato il ricorso alla disponibilità del capitolo 6805 dello stato di previsione del Tesoro.

*
* * *

Le osservazioni mosse dalla Corte dei conti riguardano sostanzialmente la spesa in materia di contrattazione collettiva per i dipendenti pubblici, nonché quella che comporta oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato.

In sostanza, si tratta di oneri la cui particolarità impedisce la determinazione, in via preventiva, del relativo costo pluriennale.

La quantificazione viene demandata annualmente alla legge di approvazione del bilancio, sia per i particolari automatismi presenti nelle suddette normative, sia, ed in modo particolare, per i compiti istituzionali e le esigenze che si intendono svolgere e soddisfare da parte delle Amministrazioni competenti.

La legge di approvazione del bilancio, pertanto, similmente alle altre leggi organiche, oltre a quantificare l'onere, ne assicura la copertura nelle disponibilità stesse del bilancio.

Per quanto riguarda la seconda osservazione, va evidenziato che nell'ottica del bilancio a legislazione vigente la copertura a valere su maggiori entrate IRPEF o per ritenute previdenziali degli oneri conseguenti alle leggi nn. 140 e 141 appare corretta in quanto tali maggiori entrate sono da giudicare strettamente correlate nella loro realizzazione al sostenimento o meno degli oneri di spesa che costituiscono imponibile per le stesse.

Il ricorso, infine, alle disponibilità del capitolo n. 6805, ha riguardato principalmente la spesa per fronte al trattamento economico dei pubblici dipendenti.

La legge finanziaria per il 1986, ha vietato il ricorso a questa tecnica di copertura, stabilendo che le nuove o maggiori entrate derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonché le economie che si dovessero realizzare sul capitolo sopradetto, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese o di minori entrate, ma rimangono acquisite al bilancio.

CAPITOLO TERZO

**CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GABINETTO

Circa i provvedimenti e le iniziative assunti nell'anno 1985, riguardanti la circolazione delle informazioni nella Pubblica amministrazione, l'innovazione e la razionalizzazione nella produzione tecnico-giuridica di fonte secondaria o amministrativa, i rilievi della Corte concernono alcuni aspetti del rapporto Stato-Regioni e, in particolare, la carenza di un « quadro normativo organico di riferimento » nei settori dell'assistenza, della gestione di parchi nazionali e di riserve naturali; dell'urbanistica, nella più ampia accezione di governo del territorio; delle acque pubbliche e delle espropriazioni per pubblica utilità. Nel campo dei rapporti Stato-Regioni, riguardano, anche, un ridotto uso dei poteri di indirizzo e coordinamento ed a fronte di ciò un « proliferare di leggi statali a contenuto analitico specifico e dettagliato » in materie di competenza regionale.

Le osservazioni della Corte su tale produzione legislativa statale riguardano le « difficoltà operative » che si creano « a livello territoriale » in quanto non sarebbero considerate le molteplici realtà regionali, « caratterizzate da una pluralità di aspetti organizzativi diversi ».

Nel prendere atto del rilievo operato, in via generale, alla produzione legislativa statale, quando investe materie di competenza regionale, si ritiene di approfondire il problema per le conseguenti iniziative.

In quanto alla notazione della Corte relativa alla prevalenza di ricorsi proposti dalle regioni su norme statali e alla assenza del fenomeno inverso, si sottolinea che non appare pertinente, poiché non è considerato il controllo preventivo che il Governo esercita sulla legislazione regionale.

In merito alle note sullo stato di previsione della spesa, si fa presente quanto segue:

— per quel che concerne i ministri senza portafoglio cosiddetti « necessari », cioè quelli che sono destinatari di attribuzioni proprie, si è dell'avviso che il potere gestorio di detti ministri sia limitato a quelle spese demandate agli stessi per legge, mentre per gli altri capitoli iscritti nelle rispettive rubriche si dovrebbe continuare a conferire apposita delega da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. D'altro canto la Corte dei conti ha sempre ammesso a registrazione i relativi decreti di delega, anche quando — come nel caso della Funzione pubblica — sia stato istituito per legge il Dipartimento;

— per quanto riguarda i capitoli n. 1182 (interventi a favore di enti, istituti, ecc.), n. 1184 (spese per le zone di confine) e n. 1196 (spese assistenziali di carattere riservato), i relativi stanziamenti sono stati soppressi con il bilancio di previsione dello Stato afferente all'esercizio 1985 e soltanto i primi due iscritti « per memoria » al fine di gestire eventuali residui. Ora anche i capitoli 1182 e 1184 non figurano nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986;

— per ciò che attiene alla questione delle « spese riservate » (capitolo 1106), per le quali la Corte ha sempre posto in rilievo l'esigenza di un supporto legislativo, la stessa potrà trovare soluzione nel Decreto legge legislativo n. 1782 concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 26);

— per quanto si riferisce alla constatazione della Corte circa l'elevato scostamento delle autorizzazioni finali di cassa rispetto alla previsione originaria, va tenuto conto che tale scostamento è connesso alle variazioni accrescitive, in conto competenza ed in conto residui, dei capitoli che riguardano le devoluzioni di imposte alle Regioni a statuto speciale.

A riguardo dell'organizzazione dei servizi ed il personale, si ritiene che le eccezioni sollevate possano trovare soluzione — per la maggior parte — con la definitiva approvazione da parte del Parlamento del predetto disegno di legge n. 1782.

In base alla tabella allegata al testo normativo, infatti, il rapporto tra personale di ruolo e personale comandato sarà completamente modificato a favore del primo, in un'ottica pienamente conforme a quanto prospettato dalla Corte dei conti.

Per quanto concerne i contingenti vari di personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato o di Enti Pubblici, occorre tener presente che fanno capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre agli Uffici dei ministri senza portafoglio, anche, tra gli altri, i contingenti dei Commissariati di governo e delle Commissioni di controllo presso le Regioni, dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, della Segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; ed è così che si arriva a circa 4.000 unità.

Circa l'attività della Direzione Generale delle Informazioni, dell'Editoria e della Proprietà Letteraria Artistica e Scientifica, si rappresenta che:

— per quanto riguarda la formazione di una massa notevole di residui in alcuni settori, in particolare quello inerente alle somme da corrispondere alla RAI per servizi di trasmissione ad onde corte ed ai canoni delle agenzie di stampa, la stessa Corte riconosce perché corrisponde al sistema di pagamento che presuppone l'effettuazione dell'intero servizio nel corso dell'anno e successivi complessi accertamenti sull'avvenuta regolare effettuazione del servizio medesimo. Per altri settori, come quello dell'Editoria ed in particolare i contributi sugli interessi sui mutui concessi a Società editrici e stampatrici, la formazione dei residui dipende dalla complessità delle procedure stabilite dalla legge per l'erogazione dei contributi in parola;

— per quel che concerne le gestioni fuori bilancio proprie del Servizio dell'Editoria e riguardanti il Fondo per i contributi in conto interessi per i finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica (art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416) e il Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti all'editoria (art. 33 della

legge medesima), non sembra trattarsi di rilievi, ma, se mai, di mere notazioni statistiche, visto che i rendiconti delle predette gestioni sono state effettuate, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Corte, in termini di competenza;

— per ciò che attiene, infine, alla legge 8 agosto 1985, n. 455, ed alla sua estensione al personale di detta Direzione Generale, in particolare alla norma che consente l'inquadramento a domanda del personale stesso in possesso di determinati requisiti nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, non sembra trattarsi, come la Corte ritiene, di una « rincorsa a benefici settoriali sempre più vantaggiosi », bensì di una razionalizzazione delle strutture organizzative dell'Amministrazione ottenuta facendo corrispondere la situazione di fatto a quella di diritto del personale stesso.

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(UFFICIO PERSONALE AA.GG.AA.)

Per quanto concerne la ricerca scientifica, la Corte dei conti conferma, anche per l'esercizio 1985, quanto già evidenziato nella precedente relazione per il 1984, e precisamente l'eterogeneità degli organismi operanti in questo settore, i quali effettuano attività di ricerca sotto la vigilanza o in collegamento con diversi ministeri, senza il necessario coordinamento.

Vengono illustrate le fasi organizzative della ricerca scientifica negli enti pubblici di maggiore importanza (CNR, ENEA e INFN) e sono stati riconosciuti nel CIPE ed in questo Ufficio gli « organi di governo » del settore.

Si fa rilevare, comunque, che nel corso del 1985 non sono state apportate sostanziali modifiche all'assetto organizzativo esistente.

Si fa presente tuttavia che, per far fronte all'assolvimento dei suoi compiti il ministro della Ricerca scientifica è stato autorizzato con legge 8 agosto 1985, n. 441, a conferire speciali incarichi, in numero massimo di dieci, con contratto di diritto privato, ad esperti altamente specializzati.

Come giustamente osserva la Corte dei conti, si tratta di un provvedimento atto a dotare l'attività del Ministro di un supporto di particolari competenze professionali, che può fornire la necessaria flessibilità delle strutture.

Tale soluzione, peraltro, appare inadeguata rispetto alle notevoli esigenze della ricerca e non conforme agli indirizzi programmatici del Governo, che erano indirizzati a conferire un assetto definitivo all'Ufficio per la ricerca scientifica.

Infatti, a tal proposito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri era operante una Commissione per lo studio dei problemi organizzativi e istituzionali del settore.

Circa l'aspetto finanziario della gestione, con riferimento, nel particolare, alla Rubrica 18 ed alla connessa delega di spesa che è attribuita al Ministro senza portafoglio, la Corte dei conti rileva che al ministro destinatario di competenze direttamente conferite dal legislatore andrebbe riconosciuto un autonomo potere di gestione.

Si fa proprio quanto, in proposito osserva la Corte dei conti, nella considerazione della maggiore snellezza e correttezza negli interventi di specifica competenza di questo Ufficio.

Oltre alle suesposte considerazioni la Corte segnala, in termini critici, l'assoluta genericità di oggetto del capitolo 3205 (spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla programmazione e al coordinamento della ricerca scientifica); in proposito non si hanno osservazioni da rappresentare.

Per quanto riguarda il personale che presta servizio presso l'ufficio del Ministro per il Coordinamento della ricerca scientifica, si rileva che il contingente utilizzato è stato di 235 unità oltre a quelle consentite dall'articolo 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e dall'articolo 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, rispettivamente, in numero di 25 ed 11.

Si ricorda, in proposito, anche la già citata legge n. 441/1985 e l'emanazione, in corso d'anno, della legge n. 455, concernente disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale ultima norma, consente al personale dei ruoli organici della Presidenza stessa di essere inquadrato nelle qualifiche funzionali previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312. Al riguardo la Corte dei conti, fa presente che la nuova normativa, più che ai fini di ristrutturazione organica, sembra soprattutto finalizzata al riconoscimento di benefici economici e di carriera al personale in servizio presso la Presidenza, particolarmente vantaggiosi per tale personale rispetto a quelli attribuiti agli altri impiegati dello Stato.

Infine, per quanto inerisce i profili di attività istituzionale nell'ambito della ricerca scientifica, la Corte dei conti non espone osservazioni critiche.

UFFICIO DEL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

L'ufficio dello scrivente è oggetto di riflessioni nella relazione della Corte dei conti a proposito « della tendenza espansiva » dei contingenti di personale applicato presso la Presidenza del Consiglio e delle « impostazioni tratratzie » nella struttura del bilancio della Presidenza stessa.

In particolare:

— sotto il primo aspetto, la Corte riferisce che — nel corso dell'anno — il contingente del personale addetto al Gabinetto della Presidenza è stato incrementato di 103 unità e, di esse, « 85... per esigenze dell'Ufficio del ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento » (punto 4 e nota n. 17);

— sotto il secondo aspetto, l'Organo di controllo eccepisce che l'articolazione del bilancio della Presidenza in rubriche correlate alla specifica enucleazione di uffici che fanno capo a ministri senza portafoglio « non è più giustificata, al momento, da evidenziazioni che siano funzionali, nella trasposizione operativa, alla attività di gestione ». Aggiunge, quindi, che la spesa previsionale indispensabile per il funzionamento dei servizi strumentali e di supporto degli uffici che fanno capo a detti ministri « potrebbe essere ricondotta... nel novero delle spese generali complessive della Presidenza in quanto tale » (punto 2, lett. a).

In merito a tali assunti si rappresenta che, per quanto concerne l'incremento del personale registrato presso l'Ufficio dello scrivente, il dato numerico indicato va correlato con un'effettiva presenza in servizio al 31 dicembre 1985 di n. 73 unità e soprattutto con il fatto che delle succitate 73 unità ben 58 occupavano in precedenza — e più esattamente al 31 dicembre 1984 — altrettanti posti nel decreto di Gabinetto della Presidenza del Consiglio.

Tanto premesso, ne consegue che nel contingente previsto c'è stato comunque un incremento, ma è stato contenuto in 27 unità e di esse, peraltro, soltanto 15 sono state effettivamente utilizzate; inoltre, se si tiene conto, come d'altronde riferito dalla stessa Corte dei conti, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 1985, il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è stato ristrutturato, con conseguenti nuovi compiti, il registrato incremento è da ritenersi più che giustificato.

A tal proposito occorre anche ricordare che con la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1.1.26/10888/9.58 del 26 giugno 1985, concernente « Coordinamento dell'iniziativa legislativa del Governo in sede parlamentare » — peraltro non menzionata tra quelle citate nella parte finale del punto 1 della relazione in oggetto —, sono stati affidati all'Ufficio del ministro per i rapporti con il Parlamento nuovi delicati

compiti relativi alla procedura per l'assenso alla presentazione di emendamenti governativi o per l'adesione alla presentazione di emendamenti di iniziativa parlamentare comportanti spese o diminuzioni di entrate non previste ovvero modifiche ad aspetti che sono stati oggetti di valutazione in sede collegiale.

Per quanto concerne, poi, la strutturazione del bilancio previsionale, si ripropongono — qui appresso sintetizzate — le motivazioni giustificative del mantenimento della rubrica n. 16 « Ufficio per i rapporti con il Parlamento », già rappresentate l'anno scorso in occasione analoga. Dette motivazioni consistono:

— nella maggiore funzionalità operativa, atteso che solo in tal modo il ministro può agevolmente vagliare ed immediatamente disporre il fabbisogno delle risorse occorrenti all'Ufficio per l'espletamento dei compiti d'istituto;

— nello snellimento delle procedure contabili della Presidenza, considerato che, nell'ipotesi di soppressione di tale rubrica, le spese relative dovrebbero essere conglobate « nel novero delle spese generali complessive della Presidenza »;

— nella semplificazione dell'attività di controllo da parte della Corte dei conti, atteso che, con il mantenimento della rubrica, vi è maggior chiarezza nella erogazione delle spese disposte per conto della Presidenza.

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Mentre si fa presente che nella relazione sullo stato della Pubblica amministrazione per l'anno 1985, redatta da questo Dipartimento medesimo ai sensi dell'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, relazione che sta per essere presentata al Parlamento, sono stati trattati tutti i problemi toccati dalla Corte dei conti relativamente alla vasta tematica, si anticipa quanto segue.

La Corte lamenta notevole ritardo nell'emanazione del decreto di individuazione del numero dei comparti di contrattazione collettiva, ritardo che ha impedito la tempestiva definizione della contrattazione collettiva a livello di comparto.

Al riguardo si fa presente che il DFP si è mosso per tempo, subito dopo l'entrata in vigore della legge quadro n. 93/83, avanzando una proposta di determinazione di cinque comparti in base a criteri di omogeneità ed affinità: 1) Amministrazione generale; 2) Aziende; 3) Scuola e formazione professionale; 4) Ricerca ed Università; 5) Sanità.

Sulla proposta sono state sentite in più occasioni le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e rappresentanze dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle regioni e dei Ministeri che, in relazione agli assetti amministrativi e sindacali del momento, non hanno ritenuto i tempi ancora maturi per l'accoglimento di tale proposta.

Solo in data 21 dicembre 1984 si è potuto raggiungere con le organizzazioni sindacali l'accordo di determinazione degli otto comparti, ma per l'emanazione del relativo decreto del Presidente della Repubblica si è dovuta attendere prima l'espressione del parere del Consiglio di Stato in ordine a talune richieste di esclusione di personale di Enti pubblici dalla contrattazione della legge-quadro n. 93/83, e poi anche un ulteriore accordo di specificazione integrativa, intervento in data 11 e 12 febbraio 1986, relativamente al comparto del personale del servizio sanitario nazionale, nell'ambito del quale comparto è stata prevista una apposita area negoziale per la professionalità medica.

Anche per quanto riguarda il primo accordo intercompartimentale, il DFP si è mosso già in prossimità della conclusione della tornata contrattuale 1982-84, iniziando l'iter procedimentale della relativa trattativa nel gennaio 1984 ed invitando le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale a far pervenire loro proposte sulle materie che, ai sensi della legge 93/83, avrebbero dovuto essere definite con il predetto strumento.

Nel corso dei vari incontri esplorativi sono emerse divergenze di posizioni sia in ordine all'individuazione delle materie, sia in ordine ai contenuti della disciplina da definire.

Peraltro, due scadenze di carattere politico, le elezioni del 12 maggio ed il referendum dell'8 giugno 1985, hanno comportato un inevitabile slittamento delle trattative per il depotenziamento della rappresentatività dei Consigli e delle Giunte regionali.

Sulla base dei lavori svolti sul piano tecnico da tre Commissioni con particolare riguardo ai problemi occupazionali, dell'orario e dell'organizzazione del lavoro oltre che, della struttura delle retribuzioni, in connessione, anche, alla riforma della scala mobile, si è addivenuti all'accordo intercompartimentale solo in data 18 dicembre 1985.

D'altra parte, i cinque temi sui quali si struttura l'accordo; occupazione, orario ed organizzazione del lavoro, produttività ed efficienza della Pubblica amministrazione, ristrutturazione retributiva e relazioni sindacali comportano problematiche la cui stessa bilanciata impostazione rifugge da un approccio affrettato. Così, ad esempio, il tema dell'«occupazione» è stato sviluppato in termini di programmazione delle assunzioni e di razionale distribuzione territoriale del personale, in rapporto ai carichi di lavoro.

Inoltre, l'orario e l'organizzazione del lavoro sono stati studiati in vista, tra l'altro, dell'introduzione del rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, dell'istituzione della turnazione, reperibilità, tempo determinato, recuperi e flessibilità.

Infine, nel campo delle relazioni sindacali, in attuazione del 4° comma dell'articolo 11 della legge quadro n. 93/83 sono stati istituiti:

— speciali « procedure di raffreddamento di conflitti e di arbitraggio »;

— l'osservatorio sulle pronunce giurisdizionali in materia di pubblico impiego, che pubblicherà, a scadenza quadrimestrale, dati e rapporti scientifici.

Effettivamente, la valenza delle materie sottoposte e per le quali il Dipartimento della Funzione pubblica svolge la funzione di coordinamento delle iniziative per l'azione di riordino della Pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, induce, talvolta, soggetti pubblici e collettivi a tentare di far prevalere il proprio settoriale interesse. Ma, come è stato detto a proposito della struttura dell'accordo intercompartimentale, il Dipartimento della funzione pubblica si trova sempre più impegnato nella centrale funzione di coordinamento per tutte le materie sulle quali ha, per legge, la competenza.

UFFICIO DEL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

In particolare per quanto attiene alle osservazioni riguardanti la rubrica n. 13 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ricorda che essa fu a suo tempo istituita per far fronte alle spese inerenti al funzionamento dell'Ufficio del Ministro per gli Affari regionali che, come è noto, è anche dotato, in base ad espresse decisioni legislative, di un contingente di personale di altre Amministrazioni in posizione di fuori ruolo o comandato.

Il progressivo ampliamento dell'attività dell'Ufficio, conseguente ai sempre più intensi e complessi rapporti venutisi a determinare fra lo Stato e le Regioni, impongono quindi non solo la permanenza di tale rubrica, ma anche un adeguato incremento dei relativi stanziamenti. E a tale riguardo non sembra superfluo ricordare che al fine di sopperire alle esigenze relative al funzionamento della Conferenza Stato-Regioni istituita nell'ambito di detto Ufficio è stata, con nota n. 2003/12/0/14 del 7 novembre 1985, formulata la richiesta (rimasta inevasa) di aumentare a 500 milioni lo stanziamento del capitolo 2391 della succitata rubrica n. 13.

Circa l'ulteriore fabbisogno di fondi e le osservazioni della Corte dei conti riguardanti la predetta Conferenza, si fa riferimento alle proposte ed ai chiarimenti di cui alla nota n. 566/3.1 della Segreteria generale della Conferenza stessa che si acclude in copia e di cui si condivide pienamente il contenuto.

In relazione alla nota AGP/640/86/11209/8.11. del 26 agosto 1986 del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri rivolta al segretario generale della Conferenza Stato-Regioni con preghiera di voler fornire, entro il più breve termine, opportuni elementi di conoscenza su quanto prospettato dalla Corte dei conti nella sua relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1985, si segnala che le osservazioni contenute in tale relazione in ordine alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome rispecchiano in modo fedele e realistico la situazione della stessa e della sua Segreteria, nonché della Commissione (speciale) con compiti di osservatorio della spesa sanitaria (istituita nell'ambito della Segreteria), e vanno, quindi, pienamente condivise.

Contestualmente si fa presente — peraltro in assoluta sintonia con le predette osservazioni dell'Organo di controllo — che il perfezionamento del provvedimento relativo alla disciplina dell'attività di governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (nel testo unificato risultante dal disegno di legge n. 1191 e dalle proposte di legge n. 349, 357, 1663, 2184 e 2189; già approvato dalla Camera dei Deputati), per quanto fondamentale ed importante, da solo non è sufficiente affinché

la Conferenza Stato-Regioni possa pienamente svolgere il suo ruolo di cerniera istituzionale di raccordo tra Governo e Regioni. All'uopo, infatti, è necessaria altresì la previsione di un apposito capitolo di spesa per il funzionamento della Conferenza, delle strutture di supporto della stessa, e delle commissioni ordinarie e speciali, nella misura di lire 1.300.000.000, di cui 500.000.000 destinati alla Commissione avente compiti di osservatorio della spesa sanitaria, che recentemente ha licenziato un primo documento finale, ed il cui prezioso lavoro verrebbe vanificato in mancanza della dotazione indicata.

In questi sensi sono le considerazioni dello scrivente ufficio, che ribadisce l'urgenza dell'adozione delle misure richieste.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
E DEL PERSONALE

*Spese per il personale in servizio e in quiescenza (Categorie II e III -
Rubrica 25)*

Per quanto attiene agli oneri inderogabili i quali, discendendo direttamente da norme di legge, si quantificano in modo automatico attraverso parametri desumibili dalle norme stesse, il risultato della scorsa gestione registra pagamenti pari a lire 93.816.243.553 (escluso il capitolo 4351 amministrato dalla Ragioneria generale dello Stato).

Allo scopo di fronteggiare le indilazionabili esigenze di servizio sopra menzionate, la scrivente ha ritenuto opportuno avvalersi, anche per lo scorso anno, della facoltà di attivare la procedura per le prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, avuto riguardo — beninteso — al senso di rigore che informa la nuova disciplina in materia, la quale intende trasformare il compenso per lavoro straordinario da emolumento integrativo dello stipendio, in pagamento di lavoro aggiuntivo effettivamente reso oltre l'orario d'obbligo.

Quanto agli oneri discrezionali, e segnatamente alle somme da corrispondere a titolo di indennità per le missioni effettuate dal dipendente personale all'interno e all'esterno, gli stanziamenti iscritti in bilancio si sono rivelati del tutto insufficienti, sicchè nel corso del precedente esercizio la Ragioneria generale dello Stato, su richiesta del competente Ufficio del Personale, ha disposto una congrua integrazione dei capitoli della spesa pubblica sul capitolo 4440, mentre i pagamenti ammontano a lire 331.786.613.

Sul capitolo 4412 sono stati disposti pagamenti per lire 65.703.851 ed assunti impegni per un importo complessivo di lire 81.297.551 quale compenso per speciali incarichi di studio conferiti dal Consiglio di Amministrazione ad esperti estranei all'Amministrazione stessa.

Da parte sua la Corte dei conti, nel segnalare che talvolta il ricorso alle cennate prestazioni, instaura forme di collaborazione diretta col Ministro, ha più volte auspicato l'introduzione nell'ordinamento di norme le quali assicurano l'effettivo conseguimento di tali finalità.

Le pertinenti osservazioni della Corte dei conti hanno trovato una completa risposta nella recente legge 7 agosto 1985, n. 428 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1985, n. 196) e segnatamente nell'articolo 10 ultimo comma, il quale ha previsto che il Ministero del tesoro possa stipulare contratti di consulenza con esperti di chiara fama, Enti o Istituti per il conseguimento di specifiche finalità inerenti ai compiti di questo Dicastero.

Trasferimenti (Categoria V).

Nello scorso esercizio finanziario, questo generale Ufficio ha esercitato interventi assistenziali per un importo di lire 113.437.600.

Beneficiario di tali erogazioni, le quali comprendono i sussidi e la concessione di borse di studio, è stato sia il personale dell'Amministrazione centrale che quello delle Direzioni provinciali del Tesoro.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Con riferimento alla gestione dei capitoli di parte corrente amministrati e facenti parte delle rubriche 1 e 25 dello stato di previsione del Tesoro, si rileva che la consistenza delle autorizzazioni di cassa (pagamenti effettuati in conto competenza e in conto residui) è risultata, alla chiusura dell'esercizio considerato, pari a circa 182,2 miliardi, con esclusione della spesa afferente alle pensioni ordinarie o altri assegni fissi (capitolo 4351).

La gestione 1985 registra, altresì, residui passivi pari a 14.313.000.000 dei quali 4.746.000.000 (oltre il 33 per cento dell'importo complessivo) imputabili ai capitoli 4296 (stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio) e 4419 (fitto di locali ed oneri accessori).

Per quanto attiene agli oneri inderogabili i quali, discendendo direttamente da norme di legge, si quantificano in modo automatico attraverso parametri desumibili dalle norme stesse, il risultato della decorsa gestione registra pagamenti pari a lire 93.816.243.552 (escluso il capitolo 4351 amministrato dalla Ragioneria generale dello Stato).

Allo scopo di fronteggiare le indilazionabili esigenze di servizio sopra menzionate, ci si è avvalsi, anche per il periodo di cui trattasi, della facoltà di attivare la procedura per le prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, avuto riguardo — beninteso — al senso di rigore che informa la nuova disciplina in materia, la quale intende trasformare il compenso per lavoro straordinario da emolumento integrativo dello stipendio in pagamento di lavoro aggiuntivo effettivamente reso oltre l'orario d'obbligo.

Quanto agli oneri discrezionali, e segnatamente alle somme da corrispondere a titolo di indennità per le missioni effettuate dal dipendente personale all'interno e all'estero, gli stanziamenti iscritti in bilancio si sono rivelati del tutto insufficienti, sicchè si è dovuto richiedere una congrua integrazione dei capitoli interessati (4282, 4285 e 4302) mediante prelevamento dall'apposito fondo di riserva per le spese impreviste.

Per gli oneri connessi all'acquisto di pubblicazioni ed alle esigenze di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari (capitoli 4401 e 4402), sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di lire 75 milioni.

Il decorso esercizio finanziario ha registrato un consistente ricorso alle ordinazioni in economia di cui la Direzione Generale si avvale per

le opere manutentorie e di adattamento dei propri stabili (capitolo 4420), previa osservanza delle prescrizioni di cui alle leggi 31 marzo 1975, n. 575 e 23 dicembre 1982, n. 936, recanti disposizioni volte ad arginare e reprimere il fenomeno mafioso.

Sono stati numerosi anche gli adempimenti contabili connessi alle attività contrattuali in tema di locazioni passive di stabili in uso agli Uffici centrali e periferici di questo Ministero (capitolo 4419).

Il risultato della gestione 1985 registra impegni pari a lire 594.500.000 per il funzionamento della Commissione tecnica della spesa pubblica sul capitolo 4440, mentre i pagamenti ammontano a lire 332.786.613.

Sul capitolo 4412 sono stati disposti pagamenti per lire 65.703.851 ed assunti impegni per un importo complessivo di lire 81.297.551, quale compenso per speciali incarichi di studio conferiti dal Consiglio di Amministrazione ad esperti estranei all'Amministrazione stessa.

Da parte sua la Corte dei conti, nel segnalare che talvolta il ricorso alle cennate prestazioni, instaura forme di collaborazione diretta col Ministro, ha più volte auspicato l'introduzione nell'ordinamento di norme le quali assicurino l'effettivo conseguimento di tali finalità.

Le pertinenti osservazioni della Corte dei conti hanno trovato una completa risposta nella recente legge 7 agosto 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1985, n. 196) e segnatamente nell'articolo 10 ultimo comma, il quale ha previsto che il Ministro del tesoro possa stipulare contratti di consulenza con esperti di chiara fama, Enti o Istituti per il conseguimento di specifiche finalità inerenti ai compiti di questo Dicastero.

Nello scorso esercizio finanziario sono stati effettuati interventi assistenziali per un importo di lire 113.437.600 a favore del personale dell'Amministrazione centrale e di quello delle Direzioni provinciali del Tesoro, consistenti in sussidi e borse di studio.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Per quel che concerne il ritardo nell'accreditamento dei fondi, lamentato dalle Unità Sanitarie Locali, è da rilevare che lo stesso è da attribuirsi al ritardo con il quale viene provveduto all'accreditamento, sui conti correnti intestati alle Regioni, accessi presso la Tesoreria Centrale, delle quote del Fondo Sanitario Nazionale.

Con riferimento all'esatta applicazione del cambio del giorno, di cui alla legge 3 marzo 1951, n. 193 e tenuto conto della comunicazione della Corte dei conti circa la forte riduzione dei relativi rilievi, va evidenziato che l'inosservanza della suddetta norma, tuttora registrata, è dovuta a meri errori da parte delle Amministrazioni, per cui vengono esercitate idonee pressioni sulle Amministrazioni stesse, affinché si attengano scrupolosamente al dettato legislativo nell'applicazione del cambio.

Per quanto concerne l'esigenza prospettata di una nuova normativa in materia di servizio del Portafoglio, si precisa che, tenuto conto delle

esigenze diverse delle singole Amministrazioni, sono state adottate altre misure normative per lo snellimento delle procedure (legge 6 febbraio 1985, n. 15 e legge 29 gennaio 1986, n. 25 - Ministero degli esteri ed Amministrazione Monopoli).

In tale contesto si ritiene che ulteriori progressi potranno essere realizzati nel prossimo futuro con l'introduzione della meccanizzazione del Servizio del Portafoglio, già in fase di realizzazione.

Il Portafoglio, infine, proseguirà la sua azione intesa a far rientrare in Italia, per il successivo versamento al bilancio dell'entrata, i proventi consolari e quant'altro, d'interesse dello Stato, affluisca sui Conti Correnti Valuta Tesoro istituiti all'estero.

Per quanto attiene alle osservazioni riportate alla pagina 602, penultimo rigo, del documento in esame, è da segnalare che, dopo la parola « cambio » andrebbero aggiunte, per completezza, le seguenti parole: « e per le condizioni di prestito ».

Appare opportuno rilevare, poi, che secondo i dati in possesso, il controvalore complessivo in lire dei prestiti esteri emessi dalla Repubblica nel corso del 1985, ai sensi della legge n. 887 del 28 dicembre 1984 (legge finanziaria 1985) ammonta a lire 1.398,2 miliardi e non, come indicato nella Relazione in oggetto, a lire 2.067,3 miliardi.

Infine, la richiesta di precisazioni formulata dalla Corte dei conti in merito alle modalità di applicazione dei criteri di precedenza sulla concessione degli indennizzi corrisposti ai connazionali, che hanno perduto beni all'estero per effetto del Trattato di Pace ed altri Accordi internazionali, è stata evasa con nota del 2 settembre 1986, protocollo n. 748415.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI SPECIALI E DEL CONTENZIOSO

Settore dei Danni di Guerra.

Per le irregolarità riscontrate dall'Organo di Controllo in sede di esame dei rendiconti resi dalle Intendenze di Finanza per provvidenze corrisposte in materia di risarcimento danni di guerra in applicazione alle vigenti disposizioni, si conferma che gli Uffici di cui sopra riserveranno maggiore applicazione ed impegno alla definizione delle pratiche di cui trattasi, al fine di esaurire l'intera attività del settore.

Contenzioso Valutario.

Con la recente approvazione della legge 26 settembre 1986, n. 599, l'Amministrazione ha acquisito lo strumento giuridico da tempo auspicato per addivenire ad una più sollecita definizione dei contesti valutari.

Pur in mancanza, al momento, di elementi valutativi degli effetti conseguenti, può essere affermato che con detta legge — la quale ha recepito, tra l'altro, l'esigenza di una razionalizzazione di tutta la materia valutaria — siano stati conseguiti alcuni obiettivi di fondamentale importanza, tra i quali l'introduzione di un meccanismo di estinzione automatica dell'illecito valutario amministrativo, mediante versamento all'erario dello Stato di una somma rapportata, in percentuale, al valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito.

Sulla base degli elementi che successivamente potranno essere acquisiti in sede di attuazione pratica della nuova disciplina valutaria, potrà essere rivisto, ed eventualmente modificato, l'attuale procedimento istruttorio nel quale più organi (Polizia Tributaria, Ufficio Italiano dei Cambi, Commissione Consultiva, Ministero del tesoro) intervergono in tempi successivi.

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.

Poichè diversi contratti di acquisizione di beni strumentali relativi al fabbisogno determinato nel programma di acquisti per il 1985 si sono perfezionati nel corso del 1986, con conseguente imputazione della spesa sul corrispondente capitolo di quest'ultimo esercizio, si è ritenuto di chiedere all'Amministrazione elementi conoscitivi sul raccordo tra l'esecuzione del programma precedente con quello relativo al fabbisogno 1986, anche in relazione alla correttezza dell'azione amministrativa ri-

petto agli atti programmatici previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Al riguardo si fa presente che la procedura per l'espletamento delle gare con la forma dell'appalto-concorso si è protratta oltre i termini previsti essendo stato necessario vagliare accuratamente prodotti per lo più simili, dei quali si è dovuto effettuare l'esame nei minimi dettagli. Tutto ciò ha comportato l'impossibilità di stipulare i contratti relativi entro l'anno 1985, ed, in previsione di ciò, le somme stanziare nel 1985 sono state utilizzate per le più urgenti forniture straordinarie, alle quali si è provveduto con ordinativi secondo la procedura in economia con il sistema del cottimo fiduciario, rimandando parti di spese inerenti ai predetti contratti, all'anno 1986.

In tal modo si è seguito nello spirito il disposto dell'articolo 20, V comma della legge 5 agosto 1978, n. 468, trattandosi, in ultima analisi, di assicurare la continuità dei servizi.

Con ciò si è praticamente operata una compensazione tra i diversi fabbisogni: quello ordinario previsto per il 1985 e quello straordinario che avrebbe potuto anche gravare sull'esercizio 1986, ma che per dimostrate esigenze hanno avuto esecuzione nell'esercizio 1985; per cui si ritiene di aver operato in modo da consentire all'Amministrazione statale un'efficienza che sarebbe stata difficilmente raggiungibile mediante una formale e stretta applicazione delle previsioni che, in quanto tali, non possono che essere considerate direttive di larga massima.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra Tesoro e Poligrafico, i rendiconti presentati dall'Istituto sulle anticipazioni corrisposte nel 1985, hanno evidenziato eccedenze a favore del Tesoro (7.170 miliardi). Trattasi di fenomeno ricorrente che pone in evidenza la necessità di rimediare la normativa vigente (articolo 6 della legge 30 luglio 1966, n. 599 e articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 9806), al fine di assicurare una più ravvicinata corrispondenza tra la fase dell'esecuzione e quella dell'ordinazione delle forniture e l'anticipazione all'Istituto Poligrafico delle annuali disponibilità di bilancio, che, com'è noto, costituisce ormai, nella sostanza, un finanziamento al capitale di esercizio di detto Istituto.

In proposito si osserva quanto segue:

a) la formazione delle così dette « eccedenze » fino a tutto l'esercizio 1983, era da attribuire, nella misura più rilevante, al frazionamento degli stanziamenti in numerosi capitoli ed alla impossibilità, correlata alla normativa di contabilità di Stato, di poter effettuare compensazioni tra i capitoli stessi; di talchè, nel mentre l'Istituto doveva in tutti i casi di eccedenze delle somme stanziare rispetto alle forniture effettuate, provvedere alla restituzione delle maggiori somme anticipate entro il decimo giorno dall'approvazione dei rendiconti, contestualmente non poteva ottenere la copertura nei casi di eccedenze di forniture rispetto alle somme stanziare, per i capitoli di riferimento. E ciò ancorchè, nella quasi totalità dei casi, l'entità globale delle forniture rientrasse appieno nell'ammontare complessivo degli stanziamenti disposti.

In effetti il Tesoro, avendo disposto una spesa complessiva per le forniture di cui trattasi, sia pure con diversa articolazione puramente formale, si è trovato, per effetto dell'articolazione anzidetta, ad introitare somme corrispondenti a debiti che venivano ad accendersi nei confronti del Poligrafico per eccedenze di forniture.

L'opportunità di evitare tale anomala situazione ha portato poi, a decorrere dal 1984, all'accorpamento in tre soli capitoli (capitolo 5033 per le forniture di stampati comuni e valori a tutte le Amministrazioni dello Stato esclusa quella postale, capitolo 5051 per le forniture di stampati comuni e valori all'Amministrazione postale e capitolo 5059 per la fornitura dei Buoni del Tesoro Poliennali) degli stanziamenti annualmente disposti al titolo di cui si è detto. Ovviamente, essendo mancata nell'occasione la piena copertura delle residue partite a debito del Tesoro formatesi a tutto il 1983, quanto operato non ha immediatamente consentito la piena normalizzazione della situazione in via di raggiungimento;

b) la rimeditazione sollecitata dalla Corte dei conti è senz'altro da condividere per quanto concerne l'adeguamento degli stanziamenti al reale fabbisogno di forniture da parte delle diverse Amministrazioni dello Stato.

Laddove questo fosse ottenuto è evidente che si determinerebbero migliori condizioni di esecuzione e programmazione delle forniture stesse, mentre sembra da escludere che si possa mai raggiungere quanto auspicato dalla Corte, e cioè che oggetto della rendicontazione possano essere forniture ordinate ed eseguite nell'esercizio di riferimento.

Infatti in ordine alla rendicontazione delle spese relative alle forniture afferenti a ciascun esercizio, verrà adoperata ogni cura affinché le forniture stesse siano espletate nello stesso esercizio, semprechè non si tratti di lavorazioni che debbano essere seguite nell'arco di due esercizi per ragioni tecniche, per mancanza di carta o per altri motivi.

In effetti, il Provveditorato Generale, per avere la certezza che nell'arco di un esercizio si possa corrispondere alle necessità delle diverse Amministrazioni, è costretto con largo anticipo, a predisporre le correlate ordinazioni, per cui fin dai primi giorni dell'esercizio di riferimento già possono essere effettuate le consegne secondo la progressione della necessità. Ed è appunto in funzione di questo meccanismo che usualmente, e da sempre, i rendiconti sono riferiti alle forniture effettuate nell'arco temporale dell'esercizio corrispondente senza che la data di ordinazione della commessa risulti in alcun modo influente.

Si ritiene di avere sufficientemente chiarito che non vi è alcun riferimento tra gli stanziamenti visti nella loro entità, e l'esigenza di assicurare all'Istituto l'annuale provvista di fondi.

Com'è noto, infatti, in base alle determinazioni che vengono assunte dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 599, sono definite annualmente le tariffe per le singole forniture da effettuare da parte dell'Istituto alle Amministrazioni dello Stato. Sulla base di tali prezzi e dei fabbisogni che le Amministrazioni segnalano al Provveditorato Generale dello Stato, quest'ultimo richiede

la fissazione degli stanziamenti ritenuti necessari ed in seguito, quando necessario, le integrazioni in sede di assestamento di bilancio, peraltro, non sempre accolte, ancorchè giustificate.

Le condizioni di pagamento di tali forniture all'Istituto, di cui peraltro viene tenuto conto nella formazione dei prezzi da parte della citata Commissione delle Tariffe, prevedono che vi sia una anticipazione in rate trimestrali degli ammontari corrispondenti.

Poichè gli stanziamenti sono commisurati all'entità delle forniture richieste all'Istituto, la rata trimestrale da corrispondere all'Istituto stesso è stata dal legislatore commisurata al 25 per cento delle somme stanziare, e ciò indipendentemente dall'effettiva esigenza finanziaria dell'Istituto che, infatti, quando è necessario, ricorre all'ordinario mercato finanziario per operazioni sia attive che passive che interessano la propria gestione.

A voler riandare indietro nel tempo la forma di pagamento disposta dal legislatore può, brevemente, farsi risalire alla circostanza che, dalla sua costituzione, all'Istituto sono stati assegnati unicamente conferimenti in beni strumentali e mai numerario a copertura di esigenze dell'indispensabile capitale di esercizio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

E da far presente che, a seguito di ulteriori emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali effettuate nell'anno 1985 il capitale nominale complessivo di tale tipo di prestito, ammontante al 31 dicembre 1984 a lire 32.019 miliardi, è aumentato al 31 dicembre 1985 a lire 36.308,9 miliardi e non diminuito, come risulta alla pagina 21 della relazione in oggetto.

Per quanto concerne la normativa in materia di debito pubblico, la stessa, emanata con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, è stata aggiornata con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, mentre a livello regolamentare le disposizioni del regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1961, n. 945.

Poichè, com'è noto, sono state successivamente emanate disposizioni legislative in materia anche nel 1981 e nel 1985, alla ulteriore normativa sarà provveduto appena possibile.

MINISTERO DELLE FINANZE

UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

La Corte dei conti, nella relazione di cui all'oggetto, non formula osservazioni sulla gestione del Corpo e sottolinea:

— l'esigenza della costante formazione e dello specifico aggiornamento del personale, che richiedono maggiori disponibilità finanziarie e mezzi tecnici più adeguati, al fine di rendere sempre più efficace l'azione del Corpo nell'assolvimento dei molteplici compiti istituzionali ad esso demandati;

— la necessità di ottenere stanziamenti aggiuntivi ed integrazioni dei vari capitoli di spesa concernenti settori operativi (capitolo 3126), infrastrutture (capitolo 3102), acquisto e manutenzione di mezzi navali ed aerei (capitoli 3105 e 3106).

Per quanto attiene le gestioni fuori bilancio, viene riproposta la possibilità di far confluire nel Fondo Assistenza Finanziari (F.A.F.) il fondo a disposizione del Comandante Generale previsto dalla legge 734/1973.

Tale problema forma oggetto di studio al termine del quale saranno formulate le debite valutazioni.

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
E DEL PERSONALE**

1) CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) Considerazioni generali.

Il tema sul quale la Corte dei conti sofferma la propria attenzione è anzitutto quello della riforma dell'Amministrazione finanziaria.

A tale riguardo, l'Organo del controllo richiama le considerazioni già formulate dal Governo in sede di relazione previsionale e programmatica per il 1985, nella quale si osservava che la detta riforma era subordinata alle risultanze applicative del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Tale assunto conserva la sua validità, dal momento che la conoscenza del numero dei contribuenti favorevoli alla continuazione del regime della contabilità semplificata o propensi, invece, ad optare per quello della contabilità ordinaria costituisce elemento decisivo ai fini della ristrutturazione del Ministero, che va concepita tenendo conto della consistenza numerica dei contribuenti sottoposti ai due differenti tipi di accertamento.

A questa considerazione deve aggiungersi che la conoscenza dell'esito della disciplina contenuta nel citato provvedimento legislativo è necessaria anche ai fini di una eventuale revisione del provvedimento stesso. In particolare, una volta trascorso il triennio di efficacia transitoria del sistema opzionale di tenuta della contabilità previsto dalla suddetta normativa, sarà possibile valutare l'opportunità di una modifica delle disposizioni relative alla semplificazione degli obblighi fiscali a carico del contribuente. Ciò allo scopo di consentire, attraverso anche interventi di carattere operativo, una sempre maggiore proficuità dell'azione accertatrice.

Quanto all'attuazione della riforma del servizio di riscossione — riforma per la quale non possono ipotizzarsi tempi brevi, come giustamente rileva l'Organo del controllo — si deve precisare che i principi e i criteri direttivi della nuova normativa destinata a disciplinare il servizio sono stati recentemente definiti con la legge di delega 4 ottobre 1986, n. 657.

b) Aspetti finanziari della gestione.

Nella relazione si formulano taluni rilievi circa la gestione di alcuni capitoli di bilancio, riguardo ai quali risulta una riduzione della percentuale dei pagamenti rispetto alle autorizzazioni di cassa.

A questo proposito, deve preliminarmente osservarsi che le Direzioni Generali provvedono, di regola, puntualmente all'accreditamento dei fondi a favore dei funzionari delegati. D'altra parte, per la quasi totalità dei capitoli di bilancio, la dotazione di cassa si rivela sempre insufficiente, per cui — dato il ritardo con cui normalmente vengono disposte le integrazioni di fondi tramite la legge di assestamento del bilancio — le Direzioni Generali stesse possono provvedere all'emissione dei decreti d'impegno solo alla fine dell'esercizio finanziario. Circostanza, questa, che dà luogo necessariamente alla formazione di residui.

Tali considerazioni valgono, in particolare, per i capitoli 4769 e 4752, attinenti ai rimborsi IRPEF, IRPEG, ILOR e alla corresponsione dei relativi interessi. Si deve, comunque, far presente che nel corso dell'anno 1985 sono stati emessi n. 2.955.453 vaglia cambiari della Banca d'Italia, per un importo complessivo di lire 902.732.637.000, all'esito della sola procedura automatica dei rimborsi IRPEF.

Per quanto riguarda il capitolo 4667 (spese per aggi di riscossione), va rilevato che la Direzione Generale delle Imposte Dirette ha svolto tempestivamente, come di consueto, gli adempimenti di competenza necessari per il pagamento dei 964 miliardi stanziati sul detto capitolo per il 1985. Conseguentemente, il fatto che tale somma sia stata di fatto pagata nel 1986, in conto residui, non può imputarsi a inerzie di questo Ministero, ma piuttosto a ritardi di ordine tecnico nell'espletamento dei compiti propri dell'Amministrazione del Tesoro.

Altro rilievo è quello concernente i capitoli di bilancio della rubrica XIII (contenzioso), riguardo ai quali la Corte dei conti osserva che la percentuale degli impegni non ha superato nel 1985 la cifra del 78 per cento. Tale circostanza trova spiegazione nel fatto che il decreto con il quale sono stati aumentati i compensi ai componenti delle Commissioni Tributarie si è perfezionato solo nel 1986.

Pertanto, grazie al detto provvedimento (decreto ministeriale n. 1/B/107 del 13 febbraio 1986), il tasso percentuale in questione è fortemente salito nell'esercizio appena conclusosi, raggiungendo valori stimabili al momento fra il 97-98 per cento.

2) GESTIONI FUORI BILANCIO.

a) Gestione lotterie nazionali e fondo di riserva.

In merito ai rendiconti della gestione delle lotterie nazionali relativi agli esercizi 1982, 1983 e 1984 la Corte dei conti ha formulato alcune osservazioni ed ha avanzato richieste di documentazioni, con particolare riferimento ai contributi che l'Amministrazione ha concesso, a norma dell'articolo 17, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, agli enti organizzatori delle manifestazioni cui sono abbinate le lotterie nazionali. Dal canto suo, la Direzione Generale per le Entrate Speciali ha fornito risposta ai rilievi, inviando all'Organo del controllo alcuni documenti giustificativi e facendo riserva di trasmetterne altri.

b) Fondo a disposizione del Comandante della Guardia di Finanza.

Così come nelle precedenti relazioni, anche in quella qui in esame la Corte dei conti rappresenta l'opportunità di far confluire nel Fondo Assistenza Finanziari (F.A.F.) il fondo a disposizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Tale proposta costituisce attualmente oggetto di studio, per cui non è possibile al momento formulare in proposito valutazioni di carattere definitivo.

c) Gestione concorso pronostici « Enalotto ».

Nella relazione si rileva che risulterebbe privo di giustificazione il saldo attivo di 3,4 miliardi risultante dal rendiconto per il 1985 della gestione dell'Enalotto.

Occorre in proposito precisare che il saldo attivo è stato esattamente di lire 3.381.029.533, di cui la parte preponderante (lire 3.240.034.307) si riferisce al saldo aggio da versare all'Ente gestore (CONI). Quest'ultimo importo, accantonato nel corso dell'esercizio 1985, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra il CONI ed il Ministero delle finanze l'11 luglio 1979, è stato regolarmente versato al CONI, a norma della convenzione stessa, in data 20 febbraio 1986.

Per la parte residua, il saldo presenta le seguenti voci:

— lire 94.851.990, per interessi maturati nel conto corrente postale n. 3837007, che sono stati versati all'Erario (capitolo di entrata n. 1804) in data 21 gennaio 1986.

— lire 53.034.286, per premi in istruttoria, da pagare ai vincitori.

— lire 6.891.050, per spese postali sostenute dall'Amministrazione per conto del CONI in sede di versamento del Montepremi. La somma è stata rimborsata dal CONI in data 17 maggio 1986.

Da quanto esposto consegue la piena regolarità del saldo in questione, sul quale comunque questa Amministrazione è pronta a fornire ulteriori delucidazioni alla Corte dei conti, ove questa lo richieda.

3) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

In linea con l'esigenza, rappresentata nella relazione, di una maggiore funzionalità degli uffici, sono state promosse, nel corso del 1985, molteplici iniziative, fra le quali vanno in particolare ricordate quelle dirette ad una più equa distribuzione del personale e al potenziamento del sistema informativo del Ministero, mediante la sostituzione, tuttora in corso, del parco terminali.

In ordine, poi, al rilievo circa la formazione del personale finanziario, si deve sottolineare — come, del resto, riconosce lo stesso Organo

del controllo — che nell'anno in riferimento si è ulteriormente sviluppata l'opera di aggiornamento e di perfezionamento professionale dei dipendenti, che si è incentrata, da un lato, nell'espletamento, anche a livello compartimentale, di attività didattiche dedicate all'apprendimento delle nuove tecniche di accertamento, e, dall'altro, nello svolgimento di corsi di perfezionamento per verificatori contabili e di corsi di aggiornamento per gli addetti ai servizi della riscossione.

Corpo della Guardia di Finanza.

Non possono che condividersi le osservazioni della Corte dei conti sull'esigenza della costante formazione e dello specifico aggiornamento del personale del Corpo della Guardia di Finanza. Esigenza che richiede — come rileva ancora la Corte — maggiori disponibilità finanziarie e mezzi tecnici più adeguati, al fine di rendere sempre più efficace l'azione del Corpo nell'assolvimento dei molteplici compiti istituzionali ad esso demandati.

Analogamente, non può che concordarsi sulla necessità di ottenere stanziamenti aggiuntivi ed integrazioni dei vari capitoli di spesa concernenti settori operativi (capitolo 3126), infrastrutture (capitolo 3102), acquisto e manutenzione di mezzi navali ed aerei (capitolo 3105 e 3106).

4) BENI E SERVIZI STRUMENTALI.

Per quanto concerne il rilievo circa la vetustà e la inidoneità della disciplina dei capitoli utilizzati dal Ministero, specialmente in materia di fornire ad alto contenuto tecnologico, la Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. ha osservato che una siffatta critica non può comunque riguardare i capitoli d'appalto che essa ha adottato per i servizi inerenti alla cartografia numerica.

In questo settore specifico, anzi, l'Amministrazione, con un notevole sforzo di analisi e di ricerca, ha predisposto recentemente nuovi disciplinari tecnici relativi, rispettivamente, alla esecuzione e al trattamento dei rilevamenti topografici e alla digitalizzazione delle mappe catastali. Sono, questi, due esempi concreti di raccolta, organizzazione e codificazione di regole tecnico-operative che devono guidare oggi le realizzazioni cartografiche in relazione alle profonde modificazioni procedurali e metodologiche intervenute con la disponibilità delle moderne strumentazioni di misura e di calcolo, sempre più potenti e sofisticate.

D'altra parte, che l'Amministrazione abbia raggiunto in questo campo risultati di prim'ordine, lo dimostrano le numerose richieste di collaborazione che pervengono ad essa da parte di Enti interessati alla formazione e alla gestione di cartografie numeriche e di banche dati territoriali.

Passando ad un altro rilievo formulato nella relazione, va osservato che il limitato tasso di utilizzazione (55,6 per cento) degli stanziamenti di cui alla rubrica XII, disposti per il sistema informativo del Ministero

delle finanze (capitolo 6041), è giustificato da obiettive difficoltà di natura tecnico-gestionali, che hanno caratterizzato la complessa fase di avvio della convenzione stipulata in data 29 aprile 1983 tra questo Ministero e la Società Generale di Informatica, per l'affidamento dell'incarico concernente il completamento e la conduzione tecnica del sistema informativo, nonché il completamento, l'integrazione e lo sviluppo dei Centri di Servizio di Roma e Milano.

D'altra parte, per le spese relative a detta convenzione, l'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) ha previsto la possibilità dell'impegno, fino al 31 dicembre 1987, dei 215 miliardi stanziati per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.

È da ritenersi, pertanto, che, superata la fase iniziale, l'utilizzazione degli stanziamenti suddetti possa attestarsi per il biennio 1986-1987 su livelli ottimali.

Rilievo analogo a quello appena esaminato viene formulato nella relazione a proposito del settore del contenzioso, ove si osserva che, per quanto concerne i fondi stanziati dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, la percentuale dei pagamenti rispetto alle autorizzazioni di cassa è stata pari al 51,6 per cento, risultando perciò inferiore all'aliquota generale dei pagamenti complessivi attestatasi sul 64,3 per cento.

Tale scarto è dovuto, oltre che al complesso *iter* burocratico cui sono sottoposti gli atti del contenzioso, anche alle operazioni di carattere preliminare e a quelle di coordinamento che la rilevante entità dello stanziamento ha reso necessarie prima dell'adozione dei provvedimenti formali.

5) PROFILI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

La Corte dei conti prende atto dei significativi interventi attuati nel corso dell'anno 1985 per agevolare il processo di automazione dei servizi, che richiede, peraltro, ulteriori semplificazioni delle procedure adottate dall'Anagrafe tributaria.

Sotto questo aspetto, vanno sottolineati i miglioramenti conseguiti nel sistema di collegamento degli Uffici delle Imposte Dirette con il proprio Centro Informativo. Deve inoltre notarsi che al processo di riordino strutturale, organizzativo e funzionale degli uffici hanno fornito un significativo apporto i Centri di Servizio di Roma e Milano, dotati di elaboratori propri e collegati anch'essi funzionalmente e operativamente con il detto Centro informativo.

Quanto al rilievo sul documento del tasso degli accertamenti in materia di imposte dirette, occorre precisare che il complessivo effetto finale dell'attività degli uffici sulle entrate dell'Erario non può essere misurato solamente attraverso il semplice indice di un maggior numero di controlli o di una maggiore imposta accertata annualmente rispetto al dichiarato, ma va invece valutato considerando l'intero complesso dei fattori che consentono una più ordinata e proficua gestione dei tributi,

sia in sede di accertamento (che va inteso soprattutto nelle sue componenti qualitative), sia in sede di riscossione e di contenzioso.

Inoltre, sempre in quest'ordine di considerazioni, non ci si può limitare ad esaminare l'operato degli uffici nell'arco di un singolo anno, ma occorre invece collocarsi in una prospettiva diacronica, onde tener conto anche degli effetti che l'attività di accertamento svolta in un anno esercitata sul comportamento del contribuente nell'anno successivo o in quelli seguenti, inducendo ad esporre, nelle dichiarazioni che egli via via presenta, redditi reali o, comunque, sempre più vicini alla realtà.

L'esattezza di tali argomentazioni trova conferma nelle rilevazioni ufficiali concernenti le entrate di competenza nel comparto delle imposte dirette. I dati disponibili in proposito mostrano, infatti, non solo una più proficua utilizzazione delle liste selettive del programma 1985 ed un maggiore recupero medio d'imposta derivante dai controlli (recupero pari nel 1985 al 7,9 per cento rispetto al 4,8 per cento del 1984), ma evidenziano anche — come risulta dalla unita tabella, che pone a raffronto i risultati degli esercizi 1984 e 1985 — un più favorevole andamento del gettito fiscale, di cui deve attribuirsi merito principalmente all'opera svolta dall'Amministrazione finanziaria.

In un altro punto della sua relazione, l'Organo del Controllo afferma che la revisione delle tariffe di reddito dominicale e agrario rientrerebbe « nell'ambito delle iniziative di generico ammodernamento » del Catasto.

Tale valutazione non è condivisa dalla Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE., la quale ha invece evidenziato che la detta revisione tariffaria è stata decretata con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, che ne ha fissato la scadenzaennale, stabilendo altresì le norme e le prescrizioni regolamentari cui essa doveva attenersi.

Premesso questo, appaiono necessari alcuni ragguagli circa l'articolazione delle fasi attraverso cui si è sviluppata la complessa operazione di cui trattasi:

1) dopo l'emanazione del decreto ministeriale 13 settembre 1979, che ha disposto la revisione in parola, gli Uffici tecnici erariali, una volta espletate le previste indagini ed effettuati gli studi necessari, hanno « prodotto » i loro elaborati tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982;

2) nel corso del 1982 e del 1983, le tariffe determinate dagli Uffici sono state oggetto di esame e, successivamente, di osservazioni, di decisione e di ratifica, previa perequazione, da parte dei tre gradi delle Commissioni Censuarie (distrettuali, provinciali e centrale);

3) la Commissione censuaria centrale ha deliberato, con il proprio atto n. 3624 del 30 dicembre 1983, la ratifica di tutte le tariffe relative ad ogni singolo Comune del territorio nazionale, rassegnando l'atto e le tariffe alle determinazioni governative.

La decorrenza degli effetti delle tariffe, originariamente fissata al 1° gennaio 1985 dal decreto ministeriale 7 febbraio 1984, è stata in seguito rinviata al 1° gennaio 1986, per ragioni di opportunità politiche del tutto

estranee all'operato e alla sfera di competenza dell'Amministrazione del Catasto e dei SS.TT.EE.

Per quanto concerne, più in particolare, la Commissione censuaria centrale, va precisato che l'equipe di studiosi di cui essa attualmente si avvale è stata formata al solo scopo di individuare strumenti idonei a rilevare variazioni dei quadri aziendali o a definire — per usare altri termini — indici congiunturali in agricoltura.

La costituzione di tale equipe non ha dunque alcun rapporto — come si sostiene invece nella relazione — con la Revisione generale degli estimi, che, peraltro, si era già conclusa nel 1983, e quindi prima che l'equipe stessa si formasse. Va altresì sottolineato che l'attività svolta da questo organismo non ha assolutamente influito sul rinvio della decorrenza degli effetti delle tariffe — come sembra affermare sempre la relazione — nè tanto meno prelude ad una non meglio specificata « ulteriore revisione generale » delle tariffe, che non rientra affatto nei programmi dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda ancora la Commissione censuaria centrale, giova ricordare, per completezza d'informazione, che nell'anno 1985 essa ha articolato i suoi lavori durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale 1985, n. C/263.

Per tale anno, a fronte di una spesa prevista di 90 milioni, si è provveduto a liquidare complessivamente l'importo di lire 25.700.000 circa.

Nell'anno 1986, la stessa Commissione ha invece operato nell'intero arco dei dodici mesi, in virtù del decreto ministeriale 22 gennaio 1986, n. C/23, con una previsione di spesa di 150 milioni, dei quali però, secondo una stima ancora provvisoria, dovrebbero esserne stati spesi solo la metà.

Non è possibile al momento stabilire se e in quale misura il lavoro di studio che la Commissione ha svolto in tutto il periodo considerato (dal settembre 1985 al dicembre 1986), e che, presumibilmente, continuerà a svolgere nel futuro, risulterà proficuo rispetto agli scopi che l'Amministrazione si prefigge. Va però ribadito che tale attività non ha in alcun modo inciso sulla decisione di posticipare gli effetti delle tariffe, e non è neppure preordinata — giova ripeterlo — ad una nuova revisione generale delle tariffe.

Gettito complessivo

(miliardi di lire)	1984	1985	Aumento in termini assoluti	Aumento in termini percentuali
IRPEF	55.747,7	64.317,4	+ 8.569,7	+ 15,4
IRPEG	7.969,9	9.943,4	+ 1.973,5	+ 24,8
ILOR	7.901,0	11.209,8	+ 3.308,8	+ 41,9

Maggiorazioni per ritardata iscrizione

(miliardi di lire)	1984	1985	Aumento in termini assoluti	Aumento in termini percentuali
IRPEF	254,1	359,9	+ 105,8	+ 41,6
ILOR	120,6	174,5	+ 53,9	+ 44,7

Interessi per mancato o ritardato versamento

(miliardi di lire)	1984	1985	Aumento in termini assoluti	Aumento in termini percentuali
IRPEF	35,1	55,9	+ 20,8	+ 59,3
IRPEG	93,7	105,2	+ 11,5	+ 12,3

Pene pecuniarie o soprattasse

(miliardi di lire)	1984	1985	Variazione in termini assoluti	Variazione in termini percentuali
IRPEF	423,4	525,4	+ 102,0	+ 24,1
IRPEG	133,5	130,3	— 3,2	— 2,4
ILOR	158,9	195,4	+ 36,5	+ 23,0

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI

DIREZIONE GENERALE

In merito alle osservazioni contenute nel paragrafo 1) dal titolo « Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione »

— nella parte riservata alle « considerazioni generali » viene posto in particolare rilievo come la funzione fiscale continui ad essere ben salvaguardata nei risultati complessivi, mentre si verifica un tendenziale decremento della vendita dei tabacchi nazionali, che si fa risalire ad una non « accresciuta capacità di commercializzare » con successo i prodotti dell'Amministrazione, pur se è riconosciuto un non favorevole contesto di mercato.

Al riguardo è da osservare che il problema di recuperare una incisività commerciale è stato affrontato dall'Amministrazione con visione ampia, partendo da una ridefinizione della gamma di offerta con nuovi prodotti e nuovi marchi in linea con la domanda attualmente proveniente dal mercato, che si indirizza verso i prodotti « leggeri » con bassi contenuti, nel fumo, di nicotina e condensato.

E infatti prevista, a breve termine, l'immissione alla vendita di nuovi prodotti, di recente inseriti nella tariffa (Sigarette: Master, MS Light, MS Mild; Sigari: Ammezzati Garibaldi), mentre sono stati già immessi sul mercato le sigarette Linda leggera e Tre Stelle, ed il sigaretto Toscanello Mild.

In relazione al succitato rilievo la Corte evidenzia altresì come ad un maggior consumo di prodotti importati e su licenza, corrisponda un tendenziale decremento della vendita dei prodotti nazionali. Vi è da osservare, nel merito, che il detto incremento, oltre ad un ulteriore recupero sul contrabbando, favorito anche dall'andamento del cambio del dollaro, è soprattutto da ricollegare alla aperta e costante violazione, da parte delle Case estere, del divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo (legge 22 febbraio 1983, n. 52, nonché alla negativa campagna di stampa contro il fumo in generale ma che in Italia ha puntato l'indice, in particolare, sulla presunta maggiore nocività delle sigarette di produzione nazionale.

Nel corso del 1986 si è tuttavia registrata una parziale inversione di tendenza che ha consentito un graduale recupero della quota di mercato ancorchè in presenza di una flessione nei consumi globali.

Si osserva ancora da parte della Corte come nulla di sostanzialmente nuovo si fosse verificato in tema di strutture, di personale, di processi produttivi, di sistema commerciale.

In ordine alle strutture operative, in particolare quelle afferenti alla rete commerciale, era già stato evidenziato, con la relazione sul-

l'esercizio 1984, come una importante ridefinizione sarebbe stata apportata dal disegno di legge recante modifiche al sistema di distribuzione e vendita che solo nel corso dell'anno 1986, è stato definitivamente approvato dalle Camere (legge 29 gennaio 1986, n. 25).

In materia di personale sono da segnalare i numerosi concorsi già definiti, ovvero in corso di definizione nel quadro di un progetto di Nuova Organizzazione del Lavoro scaturito anche dal proficuo confronto con le Organizzazioni Sindacali. Difficoltà ancora permangono in quanto non è possibile procedere direttamente alle assunzioni in forza delle limitazioni imposte dalla legge finanziaria. Peraltro, deficienze di organico in alcuni settori particolarmente critici, saranno in parte ripianate non appena l'Amministrazione otterrà l'autorizzazione, tempestivamente richiesta al competente Ministero della funzione pubblica, a poter procedere alle assunzioni in deroga al suddetto divieto.

In tema di processi produttivi oltre al rinnovato impulso dato alla ricerca al fine di un tempestivo miglioramento e adeguamento qualitativo dei prodotti alla domanda di mercato (peraltro orientata dalle suddette campagne di stampa e da iniziative pubblicitarie illegali) è da evidenziare l'avvenuta programmazione di nuove tecniche operative che prevedono l'acquisto di *know how* tecnico e nuovi impianti per la produzione di sigarette cosiddette leggere e superleggere.

Tale programma potrà ricevere ulteriore impulso e maggiore celebrità di realizzazione allorché saranno disponibili le risorse che sono state previste a favore dell'Amministrazione dagli stanziamenti dei fondi speciali della Legge finanziaria per l'anno 1987.

Inoltre in merito a quanto osservato in materia di riordino del gioco del lotto, l'Amministrazione ha in corso la predisposizione degli strumenti operativi volti ad attivare le procedure per l'organizzazione e gestione del nuovo servizio, che dovrà assumere in forza della legge 528/82. L'entrata in funzione del nuovo sistema è peraltro condizionata dalle modificazioni che saranno apportate alla citata legge dal disegno di legge 1634 (Atti Camera) attualmente all'esame del Parlamento.

Per quanto concerne la partecipazione azionaria dell'ATI la Corte ripropone il problema dei controlli esterni ribadendo la inammissibilità della permanenza di un sistema, in cui la gestione di danaro pubblico continua ad essere completamente sottratta a detti controlli.

Al riguardo si conferma che a parte il collegio dei Sindaci e la certificazione dei bilanci esistenti da parte di Società di revisione, occorre tenere presente che, nel sistema della legge n. 467/82, il pacchetto azionario dell'ATI costituisce un cespite di patrimonio mobiliare iscritto nel Conto patrimoniale dell'Amministrazione dei Monopoli e, pertanto, come tale, detto cespite sembra restare assoggettato al controllo che la Corte dei conti istituzionalmente può svolgere in merito, considerata la peculiarità del cespite medesimo.

Peraltro, a parere dell'Amministrazione, detto controllo è ancor più penetrante di quello che veniva effettuato con le modalità della legge n. 259/1958, espletato nel contesto di quello sull'EFIM.

Infatti, ulteriori controlli diretti la Corte esplica, sugli intensificati rapporti tra l'Amministrazione e l'ATI, sugli ordinativi di spesa, sulle convenzioni (i cui decreti di approvazione sono sottoposti al visto preventivo), nonché sui bilanci consuntivi della Società che vengono comunicati alla Corte medesima.

Note sullo stato di previsione:

viene ancora una volta puntualizzata la non sufficiente leggibilità dello stato di previsione dell'entrata e della spesa ai fini di un'analisi esatta dei risultati della gestione. In proposito si osserva che non è possibile, peraltro, conseguire detta finalità con una più specifica partizione in capitoli delle entrate e delle spese, la quale è da considerarsi già sufficientemente estesa in relazione alle esigenze di una praticabile flessibilità finanziaria della spesa, indispensabile nella gestione di una Amministrazione di natura anche produttiva e commerciale. Né d'altra parte è comprensibile l'osservazione circa l'eccessiva aggregazione della gran parte della previsione di entrata che, come è noto, affluisce al capitolo 101 (Proventi della vendita dei prodotti nazionali) e al capitolo 104 (Proventi della vendita dei prodotti esteri) in relazione ai quali non è configurabile, tenuto conto della « natura » dei proventi stessi, una ulteriore e significativa disaggregazione.

Inoltre si ritiene di dover fare rilevare ancora la impossibilità tecnica di rendere individuabili degli ulteriori nessi di causalità fra profilo finanziario e risultati di gestione, intervenendo con modifiche sulla struttura dello stato di previsione dell'entrata e della spesa. L'Amministrazione è comunque assoggettata a qualunque specifica richiesta della Corte dei conti su tale impianto contabile.

Aspetti finanziari ed economici della gestione:

anche in relazione all'osservato andamento dei saldi attivi finanziari è da precisare che l'esame del consuntivo finanziario non consente un compiuto giudizio di economicità ed efficienza della gestione.

Infatti a fronte dell'avanzo finanziario dell'anno 1985, pari a lire 1,3 miliardi, è stato registrato nello stesso anno, nel Conto economico, un utile di esercizio pari a lire 139,200 miliardi, mentre a fronte dell'avanzo finanziario del 1984, di lire 900 milioni, è stato registrato nello stesso esercizio un utile pari a lire 183,600 miliardi.

La Corte, peraltro, pur rilevando la ripresa della tendenza al miglioramento del saldo aziendale osserva che il miglioramento stesso è stato conseguito per il tramite della imputazione al capitolo 176 di entrata degli utili (lire 1,7 miliardi) realizzati dalla Società ATI, di cui, come è noto, l'Amministrazione è unico azionista. Al riguardo è da far rilevare che se viene registrata l'influenza positiva sul livello delle entrate derivante dall'acquisizione dei dividendi ATI, nella stessa ottica si deve anche tener conto dell'uscita, pari a 5 miliardi, che ha fatto carico al capitolo 509 dello stato di previsione della spesa della Amministrazione per lo stesso esercizio 1985, a titolo di sottoscrizione per l'aumento di capitale dell'ATI medesima.

Andamento commerciale e produttivo:

viene anche rilevato dalla Corte, esaminando l'andamento commerciale e produttivo dell'esercizio 1985, il decremento della vendita dei tabacchi nazionali che è risultato essere del 2 per cento rispetto alla vendita registrata nell'anno precedente.

Lo spostamento della domanda, è già stato ricordato, è da imputare quasi esclusivamente ad informazioni distorte sul problema fumo-salute dei consumatori, e alla spregiudicatezza pubblicitaria e promozionale posta in essere dalle Case estere.

Al fine di attutire le ripercussioni negative sui livelli produttivi derivanti dalla erosione della quota di mercato l'Amministrazione oltre che dare tempestivamente impulso allo sviluppo del segmento dei prodotti da fumo « leggeri » ha potenziato altresì il settore delle lavorazioni su licenza sia in base a nuovi accordi che rinnovando alcuni contratti e stipulandone degli altri.

*In merito alla « Organizzazione dei servizi e del Personale ».***Organizzazione dei servizi.**

La Corte evidenzia come nel corso del 1985 non sono stati costruiti assetti organizzativi nuovi nel sistema di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, che è il comparto ove maggiormente se ne avverte l'esigenza.

È questo un aspetto che è stato avviato adeguatamente a soluzione della legge 29 gennaio 1986 n. 25, la quale ha, tra l'altro, elevato la misura dell'aggio dall'8 per cento all'8,50 per cento in sostituzione della indennità di trasporto tabacchi prevista dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Si è così definitivamente abbandonato il progetto di consegna a domicilio delle rivendite dei generi di monopolio (legge 23 luglio 1980, n. 384). Questo mutamento di prospettiva rende in parte superato il problema della dislocazione logistica delle Rivendite e dei Magazzini Vendita, conseguendo i medesimi fini ed eludendo i maggiori oneri e complessi problemi organizzativi che la precedente impostazione avrebbe comportato.

Con la stessa legge n. 25/86, inoltre, si è inteso coniugare l'esigenza di razionalizzazione commerciale a livello dei Magazzini Vendita con i giusti interessi delle categorie di settore, e si è inteso accentuare il carattere di neutralità del settore stesso introducendo un sistema di determinazione dell'indennità di gestione che si basa sulla quantità dei generi venduti, anziché sul valore degli stessi.

Personale.

La relazione evidenzia la particolare situazione critica del personale dirigente ed il conseguente disagio operativo cui è costretta l'Amministrazione.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza statale, l'Amministrazione ha fatto ampio ricorso all'istituto della reggenza di uffici affidata a funzionari appartenenti al ruolo ad esaurimento, consentito dalla legge 10 luglio 1984, n. 301 la cui approvazione è stata attivamente sollecitata dall'Amministrazione.

Per quanto concerne il restante personale, i numerosi concorsi già espletati, nonché quelli da svolgere, alla cui definizione sarà prestata la massima cura ai fini di corrispondere agli obiettivi del citato progetto di « nuova organizzazione del lavoro », consentono di prevedere una soluzione ravvicinata alle carenze avvertite nei vari comparti.

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Al riguardo va rilevato, in termini generali, che il 1985 rappresenta per il Ministero del bilancio un anno di transizione nel quale, all'attenuazione del dibattito politico-culturale sul ruolo del Dicastero rilevato dalla stessa Corte, si affianca la progressiva costruzione di un nuovo assetto (vedi ristrutturazione dell'ISPE, disciplina del Nucleo di valutazione di quello Ispettivo).

Talune delle discrasie rilevate vanno pertanto interpretate alla luce di questa considerazione di carattere generale.

Più in particolare si riportano di seguito taluni elementi puntuali relativi alle osservazioni formulate nella Relazione:

a) Le perplessità circa il ruolo del dicastero nell'assetto istituzionale del governo dell'economia erano state già manifestate nelle relazioni precedenti. L'osservazione è certamente fondata se si considera che rimangono ancora sostanzialmente scoperte le funzioni di programmazione generale mentre sul versante del bilancio e della finanza pubblica il Ministero opera, in buona parte all'ombra del Tesoro.

b) Circa il problema della riorganizzazione degli organi di programmazione la Corte osserva che pur in presenza di iniziative di riforma riguardanti il Ministero o strutture ad esso collegate, si avverte la carenza di un disegno unitario, sollecitato fra l'altro dal Presidente della Repubblica nell'agosto 1985.

Se quanto sopra è vero, occorre però chiedersi se le principali disfunzioni nei meccanismi di governo dell'economia abbiano le loro radici principalmente in carenze legislative e se siano dunque rimovibili tramite innovazioni legislative.

Non va tuttavia sottovalutato il complesso di provvedimenti che fra il 1985 e l'86 hanno completato il loro *iter* e che potranno efficacemente contribuire ad una ripresa di operatività del Ministero.

c) Le sovrapposizioni di competenze fra Ministero del bilancio e Ministero del tesoro non risulta siano state sensibilmente aggravate a seguito dei provvedimenti dell'estate 1985 che pure avevano motivato la citata lettera del Presidente della Repubblica. Si ripete qui quanto si ebbe a dire lo scorso anno e cioè che di effettiva sovrapposizione si potrà eventualmente parlare soltanto quando i nuovi organi inizieranno a funzionare ed in relazione al taglio che al momento si decidesse di dare all'attività dei nuovi organismi.

d) Le difficoltà a raggiungere un soddisfacente equilibrio fra valutazioni politiche e valutazioni tecniche, emerse nel corso dell'attività del Nucleo di Valutazione, sono da attribuire in buona parte alla natura stessa delle tecniche impiegate ed appaiono difficilmente superabili in maniera definitiva. Sembra comunque auspicabile un più intenso spiegamento delle valutazioni politiche nelle fasi iniziali del processo ed una loro minore incidenza nelle fasi terminali.

e) La crisi della funzione (e la stasi nelle attività) di programmazione generale si riflette sulla operatività del CIPE e degli altri comitati interministeriali e spiega in larga parte quanto viene rilevato nella relazione circa l'inadeguata formulazione di indirizzi generali e principi ad ampio spettro da parte dei comitati.

f) La relazione accenna più volte a modifiche nella concezione della programmazione sia nel senso di una maggiore concentrazione sulla componente finanza pubblica, sia nel senso di « passaggio dalla cultura della programmazione alla cultura della valutazione ». Al riguardo, se si vuole andare al di là delle formule, va detto che, sia il concentrarsi sull'impiego di strumenti di finanza pubblica, sia la diffusione capillare di tecniche di valutazione delle scelte, possono produrre gli effetti attesi soltanto se rapportate ad un'analisi globale del sistema economico e delle sue prospettive sul medio termine. Quest'ultima condizione peraltro non risulta finora soddisfatta, nè risultano adeguatamente attrezzati gli apparati che a tale funzione dovrebbero assolvere.

g) Il miglioramento delle schede-FIO provenienti dalle varie amministrazioni conferma come nonostante le difficoltà si stia raggiungendo quello che era, al di là del corretto riparto di somme, peraltro non ingenti, uno degli obiettivi principali dell'iniziativa: quello di concorrere a diffondere, presso le amministrazioni, metodologie di analisi economica degli investimenti.

h) Circa « l'organizzazione dei servizi e personale », nella relazione si auspica una riconsiderazione dell'attuale modello, che prevede un consistente ricorso ad apporti esterni (contratti di diritto privato, speciali incarichi professionali, comandi da enti, convenzioni per studi e ricerche). Si ritiene, al riguardo, che le peculiarità del Ministero del bilancio richiedano ancor oggi (ed in misura maggiore in prospettiva) la possibilità di ricorrere ad apporti professionali non predeterminabili e non sempre rintracciabili nella pubblica amministrazione, per tempi anche limitati. La presenza di strutture nuove, altamente professionalizzate, come Nucleo di Valutazione e Nucleo Ispettivo, non sembra alterare in linea di principio le considerazioni esposte, pur potendo, in concreto, rispondere ad una parte dei fabbisogni non *standard* espressi dall'amministrazione.

In relazione al trattamento di missione, la Corte dei conti ha posto in rilievo che i motivi circa l'utilità delle stesse dovranno risultare nei provvedimenti dispositivi delle missioni medesime. Si assicura che, in avvenire, detti motivi verranno indicati più dettagliatamente nei provvedimenti autorizzativi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

SERVIZIO BILANCIO

Osservazioni generali.

La Corte formula tre ordini di considerazioni, nel quadro complessivo della gestione politica e finanziaria del settore giustizia.

Il primo riguarda l'entità della spesa di esercizio, il secondo attiene al mancato compimento di riforme impostate nel biennio 1984-1985, il terzo concerne la capacità di spesa del Dicastero.

Si tratta di tematiche connesse, anzi di aspetti di un discorso complessivo che tocca, secondo una visione necessariamente unitaria, le iniziative per alleggerire la crisi della giustizia e per dotare l'apparato dei necessari strumenti di azione.

La spesa dell'esercizio che attualmente rappresenta lo 0,97 per cento di quella finale dello Stato, è ancora al di sotto delle necessità reali, come di continuo è stato energicamente evidenziato dai titolari del Dicastero succedutisi negli ultimi anni. È sintomatico che, in uno dei settori di più acuto interesse, qual è quello penitenziario, vi siano state nel 1985 carenze di fondi per spese di primario interesse per la popolazione carceraria, e che, nell'assestamento del bilancio, le richieste integrative dell'Amministrazione per il servizio sanitario, farmaceutico e paramedico nonché per il mantenimento e il trasferimento dei detenuti siano state quasi dimezzate.

In realtà, non è possibile una solida politica per la giustizia senza un adeguato stanziamento, specie in un arco di tempo che ha visto consolidarsi nel Paese, con evidenti riflessi nel dibattito parlamentare, una ampia convergenza di opinioni sulla necessità di avviare a soluzione i problemi della giustizia. E ciò spinge la stessa Corte ad osservare che il settore giudiziario, nella selezione delle priorità, non risulta ancora collocato nella fascia degli interventi non più paragonabili.

Quanto al secondo ordine di considerazioni, esso, in generale, può riferirsi tanto alla ideazione propositiva quanto alla coerenza e alla celebrità attuative.

Ebbene, negli ultimi anni è stato notevole l'impegno del Ministero nell'effettuare proposte per la modifica di molteplici aspetti del tessuto normativo e ordinamentale. Sul fronte del processo penale, i disegni di legge d'iniziativa del Ministero, tutti di ampio spessore, hanno coperto un ampio ventaglio propositivo: dalla revisione dei termini di custodia cautelare alla modifica della comunicazione giudiziaria, dalle revisioni della competenza ad una rinnovata disciplina dei provvedimenti coercitivi, dal nuovo rito direttissimo alla semplificazione delle

impugnazioni, dalla revisione delle ipotesi di arresto in flagranza a quella delle pene detentive brevi; si è trattato di proposte rivolte ad anticipazioni della più grande riforma del rito penale, che costituisce pur sempre l'obiettivo di un assetto riformistico ad ampio respiro.

Sul fronte del processo civile, numerosi disegni si sono collocati nella stessa logica anticipatrice della riforma globale, tenendo conto delle capacità di risposta delle strutture reali e personali, la cui maggiore vitalità è purtroppo, ancora oggi, consumata nell'impatto con il carico penale.

Né sono mancate iniziative concernenti il diritto sostanziale nei molteplici settori di disciplina; così come non sono mancate — e la stessa Corte ne dà atto — iniziative nel campo minorile, penitenziario, delle tossicodipendenze, nonché nel campo ordinamentale per ciò che attiene alla revisione di taluni aspetti della posizione, delle funzioni e dell'efficienza del giudice e dei collaboratori di giustizia. A proposito del settore ordinamentale, è certamente reale l'esigenza espressa dalla Corte di coordinare a razionalizzare le norme sull'ordinamento giudiziario in un testo unico; il rilievo, tuttavia, non tiene conto del fatto che trattasi di una disciplina per buona parte « in movimento » o che, comunque, per numerosi aspetti non ha ancora raggiunto una definitiva stabilità.

Dunque l'ideazione propositiva è senz'altro proporzionata alle macroscopiche esigenze della crisi della giustizia. Occorre aggiungere che alcune di tali proposte di riforma e di adeguamento del comparto giudiziario hanno trovato, soprattutto nel 1984, uno sbocco in altrettanti provvedimenti legislativi, mentre altre sono state bene avviate in sede parlamentare.

Né può dirsi che questa attività propositiva manchi di una sua coerenza o di una strategia di fondo, limitandosi a revisione estemporanee, scollegate da un quadro d'insieme. La cosiddetta « politica dei piccoli passi » che anche la Corte richiama — è di per sé una strategia ispirata alle anticipazioni per gradi delle grandi riforme e calibrata, con senso di realismo, alla capacità delle strutture funzionali di assorbire senza negativi contraccolpi la forza d'impatto delle riforme stesse. Insomma la gradualità rappresenta un costo necessitato che non riduce l'impegno per le revisioni globali.

Ma la strategia propositiva, specie se a medio respiro, richiede coerenza e celerità di attuazione, perché l'intensità politica di ciascuna proposta può subire cali e logoramenti dalle discontinuità e dai tempi lunghi dell'iter parlamentare. Ci sono disegni di legge del Ministero che non riescono ad entrare nel circuito del dibattito parlamentare, costringendo spesso ad una rivisitazione del tessuto ideativo e a nuove proposte la cui opportunità o utilità è sostanzialmente condizionata dalla tempestività e dal tipo di scelte parlamentari concernenti progettazioni pregresse e non attuate in provvedimenti legislativi.

Nel terzo ordine di considerazioni rientrano sia gli aspetti organizzativi dell'apparato giudiziario comportanti impiego finanziario dei fondi disponibili sia, più in generale, la capacità di spesa dell'Amministrazione.

Quanto agli aspetti organizzativi, la stessa Corte riconosce un concreto impegno per dotazioni di organico e per provviste di mezzi materiali che si avvicinano, in percentuale maggiore rispetto al passato, alle necessità concrete.

Bisogna considerare, inoltre, che lo sforzo di reclutare nuovo personale per colmare il deficit cronico subisce la spinta di dinamiche contrastanti: i concorsi a tempi ravvicinati evitano l'inconveniente — sottolineato dalla Corte — di attese frustranti e talvolta dissuasive ma creano l'altro inconveniente — pure sottolineato dalla Corte — di partecipazioni multiple da parte dei medesimi aspiranti; inoltre, i concorsi a getto continuo, pur necessari per le costanti vacanze specie nel ruolo di funzionari di cancelleria, stimolano partecipazioni numericamente consistenti, ma scarsamente qualificate secondo standard accettabili. Inoltre, la regionalizzazione di concorsi, dando apporti maggiori in certe regioni e di gran lunga insufficienti in altre, se attenua il fenomeno della successiva mobilità volontaria, impedisce la mobilità imposta dalle esigenze di servizio e rivolta a limitare gli squilibri regionali.

In ordine alla provvista di mezzi, la Corte riconosce che sono stati compiuti passi avanti, specie con i servizi di informatizzazione abbastanza diffusi negli uffici giudiziari e in via di rapido sviluppo, tanto che la spesa del 1985 rappresenta da sola il 50,5 per cento di quella del precedente triennio. La Corte riconosce pure che, in tempi recenti, al criterio di distribuzione a pioggia si è via via sostituito quello della sperimentazione circoscritta e della successiva provvista generalizzata: il che rivela una programmazione nella stessa gestione dei mezzi finanziari per tale settore.

Discorso analogo vale per l'edilizia giudiziaria perché al riguardo l'Amministrazione segue criteri coerenti che privilegiano nuove costruzioni e ristrutturazioni per grossi uffici e per aree ove la domanda giudiziaria si prevede costante (se non addirittura in aumento); l'impiego finanziario è, invece, ridotto al minimo laddove sia in atto il « congelamento di sede » o sia prevedibile una diversa configurazione della geografia giudiziaria.

Quanto al rilievo di una « non adeguata » capacità di spesa, l'affermazione va ricondotta in termini più modesti sulla base di alcuni rilievi percentuali. Infatti, se è vero che il consuntivo 1985 è inferiore alla spesa consentita, e se è vero che i residui sono aumentati del 4,1 per cento rispetto al 1984, è altrettanto vero che è notevolmente aumentata la massa spendibile, mentre una coerente programmazione a media e lunga durata non sempre consente impieghi finanziari che coprano il dislivello tra le rispettive disponibilità di anni successivi.

In realtà il rapporto differenziale della possibilità di spesa nell'ultimo decennio, o anche nell'ultimo quinquennio, è assolutamente sproporzionato rispetto al rapporto differenziale della capacità di spesa: anni fa lo stanziamento per la sezione giustizia era ben più modesto in percentuale rispetto alla spesa globale del bilancio dello Stato e i bisogni richiedenti impieghi di spesa erano meno complicati e differenziati.

Ad ogni modo, pur non negandosi che vanno accresciuti gli sforzi per aumentare la capacità di spesa e vanno messe a punto direttive ge-

nerali ancora più coerenti e idonee all'impiego reale della massa finanziaria disponibile, occorre anche considerare che talune lentezze non sono attribuibili soltanto alle incapacità gestorie dell'Amministrazione ma anche — come la Corte riconosce — all'assenza di una struttura tecnica adeguata: lacuna, quest'ultima, che l'istituendo ufficio tecnico presso il Ministero servirà certo a colmare.

Si espongono, inoltre, le deduzioni formulate dalle competenti Direzioni generali sui singoli punti esaminati dalla Relazione.

I. — AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.

A) PERSONALE.

Per quanto concerne la situazione degli organici del personale, la Corte rileva che si avvertono segni positivi rispetto al recente passato. Tali miglioramenti sono dovuti certamente agli interventi legislativi che hanno accelerato l'iter di reclutamento del personale ed in particolare alla legge 162/85.

Perdurano, peraltro, le cessazioni dal servizio da parte di un certo numero di unità di personale e non si può non indicare fra le motivazioni, che inducono il personale a tale passo, anche l'inadeguatezza retributiva nonché l'osmosi derivante dal passaggio del personale stesso da una carriera all'altra.

L'organo di controllo pone, tuttavia, l'accento sulla formazione del personale: non basta un reclutamento celere e numericamente consistente, ma è necessario che il personale sia professionalmente preparato; la formazione deve marciare di pari passo col reperimento del personale.

E in tali sensi si sta muovendo l'Amministrazione che ha indetto, a decorrere dal mese di settembre 1986, i corsi di addestramento del personale assunto ai sensi della richiamata legge 162/85 (85 cancellieri e 1172 segretari giudiziari). Tali corsi si svolgeranno in 66 sedi decentrate a livello di Corti di appello e di circondario di Tribunale ed avranno la durata di 2 mesi.

La stessa Corte osserva la mancata applicazione della legge quadro (legge 29 marzo 1983, n. 93) e, in concreto, che l'Amministrazione non ha ancora provveduto ad inquadrare il personale nei profili professionali. All'uopo si fa presente che l'operazione di inquadramento definitivo del personale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, è particolarmente complessa e presenta delle problematiche difficili da risolvere. D'altra parte, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la Funzione pubblica, soltanto con circolare in data 17 luglio 1986, emanata di concerto col Ministero del tesoro — IGOP, ha impartito direttive per la uniforme applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 8, 9 e 10 della stessa legge 312/80.

L'operazione di inquadramento è, inoltre, subordinata all'emana-zione e registrazione del DPCM di determinazione dei contingenti dei profili professionali (art 6, legge 312/80); le notizie occorrenti devono essere fornite alla Funzione pubblica entro il 30 settembre 1986.

Circa il problema del diverso compenso incentivante, fruito dal personale, si osserva che la disposizione contenuta nell'articolo 10 del DPCM 13 aprile 1984 ha mirato a salvaguardare la particolare situazione di favore del personale delle cancellerie già destinatario del compenso di cui all'articolo 168 della stessa legge 312/80.

In ordine ai progetti finalizzati al recupero del ritardo in alcuni settori dell'Amministrazione giudiziaria, centrale e periferica, si chiarisce che la tardiva autorizzazione intervenuta da parte degli Organi esterni preposti a tale adempimento, ha consentito solo la parziale esecuzione dei progetti stessi.

Per quanto attiene al personale della magistratura va rilevato che attualmente sono in servizio 6.949 unità di personale, di cui 218 collocate fuori ruolo.

Per il concorso a 200 posti di uditore indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1984, i 121 idonei assumeranno possesso entro il mese di settembre 1986; per il concorso a 200 posti indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1985, i 181 idonei saranno immessi in servizio entro l'anno; per il concorso a 180 posti indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1985, le prove orali dei 111 ammessi inizieranno il prossimo settembre, mentre con decreto ministeriale 6 marzo 1986 è stato bandito altro concorso a 220 posti, le cui prove si espletteranno nell'ottobre 1986.

Quanto alla situazione del personale della carriera dirigenziale delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie, si informa che attualmente sono stati coperti 63 posti per dirigente superiore e 182 per primo dirigente.

Per quanto riguarda il personale delle Cancellerie, come detto, è stata data attuazione alla legge 26 aprile 1985, n. 162. Sono stati nominati 85 cancellieri e 1.172 segretari. Sono stati assunti anche i coadiutori dattilografi giudiziari vincitori del concorso a 275 posti, elevato poi a 525 posti. In attuazione, poi, dell'articolo 6, comma 11, lettera f) della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in deroga al divieto di assunzione sancito dalla stessa legge finanziaria, è consentita per il corrente anno la assunzione di 1.000 unità di personale della ex carriera esecutiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 1973, n. 685.

In materia di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive proroghe, dopo l'immissione nel ruolo dei coadiutori dattilografi delle unità di personale che hanno scelto gli uffici giudiziari con sedi nel Nord, si sta ora provvedendo all'immissione, in soprannumero, nello stesso ruolo, ai sensi della legge 138/84, del restante personale idoneo agli esami di cui alla legge 33/80. Il personale che, invece, non è risultato idoneo a tali esami, è stato inquadrato, dopo aver superato un apposito corso, nel ruolo dei commessi giudiziari in attuazione della legge 894 del 1984.

Per quanto concerne il mancato reclutamento dei coadiutori meccanografici, si fa presente che si è reso necessario procedere prima all'inquadramento del personale in servizio nei vari centri elettronici onde determinare, poi, i posti da porre a concorso.

Pertanto, soltanto con decreto ministeriale 12 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1986, è stato possibile indire il concorso a 143 posti da coadiutore giudiziario addetto ai Centri Elettronici dell'Amministrazione della giustizia.

B) BENI E SERVIZI.

a) Edilizia giudiziaria.

Le carenze evidenziate in tale settore attengono sostanzialmente a due punti ai quali vengono collegati i ritardi nell'apprestamento delle opere necessarie all'esercizio dell'attività giudiziaria:

a 1) mancanza di adeguate strutture tecniche, delle quali il Ministero è del tutto privo, che consentano di contribuire efficacemente alla realizzazione delle opere;

b 1) mancanza di una prassi operativa incline alla programmazione e al coordinamento degli interventi.

Al riguardo si osserva che, per quanto attiene la sfera operativa del settore giudiziario, le osservazioni indicate assumono una rilevanza del tutto limitata per le considerazioni che seguono.

L'esigenza di disporre di strutture tecniche è, invero, meno avvertita, essendo noto che la legislazione vigente (legge n. 392 del 1941) pone a carico dei Comuni le « spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e sezioni di Corti di appello e delle relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e delle relative Procure e delle Preture e sedi distaccate di Preture anche per i locali ad uso degli uffici giudiziari » (art. 1) e prevede che dette spese « sono a carico esclusivamente dei Comuni, nei quali hanno sede gli uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria » (art. 2). Lo stesso articolo dispone la corresponsione, a carico dello Stato, di un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita dalla tabella annessa alla legge. Conseguentemente che la iniziativa nonché la fase progettuale e quella esecutiva delle relative opere appartengono ai Comuni interessati e che il Ministero si limita ad accertare la rispondenza delle opere alle esigenze giudiziarie mediante approvazione del progetto.

Detta normativa, sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, è stata ritenuta costituzionalmente legittima con decisione 26-27 giugno 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio dello stesso anno.

È, altresì, noto che anche per il limitato numero di edifici statali destinati ad uffici giudiziari (80 circa), la mancanza di strutture tecniche non determina conseguenze negative sulla eventuale esecuzione di opere di ristrutturazione o ampliamento degli stessi in quanto i relativi interventi attengono alla competenza diretta del Ministero delle finanze - direzione generale del Demanio e del Ministero dei lavori pubblici.

Residuano, pertanto, esclusivamente gli stanziamenti previsti nel capitolo 7001 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia utilizzati per la costruzione di edifici prefabbricati da adibire ad aule giudiziarie per la celebrazione di processi con rilevante numero di imputati detenuti e di prevedibile lunga durata ovvero per consentire una più funzionale decorosa sistemazione di alcuni uffici giudiziari, assolutamente carenti di spazio.

A tale fine si opera a mezzo di decreti interministeriali di delega ai Provveditorati Regionali alle Opere pubbliche, Organo tecnico periferico del Ministero dei lavori pubblici ovvero con interventi diretti di quest'ultimo Ministero mediante l'utilizzazione dei fondi iscritti all'uso nel relativo stato di previsione della spesa.

Quanto alla seconda osservazione, attinente alla mancanza di una prassi amministrativa mirata alla programmazione e al coordinamento degli interventi, pur rilevando che nella stessa relazione dell'organo di controllo si dà atto che « l'Amministrazione sembra avere abbandonato il criterio dell'intervento indiscriminato in favore di un metodo operativo più omogeneo » (pag. 52), si reputa tuttavia opportuno richiamare le linee programmatiche seguite nello svolgimento dell'azione amministrativa.

Premesso che la legge finanziaria 1985 contiene uno stanziamento, in aggiunta a quello previsto dalle precedenti leggi finanziarie, di ottocento miliardi di lire presso la Cassa depositi e prestiti da destinare ad opere di edilizia giudiziaria e ad interventi relativi alle Case mandamentali nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge finanziaria del 1981, cui va a sommarsi quella parte non ancora impegnata dello stanziamento disposto dal decreto legge n. 55 del 1983, utilizzabile negli anni successivi, si è ritenuto, in via preliminare, di dover accertare, con riferimento al rilevante numero e alla notevole entità dei progetti di edilizia giudiziaria, già in istruttoria, l'effettiva necessità dell'intervento prospettato dai Comuni (soprattutto se trattasi di acquisto e costruzione di un nuovo edificio), nonché il tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato e le ragioni che potrebbero giustificare la nuova iniziativa.

Accertata positivamente la necessità dell'intervento, si è accordata la precedenza all'esame e all'approvazione dei progetti relativi a sedi di Corte di appello e di Tribunale nella fondata previsione che spesso, in tal modo, si dà contemporanea soluzione alle esigenze di più uffici giudiziari.

Nella stessa prospettiva sono stati considerati suscettibili di approvazione i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici destinati anche ad un solo ufficio giudiziario (es. Pretura) della sede di Corte di appello o di Tribunale, in quanto la realizzazione di un tale intervento comporterebbe un indiretto beneficio per gli altri uffici della stessa sede.

Quanto, invece, ai progetti relativi a sedi di Pretura, si è ritenuto di poter operare secondo i criteri di seguito esposti:

1) procedere all'esame ed approvazione di progetti — qualunque sia l'intervento scelto e sempre che lo stesso si rilevi necessario;

— relativi a Preture presumibilmente destinate in futuro ad assumere il carico di altri mandamenti limitrofi o che presentino comunque un elevato indice di lavoro;

2) continuare, come già fatto, a non dar seguito alle pratiche concernenti la costruzione o l'acquisto di nuovi edifici da destinare a Preture « congelate » dal Consiglio superiore della magistratura, perché a basso indice di lavoro;

3) approvare in ogni caso le perizie di completamento, quelle di variante e/o suppletive nonché quelle relative alla revisione prezzi, di progetti già in parte finanziati e realizzati.

Nell'ipotesi in cui, soddisfatto il programma relativo ai precedenti punti 1) 2) e 3), si verificasse la ulteriore disponibilità delle risorse finanziarie già approntate, si provvederà nel modo seguente:

1) Prendere in esame i progetti concernenti la ristrutturazione o il restauro di edifici destinati alle Preture « congelate » o comunque suscettibili di futuro eventuale accorpamento, ma approvarli solo nel caso in cui l'intervento risulti assolutamente necessario in relazione allo stato dell'edificio e la spesa prevista non si riveli eccessiva; ciò al fine di non rendere fatiscenti immobili che, ove anche la Pretura fosse soppressa, ben potrebbero avere diversa destinazione giudiziaria (Conciliazione, Giudice di Pace).

2) Prendere in esame le perizie di completamento e quelle di variante e/o suppletive relative a progetti riguardanti Preture di cui al punto precedente, in passato approvati o finanziati, i cui lavori non siano iniziati, ovvero siano in uno stadio di esecuzione tale da non rendere conveniente la prosecuzione in quanto l'importo della spesa approvata rappresenta una percentuale minima rispetto al costo globale dell'opera.

In base ai criteri sopra esposti sono stati redatti, distinti per Distretto, gli elenchi delle pratiche in istruttoria nei quali verranno via via inseriti progetti che altri Comuni presenteranno e che secondo gli stessi criteri saranno ritenuti meritevoli di considerazione.

Alla fine dell'esercizio 1985 la spesa complessiva prevista per tutti gli interventi relativi a sedi di Corte d'appello e Tribunale era di lire 642.136.045.219 mentre per quelli concernenti le Preture ammontava a lire 106.041.920.258.

Sullo stanziamento 85-87 inoltre, si è ritenuto opportuno accantonare una somma non inferiore a 50 miliardi di lire per far fronte agli oneri indotti connessi alla revisione prezzi, inevitabile conseguenza dei tempi tecnico-amministrativi intercorrenti tra l'approvazione dei progetti e la ultimazione dell'opera.

b) Residui passivi

Quanto alla denunciata lievitazione dei residui passivi, esaminata sotto il profilo della gestione finanziaria (pagg. 13-14), si osserva che sussiste un'obiettiva difficoltà a fornire elementi circostanziati perché i dati contenuti nella relazione attengono alla percentuale calcolata sul-

l'intero bilancio dell'Amministrazione. Si può dire, in via generale, che la formazione di residui passivi sulle somme stanziare nei capitoli di bilancio relativi al settore giudiziario è connaturata al sistema che prevede tempi lunghi per il compimento dei relativi procedimenti amministrativi e alla sfera operativa che viene avviata su impulso degli uffici giudiziari o deve fronteggiare esigenze imprevedibili insorte alla fine dell'esercizio finanziario. In concreto, va rilevato che dall'esame degli atti risulta che percentualmente non sussiste nella misura indicata il divario fra i residui relativi all'anno 1985 rispetto al 1984 ma che la stessa è di minore entità.

c) Riconoscimento di debito

Alle pagine 12 e 31 della relazione si evidenzia, poi, che l'attività amministrativa è stata caratterizzata, più che in passato, dal frequente ricorso all'istituto del riconoscimento di debito.

Al riguardo si rappresenta che nel predetto settore l'Amministrazione si è avvalsa del suindicato istituto, nel corso dell'anno 1985, soltanto nei seguenti tre casi:

a 1) il primo, sul capitolo 7012 (residui 1982) per un importo pari a lire 508.580.000 IVA compresa, è stato determinato dall'urgente necessità di completare l'impianto di sicurezza della città giudiziaria di Roma, piazzale Clodio, in occasione della celebrazione di un noto procedimento penale contro appartenenti ad organizzazione eversiva, non tempestivamente segnalata dall'ufficio giudiziario;

b 1) il secondo, sul capitolo 1598 per un importo di lire 243.044.010 IVA compresa, è collegato all'esigenza, non differibile, di assicurare la continuità del servizio di manutenzione dell'impianto elettronico del centro elaborazione dati della Corte suprema per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984.

Al riguardo si fa presente che, prima della scadenza del termine del precedente contratto, è stata tempestivamente inoltrata al Provveditorato Generale dello Stato richiesta di parere di congruità, evasa dal predetto organo con ritardo rispetto al suindicato termine.

Stipulato in agosto il contratto con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio, la Corte dei Conti ne ha rifiutato la registrazione. Dal che la necessità di procedere al riconoscimento del debito, non potendosi interrompere la manutenzione delle apparecchiature CED e dovendosi regolarizzare la situazione patrimoniale di un servizio utile, reso a favore dell'Amministrazione;

c 1) il terzo caso, sul capitolo 1597 per l'importo di lire 186.593.735, è stato determinato dalla necessità, con riferimento alle inderogabili esigenze del tribunale di Roma oltre che per l'inesistenza di altri locali idonei in Roma, di occupare di urgenza la parte al piano interrato e al piano terreno dell'edificio di proprietà dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra sito in Roma piazza Adriana, da destinare ad uffici giudiziari; locali che successivamente hanno formato

oggetto di contratto di locazione in data 11 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1985.

Trattasi, come appare evidente dalle illustrate considerazioni, di casi per i quali l'Amministrazione è stata costretta a fare ricorso all'istituto del riconoscimento del debito, non potendo fare a meno di beni e servizi indispensabili al regolare svolgimento dell'attività amministrativa ad essa attribuita.

d) Informatica

Infine, a pagina 33, la relazione, pur sottolineando il crescente impulso al programma di ammodernamento dell'amministrazione mediante il potenziamento dell'automazione ad ogni livello di operatività, evidenzia il verificarsi di un'economia sul capitolo 1598 di 8,1 miliardi.

Al riguardo si precisa che detta economia è da ascrivere al fatto che per tale somma, destinata alla fornitura di 200 personal computers alle Preture di maggiore importanza, non è stato possibile effettuare l'impegno di spesa in quanto il Consiglio di Stato, con determinazione n. 1362/85 in data 22 ottobre 1985, ha espresso parere interlocutorio in ordine alla stipula del relativo contratto che prevedeva un costo pari a lire 12.874.973.350.

Per ciò che attiene, invece, ai pagamenti effettuati sullo stanziamento del suddetto capitolo di bilancio, stimati nella relazione in 27,9 miliardi pari al 43,8 per cento della massa spendibile, si osserva che non è stato possibile effettuare altri perché i documenti giustificativi — necessari per procedere alla liquidazione — o non sono pervenuti o sono pervenuti in ritardo rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario in esame.

II. — AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.

A) PERSONALE.

Per quanto riguarda il personale sia civile che militare si rileva quanto appresso:

a) Personale del Corpo degli Agenti di Custodia

Nulla di particolarmente rilevante si evidenzia dalla relazione della Corte dei conti, se non la difficile situazione nella quale opera il Corpo degli agenti di custodia.

Si rappresenta che il provvedimento di riforma del Corpo stesso sta seguendo il prescritto *iter* parlamentare.

b) Personale civile

Dalla relazione della Corte dei conti si evidenzia un ridimensionamento delle carenze numeriche globali negli organici dell'Amministrazione.

Tuttavia, per quanto concerne la copertura dei ruoli si fa presente che il continuo impegno dell'Amministrazione viene in parte vanificato dal fenomeno ricorrente della rinuncia da parte dei vincitori di concorso, delle dimissioni e delle cessazioni, eventi, in linea di massima, riconducibili alla destinazione in una sede di servizio non gradita (nel caso specifico Istituti penitenziari siti nell'Italia settentrionale o nelle isole minori) che, sebbene accettata per necessità nella prima assegnazione, diviene fonte di malcontento e di condizione di disagio per il personale dipendente, nella maggior parte proveniente dalle regioni dell'Italia centro-meridionale.

A tali difficoltà si unisce la particolare onerosità delle prestazioni di lavoro richieste per taluni ruoli organici che inducono parte dei dipendenti a disertare l'Amministrazione penitenziaria.

Nel periodo in esame sono stati espletati concorsi per vice-direttore amministrativo, ragioniere, educatore e coadiutore, mentre risultavano in via di espletamento concorsi nei diversi settori (amministrativo, sanitario, di assistenza sociale, ecc.) per complessivi 748 posti oltre a 399 posti di vigilatrice penitenziaria.

A vantaggio della suesposta situazione giova rilevare l'esonero del blocco delle assunzioni disposto dall'articolo 6 — comma 11 — della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41.

Si fa presente, inoltre, che sono stati ultimati gli inquadramenti del personale civili, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 ed in corso di definizione l'applicazione della legge 17 aprile 1984, n. 79 e del decreto legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72 (art. 3 *bis*) riservate al personale dirigente la cui consistenza numerica ha segnato un notevole incremento in seguito all'attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Per quanto concerne, infine, le iniziative volte alla formazione ed all'aggiornamento del personale penitenziario, si evidenzia il continuo crescendo dell'attività pedagogica intrapresa dalla Scuola di formazione del personale penitenziario per adulti istituita con decreto ministeriale 2 gennaio 1984:

- I corso di formazione per consiglieri di servizio sociale;
- I corso di formazione per assistenti sociali penitenziari;
- I corso di aggiornamento per vigilatrici penitenziarie;
- I seminario di studi per funzionari direttivi;
- I corso di aggiornamento per ragionieri penitenziari;
- II corso di aggiornamento per vigilatrici penitenziarie;
- I stage di aggiornamento per assistenti sociali penitenziari;
- I corso di formazione per Ufficiali del Corpo AA CC;
- I corso di informatica distribuita per il personale della Direzione generale.

Altri corsi e seminari di studio sono in via di svolgimento o di programmazione.

Per quanto concerne gli organici del personale di concetto ed esecutivo dell'area minorile, si osserva:

— che le dotazioni indicate di 690 posti di concetto e 300 esecutivi sono da decurtarsi delle unità di personale trasferito alle Regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 616/77 rispettivamente 148 e 34;

— che le carenze di organico del ruolo di servizio sociale sono state in gran parte colmate con l'immissione di circa 90 assistenti sociali durante l'anno in corso.

Le carenze complessive dei tre ruoli, allo stato, non superano le 100 unità, pari quindi a circa il 12 per cento degli organici.

Circa quanto osservato dalla Corte in merito alla mancata integrale utilizzazione dello stanziamento di lire 420.000.000 sul capitolo 2086, concernente i corsi di formazione e di aggiornamento del personale, si precisa che l'assestamento di lire 250.000.000, richiesto per consentire la effettuazione di corsi anche per il personale del Centro elettronico, è stato concesso in data 22 novembre 1985 (legge 22 novembre 1985, n. 666), vanificando, così, le iniziative per l'organizzazione e l'espletamento di tali corsi.

B) BENI E SERVIZI.

Per l'anno 1985 è stata operata una sensibile riduzione sui fondi richiesti per la gestione delle forniture alimentari in appalto ai detenuti ristretti negli Istituti di Prevenzione e Pena e ciò ha impedito all'Amministrazione di regolare interamente le spese sostenute dalle Direzioni incaricate dei pagamenti.

Pertanto, si sono, in seguito, resi necessari altrettanti riconoscimenti di debito al fine di sistemare le suddette spese, anche perché quelle effettivamente sostenute sono in seguito risultate maggiori agli impegni avuti nel corso dell'esercizio.

Per quanto attiene al servizio dei trasporti carcerari, ed in particolare al ricorso dell'istituto del riconoscimento debito per la regolarizzazione di alcune spese rimaste da liquidare, la motivazione è ampiamente riportata nella relazione della Corte dei conti e pertanto, non si hanno ulteriori osservazioni da effettuare.

Per quanto concerne, in particolare, il capitolo 2094 (Centro elettronico), per il quale la Corte ha rilevato la notevole economia di lire 5,6 miliardi per l'anno 1985 e le elevate economie anche per i due esercizi precedenti, si osserva quanto segue.

Una parte consistente delle spese per l'esercizio finanziario 1985, come per i due precedenti, è stata fatta gravare sul capitolo speciale 7012 e non sul 2094, trattandosi di spese per investimenti. Inoltre, l'esecuzione di alcuni importanti contratti con le ditte IBM Italia, Olivetti e Sopin si è protratta oltre il tempo previsto a causa di difficoltà tecniche sopravvenute.

Infatti, l'attuazione del progetto di informatica distribuita, estremamente complesso, richiede l'attività coordinata di numerose Ditte, tra cui la SIP, che ha ritardato nella fornitura dei necessari circuiti telefonici (13 dorsali primarie nazionali, 61 reti locali, ciascuna comprendente più Istituti penitenziari per centinaia di circuiti complessivi). Altri problemi sono sorti per la messa a punto definitiva dei programmi di gestione dell'area matricola che hanno fatto slittare la successiva definizione dei programmi concernenti le gestioni contabili degli Istituti.

Non ultima causa di ritardi è pure la complessità delle procedure contrattuali ed amministrative che devono essere seguite, che si riflette in difficoltà di previsione sull'effettivo inizio delle prestazioni, con conseguenze sull'entità della spesa effettivamente gravante sull'esercizio finanziario corrente.

Allo stato attuale, però, gran parte delle difficoltà sono state superate e lo scorso 21 luglio 1986 è iniziata l'attivazione della prima delle tredici dorsali nazionali previste, la n. 6 (Umbria e Marche), cui seguiranno progressivamente tutte le altre, che si ritiene saranno completamente operative per il programma « area matricola » entro il corrente anno.

Il triennio scorso è stato quello di massimo sforzo per realizzare un'ampia meccanizzazione delle attività dell'Amministrazione, che ormai sta dando i frutti attesi sia in ordine alla gestione della popolazione detenuta, sia per quanto concerne numerose ed importanti attività amministrative (pagamento degli stipendi, liquidazione delle pensioni e riassetto della carriera per il personale degli Agenti di custodia, ecc.).

C) FORMAZIONE DEI RESIDUI.

In ordine alla formazione dei residui passivi, di cui la stessa Corte dà atto che, in percentuale, sono sensibilmente diminuiti, si precisa che, anche per l'anno 1985, essi si sono formati in dipendenza di cause ricorrenti annualmente e cioè:

— spese accertate in concomitanza con la chiusura dell'anno finanziario per cui i relativi tempi tecnici non hanno permesso il pagamento entro lo stesso anno finanziario;

— accantonamenti delle Tesorerie provinciali dello Stato per il versamento di ritenute;

— somme concesse per variazioni di bilancio su capitoli di spesa dell'anno 1985 approvate alla fine dell'anno per cui si è reso necessario effettuare pagamenti in conto residui;

— natura degli impegni derivanti dai contratti di fornitura di beni e servizi e per il trasporto dei detenuti i cui pagamenti vengono effettuati dopo il riscontro della contabilità e comunque quasi sempre in esercizi diversi da quello cui si riferiscono le spese;

— ordinativi trasportati dalle Sezioni di tesoreria non riscossi in tempo utile dai creditori;

— impegni di somme sugli stanziamenti di competenza, al cui pagamento, per l'insufficienza dello stanziamento di cassa, si è dovuto necessariamente far fronte nell'anno successivo in conto residui.

D) GESTIONE FUORI BILANCIO.

Circa le attività svolte dagli spacci e dalle mense degli Agenti di custodia nonché la vendita di tabacchi e di valori bollati nell'ambito degli Istituti penitenziari, attività svolte in forma extra bilancio, risulta all'esame del Senato il disegno di legge (atto 747/S) riguardante « Conferma o annullamento della gestione al di fuori del bilancio autorizzata in base a leggi speciali », che disciplina e regola la materia.

Per quanto concerne, in particolare, la gestione della vendita di tabacchi e valori bollati nell'ambito degli Istituti penitenziari, si precisa che i disegni di legge relativi a tali materie (atto Senato n. 1849 e atto Camera n. 858), presentati nel corso della precedente legislatura, sono decaduti per effetto dello scioglimento delle Camere. È stato riproposto altro schema di disegno di legge.

E) PROFILI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

a) Servizio sanitario negli istituti di Prevenzione e Pena

Considerato che la legge 833/79, istitutiva del servizio sanitario nazionale, non contiene disposizioni in merito alla organizzazione sanitaria penitenziaria, l'Amministrazione ha continuato ad assicurare tale assistenza secondo il disposto delle leggi che regolamentano il servizio sanitario penitenziario, avvalendosi anche della collaborazione degli enti pubblici, prevista dal sistema normativo che disciplina il servizio sanitario nazionale.

Al fine di risolvere il problema della attuale disorganicità legislativa, l'Amministrazione, oltre che supplire con la normativa interna, ha interessato il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della sanità e del tesoro affinché esprimano il proprio orientamento sulle specifiche competenze in materia sanitaria.

L'Amministrazione penitenziaria, nell'intento di dare un assetto organizzativo sanitario secondo il dettato dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha stipulato apposite convenzioni con specialisti in psichiatria che, nell'affiancare il medico incaricato dell'Istituto, possano rispondere alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti.

Si chiarisce, altresì, che il problema della tossicodipendenza non è mai trascurato, fin dal suo insorgere nel carcere. Infatti, già prima dell'82 erano state stipulate convenzioni con gli organismi pubblici preposti a tali servizi.

Con il diffondersi di tale problema, sempre più segnalato dalle Direzioni, l'Amministrazione ha impartito disposizioni affinché gli Istituti

tuti penitenziari stipulassero convenzioni con le competenti UU SS LL al fine di garantire l'assistenza sanitaria e socio-riabilitativa a tutti i detenuti tossicodipendenti.

Il raffronto tra costo medio per assistito nelle strutture penitenziarie e assistito nelle strutture pubbliche, non va rapportato al numero dei detenuti che risultano dalle statistiche annuali (circa 45.000), ma al numero degli effettivi ingressi che superano le centinaia di migliaia.

Anche così, tuttavia, occorre tener presente la diversa « richiesta di salute » che proviene dalla popolazione libera nel territorio e da quella invece ristretta, che è presumibilmente sana, ma che manifesta usualmente, patologie e sindromi da prisonizzazione sin dal primo momento della carcerazione.

In relazione all'impiego degli stanziamenti di fondi di bilancio si evidenzia che nell'anno 1985 si è reso necessario chiedere l'istituzione di un capitolo di spesa (2106) per la regolamentazione di spese sanitarie rimaste insolte nell'anno 1984, considerate le particolari circostanze di seguito precisate.

Per l'anno 1984 era stata prevista una spesa di lire 50.000.000.000 sul capitolo 2102 — Servizio sanitario penitenziario — mentre lo stanziamento in bilancio è stato di lire 35.000.000.000.

La notevole riduzione di fondi ha comportato, di conseguenza, la immediata disposizione ai funzionari delegati di sospendere ogni spesa che non fosse rivolta esclusivamente a garantire l'indispensabile assistenza sanitaria alla popolazione detenuta, in attesa della concessione di variazione in aumento di lire 15.000.000.000 richiesta in sede di assestamento.

Il mancato accoglimento di tale richiesta e l'impossibilità di sospendere completamente l'assistenza sanitaria nelle strutture penitenziarie, ha costretto i funzionari delegati a continuare l'acquisto di prodotti farmaceutici, in quantità strettamente necessarie per la continuità della terapia.

Si è ritenuto, altresì, indispensabile garantire la presenza di personale medico e paramedico, sebbene limitato nel numero.

Tale circostanza ha provocato la rilevata creazione di oneri latenti.

La spesa per acquisizione di apparecchiature ed attrezzature sanitarie, nel corso dell'ultimo quinquennio, rappresenta una quota minore rispetto ai pagamenti complessivi, sia perché gli Istituti penitenziari sono stati già ampiamente dotati di tali supporti negli anni precedenti, sia perché la scarsa disponibilità di fondi, rispetto alle esigenze sanitarie, non consente maggiori forniture.

La procedura contrattuale relativa alla stipula della convenzione con la USL n. 46 di Mantova, per il ricovero di 400 internati sottoposti a misure di sicurezza detentiva, subisce notevoli ritardi a causa di lunghi tempi che intercorrono tra la data della richiesta del prescritto parere al Consiglio di Stato e l'espressione definitiva dello stesso.

In particolare, nell'anno 1984, il predetto Consesso ha ritenuto necessario richiedere gli orientamenti del Ministero della Sanità in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati.

Tali orientamenti, richiesti in data 29 ottobre 1984, sono pervenuti all'Amministrazione in data 1 luglio 1985 e trasmessi all'Organo consultivo in data 31 luglio 1985.

Considerato che il Consiglio di Stato ha rinesso il parere richiesto nel 1984 e 1985 nell'imminenza della chiusura di quest'ultimo esercizio finanziario, non è stato possibile procedere all'approvazione delle convenzioni di cui trattasi, già sottoscritte dalle parti contraenti.

Pertanto, si è fatto ricorso, ancora una volta, al riconoscimento di debito per la liquidazione delle rette maturate sia nel 1984 che nel 1985.

b) *Edilizia istituzionale*

Si osserva che la presenza di residui è causata da contratti che, stipulati nell'esercizio finanziario, si protraggono nel tempo sia per la durata stabilita per i lavori, sia per le frequenti sospensioni degli stessi, dovute a molteplici e svariate cause, quali, fra le altre, il sovraffollamento di detenuti nonché la necessità di approntare atti peritali di variante per modifiche ed integrazioni alle opere già appaltate.

Relativamente all'osservazione circa la mancata programmazione degli interventi si rappresenta che già sono state impartite alle Direzioni degli Istituti disposizioni per tale programmazione.

Si potrà, così, addivenire ad una razionale ripartizione ed utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio, tenendo conto delle priorità di alcuni interventi. Sarà garantita la esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria degli Istituti e con una parte di stanziamento (due miliardi) si farà fronte ad interventi urgenti ed imprevisti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

La Corte dei conti lamenta un ritardo nella presentazione dei rendiconti quadrimestrali previsti dalla normativa.

Si osserva a tale proposito che i citati ritardi devono essere valutati in relazione alle particolari difficoltà connesse alla costituzione *ex novo* di una struttura straordinaria e temporanea nell'ambito del Ministero.

L'Amministrazione ha peraltro dedicato attenzione particolare, a partire dal luglio 1986, al rafforzamento del settore amministrativo del Servizio speciale, ed è stato quindi possibile dare corso agli adempimenti contabili previsti dalla legge per l'anno 1985, accelerare la predisposizione dei rendiconti relativi al 1986 ed avviare il perfezionamento della documentazione secondo le richieste via via formulate dalla Corte.

Va comunque rilevato che un quadro complessivo dell'attività di gestione del fondo speciale è stato tempestivamente fornito nelle relazioni quadrimestrali presentate al Parlamento e trasmesse alla Corte, in data 16 gennaio 1987, come documentazione per la valutazione del Rendiconto Generale dello Stato 1986.

1. — CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) *Considerazioni generali.*

Alla pagina 1 la Corte dei conti dopo aver rilevato che nel 1985 si sono registrati interventi legislativi di notevole rilievo nei settori tradizionali ed in quelli di più recente istituzione fa presente che resta tuttora insoluto il problema di fondo del Ministero, vale a dire quello del suo riordinamento.

A tale proposito si rileva che l'Amministrazione ha fornito compiuti elementi alla Corte in altra sede sullo stato di avanzamento della riforma (v. nota n. 030/66 del 13 gennaio 1987).

Si tiene comunque a precisare che il relativo lavoro elaborativo è stato estremamente complesso e non ha conosciuto soluzione di continuità dal momento del suo avvio. Lo schema di disegno di legge è stato completato già a febbraio 1986.

È noto l'iter successivo che si è concluso, in data recentissima, con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

a.1) *Interventi a favore dell'emigrazione.*

Per quanto attiene agli interventi in favore del settore della emigrazione la Corte compie un *excursus* sulla recente normativa in materia legge 7 maggio 1985, n. 82 e legge 8 maggio 1985, n. 205 rilevando la importanza degli interventi stessi.

A tale proposito si prende atto del fatto che la Corte dei conti nel registrare gli interventi legislativi di notevole rilievo avutisi nell'area di competenza di questo Ministero, ha posto una particolare attenzione proprio a quelli in favore dell'emigrazione ricordandoli per primi.

2. — GESTIONI FUORI BILANCIO.

La Corte dei conti ha messo in rilievo alcuni punti relativi ai risultati emersi dalla gestione del « Fondo speciale per la Cooperazione allo Sviluppo ».

I punti sui quali si è soffermata in particolare la Corte risultano essere: la presentazione dei rendiconti e la carenza di forme di intervento volte ad esaltare il fattore umano.

a) Per quel che concerne il primo punto, l'organo di controllo lamenterebbe un ritardo nell'invio dei prescritti documenti da parte del Dipartimento. Al riguardo si tiene a precisare che il rendiconto per il 1984 è stato trasmesso all'Ufficio di Ragioneria il 30 marzo 1985 con nota n. 4452 e da quest'ultimo inviato alla Corte dei conti il 12 luglio 1985, mentre il Rendiconto 1985 è stato trasmesso all'Ufficio di Ragioneria il 27 marzo 1986 con nota 4114 e dallo stesso Ufficio di controllo inviato alla Corte dei conti il 23 giugno 1986.

Da quanto sopra emerge che i documenti sono stati resi entro i termini prescritti dalla legge.

b) Per quanto riguarda la rilevata non sufficiente incidenza delle forme di intervento per la valorizzazione del fattore umano, non può non segnalarsi che il Dipartimento ha inteso operare in tale direzione utilizzando al massimo tale componente, tenendo conto che il fattore umano è presente pressochè in tutte le iniziative di cooperazione. Basti pensare, a tal proposito, all'elevata incidenza della spesa per esperti e per le attività di formazione svolta sia in Italia che all'estero. Si precisa infatti, come peraltro già fatto in occasione di precedenti risposte alle osservazioni della Corte dei conti, che il ruolo che il fattore umano svolge nell'ambito della spesa relativa al Fondo di cooperazione è ben più vasto di quello richiamato e relativo esclusivamente alle fattispecie previste nell'articolo 14 della legge n. 38/79 punti a), e), f), g) ed h). Tale fattore costituisce, in effetti, una componente di pressochè tutte le iniziative finanziate con il Fondo, quali gli studi e le progettazioni, le attività svolte in loco da esperti retribuiti con i fondi accreditati a favore delle nostre Rappresentanze, nonché la realizzazione di programmi con i Paesi interessati.

Non appare, pertanto, esauriente il richiamo alla normativa di cui al citato articolo 14 della legge n. 38/79 per pervenire alla quantificazione dell'ammontare di spesa effettuata dal Dipartimento nel corso dell'anno 1983 per la voce formazione, che si può stimare abbia raggiunto una quota superiore al 30 per cento del totale delle spese.

Si tiene, inoltre, a precisare che per l'anno 1984 tale voce ha assorbito il 37 per cento circa del totale delle erogazioni effettuate. Per ciò che riguarda gli ultimi punti toccati dalla Corte si fa presente che:

a) per i controlli esterni previsti dalla legge 1041/77, rientranti nelle competenze della Corte dei conti, della Regioneria generale dello Stato e del Tesoro, si sottolinea come un maggiore coinvolgimento dei predetti Organi, risulterebbe perfettamente benvenuto da parte degli Organi di questa Amministrazione.

b) Circa l'accennata incombenza di documentazione, in ordine alle spese sostenute dalle Rappresentanze Diplomatiche in materia di cooperazione, si assicura che si è già provveduto a svolgere una opportuna azione per evitare ritardi nel futuro.

Ad ogni buon fine si è potuto constatare che la Relazione della Corte dei conti ha messo in luce lo sforzo compiuto dal Dipartimento con conseguenti positivi risultati, nonché i progressi sensibili raggiunti in materia di erogazione di spesa rispetto agli anni precedenti.

3. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE.

a) *Organizzazione dei Servizi.*

La Corte rileva dei ritardi nella presentazione dei Rendiconti da parte delle Rappresentanze all'estero e del Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo.

Per ciò che attiene al Dipartimento si ritiene di aver fornito nei punti precedenti le più ampie precisazioni; per quanto riguarda i rendiconti delle Rappresentanze all'estero si assicura che questa Amministrazione provvede sistematicamente a richiamare l'attenzione delle sedi interessate, anche in conseguenza delle visite ispettive, nell'esigenza dello scrupoloso rispetto dei termini di legge.

b) *Carenze di Dirigenti della Carriera Direttiva Amministrativa.*

Per quanto riguarda il personale dirigenziale nei ruoli della Carriera Direttiva Amministrativa, si fa presente che si vanno colmando le carenze che interessavano il grado nel ruolo di Dirigente Superiore; sono stati messi a concorso i posti vacanti determinatisi negli anni 1985 e 1986 e l'Amministrazione ha iniziato l'iter per l'espletamento dei seguenti concorsi:

1.b) Primo Dirigente: 3 posti, uno per ognuna delle tre fattispecie concorsuali previste dalla normativa vigente (concorso pubblico, concorso speciale, corso-concorso).

2.b) Dirigente Superiore - Complessivamente 6 posti.

c) *Mancata copertura degli Organici presso le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari.*

La Corte dei conti rileva un tasso di scoperta delle Sedi all'estero pari al 18 per cento.

A tale riguardo si fa presente l'obiettiva necessità di disporre di un organico adeguato anche per le necessità della Sede centrale. Infatti il personale è globalmente insufficiente rispetto al complesso dei compiti sia tradizionali sia di recente introduzione che il Ministero è chiamato a svolgere.

Per risolvere tale problema l'Amministrazione ha in corso di espletamento concorsi per l'accesso alle varie carriere. Tuttavia, anche con tali misure, gli organici resteranno insufficienti rispetto alle accresciute necessità. Da ciò derivano le proposte di ampliamento degli organici stessi inserite nel progetto di riforma del Ministero degli affari esteri, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 gennaio 1987.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO ORGANIZZAZIONE

È opportuno ricordare, in premessa, che la relazione della Corte dei conti ha come principale destinatario il Parlamento, e quindi alcune delle considerazioni svolte dalla Corte medesima trovano nello stesso Parlamento il proprio naturale interlocutore; in particolare, per quanto attiene all'attuale contesto normativo ed alle iniziative legislative.

Si deve altresì osservare che la disamina della Corte dei conti prende in considerazione il servizio « Pubblica Istruzione » nella sua globalità, coinvolgendo anche aspetti che non sempre trovano in questo Ministero il giusto referente, sotto il profilo della competenza istituzionale, trattandosi di materie inerenti l'amministrazione finanziaria o attribuite alla competenza delle Regioni e degli Enti locali minori.

Dopo questa necessaria premessa, si esprimono le seguenti osservazioni sul contenuto della relazione, enucleando i temi di maggiore rilievo messi in evidenza dalla Corte dei conti.

PERSONALE.

Dirigenti.

L'elevato numero di vacanze nei posti di Primo Dirigente è ovviamente dovuto alla circostanza che l'accesso alla Dirigenza è rimasto bloccato fino all'emanazione della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Peraltro, per quanto riguarda l'anno 1985, va ricordato che, già nel corso dello stesso anno, in attuazione della citata legge n. 301 del 1984, questa Amministrazione ha provveduto alla copertura dei posti conferibili con scrutinio per merito comparativo. Con tale procedura sono stati coperti, con decorrenza 1° aprile 1985, n. 26 posti di Primo Dirigente.

Sono state altresì avviate le procedure previste dalla stessa legge n. 301 per la copertura dei restanti posti da conferirsi per corso-concorso, concorso speciale, concorso pubblico.

Per quanto concerne il corso-concorso, le procedure di competenza di questa Amministrazione si sono concluse con la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — SSRA — dei nominativi dei funzionari ammessi a frequentare il corso di formazione dirigenziale.

Circa le procedure concorsuali, si fa presente che, nonostante alcuni ritardi dovuti sia alla novità della materia, sia all'elevato numero di concorrenti, sia, infine, ad alcune contingenti difficoltà verificatesi all'interno della commissione, i lavori si sono avviati già nel 1985, con lo svolgimento delle prove scritte per i concorsi speciali, e dovrebbero concludersi, per quanto riguarda la disponibilità al 31 dicembre 1985, nel primo quadrimestre del prossimo anno.

In merito al trasferimento dei posti di funzione di Primo Dirigente da un ufficio all'altro, si fa presente che tali operazioni vengono condotte nel pieno rispetto della norma di legge, in base a contingenti valutazioni di carattere funzionale sulla maggiore o minore necessità di disporre, nelle diverse situazioni centrali o periferiche, di personale con qualifica dirigenziale.

Per quanto più specificamente attiene alla carriera di ragioneria va fatto presente che la legge 26 maggio 1984, n. 183, aveva come obiettivo principale quello di rendere disponibili per tutti gli uffici centrali e periferici i posti di Dirigente di Ragioneria assegnati alle Sovrintenze Scolastiche, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 1972.

In quelle sedi, infatti, la funzione di dirigente di ragioneria aveva scarsa opportunità di esplicarsi, mentre ben più pressanti erano le esigenze di altri uffici sia centrali che periferici.

Al riguardo, sembra opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che gestioni contabili di notevole entità e complessità, sono presenti non solo presso i Provveditorati agli Studi ma anche presso taluni uffici centrali (Direzione Generale del Personale, Direzione Generale dell'Istruzione Universitaria, eccetera).

Gli Uffici centrali devono inoltre svolgere, sempre nel settore di ragioneria, oltre a funzioni di gestione diretta, funzioni di carattere ispettivo nei confronti degli uffici scolastici periferici e delle istituzioni scolastiche dipendenti.

Seguendo i predetti criteri, questa Amministrazione ha provveduto ad una ripartizione dei posti disponibili in base a valutazioni di carattere operativo e funzionale.

Personale amministrativo e di ragioneria.

Va premesso che l'utilizzazione del personale, di cui alla legge n. 285 del 1977, è stata attuata tra gli uffici periferici, prevalentemente dell'Italia settentrionale, non tanto per ovviare a specifiche carenze di personale, quanto in attuazione degli interventi previsti dalla suddetta norma di legge a favore dell'occupazione giovanile.

Circa l'utilizzazione di personale della scuola presso gli uffici amministrativi — con compiti di carattere generale e non solo tecnico-contabile ma anche di dattilografi, operatori ai terminali, eccetera — la circostanza deve attribuirsi alla cronica carenza di personale amministrativo determinata dall'esiguità delle dotazioni organiche tuttora fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 1971, nonostante la notevolissima espansione della scolarità verificatasi negli anni successivi. Tale peculiare situazione è stata comunque sanata dalla legge n. 270 del 1982 che ha consentito il trasferimento nei ruoli amministrativi del personale utilizzato a qualsiasi titolo presso gli uffici.

Mentre si concorda sulla considerazione che tale rimedio contingente non può assumere carattere ricorrente, va peraltro ribadito che per sanare le insufficienze e gli squilibri tuttora esistenti nella struttura del

personale dell'Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione, si rende inevitabile una rideterminazione degli organici in relazione alle effettive esigenze funzionali.

L'operazione potrà essere condotta a termine nell'ambito della rideterminazione globale dell'organico della pubblica Amministrazione, prevista dall'articolo 5, I comma, della legge n. 312 del 1980. Nella stessa sede si potrà provvedere ad una più funzionale ripartizione delle professionalità (profili amministrativi, contabili, informatici, eccetera).

Sempre in relazione alla più volte citata legge n. 312, va fatto presente che l'inquadramento per i profili professionali del personale della Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali e provinciali — per il personale non docente della scuola e dell'Università si è provveduto con specifici strumenti normativi — potrà essere effettuato solo quando la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà provveduto agli adempimenti di propria competenza e in particolare all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6 della legge n. 312.

Tale adempimento costituisce, infatti, il presupposto per l'avvio delle procedure attuative di competenza delle singole Amministrazioni dello Stato.

È appena il caso di ricordare che il problema è di carattere generale e coinvolge la globalità della Pubblica Amministrazione.

Applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 e fenomeno del precariato.

La legge 20 maggio 1982, n. 270 era finalizzata alla riduzione del « fenomeno precariato ». A tal proposito si sono realizzati notevoli risultati, anche se non decisivi, con una forte contrazione della consistenza del personale precario.

La stessa Corte riconosce del resto che il fenomeno è decrescente e osserva altresì, che nella normativa sono presenti oggettivi elementi che impongono il ricorso al personale precario. Tali elementi, sono in particolare: le vacanze dovute a trasferimenti (dal nord al sud), gli esoneri sindacali, i comandi ex articolo 14 della legge n. 270 del 1982, i comandi presso gli IRRSAE ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, le sostituzioni di presidi incaricati, l'esonero e il semi-esonero dei collaboratori vicari nei casi previsti dall'articolo 23 della legge n. 463 del 1978.

Il ricorso al precariato, anche in fase decrescente, non è certo eliminabile totalmente, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del servizio scolastico.

Tale servizio richiede, infatti, la presenza fisica del docente, il che comporta l'immediata assunzione di personale precario nelle scuole elementari e l'utilizzazione dei supplenti nella scuola secondaria quando le assenze superino un certo periodo di tempo.

Per quanto riguarda le supplenze annuali, va d'altro canto rilevato che l'utilizzazione di personale precario non è eliminabile oltre certi limiti fisiologici. Limiti fisiologici riconosciuti dalla stessa Corte dei

conti come se dinanzi ricordato (trasferimenti, esoneri sindacali, eccetera).

La notevole consistenza del fenomeno delle supplenze temporanee può anche ricollegarsi alla circostanza che sono numericamente rilevanti i congedi obbligatori per maternità; ad esempio il 70 per cento circa del personale della scuola media è di sesso femminile.

Il fenomeno delle supplenze è più critico nelle regioni settentrionali, in quanto gli aspiranti all'insegnamento risultano in numero relativamente modesto e pertanto non sempre è possibile coprire i posti disponibili mediante i normali canali concorsuali. A ciò è da aggiungere che molti docenti di ruolo, provenienti dal meridione, tendono a rientrare nelle province d'origine. Si ha così un movimento di docenti che dopo aver ottenuto la nomina in ruolo (concorsi - leggi speciali) in una regione del nord-Italia, tendono a trasferirsi verso il sud, non appena la disponibilità di posti lo consenta; restano così vacanti numerose cattedre delle province settentrionali ove, essendo esaurite le graduatorie dei concorsi e delle leggi speciali, è necessario ricorrere a personale supplente.

Le considerazioni che precedono sembrano confermate dalla circostanza che i supplenti annuali sono concentrati prevalentemente al nord, in Lombardia, Piemonte e Veneto (quasi il 50 per cento).

L'entità del movimento del personale docente dal nord al sud è destinata a ridursi progressivamente e in termini drastici con l'espletamento dei concorsi in atto e la conseguente sostanziale « saturazione » dei ruoli. Il fenomeno stesso non dovrebbe ulteriormente riprodursi oltre i limiti fisiologici che si sono già evidenziati.

Quanto alla « notevole lievitazione » delle supplenze annuali negli istituti dotati di personalità giuridica (Istituti tecnici e professionali) si deve ricordare anzitutto che si tratta di un settore in notevole espansione. Inoltre si deve considerare che nei programmi di questi istituti sono presenti materie di insegnamento specialistiche per le quali la disponibilità di personale di ruolo è sostanzialmente contenuta. Non è un caso che una quota significativa dei posti vacanti nelle regioni settentrionali si riferiscano a cattedre delle predette materie specialistiche.

A conclusione, non sembra che la legge n. 270 abbia di per sé determinato un aggravio di lavoro significativo sull'apparato scolastico periferico. Infatti, il carico di lavoro connesso alla realizzazione delle procedure concorsuali ed alle immissioni in ruolo *ope legis* può considerarsi, in buona misura, compensato dal diminuito impegno degli adempimenti riguardanti la nomina e la gestione del personale precario.

D'altro canto, la duplice esigenza di avviare a regime un regolare sistema di reclutamento, su base concorsuale, in aderenza anche al dettato costituzionale, era stata sottolineata da più parti. Tale esigenza è stata recepita dal legislatore con la legge n. 270, i cui effetti possono considerarsi sostanzialmente positivi. Analoghe considerazioni valgono per l'immissione in ruolo del personale precario già in servizio in risposta a richieste largamente diffuse pure accolte dal legislatore.

Per quanto concerne lo specifico problema delle supplenze nel settore del sostegno gli alunni portatori di *handicaps*, si precisa quanto segue: a norma dell'articolo 7, commi 2 e 4 della legge 4 agosto 1977, n. 517 lo Stato è tenuto ad attivare nelle classi ordinarie di scuola media che accolgono alunni portatori di *handicaps*, forme di integrazione e di sostegno mediante l'utilizzazione, a richiesta, di docenti di ruolo o incaricati, in servizio nella scuola media, in possesso di particolari titoli di specializzazione.

Con la « legge finanziaria » dell'anno 1986 è stata garantita ai docenti forniti di titolo di specializzazione, anche se non di ruolo, la precedenza nelle nomine.

ASPETTI CONTABILI.

Sottostima del fabbisogno finanziario per le spese relative al personale.

In merito alla sottostima dei fabbisogni di spesa per il personale, rilevata dalla Corte, si deve chiarire che tale fenomeno, più che alla sottostima dei fabbisogni, da parte di questa Amministrazione, si deve ricondurre agli interventi riduttivi operati dal Ministero del tesoro in base a parametri di incremento prefissati, sulle proposte previsionali elaborate da questo Ministero.

Per quanto concerne poi, in particolare, la sottostima della spesa nel settore delle supplenze è da rilevare che in tale materia è particolarmente avvertita la mancanza di strumenti conoscitivi idonei a fornire un'esatta quantificazione dei fabbisogni. A mero titolo esemplificativo, si può citare il fenomeno delle supplenze brevi la cui consistenza è difficilmente prevedibile e quindi quantificabile solo a *posteriori* (1).

Analisi dello stato di previsione, Spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

In merito alla struttura del bilancio ed in particolare alla collocazione dei capitoli indicati nella categoria IV anziché V, si fa presente che tale collocazione deriva da gestioni anteriori ai decreti delegati del 1974 ed è rimasta tale perché l'esistenza di due tipi di autonomia (quella dotata di personalità giuridica e quella non dotata), inquadrata nella materiale attività delle istituzioni scolastiche corrispondenti, comporta in effetti una loro configurazione come veri e propri uffici periferici di questo Ministero. In tal senso, prevale quindi la classificazione di spesa adottata per la generalità del bilancio dello Stato.

Gestioni fuori bilancio.

Per la menzionata giacenza di fondi sui depositi provvisori (in particolare, del Provveditorato Studi di Sassari al quale vanno aggiunti Vercelli, Modena ed alcuni altri) occorre segnalare che questi uffici

(1) Hanno pesato, in senso riduttivo, gli automatismi adottati dal Ministero del tesoro, in fase di definizione dello stato di previsione della spesa.

periferici sono stati interessati all'attuazione di progetti-pilota finalizzati ai rapporti scuola-lavoro ed al passaggio dei giovani all'attività lavorativa.

Tali progetti comportavano impegni di spesa per il 50 per cento a carico della Comunità Economica Europea e per il 50 per cento a carico del Ministero della pubblica istruzione. L'unico modo di gestire i fondi provenienti dalla Comunità Europea è stato a suo tempo individuato nei depositi provvisori, mentre la quota spettante al Ministero è stata erogata su aperture di credito gravanti sul capitolo 1122.

La giacenza di cospicue disponibilità a fine esercizio sui depositi provvisori può essere stata causata da assunzioni di impegni, ai quali non è seguito l'immediato pagamento, trasformando così tali disponibilità in fondi da conto residui.

OSSERVAZIONI PARTICOLARI.

Istruzione Artistica.

Riguardo alle carenze documentali concernenti i conti consuntivi dei Conservatori di Musica, in ordine all'applicazione dell'articolo 69 della legge n. 312 del 1980, relativo ai contratti di collaborazione, si concorda sul fatto che tale documentazione appare insufficiente, riducendosi ciascun contratto ad un solo atto scritto; si deve, tuttavia, far presente che ogni singolo contratto costituisce l'unico essenziale elemento probatorio valido, in ottemperanza alle norme attualmente in vigore. Peraltro, la nuova legge n. 689 dell'11 ottobre 1986 non ha apportato modifiche alla documentazione.

Spese di funzionamento e di documentazione.

Per quanto riguarda il capitolo 1130, si richiama prima di tutto l'attenzione sull'ultima parte della demonimazione che riguarda il « servizio documentazione » e giustifica pertanto le spese per l'acquisto di libri e pubblicazioni effettuate nell'interesse del predetto servizio. In effetti sia per l'anno 1986, che per il 1987, l'Amministrazione, allo scopo di meglio individuare le esigenze di documentazione relative a libri e pubblicazioni, aveva proposto una modifica della denominazione del capitolo 1120 che avrebbe dovuto comprendere le spese di documentazione e un conseguente incremento dello stanziamento. Né l'una né l'altra richiesta è stata accettata dal Ministero del tesoro.

Trattamenti di missione.

Il capitolo 1019 fu interessato, a suo tempo, ad una operazione di accorpamento per modificare sia la previsione che la gestione unitaria di tutti i trattamenti di missione, ad eccezione di quelli relativi ad estranei all'Amministrazione che trovano imputazione su specifici capitoli di bilancio (capitoli 1113, 1005, 1021 e il capitolo 1121 per le missioni dei relatori dei corsi di aggiornamento, eccetera).

Va segnalato, inoltre, che nell'ambito dell'aggiornamento (capitolo 1121), l'Amministrazione aveva proposto, per il 1987, il riaccorpamento della quota di spesa corrispondente alle indennità di missione ai partecipanti ai corsi, ai fini di una più snella operatività e di una più puntuale analisi procedurale. Anche tale proposta non è stata accolta dal Ministero del tesoro.

Contributi per convegni, studi programmi di promozione culturale.

Per quanto attiene alle *contribuzioni relative al capitolo 5271*, si fa presente che i contributi concessi hanno riguardato ricerche, convegni, studi, programmi, concernenti tematiche rientranti nelle attività promozionali — all'interno ed all'estero — nell'ambito degli scambi culturali.

I finanziamenti sono stati concessi sulla base di motivate proposte presentate da enti ed istituzioni culturali, da studiosi ed esperti — italiani e stranieri — nei diversi campi scientifici, artistici e culturali, e sono stati liquidati dietro presentazione delle relazioni sulle attività svolte e della relativa documentazione contabile.

Nella concessione dei contributi in parola l'affermazione che questi siano « stati conferiti prevalentemente ogni anno ai medesimi enti ed associazioni private » non trova riscontro nel controllo effettuato sugli enti e soggetti beneficiari delle contribuzioni.

Per quanto riguarda gli incarichi di studio e di ricerca affidati con il sistema delle convenzioni (capitolo 5274), si fa presente che nel corso del 1985, sono stati affidati, a trattativa privata, incarichi concernenti, di volta in volta, attività di studio e ricerca, per l'acquisizione di elementi documentali necessari all'attività di istituto nel campo internazionale.

Gran parte di tali incarichi sono stati affidati ad istituzioni *non private*, quali.

- Università degli Studi di Roma;
- IRSSAE Toscana;
- Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze;
- Consiglio d'Europa;
- Istituto Enciclopedia Italiana;

per un importo complessivo pari quasi al 50 per cento dello stanziamento dell'intero capitolo (190 milioni sui 400 di competenza).

In tale campo di interventi si riscontra il fenomeno evidenziato dalla Corte dei conti del ripetersi di incarichi affidati ad enti ed associazioni, pubbliche e private, nei vari esercizi finanziari.

Tale circostanza va posta in relazione ai seguenti fattori:

— la necessità di assolvere tempestivamente molteplici e disparati impegni cui l'Amministrazione è tenuta in relazione alle istanze provenienti da organismi internazionali ed alle esigenze derivanti dal

raccordo con gli altri paesi nel campo culturale, dell'educazione e dell'istruzione;

— la necessità di avvalersi di enti ed istituzioni che siano in grado di fornire, nei tempi programmati, prestazioni qualificate e pienamente rispondenti alle richieste ed alle esigenze di questa Amministrazione;

— l'esigenza di individuare enti e associazioni affidabili ed idonee a condurre ricerche e studi specialistici per i quali si richiedono solide strutture e personale altamente specializzato;

— la piena fiducia che riscuotono gli enti e le associazioni prescelte in ragione delle esperienze maturate negli anni precedenti.

Infine non sembra rivestire sostanziale rilevanza il fatto che incarichi siano successivamente allo stesso ente o alla medesima istituzione, prima che siano stati consegnati i rapporti definitivi, dal momento che la presentazione fornita (ricerca o attività di coordinamento) è, per sua natura, sempre differita: succede a volte, quindi, che, prima della scadenza per la definizione della presentazione medesima, una seconda venga commissionata.

Incarichi di studio e di ricerca.

Per quanto riguarda il capitolo 1122 si rappresenta quanto segue:

a) si osserva che non si riscontrano casi di reiterazione di incarichi affidati allo stesso ente e con il medesimo oggetto nei due esercizi finanziari 1984 e 1985.

A questo riguardo si fa presente che l'incarico conferito allo Iard per lo svolgimento di una ricerca su « I differenziali di costo dell'istruzione in diverse aree italiane » è articolato in tre moduli comportanti tre distinti impegni sugli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986 autorizzati con decreto ministeriale del 28 luglio 1984 registrato dalla Corte dei conti il 27 ottobre 1984 registro 64 P.I. foglio 56.

Tale incarico è pertanto unico e non può essere considerato quale reiterazione di incarico al medesimo ente e con il medesimo oggetto.

Con riferimento alla utilizzazione del materiale di ricerca, si fa presente che è proseguita l'attività di pubblicizzazione dei risultati finali delle ricerche attraverso le collane della « Documentazione Educativa » e della « Biblioteca di aggiornamento per il personale docente ».

Le ricerche sono state inoltre trasmesse alle Direzioni Generali competenti nella materia oggetto di esame e messe a disposizione dei componenti delle commissioni di studio, insediate presso questa Amministrazione.

I risultati delle ricerche sono, inoltre, tenuti in evidenza per la predisposizione di convegni-seminari e per lo svolgimento di attività di aggiornamento e di sperimentazione.

b) Con riferimento alla seconda considerazione si osserva che incarichi simili affidati ad Enti diversi sono stati conferiti per soddisfare l'esigenza conoscitiva di studiare comparativamente esperienze simili (per esempio introduzione di elementi di informatica nei licei), attuate in diverse aree geografiche, con diverse metodologie sperimentali e diversità di struttura e professionalità impiegate.

c) In merito alla terza considerazione si ribadisce che le indagini commissionate presentano rilevazioni complementari e strumentali ad indagini statistiche nel campo dell'istruzione in quanto l'esame di una problematica educativa e sociale non può prescindere da una rilevazione dell'aspetto quantitativo del fenomeno in esame.

Gli studi affidati, qualora mirino ad analizzare un fenomeno e le cause che l'hanno prodotto, utilizzano rilevazioni a campione oppure riferiscono dati ufficiali ISTAT.

Con riferimento, infine, a quanto osservato si precisa che gli incarichi conferiti ad Enti ed Istituti di Ricerca non possono essere valutati alla stregua di vere e proprie sovvenzioni.

I suddetti Istituti, dotati di riconosciuta professionalità, hanno sempre fornito a questa Amministrazione studi ed analisi rispondenti alle esigenze conoscitive dell'Amministrazione stessa.

Residui.

La causa dell'incremento della massa dei residui alla data del 31 dicembre 1985 è da individuare nello sciopero posto in essere dai dipendenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato a cavallo tra la chiusura dell'esercizio 1985 e l'inizio del 1986.

Infatti, il non aver contabilizzato entro il 31 dicembre 1985 un gran numero di pagamenti effettuati prima di tale data ha comportato la riduzione degli ordini di accreditamento e nel contempo ha fatto aumentare di molto il numero dei modelli 32-bis C.G. che costituiscono da soli e soltanto i residui passivi per gli stipendi.

Per altre spese, relative a stipendi, non si può più parlare di residui dopo l'entrata in vigore della legge n. 428 del 1985.

Pubblicazioni.

Premesso che la stessa Corte dei conti registra regolarmente, in sede di controllo, i provvedimenti di acquisto di riviste e pubblicazioni, questo Ministero non ritiene che la puntuale dizione del capitolo 2081 escluda l'acquisto da parte dell'Amministrazione centrale di pubblicazioni e riviste da destinare alle scuole, per l'informazione e l'aggiornamento dei docenti.

Si aggiunge che il procedere a taluni, limitati, acquisti da parte ministeriale di pubblicazioni periodiche e non, mentre non vulnera il principio dell'autonomia delle singole scuole in materia di scelta ed acquisto con propri fondi di tutto il complesso delle attrezzature didat-

tico-scientifiche, oltre a contribuire all'autoaggiornamento del personale direttivo e docente, costituisce altresì, un modesto « sostegno » a medio-piccole case editrici particolarmente valide sotto il profilo scientifico. Costituisce altresì uno strumento di diffusione di talune pubblicazioni culturali in tutte le aree del paese comprese quelle che, per collocazione geografica o situazione sociale, meno avrebbero modo di entrare in contatto con gli aspetti più qualificanti dell'evoluzione culturale in materia di istruzione e di scuola.

Va in ogni modo ribadito che i fondi così utilizzati non rappresentano che una quota del tutto marginale delle disponibilità finanziarie destinate all'acquisto di libri e pubblicazioni.

La massima parte dei fondi disponibili a tale scopo viene infatti accreditata alle singole istituzioni scolastiche nell'ambito dei fondi destinati a spese di funzionamento, gestiti direttamente dai consigli di circolo o di istituto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Acquisto di libri e riviste.

La Corte rileva che la spesa per l'acquisto di libri e riviste (capitolo 1120) è stata limitata a lire 5,9 milioni anziché all'intero stanziamento di lire 9 milioni.

Si precisa che, in attesa di ristrutturazione e riorganizzazione di tutto il servizio, gli acquisti sono stati contenuti in ragione della disponibilità dei locali.

La spesa è stata limitata alla prosecuzione di opere « in continuazione » che non potevano essere interrotte.

Circa il rilievo riguardante gli acquisti di pubblicazioni per la Biblioteca di legislazione scolastica, si precisa che nessun prelevamento per tali scopo è stato fatto sullo stanziamento del capitolo 1120. Quindi *nulla quaestio*, anzi molto opportunamente le spese per opere di legislazione scolastica sono state fatte gravare sul capitolo 1120 configurandosi la raccolta di legislazione scolastica come sezione specializzata della Biblioteca.

Presentazione conti consuntivi.

Questa Amministrazione concorda pienamente sull'esigenza di una puntuale presentazione dei conti consuntivi delle istituzioni scolastiche e non ha mancato di porre in essere ogni strumento idoneo a garantire un tempestivo adempimento.

Va peraltro fatto presente che secondo la vigente normativa (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, articolo 26) i conti consuntivi debbono essere approvati previo parere di una commissione composta da due funzionari rispettivamente del Provveditorato agli Studi e della Ragioneria Provinciale dello Stato nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi membro del Consiglio Scolastico Provinciale. La presenza di due membri esterni all'Ufficio Sco-

lastico in questa fase procedurale obbligatoria comporta ovviamente una dilatazione dei tempi di approvazione. Al fine di recuperare i ritardi operativi sono stati, peraltro, promossi progetti finalizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 per lo smaltimento dei consuntivi arretrati presso i Provveditorati agli Studi.

In relazione al ritardo con il quale vengono presentati i conti consuntivi nel settore dell'istruzione artistica particolarmente dei conservatori di musica, si ritiene opportuno sottolineare che il ritardo nell'adempimento « de quo » è dovuto ai disguidi sorti nella determinazione dell'organo competente (Ministero o Corte dei conti) all'approvazione definitiva dei documenti contabili in questione.

Com'è noto, fino all'entrata in vigore della legge n. 163 del 1962, la Corte dei conti ha apposto il visto di legittimità dopo il riscontro degli atti, con l'attribuzione della personalità giuridica anche agli istituti d'arte, non è stata ritenuta applicabile la precedente normativa (regio decreto-legge n. 2081 del 1935). È da rilevare, peraltro, che la legge n. 262 del 1963 (Accademie e Conservatori) all'articolo 4 prevede espressamente il controllo sugli atti contabili in argomento spetta, per l'approvazione a questo Ministero.

Al fine di recuperare i ritardi operativi determinati è stato attivato un apposito progetto finalizzato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983.

VIGILANZA AMMINISTRATIVO-CONTABILE SUGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA.

In ordine alle osservazioni rilevate dalla Corte riguardo l'organizzazione dei servizi e l'attività di vigilanza che questo Ministero esercita nell'ambito delle proprie competenze, si conviene circa la necessità che i revisori dei conti degli istituti dotati di personalità giuridica siano in possesso di idonei requisiti di competenza ed esperienza.

Al riguardo, va evidenziato che questa Amministrazione già da tempo ha avviato lo svolgimento di appositi corsi per la formazione e l'aggiornamento dei propri revisori dei conti.

L'iniziativa, che ha già conseguito apprezzabili risultati, ha interessato un discreto numero di funzionari (circa 200 a tutto il 1985) e sarà ulteriormente sviluppata. È appena il caso di ricordare che, per carenza legislativa, non è possibile istituire un Albo Ufficiale dei revisori dei conti per i dipendenti dello Stato, come prospettato dalla Corte dei conti.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.

Questa Amministrazione è cosciente della farraginosità della produzione normativa che si è andata via via stratificando nell'ordinamento scolastico e in particolare in materia di stato giuridico del per-

sonale. Al riguardo sono state promosse opportune iniziative per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di testi coordinati delle norme vigenti per offrire agli operatori un primo completo supporto operativo.

Inoltre, al fine di dare la necessaria chiarezza alla materia, è stata assunta un'apposita iniziativa legislativa.

Il disegno di legge concernente « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché delle istituzioni educative statali » è stato approvato in sede referente dalla Commissione Pubblica Istruzione della Camera nella seduta del 23 ottobre 1986.

Per quanto attiene alla struttura della Amministrazione centrale e periferica, si deve certamente riconoscere la sostanziale inadeguatezza dell'attuale modulo organizzatorio a fronte delle dimensioni raggiunte dal sistema scolastico e delle relative problematiche.

Nella consapevolezza che un riordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica costituisce uno dei presupposti per una funzionale gestione delle istituzioni scolastiche, questo Ministero ha via via elaborato ipotesi di riforma che, peraltro, non si sono finora concretate in provvedimenti legislativi.

Da ultimo è stato predisposto un apposito schema di disegno di legge sulla riforma globale dell'apparato amministrativo. Il testo è stato trasmesso al Dipartimento per la Funzione Pubblica ed al Ministero del tesoro, per il necessario concerto, fin dal 1985. L'istruttoria è tuttora in corso.

Va altresì precisato che il disegno di legge di cui trattasi, ha sostituito un precedente, analogo progetto, già trasmesso alla Presidenza ed agli altri Ministeri con nota n. 4518 dell'11 maggio 1982, e che non ha avuto corso.

Uno speciale articolo per il riordinamento dell'Amministrazione è stato altresì inserito nel disegno di legge per la riforma della scuola secondaria superiore attualmente all'esame del Parlamento.

Ovviamente i contenuti particolari e gli specifici aspetti tecnici (autonomia delle istituzioni scolastiche, contabilità speciale, ecc.) dovranno essere adeguatamente approfonditi sotto il profilo sia organizzativo che funzionale al momento di pervenire ad un testo definito.

Le carenze strutturali che si sono evidenziate non sembrano peraltro giustificare del tutto le valutazioni della Corte dei conti circa un preteso « scollamento » tra i diversi organi di questo Ministero, apprezzamento che peraltro non appare sostenuto da puntuali indicazioni ed incontrovertibili riscontri oggettivi.

Circa i riflessi negativi prodotti, ad avviso della Corte dei conti, dalla frequente emanazione ed integrazione di circolari ed ordinanze ministeriali, non sembra che il rilievo sia valido se riferito all'ultimo periodo.

Questo Ministero, infatti, al fine di agevolare l'operatività degli organi periferici, ha già da qualche anno assunto l'orientamento di

emanare ordinanze permanenti per gli adempimenti con scadenza annuale e ricorrente; salvo le modifiche da apportare in presenza di mutamenti intervenuti a livello normativo.

GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO.

In merito alle osservazioni della Corte dei conti occorre rilevare che l'Amministrazione non può provvedere direttamente alla gestione del Sistema Informativo per mancanza di personale tecnico, dovuta alla assenza di specifici ruoli, solo ora risolta in parte con la recente introduzione dei profili professionali.

A fronte di tale realtà, risulta esaltata l'esigenza di affidarsi a organismi vigilati dall'Amministrazione stessa (come CILEA) per l'espletamento di attività di più elevato contenuto tecnico quali quelle di controllo sulla congruità delle procedure realizzate dalla Società a cui è affidata la gestione del Centro Elettronico.

Circa le osservazioni sulla funzionalità del servizio statistico si precisa che il predetto servizio ha il compito di svolgere direttamente ed autonomamente, con il personale ed i mezzi di cui dispone, indagini e rilevazioni statistiche concernenti vari aspetti della realtà scolastica quali: il giudizio riportato dagli alunni negli esami di maturità, l'opzione espressa dagli alunni di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, l'iscrizione al primo anno di scuola secondaria superiore secondo il giudizio riportato agli esami di licenza media, eccetera.

La circostanza che l'Amministrazione si trovi ad avvalersi anche dell'opera di enti o istituti esterni, è determinata dall'ampiezza e dalla specificità dei settori su cui occorre operare. Ciò comporta l'utilizzazione di strutture di particolare consistenza e complessità rinvenibili presso enti specializzati, che, pertanto, vengono ad integrare la funzione di base svolta dal servizio statistico.

Si precisa, relativamente ai finanziamenti complessivamente corrisposti agli IRRSAE si chiarisce che durante l'anno 1985 l'ammontare del capitolo 1204 (che non viene peraltro menzionato), è stato di lire 9.999.999.000 invece che 10,5 miliardi come indicato nella relazione.

La cifra sopra indicata, tra l'altro, non conciderebbe neppure con il totale dell'assegnazione finanziaria, anche tenendo conto della cifra indicata nella relazione in esame quale finanziamento gravante sul capitolo 1121 per la realizzazione di corsi di aggiornamento su mandato di questo Ministero (66 milioni).

Per quanto attiene specificamente ai problemi legati alla complessa procedura prevista per la concertazione statutaria, si ribadisce che tali problemi derivano dallo stesso dettato legislativo che, nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, testualmente dispone: « ...Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, udito il Consiglio di Stato.

Sempre in materia di statuti degli IRRSAE, si ricorda che a seguito di divergenti valutazioni tra questo Ministero, il Ministero del tesoro ed il Dipartimento per la Funzione Pubblica, si è ritenuto opportuno chiedere al Consiglio di Stato di esprimere un parere risolutorio.

Soltanto in esito al predetto parere n. 1811/1984 del 19 dicembre 1984, emesso dalla sezione II del Consiglio di Stato, ed a seguito degli orientamenti assunti dai Ministri del tesoro e della Funzione Pubblica è stato finalmente possibile pervenire, nel corso dell'anno 1985, alla formulazione di un testo definitivo degli statuti da sottoporre, per la delibera, ai consigli direttivi degli istituti.

Successivamente questa Amministrazione di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica dovrà riproporli alla firma del Presidente della Repubblica, dopo aver acquisito il parere definitivo del Consiglio di Stato.

Si precisa che nel 1985 tre statuti hanno finalmente completato il complesso iter procedurale previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/74 e che, entro il 1987 si dovrebbe portare a termine l'approvazione di tutti gli statuti degli IRRSAE.

Per ciò che attiene alle procedure concorsuali per il personale da assegnare per comando agli Istituti, anche queste derivano dalla norma contenuta nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/74, si fa presente che nel corso dell'anno 1985 sono state comunque espletate le procedure relative all'assegnazione del personale docente alla quasi totalità degli Istituti.

Sono state inoltre elaborate nuove modalità, rispondenti a criteri di maggiore celerità e snellezza procedurale, per l'espletamento dei predetti concorsi, da svolgersi presso ciascun istituto e sono stati quindi emanati i relativi bandi.

ISPETTORI TECNICI.

In merito alle annotazioni relative al ruolo ed alle funzioni degli ispettori tecnici periferici, va precisato che si tratta di personale (e ci si riferisce, qui, agli ispettori tecnici periferici della scuola secondaria di I e di II grado) che, pur previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74 è stato assunto solo a partire dal settembre 1982.

Il contingente previsto verrà completato con l'espletamento di nuove procedure concorsuali, peraltro di notevole complessità. Una peculiare problematica è rappresentata, per questo personale, dalla novità delle funzioni da svolgere nel contesto del sistema scolastico e per le quali si sono rese necessarie ulteriori disposizioni normative di dettaglio. Attualmente gli ispettori tecnici centrali e periferici sono coordinati da una segreteria tecnica degli ispettori centrali e da segreterie tecniche regionali ed interregionali degli ispettori tecnici periferici istituite e disciplinate con ordinanza ministeriale. (Ordinanza Ministeriale 9 febbraio 1984).

UNIVERSITÀ.

La Corte dei conti si sofferma in modo particolare e con notevole ampiezza sui problemi relativi alle strutture universitarie; tale attenzione è peraltro giustificata dalla peculiarità e dall'ampiezza delle problematiche presenti in questo particolare settore.

Nel merito delle osservazioni della Corte si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

E da puntualizzare, in primo luogo, l'osservazione relativa al conferimento al CINECA (Consorzio Interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale) dell'incarico di elaborare il primo piano quadriennale dell'Università.

Non si tratta, evidentemente, di un'attività programmatica « per la quale sono stati rimessi a terzi non già meri compiti di esecuzione ma lo stesso momento ideativo qualificante per l'organizzazione del Ministero ».

Il piano quadriennale, come risulta dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, così come modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, viene definito infatti al termine di una complessa procedura nella quale è previsto, il parere del CUN nonché delle Commissioni parlamentari permanenti di Camera e Senato prima dell'approvazione finale da parte del Consiglio dei Ministri. Al CINECA, dunque, è stata affidata non già l'ideazione del piano, che come ben si vede, ha una valenza politica di primario livello che mai avrebbe potuto essere rimessa ad un pur qualificato Centro di elaborazione elettronica, ma soltanto un'attività strumentale di supporto per la elaborazione della complessa mole di dati ed elementi da considerare per fornire a tutti gli organi che intervengono in questo processo programmatico utili elementi di analisi a valutazione.

Il Ministero, a seguito di una circolare (n. 72 del 26 febbraio 1985) diramata dalla Corte dei conti in ordine alla perdurante inadempienza dei funzionari delegati, nella *presentazione dei rendiconti amministrativi*, ha provveduto a richiamare l'attenzione dei Rettori delle Università all'osservanza del puntuale adempimento della norma di legge impartendo al riguardo apposite istruzioni (Circolare Ministeriale n. 343 del 28 novembre 1985).

Le Università, inoltre, sulla base delle predette disposizioni sono tenute ad inoltrare periodicamente al Ministero l'aggiornamento delle rispettive situazioni debitorie.

Il Ministero non ha mancato infine di impartire apposite istruzioni alle Università circa la corretta redazione dei rendiconti consuntivi e dei relativi allegati nonché l'eliminazione delle irregolarità riscontrate. I Dipartimenti, com'è noto, trasmettono i propri documenti contabili in allegato al conto generale dell'Università di cui fanno parte.

In ordine alla perdurante carenza di personale assegnato ai Dipartimenti, segnalata dalla Corte dei conti, si precisa che, a norma delle vigenti disposizioni, è previsto, in favore del Dipartimento, l'esclusiva dotazione di un segretario amministrativo.

Le predette disposizioni non consentono di poter prevedere in dotazione del Dipartimento, un assetto statico di organico, in quanto l'assegnazione del personale è collegata all'ampiezza, ai tempi realizzativi ed alla sussistenza del programma di sviluppo e di ricerca.

In merito ai provvedimenti d'inquadramento dei ricercatori, dichiarati non regolari con le deliberazioni della Corte dei conti citate nella relazione (n. 1531-15132 e 1533 del 7 marzo 1985) si precisa:

per quanto riguarda la prima deliberazione, relativa all'attività svolta da borsisti presso laboratori e istituti diversi da quelli universitari, si configura, a parere dell'Amministrazione scrivente, un'interpretazione rigida dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, nella parte in cui prevede che i candidati debbano aver svolto attività presso Istituzioni Universitarie, in quanto, come nel caso, ad esempio, del CNR, l'attività svolta presso l'Ente medesimo risulta sempre in connessione con la ricerca universitaria.

Per quanto riguarda le altre deliberazioni, si conviene pienamente con l'interpretazione della Corte, come d'altra parte si è avuto modo di fare presente in occasione di richieste di pareri da parte degli Atenei.

Circa le osservazioni relative all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, si precisa che con tale Istituzione si tenta anzitutto di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di finanziamenti e successivamente di attivare i rapporti tra le Università e gli enti pubblici su tutto quanto concerne le ricerche.

Dall'inizio della propria attività l'Ufficio per l'Anagrafe Nazionale delle Ricerche ha realizzato; per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, gli *standards* relativi alla informazione dello schedario degli enti finanziati ed all'acquisizione dei dati sulle ricerche.

— *Standard* per la trasmissione all'anagrafe, da parte degli enti erogatori, dei dati delle ricerche finanziate.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici è stata curata la progettazione dell'architettura *hardware*, la progettazione e realizzazione dei prototipi per la gestione dello schedario, l'attrezzaggio dell'Ufficio e il collegamento delle apparecchiature con i consorzi CILEA e CINECA.

Si è infine provveduto agli aspetti gestionali, in particolare alla registrazione dei dati relativi alle ricerche (anno 1984).

Alla data del 20 ottobre 1986 risultano iscritti circa 2.000 enti e per 1.000 è già stata operata una verifica dei dati.

Per quanto riguarda gli sviluppi a breve e medio termine delle attività che potranno realizzarsi a livello nazionale, si può affermare fin d'ora che l'Anagrafe Nazionale delle Ricerche sarà in grado di fornire dati sintetici e analitici per Ente erogatore, per Ente finanziato, per tema di ricerca o gruppo disciplinare, per tipo di prodotto, per anno, per area geografica e per ogni altra chiave di ricerca e classificazione compatibile con i dati inseriti nella banca dati.

In merito ai bilanci consuntivi ed all'organizzazione amministrativa contabile sembrano opportune alcune precisazioni:

1) Il Ministero non ha mancato nel corso dell'esercizio sia in via autonoma nell'ambito dei propri poteri di vigilanza sia su segnalazione dei Collegi dei revisori di richiamare gli organi universitari al rispetto dei termini per l'approvazione dei conti consuntivi.

a) Per quanto si riferisce alle gestioni precedenti all'introduzione del Regolamento di amministrazione e contabilità delle Università (decreto del Presidente della Repubblica n. 371/72), si condividono le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sul limite che le disposizioni stabilite dalla legge di contabilità di Stato pongono all'autonomia universitaria (1).

b) Si tratta di casi riferibili a gestioni precedenti l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 371/82.

c) Il Ministero concorda con le osservazioni della Corte e precisa di aver impartito in proposito precise disposizioni (Circolare Ministeriale 17/4178, n. 37).

d) L'acquisto di titoli di Stato non appare illegittimo atteso che lo stesso schema di preventivo universitario allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1982 lo consente. Peraltro alla luce della legge n. 720/84 tale prassi appare sconsigliabile poiché i titoli stessi concorrono alla quantificazione del tetto del 4 per cento detenibile presso le banche cassiere. Si aggiunga inoltre che tale operazione è prevista dall'articolo 51 del Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria.

Circa le modalità di rappresentazione in bilancio dei movimenti di cassa della Tesoreria, il Ministero ha sempre sostenuto l'esigenza di considerare le giacenze presso le sezioni di Tesoreria quali « disponibilità » anziché crediti (residui attivi).

A proposito delle giacenze di cassa detenute dalle « gestioni autonome » delle Università, l'opinione manifestata dal Ministero per i Dipartimenti, appare legittima oltre che opportuna. Sotto il primo aspetto occorre infatti considerare che i Dipartimenti sulla scorta della legge n. 28 e del decreto delegato n. 382 hanno autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e sono alimentati dal bilancio dell'Ateneo attraverso trasferimenti passivi.

Sotto il secondo aspetto, qualora le giacenze dei dipartimenti, a seguito delle ricordate operazioni di trasferimento, fossero considerate quote del tetto del 4 per cento il reintegro, da parte degli Atenei delle proprie giacenze presso l'Istituto cassiere, sarebbe in ogni caso subordinato ai tempi di spesa dei dipartimenti stessi. Ciò con grave pregiudizio dell'autonomia universitaria e della snellezza operativa e funzionale dell'am-

(1) Con l'emanazione delle citate norme regolamentari il rinvio alle norme di contabilità di Stato è previsto soltanto per quelle materie non espressamente disciplinate dal predetto regolamento universitario.

ministrazione. In ultimo giova ricordare come il decreto applicativo della stessa legge n. 720/84 non elenca tra i destinatari della legge medesima i Dipartimenti bensì solo le Università unitariamente considerata.

3) In relazione al marcato fenomeno dei residui attivi e passivi si osserva che esso può dipendere da un canto dalla ricordata considerazione tra i medesimi (residui attivi) delle giacenze di Tesoreria, dall'altro dagli effetti perversi dello stesso sistema di Tesoreria il quale rallenta verosimilmente le stesse procedure erogatorie della spesa. Ciò senza considerare che il fenomeno — il quale è peraltro attentamente seguito dal Ministero — è indissolubilmente legato al volume delle procedure erogative di questo stesso Ministero (usi di fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80) nonchè alla circostanza che i programmi di ricerca pur essendo finanziati per intero al momento dell'approvazione, si protraggono per più esercizi con l'ovvia conseguenza di impegnare i fondi residui al termine di ciascun anno.

Quanto alla difficoltà relativa alla compilazione del conto economico, ovvero alla mancanza dello stesso in sede di rendicontazione, occorre osservare da un canto come tale situazione dipenda prevalentemente dalla novità del documento contabile, inusuale (almeno fino al 1978) nelle gestioni erogatrici pubbliche, dall'altro dalla scarsa rappresentatività del documento nello schema-tipo allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 371/82 che, l'Amministrazione sta, come è noto, riesaminando e perfezionando.

Circa la disomogeneità dei dati relativi alle entrate proprie e ai trasferimenti, occorre preliminarmente segnalare che non appare conferenziazione) non sono presenti quale parte attiva nei bilanci degli Osservatori Astronomici e quelli dei bilanci universitari, considerato che le « entrate contributive » (quelle derivanti dalle tasse, soprattasse e contributi degli studenti iscritti e frequentanti i corsi di laurea e di specializzazione) non sono presenti quale parte attiva nei bilanci degli Osservatori, Enti che, come è noto (v. decreto del Presidente della Repubblica n. 163/82), hanno un compito istituzionale di ricerca scientifica.

In secondo luogo occorre osservare che nell'ambito dei bilanci degli stessi Atenei tale disomogeneità acquista maggiore rilevanza a seconda che trattasi di nuove o di consolidate istituzioni, essendo fin troppo evidente come le prime, proprio a causa del minore numero degli iscritti (e conseguentemente dalla minore entità di entrate contributive), hanno bisogno, più delle altre, del sostegno finanziario dello Stato.

Circa le risultanze finanziarie dei bilanci di taluni Atenei i quali, evidenziano forti disavanzi, l'Amministrazione si riserva ogni opportuna verifica, non emergendo, dalla relazione, l'anno o gli anni di riferimento delle verifiche effettuate dalla Corte. Comunque risulta a questa Amministrazione, dai riscontri effettuati per consuntivi degli Atenei, per l'anno 1985, che soltanto l'Università della Calabria presenta un risultato finanziario negativo di amministrazione (2).

(2) Il Ministero si riserva di fornire precisazioni riguardo all'Università per stranieri di Perugia, nel cui bilancio è stata rilevata l'iscrizione di una quota annuale di rimborso per mutui per lire 64,7 miliardi.

Parimenti saranno effettuati puntuali controlli circa le cospicue parti di residui attivi a passivi non senza peraltro segnalare che il fenomeno è stato sottoposto ai competenti organi di Amministrazione dell'Università (cfr. Circolare Ministeriale n. 37 del 23 gennaio 1985) e che forse sarebbe maggiormente indicativo rappresentare l'entità distinguendo tra residui di competenza e trasportati.

4) Si prende atto della necessità della redazione e dell'aggiornamento degli inventari in ossequio all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 371/82 e si assicura che in proposito saranno nuovamente invitati gli Atenei a provvedere con tempestività, segnalando al contempo l'esigenza di procedere ad una attenta rivalutazione delle singole parti economiche sulla base dei criteri in atto presso le Amministrazioni dello Stato.

In relazione alla entità della *spesa per supplenze*, rilevata dalla Corte dei conti, si precisa che questo Ministero ha al riguardo impartito precise disposizioni richiamando, tra l'altro, l'attenzione delle Università sulla necessità di valutare — nel procedere alla ricognizione degli insegnamenti scoperti da affidare mediante lo strumento offerto dagli articoli 9 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 modificato dalla legge 13 agosto 1984, n. 477 — le effettive esigenze didattiche nonchè l'opportunità di mantenere l'attivazione degli insegnamenti medesimi.

Si può tuttavia, affermare che le deliberazioni adottate dalle Facoltà hanno evidenziato — a motivo del conferimento delle supplenze di cui trattasi — esigenze di continuità didattiche per insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione e cioè, sia nel caso in cui trattasi di insegnamenti connessi a posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili per vari motivi (incarico *ex* articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, insegnamento all'estero eccetera), sia anche quando trattasi di insegnamento già attivato nell'anno precedente, il cui docente sia venuto a mancare per qualunque motivo e per il quale sia stato richiesto il posto di ruolo, da includersi comunque nei piani pluriennali.

È da prevedere, per il futuro, che il fenomeno si riduca notevolmente tenuto conto che sono ormai conclusi i concorsi relativi alle due tornate dei giudizi di idoneità a professore associato, mentre per ciò che attiene ai concorsi banditi a 3.696 posti di professore ordinario, si presume che gli stessi potranno concludersi entro l'anno 1987, essendo già immessi in ruolo a tutt'oggi circa 2.000 unità.

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.

Personale non docente universitario.

Le deliberazioni riguardanti la mancata corrispondenza tra le mansioni svolte dai dipendenti interessati e quelle indicate nel decreto Presidenziale Circolare Ministeriale n. 24 settembre 1981, sono state portate a

conoscenza di tutte le Università richiamando l'attenzione in ordine alle specifiche motivazioni espresse dall'organo di controllo.

Le Università direttamente interessate sono state invitate a comunicare gli esiti dei provvedimenti adottati in ottemperanza alle deliberazioni medesime.

Si fa osservare, d'altra parte, che le Università godono di ampia autonomia decisionale nell'adozione dei provvedimenti inerenti all'inquadramento del personale non docente sia per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge n. 808/77, sia per effetto dell'articolo 85 della legge n. 312/80.

L'articolo 80 di quest'ultima norma di legge, nel demandare ad una apposita Commissione nazionale l'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali nonché delle procedure per gli inquadramenti, ha previsto che con decreto istituzionale fossero definiti i criteri oggettivi per l'accertamento delle mansioni e fossero, quindi, emanate le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali (decreto Presidenziale Circolare Ministeriale del 24 settembre 1981) relativi a ciascuna qualifica.

Il predetto decreto istituzionale prescrive, ai fini degli inquadramenti suddetti, che le situazioni soggettive degli interessati siano accertate tramite una istruttoria effettuata da una Commissione, composta di membri del Consiglio di Amministrazione, la quale elabora una prima proposta di inquadramento cui viene data idonea pubblicità e, successivamente, sentite le organizzazioni sindacali, una proposta definitiva da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo, dopo averla approvata, la propone al Rettore per l'emanazione dei provvedimenti di inquadramento.

I provvedimenti poi sono rimessi al competente organo di riscontro per il visto di regolarità.

Il Ministro della pubblica istruzione, non espleta, pertanto, alcun controllo nè preventivo nè successivo sulle adozioni degli atti di cui trattasi, bensì un'azione generale di vigilanza, tant'è che le Università sono chiamate a rispondere direttamente alla Corte dei conti sui rilievi da quest'ultima mossi in sede di ricusazioni del visto di regolarità.

MINISTERO DEI TRASPORTI

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

Il conto consuntivo dell'Azienda FS per l'esercizio 1985 ha chiuso con un disavanzo complessivo di miliardi 2.119,4, così ripianato:

— per miliardi 1.798 con anticipazioni da parte del Ministero del tesoro (come stabilito dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 - legge finanziaria 1985);

— per miliardi 321,4 con anticipazione della Cassa depositi e prestiti e copertura del maggior disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1985, accertato rispetto a quanto stabilito dalla sopracitata legge.

Per tale ammontare è stato istituito apposito capitolo di entrata nel bilancio FS n. 602 così denominato « Anticipazione della Cassa depositi e prestiti, a copertura del maggior disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1985 accertato rispetto a quello stabilito dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) »; pertanto, non risulta accertamento di residui al capitolo di spesa del Tesoro n. 8315 in quanto la predetta somma sarà erogata a titolo di prestito dalla Cassa depositi e prestiti come disposto dall'articolo 41 della legge 22 ottobre 1986, n. 748 con la legge è stato approvato il rendiconto generale dello Stato per lo stesso anno 1985.

La causa principale del suddetto maggior disavanzo è da attribuirsi ai minori prodotti del traffico realizzati (— 618,2 miliardi) — in confronto a quelli previsti soprattutto per adeguamenti tariffari né intervenuti né tantomeno rimborsati dal Tesoro a titolo di compensazione — in parte attenuati da minori spese verificatesi nei settori del personale e degli oneri finanziari.

Tuttavia, ciò non ha comportato un maggior esborso a carico del Ministero del tesoro, in quanto il suddetto maggior disavanzo è stato compensato dai minori oneri a carico dello stesso Dicastero sia per quote capitale sia per quote interessi sui prestiti contratti per gli investimenti patrimoniali.

Per quanto riguarda poi la mancata presentazione della documentazione giustificativa dei decreti di accertamento dei residui passivi al 31 dicembre 1985, si fa presente che:

— i residui accertati ai capitoli relativi alla categoria I « Personale » riguardano:

a) le competenze accessorie spettanti al personale per i mesi di novembre e dicembre 1985 da pagare nei mesi di gennaio e febbraio 1986 poiché, per ragioni meccanografiche, la loro liquidazione viene effettuata in via posticipata di due mesi rispetto all'epoca delle prestazioni effettivamente rese;

b) la regolarizzazione degli aumenti al personale in conseguenza del rinnovo contrattuale per il periodo 1984-85, autorizza con legge n. 779 del 24 dicembre 1985, e liquidata a gennaio 1986, per un importo pari a miliardi 284,5.

Trattandosi di competenze relative ad una consistenza di oltre duecentomila dipendenti, appare evidente l'impossibilità di apprestare una documentazione analitica appropriata;

— i residui accertati al capitolo 201 « Combustibili solidi e liquidi, energia elettrica e lubrificanti per la trazione dei treni e delle navi « traghetto » sono dovuti per fatture emesse relative al sovrapprezzo termico da corrispondere all'ENEL per forniture di alta tensione, non estinte in quanto è in corso, al riguardo, ormai da diversi anni, una vertenza tra l'ENEL e l'Azienda FS. Tale vertenza potrà essere definita solo in sede politica in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che conferirà mandato al CIPE per stabilire se tale sovrapprezzo dovrà essere o meno liquidato dalle FS.;

— i residui relativi alle spese in conto capitale e al capitolo 219, sono stati accertati al limite dello stanziamento, così come previsto dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE.

Particolari motivazioni vanno poste in replica alle osservazioni formulate dalla Corte in tema di organizzazione dei servizi e del personale.

La mancata pubblicazione dei ruoli compartimentali; il ritardo nell'invio degli atti; difetti di consequenzialità nella loro trasmissione — fatti che a giudizio della Corte hanno ostacolato un ordinato esame dei provvedimenti di *status* — trovano giustificazione nella radicale trasformazione dell'ordinamento giuridico del personale ferroviario introdotta, all'origine, dalla legge 42/79 ed, in seguito, dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Nella specie, la legge organica testè citata, completamente rinnovando e ponendo su diverse basi di struttura e quindi di diritto e di interesse, la configurazione giuridica del rapporto di impiego del personale nel suo complesso già ancorate alla legge 425 del 1958, ha comportato una nuova, moderna classificazione del personale sulla base di una professionalità, dinamica, articolata in profili, a fronte del precedente ordinamento di « *status* », suddiviso in gruppi e qualifiche di impiego.

Accanto quindi ad un tale, improvviso mutamento del sistema — non certo, come noto, realizzabile nel ristretto arco di brevi esercizi finanziari — ed alla necessità per di più avvertita dal legislatore negli anni '81 e '84, di apportare immediati correttivi, di rilevante entità sotto il profilo di una ulteriore, diversa classificazione del personale, il mero dato amministrativo della pubblicazione dei ruoli, su base centrale e compartimentale — prevista e realizzata nell'aprile 1986 — ha dovuto scontare tutti i successivi ridimensionamenti del personale fer-

roviario, nonchè il dato positivo necessario della certezza delle posizioni di *status* personale, continuamente rinnovato sia per effetto di recuperi giuridici, di livello economico, sia per effetto della creazione di nuovi profili professionali e della confluenza in essi di aliquote di personale inquadrato, sia per il reale conferimento degli stessi, una volta realizzato il nuovo sistema dei passaggi di categoria introdotto dalle leggi organiche 42 del 1979 e 292 del 1984, leggi approvate per di più nel quadro di diversi rinnovi contrattuali per il personale ferroviario.

In merito ai concorsi speciali previsti dall'articolo 8 della legge n. 220 del 1982, le relative procedure sono state espletate sottolineando che tali concorsi si sono dovuti realizzare sulle vacanze residue dagli inquadramenti di ruolo di Incaricati che ne hanno avuto titolo in base alle previsioni normative della citata legge.

Per quanto concerne la produzione dei provvedimenti successivi alla legge n. 301 del 1984, sull'accesso alla dirigenza statale, l'applicazione di tale legge alla vigilia della emanazione della legge n. 210 del 1985, è stata valutata nell'ottica della imminente riforma dell'Ente.

Comunque la citata legge n. 301 del 1984 ha trovato applicazione presso le Ferrovie dello Stato attraverso le forme di accesso del concorso speciale, con una decorrenza attribuita con effetto dal 1° gennaio 1985 e della procedura del corso-concorso, in via di espletamento.

UFFICIO LEGISLATIVO

In relazione alla lettera n. AGP/86/11209/8.11 del 18 settembre 1986 della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l'argomento indicato in oggetto, si forniscono i richiesti elementi di competenza di questo Ministero, suddivisi per le singole amministrazioni, in ordine alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1985.

a) DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.

Nulla da osservare.

b) DIREZIONE GENERALE AVIAZIONE CIVILE.

Avuto riguardo alle osservazioni in merito alla gestione finanziaria, la relazione della Corte espone dati globali relativi a tutto il Ministero e segnala una tendenza all'aumento dei residui e delle economie.

Per quanto riguarda la Direzione generale in discorso la formazione di residui di stanziamento è riferibile ai fondi assegnati con la legge n. 449 del 1985 ed alla quota del Mezzogiorno; riguardo a tali residui occorre far presente che un serio ostacolo è stato costituito, nel 1985, dal fatto che l'Amministrazione non era autorizzata ad assumere impegni a carico di esercizi futuri. Tale limitazione, unitamente a quelle relative alle procedure, è stata rimossa con la legge finanziaria 1986, destinata ad esplicare i suoi effetti già dal corrente anno, ma con maggior efficacia dal 1987.

Per quanto riguarda la segnalata economia di parte corrente, per le spese di esercizio e manutenzione (a parte quanto si dirà relativamente all'attività contrattuale), si segnala il fatto che, con l'adozione dei nuovi capitolati delle pulizie e delle manutenzioni, si è conseguito un consistente risparmio sulle spese di gestione, che non ha potuto tramutarsi immediatamente in un incremento delle attività di recupero manutentorio, a causa delle complessità procedurali. Anche per questo aspetto si segnala che l'avvenuta approvazione del nuovo regolamento dei servizi in economia consentirà di dare decisivo impulso agli interventi di manutenzione.

In materia di organizzazione dei servizi si conviene con la Corte dei conti sui negativi effetti che derivano dal mancato decentramento di competenze e, per contro sulla necessità di potenziare la presenza dell'Amministrazione nelle sedi periferiche (specie minori).

Nulla da obiettare sul rilievo circa le continue proroghe in materia di servizi antincendio e sanitari di pronto soccorso, mente non sembra

condivisibile il rilievo riguardante la scarsità dei finanziamenti, in rapporto all'attuale capacità di spesa della Direzione generale di aviazione civile.

In materia di personale, riguardo alla disponibilità di posti di primo dirigente presso il servizio navigazione aerea, che difficilmente potranno essere coperti, si ravvisa la necessità di aprire il relativo concorso al personale di altri ruoli.

Circa l'attività contrattuale, la Corte evidenzia il fenomeno delle anticipate esecuzioni: al riguardo non si può non considerare che tutti gli interventi che in qualche modo riguardano l'agibilità e sicurezza degli aeroporti presentano il requisito dell'urgenza, che legittima l'Amministrazione a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge.

Per quanto riguarda il mancato tempestivo rinnovo di contratti di pulizia e manutenzione, che ha dato luogo a numerosi riconoscimenti di debito, occorre far presente che si è trattato di una decisione presa dall'Amministrazione allo scopo di attivare i nuovi capitolati e l'affidamento dei servizi di preferenza agli enti gestori, allo scopo di razionalizzare le gestioni aeroportuali e di conseguire consistenti economie: ambedue gli obiettivi sono stati conseguiti e le economie hanno raggiunto l'importo di oltre lire 11.500 milioni.

Per la parte relativa alla costruzione ed ammodernamento un generale avanzamento delle procedure (gli interventi sugli scali di Torino, Bologna, Bari, Catania, Forlì e per apparati a raggi X hanno riportato il parere del Comitato), che alcuni lavori sono stati appaltati (Napoli e Pisa) e che altre gare sono state bandite (Bologna, Ronchi dei Legionari).

Relativamente alla gestione degli aeroporti e servizi vari, nel corso del 1985 e nei primi mesi del 1986 si sono manifestate, nei rapporti con la Corte dei conti, sensibili divergenze di opinione, delle quali è cenno anche nella relazione.

A chiarimento delle decisioni assunte dalla competente Direzione generale si cita la circostanza che i vecchi contratti, basati sul numero delle persone addette al servizio e non sul livello dello stesso, avevano raggiunto costi assai elevati.

Da ciò derivò la decisione di innovare i criteri di gestione con i nuovi capitolati 01 e 02 redatti nel 1983.

Per l'appalto del servizio venne dapprima esperita una gara non formale fra imprese particolarmente qualificate nel settore manutentivo e successivamente, in conformità al parere del Consiglio di Stato, vennero bandite 4 gare a licitazione privata, che non poterono svolgersi a causa di ricorsi proposti al TAR Lazio.

Inoltre in considerazione delle mutate condizioni oggettive (trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo degli impianti luminosi di assistenza alla navigazione aerea, diffusione degli enti gestori di aerostazioni) venne deciso di adottare un sistema misto, mediante affidamento dei servizi a trattativa privata agli enti gestori, laddove esistenti, e mediante licitazioni private.

E' evidente che, durante tutto questo periodo, per assicurare la continuità dell'operatività aeroportuale, era necessario prorogare i vecchi contratti.

Sull'ultima proroga (maggio-ottobre 1985), quando la situazione complessiva era ormai in fase di normalizzazione, la Corte dei conti ha formulato rilievo, in merito al quale, senza voler contestare la posizione assunta dalla Corte stessa in ordine all'aspetto formale (proroghe) si deve però porre l'accento sulle consistenti economie di spesa conseguite con l'adozione dei nuovi criteri (valutabili in lire 11.500 milioni annui) per le quali lo stesso Ragioniere generale dello Stato ha espresso apprezzamento.

MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

La parte iniziale della relazione sostanzia un atteggiamento fortemente critico nei confronti dei risultati generali di gestione, della loro disomogeneità per la presenza della anticipazione del Tesoro di lire 835,5 miliardi a fronte di esigenze pregresse 1983 e 1984, e del ricorso generalizzato all'uso della Cassa Vaglia.

L'elemento essenziale sul quale si incentra l'attenzione della Corte e dal quale traggono origine le generali considerazioni negative, è rappresentato dalla suddetta anticipazione del Tesoro di lire 835,5 miliardi prevista dalla legge finanziaria 1985.

Secondo l'Organo di controllo, tale anticipazione sottindenderebbe:

- a) la esistenza di una gestione parallela al bilancio con la formazione di disavanzi sommersi;
- b) la vanificazione della politica di contenimento della spesa;
- c) l'utilizzazione indiscriminata della Cassa Vaglia, che avrebbe determinato l'eccedenza del *deficit* del 1984 rispetto alla previsione;
- d) la inattendibilità della previsione di entrata atteso il forte scostamento rispetto agli introiti realizzati.

Al riguardo appare opportuno ritornare sulle circostanze che hanno creato nel periodo di riferimento, difficoltà di gestione del bilancio delle poste e delle telecomunicazioni, sia nel settore delle entrate che in quello delle spese.

In assenza di punti di riferimento certi, si possono costruire soltanto delle ipotesi come ha fatto la Corte dei conti, dimenticando peraltro, quanto controdedotto circa l'analoga relazione sul rendiconto dell'esercizio 1984.

In ordine ai singoli punti si rileva quanto segue:

a) la esistenza di una gestione parallela va categoricamente smentita perchè, il ricorso alla Cassa Vaglia è avvenuto nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti assentite dal Ministero del tesoro.

I pagamenti anticipati con tale procedura, assommano a lire 82 miliardi per il 1983 ed a lire 136 miliardi per il 1984 sanati con l'approvazione delle relative note di assestamento.

Pertanto la formazione delle esigenze pregresse non è avvenuta per la esistenza di pagamenti che non hanno potuto trovare l'attesa copertura così come sostiene la Corte, ma dal sorgere di inevitabili debiti non potuti onorare per carenza di stanziamento.

E l'analisi della distribuzione tra i capitoli del bilancio 1985 dell'anticipazione straordinaria degli 835,5 miliardi, ne è la prova.

Essa infatti, è stata sostanzialmente destinata al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali, IRPEF, ecc. per lire 430 miliardi, al rimborso al Tesoro e all'Istituto Postelegrafonici per taccuamenti di quiescenza per lire 218 miliardi, al pagamento di debiti nei confronti di compagnie aeree e paesi esteri per lire 143 miliardi.

Altro elemento che non può essere sottaciuto, si riferisce alle iniziative che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni aveva assunto per fronteggiare nel corso degli esercizi 1983/84, le maggiori esigenze che venivano presentandosi nel corso dell'esercizio.

La proposta di seconda nota di assestamento approvata dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con la quale si intendeva soccorrere alle indisponibilità in esame, trasferendo ai capitoli pertinenti disponibilità emerse su altri capitoli del bilancio delle poste e delle telecomunicazioni, non ha trovato, per valutazioni elaborate all'esterno dell'Azienda, concreta attuazione. Ciò, mentre ha provocato disavanzi inferiori al previsto (309 miliardi nel 1983), ha lasciato invariati debiti emersi.

Della vicenda 1984 si dirà più avanti.

b) L'ottica della Corte in merito alla gestione parallela, e quindi alla concreta verifica della iniziativa del Governo per il contenimento della spesa, sulla base delle precedenti argomentazioni deve essere confutata.

Non è stato affatto messo in atto un comportamento illegittimo di esecuzione di spesa al di là degli stanziamenti, ma si è soltanto in presenza di insorgenza di debiti non potuti onorare, perchè il rigore delle procedure di trasferimento di disponibilità tra un capitolo e l'altro non hanno consentito di destinare utilmente le risorse del bilancio delle poste e delle telecomunicazioni; tant'è (come già detto) che, mentre da un lato si rilevavano economie, dall'altro si sommano debiti non potuti soddisfare.

Quindi non c'è esistenza di spesa fuori linea, ma piuttosto incapacità degli strumenti operativi a tener dietro alle esigenze di gestione di un'azienda produttrice di servizi.

c) Come già accennato in precedenza, l'uso della Cassa Vaglia non può essere considerata la causa dell'eccedenza del deficit 1984 rispetto alla previsione.

In realtà anche un superficiale esame dell'andamento delle spese di quell'esercizio fa rilevare che a consuntivo si sono registrate economie di spesa rispetto alle previsioni per oltre lire 200 miliardi, provocando quel fenomeno di contraddizione già evidenziato nel precedente punto a).

Le motivazioni della estrema variabilità dei disavanzi di gestione dell'Azienda, non sono da rinvenire nell'andamento delle spese che in tempi di costi crescenti seguono la logica del costante incremento, almeno nei limiti dei tassi di inflazione verificatesi, bensì nell'andamento delle entrate e soprattutto nelle decisioni di politica tariffaria.

d) La disomogeneità dei disavanzi di gestione causata — secondo la Corte dei conti — dall'anticipazione straordinaria più volte citata — inclusa nel bilancio 1985, renderebbe incomparabili le gestioni degli anni '83, '84 e '85.

Tale circostanza non è che uno — e neanche il più significativo — dei motivi di scarsa comparabilità dei disavanzi di esercizio.

Sul volume delle entrate, infatti, incidono in misura notevole le variazioni tariffarie perchè, gli adeguamenti di prezzo sono decisi a livello politico al di fuori di ogni considerazione aziendalistica, ed esclusivamente nella logica, almeno nel periodo considerato, del rientro dall'inflazione; decisioni peraltro non conosciute in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Siffatto comportamento crea un effetto negativo sul bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che si manifesta nella variabilità dei presupposti, peraltro sempre condivisi dal Tesoro, su cui si fondano le previsioni di entrata e nel mancato recupero degli incrementi di spesa nella misura in cui il tasso effettivo di inflazione si allontana da quello programmato.

Qualche esempio, si ritiene, consentirà di illustrare meglio le situazioni che si determinano al riguardo.

Per gli esercizi 1983-1984-1985 in sede previsionale si era prevista una possibile manovra tariffaria compatibile con il tasso programmato d'inflazione e con decorrenza dal primo gennaio.

Le remore, i condizionamenti sociali ed economici in tema di revisione di tariffe hanno stravolto il quadro iniziale; basti pensare che le variazioni ipotizzate con decorrenza 1 gennaio si sono realizzate:

il 1° febbraio nel 1983

il 1° giugno nel 1984

il 13 novembre nel 1985.

Paragonare i risultati finali delle singole gestioni — su tali premesse — appare quanto meno arduo ed è estremamente difficile trarre delle valutazioni sulla efficienza della gestione.

In particolare, nel 1984, in armonia con le prescrizioni della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) che prevedono il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende autonome attraverso i necessari adeguamenti tariffari, venne ipotizzata una manovra tariffaria che avrebbe comportato, a decorrere dal 1° gennaio 1984, un aumento medio complessivo dei prezzi dei servizi forniti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni del 18 per cento circa. Tale aumento era finalizzato al recupero del tasso di inflazione programmato per il 1984 e della erosione « da inflazione » che il valore delle tariffe aveva subito negli anni immediatamente precedenti e mai recuperato.

Il gettito presunto della manovra ammontava a 637 miliardi.

Sulla base dello scenario inflazionistico, disegnato successivamente dal Governo per il 1984, la manovra tariffaria complessiva assentita dal CIP venne definita con decorrenza dal 1° giugno anzichè 1° gen-

naio ed in misura percentuale notevolmente inferiore (8 per cento per le tariffe vigilate ed 11 per cento per le restanti tariffe) con una riduzione di entrate rispetto al previsto di lire 322 miliardi che incise negativamente sul deficit di esercizio nella misura dianzi cennata.

Tra l'altro la Corte dei conti non fa alcun cenno, agli oneri impropri e di natura sociale che sempre più pesantemente gravano sul bilancio delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel 1987 tali oneri sfioreranno globalmente i 900 miliardi di lire, per i quali sono in corso iniziative legislative per porre l'onere a carico del bilancio dello Stato.

L'accelerazione nello smaltimento dei residui passivi è uno degli impegni che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni vuole fermamente onorare.

È un problema complesso e su di esso incidono situazioni di reperibilità di suoli di affidabilità degli imprenditori interessati dalla stessa redditività nella scelta degli investimenti.

Anche dal punto di vista eminentemente espositivo per avere una immediata percezione dei residui « che contano » è necessario distinguere dalla massa dei residui rilevabili al termine dell'esercizio quelli relativi alle spese correnti da quelli riferibili a spese di investimento.

I primi sono fisiologici connessi ai tempi di esecuzione dei pagamenti (contributi previdenziali, ritenute IRPEF, partite compensative tra entrate e spese) che si eliminano ordinariamente nei primi mesi dell'esercizio successivo e quindi scarsamente significativi della capacità di spesa dell'Amministrazione.

Nell'ambito delle spese di investimento è opportuna un'ulteriore distinzione tra residui propri cioè quelli connessi a contratti in essere la cui eliminazione è legata ai tempi di esecuzione del contratto da quelli di stanziamento, ovvero somme disponibili sulle quali non grava nessun impegno.

L'obiettivo è quello di ridurre sempre più quest'ultima categoria di residui e l'attività svolta nel corso dell'esercizio '86 ne è una positiva conferma.

Al 1° gennaio 1985 i residui di stanziamento ammontavano a circa 623 miliardi; al 1° gennaio 1986 per effetto del rilevante incremento delle quote della legge 39 e per l'inizio del piano decennale delle telecomunicazioni tali residui si portarono alla somma di 1.171 miliardi.

Sulla scorta del volume degli impegni assunti sinora e delle attività istruttorie in corso, si può prefigurare il valore dei residui di stanziamento alla fine del corrente esercizio nella seguente misura:

a) da stanziamenti ex legge 39	lire 238 miliardi
b) da stanziamenti del piano delle telecomunicazioni	lire 105 miliardi
c) da stanziamenti ordinari	lire 134 miliardi

Totale lire 477 miliardi

Ciò significa che nel 1986 si prevede di definire transazioni relative agli investimenti per lire 1.958 miliardi tra stanziamenti di competenza e residui passivi, con un incremento del 100 per cento circa rispetto al 1985.

Si ritiene di poter affermare per concludere che l'obiettivo della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al di là delle semplici dissertazioni sulla serie storica dei disavanzi oggi presenta un impegno essenziale: quello di azzerare, nel breve periodo, il deficit corrente al netto degli oneri impropri.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

1. — CONSIDERAZIONI GENERALI.

Non può non condividersi l'esigenza di un intervento legislativo di adeguamento della struttura ASST al fine di assicurarle quella efficienza operativa, indispensabile per il corretto espletamento dei sempre più crescenti compiti istituzionali.

Tale esigenza si è accentuata, come ha rilevato la Corte, in conseguenza del nuovo regime di cogestione della rete delle telecomunicazioni introdotto dalle nuove convenzioni che necessariamente richiede un potenziamento delle strutture aziendali e un più sensibile decentramento operativo.

Si è potuto soltanto realizzare una parziale ristrutturazione dei servizi dato il limitato aumento di posti dirigenziali apportato dalla legge 22 dicembre 1984, n. 893. Essa è consistita nell'istituzione dei Reparti tecnici « Impianti e lavori r.t.n. » nei cinque Ispettorati e « Traffico e Controllo Concessioni » in Sicilia, nonché nella istituzione di quattro nuovi Reparti amministrativi negli Ispettorati della IV e V Zona, due dei quali rispettivamente in Sardegna e Sicilia.

L'istituzione dei suddetti Reparti, unitamente alle modifiche della struttura di alcuni organi centrali, ha consentito di meglio fronteggiare le accresciute esigenze di servizio e di conseguire una gestione più agile e decentrata sul piano operativo.

Non è stato, invece, possibile attuare un vero e proprio decentramento in materia di spesa, nel rispetto delle competenze attribuite ai dirigenti periferici del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ciò non, come affermato dalla Corte, per la mancata previsione di uffici periferici di ragioneria che, sia pure a livello di sezione, sono stati istituiti presso gli Ispettorati con il decreto ministeriale 18 aprile 1985, n. 51752, ma per l'impossibilità, in assenza di un provvedimento legislativo — ritenuto necessario dalla stessa Corte ed in varie sedi richiesto da quest'Azienda — che consenta di sottoporre gli atti dei dirigenti periferici al controllo delle delegazioni regionali della Corte dei conti, tramite le ragionerie zonali. Queste, pertanto, debbono per ora limitarsi al controllo delle spese del funzionario delegato Capo dell'Ispettorato.

2. — ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

Circa la segnalata progressiva lievitazione dei residui di spesa sembra opportuno, per una migliore comprensione del fenomeno, rappresentare la consistenza globale degli stessi alla data del 31 dicembre 1985 con la corrispondente situazione al 31 dicembre 1984:

	(in milioni di lire)
— consistenza al 31 dicembre 1984	1.659.165,7
— consistenza al 31 dicembre 1985	2.006.733,5
— differenza	+ 407.567,8

E da sottolineare, inoltre, che al 31 dicembre 1984 l'importo dei residui « provenienti da esercizi precedenti » era di 835.785,4 milioni, mentre i « residui di nuova formazione » ammontavano a 823.380,3 milioni.

Al 31 dicembre 1985 i « residui provenienti da esercizi precedenti » ammontavano a 923.609,7 milioni, mentre quelli di nuova formazione ascendono a 1.083.123,8 milioni.

Si evidenzia pertanto un aumento dei residui provenienti da esercizi precedenti (residui esercizi precedenti anno 1984 835.785,4 milioni; residui esercizi precedenti anno 1985 823.609,7 con una differenza di +87.824,3 milioni) e ciò soprattutto per gli effetti, ancora presenti, dell'appesantimento della gestione dei residui dovuta alla notevole mole di residui formati nell'anno 1983 il cui smaltimento, nell'ultimo biennio, non è stato proporzionale all'aumento che i predetti residui avevano determinato sul complesso delle gestioni precedenti.

È comunque da notare che nell'anno 1985, l'aumento in termini assoluti è stato di gran lunga inferiore all'aumento verificatosi nell'anno 1984 rispetto al precedente anno 83 (+87.824,3 milioni nel 1985 rispetto al 1984, come si è detto poc'anzi, contro il +248.148,5 milioni registrati nell'84 rispetto al 1983).

Si evidenzia, altresì, un aumento dei « residui di nuova formazione » (residui di nuova formazione anno 1984 823.380,5 milioni; residui di nuova formazione anno 1985 1.083.123,8 milioni; differenza +159.743,5).

Ciò peraltro trova giustificazione nel fatto che la consistenza definitiva del bilancio di previsione per l'anno 1984 era stata di 2.235.831,8 milioni, mentre per l'anno 1985 è stata di 2.661.175,7 milioni con un aumento delle « dotazioni » di ben 425.343,9 milioni.

Per quanto concerne, in particolare, i residui passivi relativi alle spese in conto capitale è da evidenziare che l'andamento degli investimenti non è solo legato ai tempi tecnici di esecuzione contrattuale, a volte notevoli per la complessità delle spese da realizzare, ma è anche condizionato da alcuni adempimenti procedurali, spesso eccessivamente lunghi, sui quali, il più delle volte l'Azienda non ha alcuna possibilità di intervento per ridurne i tempi.

3. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

In merito alla entità degli interventi operati sull'organizzazione dei servizi a seguito della legge n. 893 del 22 dicembre 1984, si rinvia a quanto esposto *sub* punto 1.

Va qui ribadito che trattasi di un limitato adeguamento strutturale che è ben lungi dal conseguire gli obiettivi di potenziamento e trasformazione dei servizi e di razionale decentramento operativo, delineati dalla Corte.

Per quanto concerne, poi, la mancata attivazione dei corsi previsti dall'articolo 4 della legge 2 agosto 1955, n. 444 si precisa che questa

Azienda, man mano che gli Uffici provinciali del lavoro hanno inviato gli elenchi degli interessati, ha regolarmente provveduto ad organizzare i corsi stessi, dei quali alcuni sono già conclusi, altri sono in corso di svolgimento e altri ancora avranno inizio quanto prima.

4. — PROFILI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

La relazione è positiva, per quel che concerne gli impegni per investimenti in conto capitale: tale impegni, infatti, hanno raggiunto nell'esercizio un ammontare pari al totale complessivo degli stanziamenti.

Per quanto concerne i pagamenti, il cui ammontare risulta modesto, rispetto alle previsioni del bilancio di cassa, si rimanda alle considerazioni svolte al precedente punto 2, ultimo capoverso, sia per quanto concerne i dati globali di spesa in conto capitale, sia per le osservazioni formulate nella relazione, in merito al capitolo di spesa n. 549 relativo agli interventi straordinari per il riassetto ed il completamento della rete ai sensi della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

Circa la gestione degli stanziamenti straordinari di cui alla legge 27 giugno 1975, n. 227, le difficoltà iniziali di reperimento dei mutui hanno effettivamente condizionato, come rileva la Corte, gli interventi previsti nei primi anni di attuazione della legge; nel 1985, comunque, gli stanziamenti risultavano tutti impegnati, anche in previsione dell'annunciato prestito da parte del CREDIOP della residua cifra di 108 miliardi, non ancora coperta da mutui, prestito perfezionato nel corso del 1986. Migliore andamento ha avuto la gestione degli stanziamenti straordinari previsti dalla legge 10 febbraio 1982, n. 39, che sono stati, a tutt'oggi, totalmente coperti da mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, come evidenziato dalla stessa relazione in esame.

Per quanto concerne la natura degli investimenti, con gli stanziamenti del 1985 sono stati effettivamente ordinati circa 500 km di cavi ottici terrestri, in luogo dei 1.000 km inizialmente programmati, come rileva la Corte; ciò è derivato dalla necessità di anticipare l'ordinazione del cavo ottico sottomarino Pomezia-Golfo Aranci, per far fronte alle esigenze dei traffici fra la Sardegna ed il Continente; è previsto, comunque, che il programma dei cavi ottici terrestri venga portato regolarmente a compimento, con gli investimenti degli esercizi successivi.

5. — ATTIVITÀ CONTRATTUALE.

La relazione evidenzia una prevalenza quantitativa dei contratti derivanti da trattativa privata, rispetto a quelli conclusi a seguito di licitazione privata o di appalto-concorso.

Si precisa che per la manutenzione degli impianti il ricorso alla trattativa privata trova ragion d'essere nel fatto che occorre approvvigionarsi di materiale che può essere fornito solo da determinate ditte.

Detta prevalenza non riguarda comunque il settore della realizzazione degli impianti telefonici, nell'ambito del quale le commesse assegnate a seguito di gare — licitazioni private o appalti-concorso — sono prevalenti, non solo per quel che concerne l'importo complessivo dei contratti stipulati (336 miliardi a seguito di gare, contro 46 miliardi a trattativa privata) ma anche per il loro numero (103 contro 47).

I contratti stipulati a seguito di trattativa privata riguardano, nella maggioranza dei casi, l'ampiamiento di impianti esistenti, per i quali la necessità, per ovvi motivi gestionali, che vengano conservate le stesse caratteristiche tecniche, impone l'affidamento della commessa relativa alla ditta aggiudicataria dell'impianto iniziale, ai sensi del punto 3 del primo comma dell'articolo 41 del RCGS. Solo in rari casi si fa ricorso alla trattativa privata per motivi d'urgenza, trattativa che viene comunque preceduta da una ricerca di mercato.

Circa le presunte difficoltà che l'Azienda continuerebbe ad incontrare nella formulazione dei « contratti misti », va notato che la relazione si riferisce a circostanze verificatesi in esercizi precedenti, ma che non trovano riscontro nei contratti stipulati nel corso del 1985.

In merito si conferma quanto già segnalato nella risposta fornita da questa Azienda in occasione della relazione della Corte sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1984. Fino al 1983 i progetti ed i contratti interessanti gli impianti industriali della rete venivano dall'Azienda gestiti con procedure e norme contrattuali autonome, data l'atipicità degli impianti stessi, rispetto alle opere pubbliche a carattere edile.

A seguito degli orientamenti espressi dalla Corte nel 1984, l'Azienda si adeguò nel corso dell'esercizio stesso alla normativa per le opere pubbliche, sia per clausole contrattuali, sia per gli aspetti gestionali dei contratti stessi, pervenendo, alla fine dell'esercizio, alla rigorosa applicazione della legislazione dei lavori pubblici.

Conseguentemente i cosiddetti « contratti misti », comprendenti, cioè, sia forniture che lavori, vengono ora formulati, senza alcuna difficoltà, alla luce dei nuovi orientamenti, considerando la parte relativa alle forniture nettamente separata da quella concernente i lavori, la quale ultima segue integralmente la normativa delle opere pubbliche. Ciò risulta valido, in conseguenza, anche in materia di revisione dei prezzi.

A tal riguardo, anzi, va notato, in merito all'obbligo della esclusione dalla revisione prezzi delle somme concesse a titolo di anticipazione, che l'Azienda vi si è attenuta costantemente fin dal novembre 1979, data di entrata in vigore della circolare n. 70 emessa dalla Ragioneria generale dello Stato il 24 settembre 1979, circolare che estendeva tale obbligo, previsto in termini limitative dall'articolo 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, a tutti i contratti di forniture e di appalti della pubblica amministrazione.

Anche per quel che concerne le osservazioni circa i ritardi nella realizzazione di alcuni impianti in cavo coassiale, si rileva che le stesse si riferiscono a fatti verificatisi in esercizi passati e costituiscono, in definitiva, ripetizioni di osservazioni analoghe formulate nelle relazioni

precedenti. Più in particolare, i casi in questione riguardano impianti in cavo coassiale ordinati fra il 1972 ed il 1975, in merito ai quali furono forniti, nella risposta alla relazione della Corte dei conti sul rendiconto dell'esercizio finanziario 1982, i dovuti ragguagli che qui di seguito si sintetizzano:

— i ritardi nell'esecuzione dei lavori derivano da cause oggettive non dipendenti dall'operato dell'Agenzia e, cioè, dai lunghi tempi richiesti dagli enti gestori delle autostrade prescelte come sedi di cavi in parola, per la messa a punto dei dettagli esecutivi delle opere di posa e per il conseguente rilascio del consenso ai lavori stessi;

— nessun danno derivò dall'erario per i ritardi predetti, in quanto, ove le commesse fossero state concretizzate successivamente alla formalizzazione degli accordi con gli enti autostradali, l'impegno finanziario dei contratti relativi sarebbe stato, a causa della lievitazione dei costi, comunque non inferiore a quello effettivamente avutosi, ivi compresi gli oneri revisionali.

Le motivazioni addotte furono a suo tempo sostanzialmente accolte dalla Corte, in sede di esame dei relativi provvedimenti di impegno delle somme per revisione dei prezzi.

Si nota, comunque, che l'esecuzione di opere relative a nuove arterie in cavo, ordinate negli ultimi anni, si svolge in modo più che soddisfacente, ed in effetti in linea con le previsioni di progetto, essendo state eliminate le cause oggettive di ritardo, lamentate per le pratiche sopra richiamate.

Per quanto concerne i ritardi rilevati nell'espletamento dei collaudi, si nota che il decentramento della relativa attività ha apportato solo parziali benefici ai tempi procedurali, in quanto l'alta percentuale di impianti ad elevato contenuto scientifico e tecnologico impone il ricorso diretto, nelle operazioni di collaudo, ai tecnici specializzati dell'Istituto Superiore Poste e Telecomunicazioni, che risultano, in conseguenza, pesantemente oberati di lavoro. Un deciso miglioramento della situazione potrebbe ottenersi con il potenziamento dei quadri tecnici del predetto Istituto Superiore.

Con gli elementi sopra forniti si ritiene di aver riferito in modo esauriente alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti.

Si rimane, comunque, a disposizione, per ogni ulteriore ragguaglio sulle materie che sono oggetto di osservazione.

MINISTERO DELLA DIFESA

ELEMENTI DI CONOSCENZA E DI VALUTAZIONE IN MERITO ALLE
CONSIDERAZIONI ESPOSTE DALLA CORTE DEI CONTI CON LA
RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985.

1. Considerazioni generali: la pianificazione ed integrazione interforze.

La Corte dei conti osserva, in primo luogo, che l'Amministrazione della difesa si trova ancora a dover far fronte alle note problematiche di ristrutturazione organizzativa e di provvista dei mezzi finanziari, quali emergono dal Libro Bianco e dalle Note aggiuntive degli ultimi due anni, nonché di pianificazione e di programmazione di lungo periodo; e tutto ciò, nel quadro del procedimento di integrazione interforze, assunto come istituzionale parametro di base per l'ammodernamento dello strumento militare.

Sicché in questo stesso quadro — osserva ancora l'Alto Consesso — anche sotto la spinta di talune esigenze di preminente interesse militare si è venuto pure a riproporre il problema del vertice politico della Difesa nazionale e del ruolo centrale del Consiglio Supremo di Difesa, come sede istituzionale per la definizione delle direttive generali di politica militare e di difesa.

In un tale contesto è ritenuto indispensabile il riordino delle strutture centrali e periferiche, onde attuare il decentramento di compiti e funzioni alle medesime strutture periferiche, lasciando peraltro all'Amministrazione centrale la realizzazione degli obiettivi di maggiore rilevanza e di interesse generale, in modo da ridurre perciò i tempi di definizione degli atti e le fasi del processo decisionale.

Per questo aspetto non può non porsi in rilievo come, al fine di evitare intempestivi interventi di natura settoriale nel campo dell'organizzazione centrale e soprattutto periferica della Difesa, si resti in attesa che il Parlamento si pronunci sulla specifica iniziativa legislativa promossa dal Governo concernente « Norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della Difesa e per la revisione delle procedure amministrative » (Atti Senato n. 1489).

Il disegno di legge è, infatti, finalizzato a compiere un definitivo passo avanti nei sistemi ordinativo-decisionali con una ricomposizione funzionale del sistema militare e un conseguente ridisegno della linea gerarchica.

In effetti, in ambito militare l'esigenza di unità di indirizzo e di stretta integrazione, fra le varie componenti in cui normalmente si articola la funzione pubblica della difesa, è oramai fortemente sentita.

Non per nulla, tanto la nota aggiuntiva al bilancio militare 1986, quanto quella più recente che riguarda il bilancio 1987, prefigurano pure una ripartizione funzionale delle forze terrestri, navali ed aeree distin-

guendole, a seconda della loro destinazione, in cinque missioni operative che sono state qualificate interforze e che sono la prevalente espressione dell'indirizzo programmatico volto ad affermare il principio, garantito peraltro anche in via costituzionale (l'art. 52 fa riferimento all'ordinamento delle Forze armate e non già agli ordinamenti delle Forze armate), della integrazione interforze.

Tuttavia l'assetto delle medesime missioni operative — e con ciò si concorda con la Corte dei conti — è ancora in fase di approfondimento, giacché siffatta operazione è da collegarsi con la programmazione degli obiettivi e con una più puntuale determinazione (sulla base del citato disegno di legge governativo - Atti Senato n. 1489) dei poteri di vertice delle Forze armate e delle linee di comando operativo; problema, quest'ultimo che a sua volta si riconnette alla ricerca di una migliore funzionalità della struttura centrale e periferica di supporto, che sia pure volta a sostenere in forma economica ed efficiente il settore operativo.

Infatti, tenendo conto delle risorse disponibili, si impone, appunto, l'esigenza di un radicale riordinamento dell'area territoriale, delle infrastrutture logistiche e della cosiddetta area industriale della Difesa, tanto più che quest'ultima — e anche qui non può che concordarsi con l'Alto Consesso — è in grado di soddisfare solo in parte alle esigenze di revisione e di riparazione dei mezzi e dei sistemi d'arma.

Infine, la Corte ha sottolineato come il nuovo linguaggio « per missioni operative interforze » postuli una più attuale architettura del bilancio militare al fine di consentire, secondo le indicazioni dall'articolo 4, quarto comma, della legge 468/1978, un'analisi della spesa per programmi e, ove siano specificati, per progetti ». Non si tratta nella sostanza di modificare la metodologia di gestione del bilancio, ma solo di rendere rispondenti le voci finanziarie alle esigenze operative in un contesto programmatico di medio-lungo periodo.

Per questi fini, se da una parte è stata posta allo studio la possibilità di una ristrutturazione del bilancio militare mediante un processo di razionalizzazione dei capitoli di spesa per voci omogenee e la revisione della classificazione funzionale in atto, dall'altra la stessa nota aggiuntiva al bilancio militare 1986 già recava una approssimativa scomposizione finanziaria delle accennate missioni operative interforze, ora resa più puntuale dalla nota aggiuntiva al bilancio 1987, che per di più contiene la ripartizione dei capitoli secondo la struttura del bilancio espresso nella chiave di lettura finanziaria delle stesse missioni operative interforze.

Infine, nel menzionare il suddetto disegno di legge, la Corte dei conti rappresenta come il medesimo rimetta ad atti di delega talune più dettagliate formulazioni, quali quelle riguardanti la ristrutturazione del Consiglio Superiore delle Forze armate, i criteri per l'attribuzione delle cariche di vertice e dei comandi delle missioni operative interforze, i compiti e le strutture di staff propri del Gabinetto del Ministro, degli Stati Maggiori e dell'Ufficio del Segretario Generale-Direttore generale degli Armamenti. Ugualmente a norme delegate restano affidati, nel disegno di legge, il riordinamento dell'organizzazione periferica logistica e amministrativa, con particolare riguardo alle strutture dell'area

industriale della Difesa, nonché lo snellimento delle procedure amministrativo-contabili.

Tale iniziativa legislativa, tuttavia, in quanto riconducibile all'impegno di perfezionare il processo di integrazione interforze e di ammodernamento dello strumento militare, costituisce unicamente il riordinamento del nucleo centrale operativo militare e delle connesse procedure amministrative e non il riordinamento generale del Ministero nelle sue varie articolazioni; riordinamento per il quale il Governo si ripromette di presentare un apposito progetto.

2. *Attività contrattuale: decentramento di compiti e funzioni agli organismi periferici. Servizi in economia.*

Nell'ambito della contrattualistica militare — osserva la Corte — non si sono ancora verificate quelle condizioni più volte auspiccate e che hanno trovato conferma in sede di Conferenza Nazionale sull'Industria per la Difesa, secondo cui da parte degli organi programmatori si dovrebbe tendere ad una razionalizzazione degli approvvigionamenti che vanno inquadrati nel contesto generale della politica industriale e di sviluppo tecnologico, onde attuare una riduzione dei tempi di definizione degli atti e delle fasi del processo decisionale ed una più aderente realizzazione del principio di economicità non più basato esclusivamente sul puro e semplice acquisto al prezzo di offerta più basso.

Viene dalla Corte nuovamente rappresentata l'esigenza di apprestare procedure più snelle che tengano anche conto dei riflessi di ordine finanziario derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli accordi internazionali.

È stato parimenti evidenziato come lo svolgimento dei rapporti contrattuali risenta della rigidità del sistema tanto nella fase di formazione che in quella di approvazione, la quale resta ancora condizionata, in sede periferica, dagli attuali ristretti limiti di competenza dei comandanti militari territoriali (240, 120 e 60 milioni rispettivamente per l'asta pubblica, la licitazione privata e la trattativa privata) a fronte dei vigenti limiti di competenza, certamente più ampi, della dirigenza civile; a ritardare inoltre l'azione amministrativa nei contratti stipulati degli organi periferici contribuisce lo stesso iter procedimentale, dato che i decreti approvativi devono essere rimessi in ogni caso alla Ragioneria centrale del Ministero della difesa per il prescritto controllo e per l'assunzione dell'impegno di spesa.

In effetti tale procedura appare ancora più incongrua se si considera che nella maggior parte dei casi si tratta di atti approvativi di scarsa rilevanza (es. forniture di generi alimentari di uso quotidiano, appalto di servizi per le esigenze della truppa) che potrebbero trovare più logica e pronta definizione amministrativa in sede locale.

Pur nella consapevolezza che l'attuale quadro normativo non si presenta ancora allineato alle volute esigenze di decentramento del Dicastero militare, tant'è che i limiti di valore per l'approvazione dei contratti da parte delle autorità decentrate non risultano essere stati aggiornati dopo il 1972, va tuttavia evidenziata la presenza del decreto del

Presidenza della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, che ha incrementato notevolmente, per i Comandi territoriali, gli Enti ed i Distaccamenti, le potestà autorizzative per le negoziazioni semplificate.

Le recenti modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 939/1983 — riconosce la Corte dei conti — hanno avuto lo scopo di elevare notevolmente i limiti di valore ormai divenuti inadeguati e, di conseguenza, hanno condotto, ai fini delle autorizzazioni di spesa, ad uno snellimento dei rapporti tra autorità centrali e periferiche e ad una rimarchevole forma di decentramento degli atti di spesa agli organismi periferici.

Nella generalità dei casi — aggiunge — il ricorso al sistema dell'economia si traduce nello svolgimento di gare cosiddette informali, che in parte risultano modellate sulle procedure previste per la licitazione privata. Sicché tali gare offrono garanzia nella scelta del contraente in virtù della concorrenza che s'instaura tra la ditte partecipanti.

In tale quadro va pure considerato il recentissimo decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1986, n. 94, contenente « Modificazioni e integrazioni al regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1976, n. 1077 »; modifiche che risultano pure riferite alle procedure in economia, riguardo alle quali vengono previsti aggiornamenti dei limiti di spesa non solo nei confronti degli Stabilimenti ed Arsenali a carattere industriale, ma pure nei riguardi degli organismi logistici che svolgono le attività tecniche inerenti alla straordinaria manutenzione, alle grandi riparazioni ed alla trasformazione dei mezzi.

Per quest'ultimo aspetto non può non rilevarsi il significato della normativa di cui trattasi, volta ancora più ad esaltare la necessità di decentrare le funzioni amministrative riferite ai servizi di supporto tecnico delle Forze armate, che non possono né debbono esaurirsi solamente nelle attività degli Arsenali e degli Stabilimenti militari a carattere industriale.

Infatti, detta normativa viene anche a porsi quale punto di riferimento dei disegni ordinativi di ciascuna Forza armata, che prevedono, al di là dei menzionati Stabilimenti e Arsenali, organi logistici *ad hoc* per il terzo livello di manutenzione dei mezzi militari; disegni ordinativi che sarebbero risultati sterili, se non fossero stati supportati da congrue potestà amministrative di impegno diretto di fondi a bilancio.

Per altro verso, è poi di prossima emanazione altro decreto del Presidente della Repubblica che disciplinerà parimenti le procedure in economia nell'ambito dei servizi di Commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prevedendo anche qui un ampliamento delle capacità di impegno delle Autorità a ciò legittimate.

In definitiva, può concludersi di essere in presenza per quanto riguarda la periferia, di un quadro normativo abbastanza soddisfacente giacché è attribuita agli organi periferici competenza piena ed esclusiva, per materia e per valore, in ordine ai singoli approvvigionamenti.

Rimane comunque pressante l'esigenza di un aggiornamento dei limiti di spesa riferiti ai contratti (ora superati da quelli previsti per le

procedure in economia), giacché queste ultime non possono sicuramente surrogare, con carattere generale, la formula contrattuale intesa in senso stretto.

Né va, d'altra parte, trascurata la circostanza che gli adempimenti procedurali formalizzati, propri di tali contratti, voluti dal legislatore agli inizi del secolo ai fini essenzialmente di garanzia della imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione nella spendita del pubblico denaro, siano oramai additati come causa dei tempi eccessivamente lunghi e dei ritardi che spesso si verificano per l'assegnazione e l'esecuzione di un contratto pubblico.

Da più parti si è indicata l'esigenza di porre ormai mano ad una generale revisione della disciplina contrattuale pubblica e sono stati redatti schemi di disegni di legge per una nuova disciplina organica dell'intera materia (non ultimo quello per la razionalizzazione della legislazione elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Sottocommissione per la delegificazione), avvalorando l'esigenza che il legislatore ridisegni tutte le varie fasi in cui si articola il processo formativo dei contratti (predisposizione dei progetti, parere sugli stessi, sistemi di scelta del contraente, stipulazione dei contratti e relativa approvazione, controlli), nonché tutte le operazioni ed adempimenti successivi, quali l'esecuzione, il collaudo, il pagamento del corrispettivo e la eventuale revisione dei prezzi.

Da parte dell'Amministrazione Militare non può che esserne auspicata l'approvazione.

3. *La cooperazione internazionale: la rendicontazione delle spese per gli acquisti all'estero.*

Rileva la Corte dei conti che nel 1985 si è intensificata la collaborazione dell'Amministrazione della Difesa con quella dei Paesi esteri particolarmente nel settore dell'ammmodernamento e del rinnovamento dei mezzi bellici.

Numerosi sono stati i *memorandum* d'intesa (*memorandum of understanding*) anche in relazione ai connessi problemi contabili e gli accordi bilaterali con i Paesi Atlantici ed anche al di fuori dell'Alleanza, che hanno posto in evidenza come dalla produzione su licenza degli anni trascorsi si sia oramai prevalentemente passati a forme di coproduzione e di interscambio nei vari settori dell'industria bellica.

I *memorandum* sono lo strumento di cui di solito si avvale l'amministrazione della Difesa per la produzione di sistemi d'arma con altri paesi e per determinare la ripartizione delle spese. Tali *memorandum*, che in senso tecnico giuridico si qualificano come accordi internazionali in forma semplificata, sono approvati con decreto ministeriale; sentiti i previsti organi consultivi, costituiscono titoli giuridici validi per l'impegno di bilancio.

Deve concordarsi con la Corte dei conti sul fatto che la partecipazione italiana nel campo della cooperazione internazionale è, comunque, resa difficoltosa dalla lentezza delle procedure contrattuali oggi non in

linea con l'evoluzione della cooperazione internazionale, procedure che impongono temi di approvazione notevolmente superiori a quelli impiegati dagli altri *partners*.

Tuttavia, per questo aspetto, l'Amministrazione della difesa è particolarmente interessata al disegno di legge (A.S. n. 1844, peraltro già approvato dalla Camera) concernente la « disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia », sul quale la Corte dei conti fin dal maggio 1982 espresse il parere di competenza, al fine di soddisfare con adeguato strumento normativo l'accresciuta richiesta di materiali, impianti ed apparecchiature altamente sofisticate non solo nell'ambito del mercato nazionale ma, come con sempre maggior frequenza avviene, anche nell'ambito dei rapporti di scambio con Paesi esteri.

Per ciò che concerne la rendicontazione per spese all'estero, la Corte dopo aver osservato come il mezzo di contrattazione ordinario (ma non l'unico) sia costituito dalla trattativa privata, conclusa a mezzo di corrispondenza commerciale ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente (spese di funzionamento degli uffici militari all'estero, spesa di campagna per navi ed aeromobili e per il rifornimento dei reparti ed unità militari operanti all'estero: articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 939/1983), con il procedimento in economia, si sofferma sulle modalità attraverso cui vengano disposti i pagamenti.

Per questo riguardo osserva che i ritardi notevoli nella resa del conto postulano, come altre volte rilevato, l'esigenza che le spese all'estero, attesa la peculiarità del commercio internazionale, vengano compiutamente disciplinate in sede legislativa.

In questo senso il disegno di legge (AS 1844) contiene una norma di raccordo che intende consentire l'applicazione dell'ordinamento internazionale ai fini della negoziazione e più spedite procedure di pagamento e di rendicontazione delle spese all'estero.

Anche qui, perciò, la problematica è collegata ad una revisione normativa, sicché, se da un lato si continuerà a procedere nella direzione sin qui percorsa, nel senso di accelerare, sin dove possibile, la procedura di rendicontazione, dall'altro lato è auspicabile che siffatta revisione normativa intervenga al più presto.

4. La problematica dei residui nell'ambito del bilancio militare.

Per questo profilo viene in particolare evidenziato nella relazione come l'incremento dei residui complessivi, che sono ammontanti a lire 8.329,2 miliardi, sia risultato più moderato rispetto a quello dell'esercizio precedente (6.737 miliardi nel 1984), vale a dire pari al 23,6 per cento contro il 40 per cento dell'esercizio precedente (miliardi 4.812,6 nel 1983); i residui di stanziamento, nello stesso periodo, hanno registrato un accumulo più basso (miliardi 923 contro i 1.414 dell'esercizio 1984) con particolare riferimento ai capitoli attinenti all'ammodernamento delle componenti terrestri, navali e aeronautiche.

Ne discende che la gravosa situazione dell'esercizio precedente va trovando una qualche soluzione, con specifico riferimento ai residui di stanziamento, il cui smaltimento appare ormai avviato verso positivi risultati.

Deve pur sempre riconoscersi, peraltro, che « la normativa vigente, legislativa e regolamentare, in materia di procedure contrattuali pubbliche, oltre ad essere caratterizzata, per generale ammissione, da una vetustà di impostazione che ne inficia ormai l'adeguatezza a regolamentare il moderno fenomeno dell'attività contrattuale pubblica, è costituita da numerose disposizioni legislative le quali, pur essendo di produzione relativamente recente, si sono rilevate, nella pratica applicazione, di intralcio all'agilità, funzionalità ed economicità dell'azione amministrativa » (Schema di disegno di legge per la razionalizzazione della legislazione, elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri).

5. La gestione fuori bilancio.

Al riguardo l'Alto Consesso ha nuovamente sottolineato la situazione di incertezza normativa in ordine a queste attività di natura assistenziale, per le quali non sempre sono determinati con chiarezza gli interventi da porre a carico dei capitoli di bilancio.

Non è da porre in dubbio che le gestioni fuori bilancio riguardanti l'A.M. sono oramai tutte prevalentemente riconducibili a talune funzioni di supporto logistico, pur se espresse nell'ambito della protezione sociale a favore del personale; principio questo di recente dalla stessa Corte dei conti in via giurisprudenziale, con decisione n. 1309 in data 28 gennaio 1983.

Già peraltro la legge 25 novembre 1971, n. 1041, ha tracciato nel contesto normativo i profili di legittimazione strutturale e di definizione amministrativa e contabile, dai quali discende la necessità di un raccordo normativo-regolamentare capace di porre la norma stessa nel logico alveo di applicabilità, tenendo conto che i prodotti oggetto di erogazione o di scambio, per la loro intrinseca natura merceologica, non possono percorrere i medesimi canali della catena logistica militare di approvvigionamento, distribuzione e conservazione, già peraltro appesantita dal volume delle esigenze logistiche riflettenti i mezzi oggettivamente militari.

Non resta perciò a tal punto che auspicare la pronta definizione di quei provvedimenti legislativi, previsti dall'articolo 33 della legge 4 agosto 1978, n. 468, che concernono la conferma o l'annullamento delle gestioni dei fondi al di fuori del bilancio, autorizzate in base a leggi speciali; provvedimenti la cui emanazione consentirà di dare certezza giuridica e positiva soluzione alle questioni emergenti.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Al riguardo per quanto concerne le osservazioni in materia di competenza della Direzione generale degli Affari generali e del personale, la competente Direzione ha osservato che la Corte ha ribadito quanto già fatto presente negli anni passati circa la carenza strutturale del Ministero ed i conseguenti negativi riflessi anche sulla capacità di spesa, evidenziando che non hanno trovato ancora soluzione le iniziative di legge intese ad adeguare l'Amministrazione alle mutate realtà operative, fatta eccezione per le misure urgenti adottate di recente in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462) a seguito delle gravi vicende derivanti dall'impiego illecito di metanolo nel vino.

Le osservazioni rispecchiano una situazione nota che sin dall'emanazione dei decreti delegati n. 607, 617 e 618/77 di trasferimento di competenze alle Regioni e di ridimensionamento dell'apparato statale, non si è mancato di rappresentare per gli aspetti negativi che essa comporta nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento e delle altre non meno importanti di interesse generale connesse alla formazione ed applicazione delle norme comunitarie, alla formulazione dei piani agricoli nazionali, al mercato agricolo, al credito agrario, alla politica agro-alimentare, alla ricerca e sperimentazione agraria, alla prevenzione e repressione delle frodi.

Per quanto concerne in particolare quest'ultimo servizio la Corte ha evidenziato che l'aumento delle dotazioni organiche e le nuove strutture operative previste dalla recente normativa consentono l'eliminazione dello stato di degrado cui il servizio era giunto; degrado peraltro da tempo avvertito da questa Amministrazione tanto che tutti i progetti di ristrutturazione ministeriali presentati riservano uno spazio rilevante al riordino del settore.

L'esigenza che l'ampliamento degli organici abbia luogo con procedure accelerate di concorso previste dalla legge, viene ribadita nella relazione della Corte, così come viene posto l'accento sulla necessità di appropriati corsi di formazione, peraltro non contemplati espressamente dal legislatore, allo scopo di poter disporre di personale altamente qualificato.

Al riguardo occorre precisare che questa Direzione ha già assunto ogni iniziativa necessaria per lo svolgimento dei concorsi con la massima celerità predisponendo i bandi per i diversi ruoli, a seguito di incarico, con apposite convenzioni, alla Società AGRISIEL, per servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento delle procedure concorsuali delle carriere di concetto ed escutive del Servizio repressione frodi e degli Istituti di sperimentazione agraria.

Altre convenzioni sono in via di definizione per i concorsi riguardanti il personale delle carriere direttive.

Per effetto dell'istituzione di ruoli appositi del Servizio repressioni frodi, nei quali confluirà il personale attualmente impiegato nel settore, si sono liberati negli organici degli altri ruoli ministeriali n. 252 posti complessivi, da ripartirsi nelle varie carriere, per i quali si sta procedendo ad indire ulteriori concorsi.

Ne conseguirà, tra l'altro, nel complesso, anche l'apertura e l'ampliamento delle dotazioni organiche della sperimentazione agraria.

In merito a quanto rappresentato dalla Corte circa la necessità di appositi corsi di formazione per il personale del Servizio repressione frodi giova ricordare che da tempo questa Direzione organizza corsi annuali di formazione, aggiornamento e specializzazione, di intesa con le Direzioni tecniche e con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sia per i dipendenti del settore che per quelli operanti in altre attività ministeriali; corsi che ovviamente dovranno essere intensificati e migliorati tenendo presente delle specifiche connotazioni dei compiti svolti e di quelli da assumere, in relazione ai più volte richiesti aumenti di fondi.

Per quanto riguarda gli Istituti di sperimentazione agraria la Corte non ha mancato di evidenziare, così come in passato, carenze organizzativo-funzionali ed attività di ricerca settoriali e non ben coordinate.

In proposito, premesso che questa Direzione per quanto di competenza si è costantemente adoperata per la sollecita soluzione dei problemi, spesso complessi, dei singoli istituti relativi alle strutture, al personale ed agli organi di amministrazione e controllo, si segnala la parte attiva assunta anche nelle iniziative volte ad un aggiornamento della disciplina della sperimentazione agraria ricordando, tra l'altro, lo schema del disegno di legge il cui testo aveva ottenuto largo consenso tra le Amministrazioni intervenute per la elaborazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I problemi connessi alla sperimentazione, così come del resto gli altri problemi di funzionalità del Ministero, potrebbero, comunque, trovare adeguate soluzioni nel quadro di una ristrutturazione generale delle attività ministeriali.

In merito, poi, a quanto è stato osservato dalla Corte dei conti nella materia di competenza della Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste la cennata Direzione Generale ha fatto presente quanto segue.

La gestione del capitolo 8276, il quale stanziava nel 1985 un importo di 4 miliardi di lire per il ripiano delle passività onerose delle Aziende speciali e dei Consorzi forestali, ha comportato, come rileva la Corte, l'erogazione di 2,8 miliardi per ripianare passività in favore di otto enti.

È stato evidenziato che pur in mancanza di una previsione legislativa in ordine alla possibilità che da parte dell'Amministrazione forestale fossero eseguiti accertamenti sulla riferibilità delle spese da ripianare alle finalità istituzionali delle Aziende e dei Consorzi forestali, sono state effettuate accurate verifiche dei bilanci e dei documenti contabili esibiti dagli interessati. Si sottolinea poi che nel corso

del 1985 sono pervenute n. 19 richieste di ripiano di passività, ma soltanto per otto di esse sono state adottate decisioni di ripiano; le rimanenti 11 non sono state ritenute meritevoli di evasione favorevole per carenza di documentazione ovvero per manifeste incompatibilità tra documentazione presentata e riferimenti legislativi.

Per quanto riguarda inoltre la segnalazione fatta dalla Corte dei conti circa lo squilibrio tra pagamenti e autorizzazioni di cassa, che si verifica abitualmente per alcune voci dell'esercizio corrente (soprattutto spese di vestiario), si nota che questo è causato dalle complesse procedure sia nelle fasi antecedenti alla concretizzazione contrattuale sia in quelle successive, definite dal provvedimento di liquidazione della spesa. L'aumento della massa dei residui ha peraltro carattere transitorio, venendosi a determinare per allungamenti non sempre prevedibili nella definizione degli atti amministrativi occorrenti.

Si ritiene comunque che molte spese correnti, quali quelle di vestiario, d'ufficio, acquisto ed esercizio degli automezzi, gestione mense ed integrazione vitto, avranno in futuro progressivi aumenti in quanto direttamente dipendenti dal costo dei beni e materie prime i cui prezzi non si prevedono in diminuzione.

Anche per quanto riguarda il capitolo 8223, relativo alle spese per la lotta agli incendi boschivi, i residui segnalati sono dipesi dai tempi tecnici necessari all'acquisizione di mezzi e attrezzature, in quanto tra ordinazione e consegna possono trascorrere diversi mesi, trattandosi di materiali e mezzi, autobotti, elicotteri, moduli antincendio, radio-telefoni, ecc.) prodotti solo a seguito dell'ordinazione. Inoltre, le agitazioni del personale della Banca d'Italia alla fine del 1985 hanno consentito agli Uffici periferici di utilizzare solo in parte agli accreditamenti disposti per lo svolgimento dell'attività antincendio.

Infine, per quanto riguarda la notazione relativa alla mancata attuazione della normativa recata dalla legge n. 444/85 in materia di assunzioni nel Corpo forestale dello Stato di personale già collocato in cassa integrazione nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, questa è dipesa dal fatto che solo nel corso dell'anno 1986 (aprile-giugno) sono pervenute a questa Amministrazione le graduatorie formulate dagli Ispettorati regionali del lavoro per il Piemonte, Liguria e Lombardia. Pertanto non è stato possibile, nel corso del 1985, provvedere ai successivi adempimenti di competenza di questa Amministrazione.

Per quanto concerne la gestione ex Azienda di Stato per le Foreste demaniali, mentre si prende atto delle considerazioni favorevoli espresse dalla Corte dei conti nella relazione al rendiconto per l'anno finanziario 1985, sullo svolgimento delle attività della gestione ex ASFD che hanno interessato la salvaguardia dell'ambiente (aree protette, parchi e riserve) nonché delle attività dirette alla ricerca e sperimentazione, si rappresentano le difficoltà incontrate, a motivo della precaria situazione istituzionale e della incostanza e saltuarietà dei finanziamenti necessari per la buona conservazione del patrimonio e per il mantenimento dei livelli occupazionali.

La Corte ha rilevato al riguardo che ad oltre otto anni dal decreto del Presidente della Repubblica 616/77 non si è ancora provveduto al-

la emanazione della legge prevista dall'articolo 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica e tanto meno al riordinamento della Gestione.

In proposito si osserva che la recente istituzione del Ministero dell'Ambiente (legge 349/86) che attribuisce competenze al predetto Dicastero in materia di parchi nazionali e riserve naturali statali, conservandone la gestione all'attuale struttura del Ministero dell'agricoltura ha complicato ulteriormente una complessa e precaria situazione.

La Corte dei conti ha posto altresì, in rilievo la carante situazione finanziaria correlata alla approvazione della legge pluriennale in agricoltura, che tuttora è in fase di discussione al Parlamento, per cui per tutto il 1986 la Gestione si è trovata priva di fondi.

Preme rilevare, peraltro, che, nonostante tutto, l'attività della Gestione si è particolarmente distinta nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni per la realizzazione portata a compimento con i fondi FIO, che hanno meritato la segnalazione particolare dell'apposito Nucleo ispettivo del Ministero del bilancio.

Per quanto attiene alla Gestione miglioramenti fondiari il competente servizio ha osservato — in ordine alla categoria X, Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato — che in merito alla utilizzazione della cassa l'erogazione finanziaria attinente alla liquidazione di opere ultimate non copre l'intero arco di attività svolta dall'Amministrazione nell'esercizio finanziario in quanto le disposizioni della Ragioneria generale dello Stato limitano nel tempo (25 novembre la possibilità di inoltrare i relativi mandati di pagamento).

Sui capitoli della categoria in esame vanno pagati i lavori eseguiti per opere pubbliche di bonifica e di miglioramenti fondiari ed opere del demanio forestale.

La previsione di cassa dei relativi capitoli è stata fatta tenendo conto dei lavori di prossima realizzazione la cui certificazione tuttavia è soggetta a verifiche dell'Amministrazione periferica dei Lavori pubblici quasi sempre oberata da incombenze che ritardano la naturale correntezza che dovrebbero avere i pagamenti diretti dello Stato agli Enti concessionari e sono d'altra parte causa di aggravio di oneri per interessi passivi.

Inoltre preme far rilevare che nel settore delle opere pubbliche non sempre si realizza una corrispondenza tra flussi finanziari e necessità immediata di pagamenti di lavori certificati per effetto soprattutto degli assestamenti annuali delle previsioni stesse che sono autorizzate con le leggi di variazione del bilancio approvate in periodi in cui non è possibile inviare alla Ragioneria centrale del Tesoro i relativi mandati di pagamento come si è accennato più avanti.

Infine particolare influenza ha avuto nell'ultimo biennio il ritardo dei procedimenti amministrativi a causa della intervenuta necessità di acquisire la documentazione antimafia.

Nel settore di intervento per il potenziamento delle strutture cooperative nel 1985 sono stati attribuiti, a carico del capitolo 7520, stanziamenti per lire 60 miliardi, interamente passati a residui al 31 dicembre

1985 per i motivi più volte esposti. Infatti l'impegno formale della spesa può essere assunto soltanto dopo che è stata espletata l'istruttoria tecnico-economica sui progetti alla quale intervengono con espressione di parere i seguenti Enti ed Uffici:

- 1) Regioni, Assessorati agricoltura (per le questioni attinenti soprattutto all'impatto territoriale e di settore delle opere da realizzare);
- 2) Uffici Genio civile (per la valutazione tecnico-economica delle iniziative);
- 3) Uffici tecnici erariali (per il parere di congruità dei prezzi esposti nei preventivi relativi a macchinari e attrezzature degli impianti o della valutazione degli stabilimenti oggetto di cessione);
- 4) Uffici sanitari, USL;
- 5) Comando Vigili fuoco;
- 6) Certificazione antimafia.

Il completamento delle predette istruttorie richiede un tempo medio di 12 mesi a partire dall'epoca della programmazione delle iniziative che, nel caso in esame, è avvenuta nell'agosto 1985.

D'altra parte pur non essendo stati effettuati impegni formali per i motivi sopra esposti l'Amministrazione ha concesso affidamenti formali ai soggetti beneficiari per l'intero importo dello stanziamento assentito.

Preme inoltre far rilevare che è prassi della Ragioneria centrale far gravare sui fondi provenienti da esercizi precedenti gli impegni che l'Amministrazione assume nell'esercizio di competenza; sicché non vengono evidenziati come impegni e liquidazioni effettuati dall'Amministrazione stessa nel 1985, rispettivamente, per lire 2.055 milioni e lire 2.189 milioni.

Infine si assicura che l'Amministrazione provvede a detrarre ai beneficiari, secondo i criteri stabiliti nei decreti 20 marzo 1982, n. 7551 e 30 gennaio 1986, n. 142, i benefici pubblici pregressi usufruiti per la realizzazione o l'ampliamento degli impianti oggetto di cessione.

Tali adempimenti trovano riscontro nei relativi provvedimenti di impegno e/o liquidazione delle nuove agevolazioni statali.

Circa poi l'osservazione inerente alla preventiva determinazione dei relativi contributi assentibili per la realizzazione delle iniziative in esame, si fa presente che l'Amministrazione precisa tali misure nel contesto delle circolari che emana per la formulazione dei programmi di intervento.

Per quanto riguarda, poi, la mancata utilizzazione del fondo di rotazione per l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (artt. 7 e 46 della legge 9 maggio 1975, n. 153) la cui dotazione ammonta a lire 81.557.900.365, è da porre in relazione alla inesistenza al 31 dicembre 1984, di domande da parte di imprenditori agricoli volte a beneficiare dell'indennità prevista dalla direttiva 72/160/CEE, finanziata col fondo in argomento.

In mancanza di tale presupposto, nessuna richiesta di anticipazione poteva essere avanzata dall'INPS.

Per contro, l'Amministrazione non poteva intraprendere alcuna iniziativa di soppressione del fondo poiché, trattandosi di azione comune, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 729 del 21 aprile 1970, lo Stato membro ha dovuto garantire, anche sotto il profilo finanziario, l'applicazione delle misure contenute nella sopracitata direttiva, la cui operatività è cessata il 30 settembre 1985.

Alla predetta data risultano rilasciati n. 4 nulla-osta dalla Regione Emilia Romagna a fronte di domande presentate dagli agricoltori aventi titolo alla indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola e n. 2 dalla Regione Calabria.

Con legge in corso di approvazione, è prevista la messa a disposizione della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina della somma residuale giacente nel conto corrente, dopo la detrazione dell'occorrenza a fronte delle poche domande presentate per le indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola.

In merito a quanto rilevato nella materia di competenza della Direzione Generale della Produzione Agricola le cennate Direzione ha rappresentato di condividere quanto sostenuto dalla Corte dei conti circa l'opportunità che alcuni interventi dovrebbero trovare copertura finanziaria in adeguate disponibilità di bilancio, anziché ricollegarsi a leggi straordinarie di finanziamento, in considerazione del carattere normale o istituzionale delle relative spese. È il caso, ad esempio, della tenuta dei Libri genealogici per i quali l'Amministrazione negli anni scorsi ha sollecitato, con ripetute richieste, il Ministero del tesoro a voler elevare le disponibilità annuali sul capitolo 3575 dagli attuali cinque miliardi di lire ad almeno 80 miliardi di lire. Un tale stanziamento su capitolo di parte corrente consentirebbe, una volta approvata la legge finanziaria annuale, di disporre con rapidità delle somme necessarie per corrispondere alle Associazioni provinciali allevatori i fondi per la tenuta dei Libri genealogici e di approvare con sollecitudine anche l'attività ordinaria delle Associazioni nazionali.

Per quanto riguarda la sperimentazione agraria la suindicata Direzione Generale concorda sulla indilazionabilità della riforma della ricerca e della sperimentazione agraria, senza la quale non si può pensare di portare avanti la politica di ricerca avviata in questi ultimi otto anni nell'ambito della legge n. 984/77, né tanto meno quella più ambiziosa prevista dalla legge pluriennale di spesa in agricoltura, in discussione in Parlamento.

Per quanto riguarda, in particolare, i rilievi sull'attività dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, si fa presente che le carenze riscontrate sono imputabili sia a deficienze di organico, tuttora incompleto, soprattutto per quanto attiene al personale direttivo scientifico, sia a carenze strutturali ed organizzative che non hanno consentito all'Ente di assolvere compiutamente ai compiti dei settori di ricerca istituzionali.

Per ciò che concerne i residui di stanziamento afferenti al capitolo 7232, preposto all'adeguamento e potenziamento delle strutture im-

mobiliari degli Istituti di sperimentazione agraria, è da notare che la loro consistenza è dovuta alla complessità della programmazione degli interventi strutturali i quali richiedono per loro natura (progettazione, deliberazioni, approvazione da parte degli organi competenti quali Provveditorato opere pubbliche, Genio civile, Ufficio tecnico erariale, etc.) un lungo iter procedurale.

D'altra parte è evidente che l'Amministrazione non può non subordinare la richiesta di presentazione dei progetti di intervento alla materiale disponibilità degli stanziamenti di bilancio.

In merito alle cessate gestioni relative all'importazione di prodotti agricoli ed alimentari è da segnalare che la Corte ha osservato, tra l'altro, che da un preliminare esame degli atti relativi al rendiconto della gestione « alimentari d'importazione », allegati al decreto di approvazione, « sono emersi motivi di perplessità, in ordine ai quali sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti non ancora forniti ». Al riguardo si precisa che i chiarimenti di cui trattasi sono stati forniti in data 21 aprile 1986 con nota n. 58018 in modo ampio ed esauriente allegando la necessaria documentazione.

Per le materie di competenza degli Uffici di gestione della soppressa Direzione Generale della Bonifica, si osserva che il ridotto utilizzo delle disponibilità di cassa per quanto concerne la Rubrica V del Bilancio (Gestione bonifica) è da attribuirsi, in parte, alla tardiva iscrizione dei fondi destinati alle opere irrigue statali (capitolo 7709), il cui riparto disposto dal CIPAA il 30 maggio 1985, si è tradotto nella relativa variazione di bilancio perfezionatasi solo alla fine del mese di agosto, come, peraltro, ha rilevato la stessa Corte a pagina 48 della propria Relazione.

Ovviamente il periodo di agibilità su detti fondi, ridottosi ai soli mesi di settembre, ottobre e quindici giorni del mese di novembre è stato appena sufficiente ad assumere gli impegni e non anche a consentire il concreto utilizzo delle relative disponibilità di Cassa.

Analoga situazione si è verificata per altri capitoli quali il n. 7693 ed il n. 7716 (FIO 1983-1984) sui quali, data la tardività della relativa iscrizione in bilancio, non è stato possibile operare.

Inoltre va fatto presente che il settore in esame riguarda, principalmente, la realizzazione di opere pubbliche di irrigazione, le quali presentano un rilevante impegno tecnologico e finanziario da cui derivano difficoltà per una precisa programmazione, essendo soggette a rischi di ordine naturale (imprevisti geologici, intemperie, ecc.) o di ordine amministrativo (adeguamenti finanziari, lunghezze nelle procedure per attuare varianti e da qualche tempo anche fermi dei lavori per ordine della Magistratura, in relazione alla recente normativa sull'Ambiente).

Tali difficoltà sono state già segnalate nelle sedi competenti e potrebbero essere ridotte ove potesse avere applicazione l'articolo 17 della legge 468 del 1978, che prevede la possibilità di effettuare un secondo assestamento di bilancio entro la data del 31 ottobre di ciascun esercizio.

Progetti FIO 1982-1983

I finanziamenti ottenuti negli esercizi 1982 e 1983 sui fondi FIO riguardavano integrazioni su progetti in corso di esecuzione finanziati dal Ministero dell'agricoltura con le disponibilità della legge 984-77.

Di conseguenza sono stati incorporati nel più ampio contesto di perizie suppletive e di variante, creando difficoltà agli esperti del Nucleo ispettivo nella individuazione degli utilizzi dei fondi FIO.

Va segnalato, peraltro, che per quanto riguarda i fondi FIO 1983 si è in attesa dell'assestamento del bilancio 1986 per conseguire la variazione di cassa di lire 9.785.400.000, nonché l'assegnazione dell'ultima tranche di lire 5.151.300.000 sulla competenza, più volte sollecitata al Ministero del tesoro e del bilancio, per completare la copertura finanziaria assentita dal CIPE.

In merito poi alla materia di competenza del Servizio credito agrario, cooperazione agricola ed associazioni dei produttori, a pag. 36 della menzionata relazione riguardante il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) la Corte dei conti dopo aver rilevato che le giacenze del fondo sono passate da lire 131,4 miliardi alla fine del 1982 a lire 291 miliardi alla fine del 1984, attribuisce la sistematica entità delle giacenze medesime all'insufficiente dinamismo gestorio del fondo medesimo e degli Istituti convenzionati.

Conseguentemente la Corte si è dichiarata prepressa circa l'opportunità dello stanziamento di lire 50 miliardi recato per l'anno 1985 dall'articolo 18 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che per la gestione del fondo di cui trattasi non intervengono soltanto il Ministero dell'agricoltura, il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito all'uopo autorizzati, ma anche gli Organi regionali sia per quanto riguarda l'assegnazione delle disponibilità sia per quanto riguarda i nulla osta alla erogazione dei finanziamenti.

Non può, pertanto, non tenersi presente che i tempi tecnici necessariamente occorrenti per il superamento delle fasi operative si dilatano notevolmente quanti più sono i soggetti chiamati a intervenire.

Si consideri che il riparto viene effettuato all'inizio di ciascun anno con fondi che debbano rientrare a scadenze stabilite (30 giugno e 31 dicembre) ai quali vengono aggiunti gli eventuali stanziamenti, (dopo aver acquisito, ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il parere della Commissione interregionale) che al primo decreto di riparto (per regioni) debbono seguire le proposte regionali di riparto per Istituti di credito; che le cennate proposte pervengono, da parte di alcune regioni, a distanza di mesi dalla relativa comunicazione ministeriale, malgrado le ripetute formali sollecitazioni del Ministero; che detti provvedimenti sono da sottoporre alla controriforma del Ministero del tesoro, e da inviare, alla registrazione della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Pertanto, un ritardo di mesi nella ricezione della proposta di riparto da parte delle Regioni si ripercuote conseguentemente sugli ul-

teriori adempimenti ed, in particolare, sulla emissione degli stessi nulla osta regionali e sulla erogazione dei prestiti e mutui agevolati.

A conferma di quanto sopra, nei prospetti allegati sono esposte, per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, le date dei provvedimenti ministeriali con i quali vengono ripartite le annuali disponibilità del « fondo » (primo provvedimento) e le date di registrazione dei provvedimenti medesimi; le date delle lettere con le quali vengono comunicate alle Regioni le anticipazioni loro attribuite; le date delle lettere delle Regioni concernenti le proposte di riparto per Istituti di credito, proposte che dovrebbero essere formulate entro 30 giorni. (Allegato n. 1).

Per quanto riguarda il fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero (art. 3 del decreto legge 18 agosto 1983, n. 371 convertito con modificazioni nella legge 11 ottobre 1983, n. 546), (pag. 37) si fa presente che le uscite si riferiscono alla emissione del primo titolo di spesa che ha riguardato la sottoscrizione dei sette decimi del capitale sociale della « RIBS SpA », pari a lire 665 milioni e non a lire 665 miliardi come indicato dalla Corte dei conti. L'importo complessivo della quota di partecipazione del Ministero al capitale sociale della « RIBS » è, quindi, di lire 950 milioni e non di lire 950 miliardi come riportato nella relazione in questione.

Si fa presente, inoltre, che i piani specifici di risanamento approvati dal CIPE al 31 dicembre 1984, riguardano le Cooperative COPROR e COPROB e la SpA CASTIGLIONESE; quelli approvati al 31 dicembre 1985 si riferiscono al Gruppo Saccarifero VENETO, alla NUSUM, alla SADAM ed allo stabilimento di Villasor (Cagliari); quelli approvati nel primo semestre 1986 sono quelli dell'Industria Sarda Zuccheri « ISZ » e dell'Industria Sassarifera Italiana Agroalimentare SpA « ISI ».

Per il Gruppo Maraldi e lo Zuccherificio del Molise, riportati nella relazione della Corte dei conti, non c'è stata, a tutt'oggi nessuna delibera da parte del CIPE.

Per quanto si riferisce alla ubicazione degli zuccherifici, si precisa che la sede legale dello Zuccherificio Castiglione è a Roma, mentre lo stabilimento ha sede in Arezzo. Si precisa, infine, che gli apporti finanziari della « RIBS » SpA a favore delle suddette Società sono riportati nella tabella a pagina 62 della relazione e non nella tabella 1 di pagina 58.

La Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli ha precisato che la cifra indicata alla pagina 39, sesta riga a partire dal basso, dove si parla di aiuti alimentari di riso: — l'importo della spesa è stato di 45,7 miliardi e non di 435,7, come indicato.

Infine la Corte nelle materie interessanti l'attività dell'Azienda di Stato per gli investimenti nel mercato agricolo ha in primo luogo evidenziato la carenza dell'attività di controllo ed ha prospettato l'esigenza di un deciso rafforzamento dell'apparato a ciò destinato anche al fine di rendere rigoroso e tempestivo nella fase istruttoria l'accertamento del fatto generatore del diritto all'erogazione comunitaria o nazionale.

Indubbiamente la mancanza di strutture periferiche aziendali che dovrebbero svolgere funzioni istruttorie e, principalmente, di controllo,

in grado cioè di accertare direttamente e tempestivamente il fatto generatore del diritto all'aiuto, può costituire la causa fondamentale sia di eventuali difficoltà operative dell'Azienda, specialmente nel rispettare i termini prescritti dalla normativa comunitaria per l'erogazione delle provvidenze di competenza dell'AIMA, sia di eventuali iniziative fraudolente che nella carenza di adeguati controlli portebbero trovare terreno propizio.

Alla mancanza di articolazioni periferiche, di controllo, di gestione e ricettive, l'Azienda può ovviare utilizzando gli strumenti operativi posti a sua disposizione dalla legge di riordinamento n. 610/82 e dallo Statuto-Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 30/85.

Il primo degli strumenti, volto a supplire la mancanza di articolazioni periferiche svolgenti funzioni istruttorie e di controllo, è dato dalla possibilità di realizzare in concreto l'ufficio ispettivo espressamente previsto dallo Statuto-Regolamento dotandolo delle unità necessarie e idonee a svolgere i particolari compiti di verifica e di accertamento su tutto il territorio nazionale.

Il secondo degli strumenti da utilizzare ed ormai quasi completamente realizzato e già operante, è l'Albo degli assuntori dell'AIMA (art. 8 nella legge e art. 12 dello Statuto).

L'istituzione e la tenuta dell'Albo riveste una particolare importanza in quanto pone a disposizione dell'AIMA una potenziale rete di strutture ricettive e di gestione, distinte per categorie merceologiche di intervento, e severamente selezionate in base al criterio del possesso, da parte dei richiedenti l'iscrizione, di numerosi e significativi requisiti di idoneità.

Con tale attuazione l'AIMA ha posto a disposizione dei produttori agricoli una affidabile e tecnicamente valida struttura plurioperativa, articolata su tutto il territorio nazionale, al fine di fornir loro la garanzia della migliore possibile realizzazione dei propri diritti, ed ha contemporaneamente creato a proprio favore uno strumento di attuazione di controlli in specie qualitativi e quantitativi sui prodotti conferiti all'intervento.

Altra osservazione contenuta nella relazione riguarda il ritardo nelle operazioni di inquadramento del personale; a tale proposito si fa presente, come d'altronde è sottolineato nella relazione stessa, che proprio implicazioni di forme partecipative previste nella legge di riordinamento dell'AIMA in alcuni moduli decisionali hanno finito per determinare ripercussioni sulla speditezza delle operazioni di inquadramento.

Sembra concreta, comunque, l'ipotesi di un prossimo avvio della fase finalizzata all'inquadramento del personale che ha, nei termini previsti dalla legge n. 610/82, esercitato il diritto di opzione.

Infine, per quanto riguarda gli interventi nazionali approvati dal CIPAA conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della legge di riordinamento, nella relazione si segnala che a volte vengono disposti in forma meramente sostitutiva senza preventiva verifica e valutazione

delle ragioni e delle condizioni che hanno indotto a livello comunitario alla riduzione od alla soppressione degli stessi.

A tale riguardo si evidenzia che nei programmi di intervento nazionali dell'AIMA sono inserite delle misure la cui realizzazione totale o parziale la stessa Comunità, per le ben note esigenze di bilancio, ha demandato alla competenza degli Stati membri; gli altri interventi riguardano settori non tutelati analogamente dalla normativa comunitaria oppure sono la necessaria prosecuzione di altri già previsti normativamente.

Per quanto riguarda infine la preventiva verifica e valutazione generale degli interventi nazionali si fa presente che gli stessi sono sottoposti all'esame del Comitato consultivo nazionale dell'AIMA — istituito con l'articolo 5 della legge di riordinamento — consesso di natura tecnica che assicura la partecipazione all'attività dell'Azienda delle categorie interessate e delle loro organizzazioni, quindi all'esame del Consiglio di amministrazione dell'AIMA ed infine sono sottoposti alla approvazione del comitato interministeriale per la Etica agricola e alimentare — CIPAA.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1

LEGGE 27-10-1966, N. 910. - ARTICOLO 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
« FONDO PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA »

Regioni	Riparto disponibilità anno 1893				
	Decreto riparto regionale	Invio comunicazione alle regioni	Risposta delle regioni	Emissione decreto per istituti di credito	
				Emissione	Registrazione Cortei dei conti
Piemonte	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	6- 4-1983	17- 6-1983	24- 8-1983
Valle D'Aosta	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	9- 3-1983	13- 5-1983	30- 9-1983
Liguria	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	27- 4-1983	28- 7-1983	25-11-1983
Lombardia	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	4- 5-1983	3- 8-1983	28-10-1983
Bolzano	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	29- 4-1983	3- 8-1983	28-10-1983
Trento	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	16- 3-1983	17- 6-1983	24- 8-1983
Veneto	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	6- 4-1983	17- 6-1983	24- 8-1983
Friuli V. Giulia	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	24- 3-1983	17- 6-1983	24- 8-1983
Emilia Romagna	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	1- 4-1983	17- 6-1983	24- 8-1983
Marche	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	12- 4-1983	17- 6-1983	24- 8-1983
Toscana	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	28- 3-1983	31- 5-1983	30- 9-1983
Umbria	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	7-10-1983	4- 1-1984	30- 3-1984
Lazio	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	22- 9-1983	2-12-1983	30- 3-1984
Campania	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	5- 7-1983	3- 8-1983	1-12-1983
Abruzzo	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	8- 7-1983	3- 8-1983	1-12-1983
Molise	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	31- 3-1983	31- 5-1983	30- 9-1983
Puglia	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	6- 4-1983	17- 6-1983	24- 8-1983
Basilicata	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	12- 5-1983	3- 8-1983	28-10-1983
Calabria	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	21- 3-1983	28- 7-1983	28-10-1983
Sicilia	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	25- 7-1983	12-11-1983	6- 3-1984
Sardegna	Emesso il 14-1-1983 reg. C.C. l'11-4-83	1-3-1983	11- 5-1983	3- 8-1983	28-10-1983

segue: ALLEGATO N. 1

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

« FONDO PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA »

Regioni	Riparto disponibilità anno 1894				
	Decreto riparto regionale	Invio comunicazione alle regioni	Risposta delle regioni	Emissione decreto per istituti di credito	
				Emissione	Registrazione Cortei dei conti
Piemonte	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	12- 4-1984	12- 7-1984	25-10-1984
Valle D'Aosta	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	2- 4-1984	12-12-1984	25-10-1984
Liguria	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	24- 5-1984	1- 9-1984	8-11-1984
Lombardia	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	17- 5-1984	1- 9-1984	8-11-1984
Bolzano	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	30- 3-1984	20- 7-1984	25-10-1984
Trento	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	27- 4-1984	20- 7-1984	25-10-1984
Veneto	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	28- 5-1984	1- 9-1984	29-11-1984
Friuli V. Giulia	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	2- 4-1984	20- 7-1984	25-10-1984
Emilia Romagna	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	27- 7-1984	12-10-1984	17- 6-1985
Marche	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	2- 5-1984	20- 7-1984	11- 7-1985
Toscana	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	20-11-1984	26- 3-1985	11- 7-1985
Umbria	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	4-12-1984	18- 6-1985	30- 9-1985
Lazio	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	29- 7-1984	23-10-1986	21- 3-1986
Campania	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	8- 9-1984	20-12-1984	19- 3-1986
Abruzzo	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	31- 5-1984	1- 9-1984	8-11-1984
Molise	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	6- 7-1984	11- 9-1984	8-11-1984
Puglia	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	15- 5-1984	20- 7-1984	19- 3-1986
Basilicata	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	11- 9-1984	20-12-1984	8-11-1984
Calabria	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	10- 7-1984	21- 9-1984	19- 3-1986
Sicilia	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	24-10-1984	26- 3-1985	11- 7-1986
Sardegna	Emesso il 15-3-84 reg. C.C. il 30-4-84	15-3-1984	17- 7-1984	21- 9-1984	8-11-1984

segue: ALLEGATO N. 1

« FONDO PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA »

Regioni	Riparto disponibilità anno 1985			
	Decreto riparto regionale	Invio comunicazione alle regioni	Risposta delle regioni	Emissione decreto per istituti di credito Emissione Registrazione Cortei dei conti
Piemonte	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	9-7-1985	5-9-1985 31-10-1985
Valle D'Aosta	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	12-7-1985	15-12-1985 18-4-1986
Liguria	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	1-8-1985	15-12-1985 18-4-1986
Lombardia	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	25-6-1985	5-9-1985 31-10-1985
Bolzano	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	1-7-1985	5-9-1985 31-10-1985
Trento	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	2-8-1985	5-9-1985 31-10-1985
Veneto	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	20-6-1985	15-12-1985 18-4-1986
Friuli V. Giulia	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	23-10-1985	5-9-1985 31-10-1985
Emilia Romagna	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	9-7-1985	15-12-1985 18-4-1986
Marche	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	3-7-1985	25-11-1985 18-4-1986
Toscana	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	30-10-1985	5-9-1985 31-10-1985
Umbria	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	(1)	22-2-1986 6-5-1986
Lazio	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	10-1-1986	22-4-1986 (1)
Campania	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	19-8-1985	15-12-1985 18-4-1986
Abruzzo	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	22-7-1985	23-10-1985 21-3-1986
Molise	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	23-7 e 10-15-1985	25-10-1985 21-3-1986
Puglia	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	23-10-1985	22-2-1986 6-5-1986
Basilicata	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	9-8-1985	22-2-1986 6-5-1986
Calabria	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	16-11-1985	22-2-1986 6-5-1986
Sicilia	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985	16-9 e 16-10-1985	15-12-1985 18-4-1986
Sardegna	Emesso il 10-4-85 reg. C.C. il 18-7-85	8-6-1985		

(1) In data odierna non è ancora pervenuta la proposta di riparto

(2) Il decreto non è ancora ritornato dalla Cortei dei conti.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE AA.GG. - UFFICIO ORGANIZZAZIONE

1. — GESTIONI FUORI BILANCIO.

Le osservazioni della Corte si appuntano sulla mancanza di tempestività nell'emanazione del decreto del Ministero del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, con il quale ogni anno si determinano i diritti fissi da applicare sui generi contingentati.

Al riguardo si osserva che certamente il rilievo della Corte è fondato, in quanto la misura dei diritti fissi da applicare dovrebbe essere stabilita in via preventiva o al massimo all'inizio dell'anno cui si riferisce.

Ciò premesso, si comunica che recentemente si è provveduto a richiedere alla Camera di Commercio di Gorizia, come peraltro già fatto in passato, una maggiore tempestività nell'invio della deliberazione concernente la misura dei diritti fissi da applicare sui generi contingentati.

2. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

La Corte sottolinea ancora una volta le carenze del quadro organizzativo del Ministero già rilevate nelle precedenti relazioni nonché la sproporzione tra fini e mezzi operativi nei settori della produzione industriale, delle fonti di energia, delle miniere, del commercio interno, dei brevetti e perfino delle assicurazioni private.

In particolare si sofferma sulla presenza di personale di enti sui quali il Ministero esercita la vigilanza, per la possibile confusione dei due diversi ruoli di controllore e di controllato e per le conseguenti limitazioni all'imparzialità dell'azione amministrativa.

Al riguardo non possono non condividersi le considerazioni sopra svolte, ma nello stesso tempo si ritiene di osservare che alcune iniziative intraprese dal Ministero negli ultimi anni per aumentare le dotazioni dei propri ruoli organici non hanno avuto finora successo; il disegno di legge A.C. n. 1863/1984 che prevede l'istituzione della Direzione Generale della proprietà industriale in sostituzione dell'Ufficio Centrale brevetti ed il potenziamento di alcuni ruoli organici è ancora all'esame del Parlamento; mentre per quanto riguarda l'altro disegno di legge, concernente l'adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del personale statale delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, si è ancora in attesa di acquisire i pareri dei Ministeri interessati.

Solo recentemente è stato approvato, con la legge 6 giugno 1986, n. 257, un primo ampliamento, peraltro limitato dei ruoli dell'Amministrazione metrica.

Questo Ministero ha riesaminato recentemente il problema in occasione della formulazione della proposta dei contingenti di profili professionali corrispondenti alle proprie esigenze funzionali, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 312/1980, ma, poichè le dotazioni dei profili debbono complessivamente essere contenute nell'ambito della dotazione organica cumulativa di cui dispone attualmente il Ministero, non è stato possibile proporre soluzioni sostanziali e definitive.

Sarebbe indispensabile adeguare specialmente le strutture periferiche all'entità dei compiti ad esse attribuiti, in particolare la verifica metrica e la potestà sanzionatoria, oggi esplicitate in termini ridottissimi, conseguenti alle modifiche apportate al sistema penale dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante un congruo aumento dei posti corrispondente ai profili professionali occorrenti per tali strutture.

Quanto alle competenze delle varie Direzioni generali sembra che possa essere conservato l'ordinamento attuale, di recente rivisto e modificato con vari decreti ministeriali in relazione a mutate esigenze di servizio.

Resta, comunque, aperto il problema della ristrutturazione del Ministero e della fissazione della definitiva dotazione organica, cui dovrà provvedersi con legge per tutte le Amministrazioni dello Stato in attuazione del I comma dell'articolo 5 della legge 312/1980.

Non sono ben chiare le affermazioni circa la mancanza di criteri limitativi della discrezionalità del Ministero nella determinazione dei compensi dovuti alle Commissioni per gli accertamenti relativi all'avvenuta realizzazione dei programmi ammessi alla agevolazione pubblica. Infatti il decreto 27 marzo 1984, registrato dalla stessa Corte, contiene una tabella strettamente legata all'entità dell'investimento oggetto dell'ispezione.

Circa l'attività di dette Commissioni per gli accertamenti previsti dall'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, la Corte, in occasione dell'esame della documentazione relativa ai risultati delle gestioni fuori bilancio sarà in grado di verificare che, in più di una occasione, le informazioni fornite dalle Commissioni di accertamento hanno consentito la riduzione delle agevolazioni in rapporto alla parte dei piani non realizzati. Del resto, la funzione di deliberare sulla validità dei vari programmi, proposti dalle imprese anche nel loro ammontare e quindi sulla concessione dei contributi alle imprese stesse, è sempre stata concettualmente separata dalla funzione di verifica della realizzazione di detti investimenti affidata anche alle Commissioni di accertamento, oltre che naturalmente agli uffici competenti per la liquidazione delle somme. Ne deriva che, per la diversità delle funzioni esercitate, nessuna connessione è possibile tra l'attività delle commissioni e un eventuale « benevolo » interesse dei commissari ad approvare gli investimenti oggetto di verifica.

3. — ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

Interventi per la siderurgia.

Le considerazioni svolte dalla Corte in merito alla normativa del disegno di legge 10 dicembre 1985, n. 706, non convertito, riprodotta nel successivo decreto-legge n. 20 del 6 febbraio 1986 convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 1986, n. 88, non sembrano condivisibili, laddove fanno riferimento alla sottrazione della fase gestoria delle somme relative alla legge 193 a ogni tipo di controllo della Corte.

Infatti il controllo ai sensi dell'articolo 9 della legge 1041 del 1971 risulta solamente differito nel tempo ma non eliminato sostanzialmente. Tutta la documentazione relativa alla fase della concessione, e a quella della liquidazione, con l'unica sostituzione dell'estratto conto del Mediocredito al normale mandato di pagamento inviato alla Banca d'Italia, sarà trasmesso nei tempi previsti alla Corte per il normale controllo successivo.

La procedura sopra indicata ha il suo riferimento preciso nel decreto del Ministro dell'industria di concerto col Ministro del tesoro in data 18 aprile 1986 e registrato regolarmente dalla Corte dei conti il 7 giugno 1986.

Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale.

A proposito della applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 novembre 1976, n. 667 (misure per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione) la Corte ha rilevato che mentre nella legge sarebbe previsto un contributo in conto interessi, nella delibera CIPI di applicazione l'intervento è configurato come un contributo in conto capitale.

Si deve al riguardo dissentire con l'interpretazione che viene data dalla Corte in merito al disposto dell'articolo 11.

La Corte, infatti, arriva alla conclusione citata esaminando solo il tipo di copertura finanziaria cui la legge stessa ha fatto riferimento, e cioè il rinvio all'articolo 29 punto I lettera 6 della legge 675 che in effetti serve a coprire i costi relativi ai contributi interessi previsti per i progetti di ristrutturazione e riconversione industriale.

A diversa conclusione si arriva se si considerano i seguenti punti:

I) la legge tratta di un contributo « pubblico » e demanda al CIPI la determinazione delle « misure e delle relative modalità di erogazione ».

Qualora si fosse trattato di un contributo in conto interessi non sarebbe bastato determinare la « misura »; si sarebbe dovuto individuare la relativa durata. Inoltre, mentre ha senso la determinazione delle modalità di erogazione a cura del CIPI per un contributo in conto capitale, non sarebbe stata necessaria tale determinazione per i contributi in conto interessi.

II) la legge stabilisce che i progetti sono presentati al Ministero dell'industria, il quale li approva con proprio decreto.

Tale procedura di presentazione dei progetti in questione esclude l'intervento del sistema bancario e, quindi, del contributo in conto interessi. È da segnalare che per le domande relative alla legge 675 (cui si fa riferimento per il finanziamento della misura in questione), l'intervento del sistema bancario era essenziale e le domande stesse dovevano essere presentate agli istituti di credito.

III) il finanziamento della misura viene previsto come una riserva, a valere sulle disponibilità di un solo anno del fondo della 675. Qualora si fosse voluto prevedere un contributo in conto interessi lo stanziamento avrebbe dovuto riguardare più anni, in relazione ai periodi di pagamento dei contributi.

IV) il finanziamento grava sulle disponibilità previste dalla lettera b) dell'articolo 29 della legge 675, che dà la sicurezza della copertura. La maggior parte dei fondi previsti dallo stesso articolo 29 lettera a) della legge 675 sono necessari per gli interventi previsti dalla stessa legge.

Una ulteriore considerazione è di carattere economico.

La disposizione è stata prevista in quanto, a seguito dell'adeguamento alla nuova normativa da parte dell'industria produttrice di tripolifosfati, vi sarà una riduzione di attività e, quindi, le aziende, per mantenere l'occupazione dovranno fare investimenti di riconversione.

La maggior parte degli stabilimenti interessati è ubicata nel Mezzogiorno, ragione per cui le aziende potevano già far ricorso alla normativa agevolativa prevista per tale area. Si è voluto invece prevedere una norma di carattere eccezionale e stabilire quindi un contributo di entità maggiore di quello già in vigore per le iniziative nel Mezzogiorno. In tale contesto e considerato che nel Mezzogiorno è già previsto un contributo in conto capitale, appare evidente che la legge abbia voluto prevedere un contributo della stessa natura demandando al CIPI la determinazione dell'entità dello stesso, che ovviamente doveva essere superiore a quello già in vigore.

Credito agevolato alle industrie del centro nord.

A quanto riferito dalla Corte alla fine del paragrafo g) occorre aggiungere che nel corso del 1985 è stato presentato alla Corte medesima il Rendiconto per l'esercizio finanziario 1984, mentre il 30 luglio scorso è stato completato e firmato il Rendiconto per il 1985.

Interventi nel settore delle fonti di energia.

La Corte dei conti sembra considerare a disposizione di questa Amministrazione, ai fini della valutazione della entità dei residui e quindi della efficacia dell'attività svolta da questa stessa Amministrazione, l'intera dotazione finanziaria della legge 308/82 per gli interventi diretti al contenimento dei consumi energetici e alla utilizzazione delle fonti di

energia rinnovabili compresa la quota destinata alle Regioni, aumentata annualmente per la parte degli incentivi in conto interessi.

Com'è noto la legge 308/82 stanziava la somma globale di lire 1.588 miliardi di cui circa 1.034 di competenza regionale e 554 di competenza dell'Amministrazione centrale.

Per quanto riguarda gli interventi di competenza delle Regioni, i relativi fondi potevano essere destinati in parte ad incentivi in conto capitale e, per la somma di 300 miliardi, ad incentivi anche in conto interessi; per questo, ove detta somma fosse stata utilizzata interamente in conto interessi, si sarebbe determinata una proiezione decennale del relativo stanziamento iniziale per coprire appunto le quote degli interessi.

In realtà, alla data del 31 dicembre 1985, nessuna Regione aveva segnalato le proprie esigenze finanziarie in termini di copertura di incentivi accordati in conto interessi, per cui nessuno stanziamento, oltre quello iniziale, ha potuto essere trasferito alle Regioni.

Una corretta valutazione dell'attività concretamente svolta dall'Amministrazione centrale non può, quindi, che riferirsi allo stanziamento di 554 miliardi di competenza, concesso al 31 dicembre 1985 per oltre 465 miliardi, e non agli stanziamenti delle Regioni, alla stessa data interamente trasferiti, nè tantomeno agli ulteriori stanziamenti in conto interessi che non è possibile trasferire alle Regioni non avendone queste ultime posti in essere i presupposti.

Invece proprio in relazione alle percentuali di residui calcolate sugli stanziamenti globali, incrementati della quota per gli interessi, la Corte conferma i giudizi negativi espressi nelle precedenti relazioni in ordine all'applicazione di tale legge.

La Corte dà, poi, puntuale riscontro, dell'attività di questa Amministrazione, giudicata positiva perchè svolta proprio in fase di avvio della legge, per la novità e specificità della materia, per la complessità dell'impianto normativo e per l'attribuzione della gestione ad una branca dell'Amministrazione inizialmente certo non ancora specializzata in tema di procedure di incentivazione.

Sembra, invece, decisamente da respingere l'asserzione della Corte che la concretizzazione del sostegno finanziario per le iniziative di contenimento dei consumi energetici abbia subito rallentamenti a motivo della tendenza dell'azione amministrativa a provocare una espansione strisciante dell'area di interventi della 308.

La finalità della legge era quella di incentivare la riduzione dei consumi energetici, ragione per cui questa Amministrazione non poteva non considerare compresi nell'area di intervento tutti gli aspetti necessariamente connessi al conseguimento dei risultati, e su tale interpretazione questa Amministrazione ha chiesto e trovato il conforto del parere del Consiglio di Stato.

Sembra, pertanto, che il rallentamento della concretizzazione del sostegno finanziario più che all'indirizzo di questa Amministrazione sia dovuto ad una estensione dell'attività di controllo ad aspetti di merito, sui quali, peraltro, la stessa Corte ha poi condiviso, sia pure in ritardo, l'indirizzo di questa Amministrazione.

Interventi nel settore minerario.

Il concreto avvio degli interventi di sostegno previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, ha avuto una battuta d'arresto nel 1984 con ineluttabili ripercussioni anche nel 1985, a seguito della sopravvenuta legge 15 giugno 1984, n. 246, che ha imposto ulteriori adempimenti preliminari, soprattutto in ordine alla definizione delle procedure e modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi. Queste ultime hanno formato oggetto di quattro distinti provvedimenti datati 25 ottobre 1984 ma pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1985.

Oltre alla necessità di dover attendere la pubblicazione ufficiale di tali decreti ministeriali, va tenuto peraltro conto che talune modifiche apportate dalla citata legge n. 264/1984 hanno imposto agli operatori minerari una rimodulazione delle proprie istanze alla stregua della nuova normativa.

A) Ricerca di base (capitolo 7900).

L'integrazione normativa sancita dall'articolo 3 della legge 246/1984, che prevede la possibilità di affidare la ricerca di base anche ad Enti ed imprese regionali, ha determinato nell'apposita Commissione tecnica un riesame globale dei programmi operativi già in corso di definizione.

Tale circostanza, unitamente alla necessità di acquisire i pareri delle Regioni a statuto speciale (ove ricorrano le condizioni), e del Consiglio di Stato e, da ultimo, il concerto del Ministero del tesoro, ha fatto sì che solo in data 18 dicembre 1985 (e non 1982 come erroneamente indicato nella relazione) è stato possibile stipulare 10 convenzioni con l'ENI con un impegno di spesa di lire 10.807 miliardi circa a valere sullo stanziamento anno 1984.

Nei primi mesi del presente anno la Commissione tecnica ha poi approvato 15 bozze di convenzioni con l'ENI e 5 con l'Ente minerario sardo, con un impegno di spesa complessivo di lire 41.341 milioni circa, con ciò esaurendo l'intero stanziamento quinquennale del capitolo 7900 (si tenga conto, al riguardo, dei 5,9 miliardi passati al Fondo speciale di cui all'articolo 7 della legge 246/1984 e dei 1700 milioni stornati ai capitoli 4545 e 4546, di cui si dirà in seguito).

Sono in corso le procedure per l'emanazione dei relativi decreti interministeriali di approvazione.

Circa la mancata utilizzazione delle proprie strutture, si osserva che, mediante lo storno di lire 1.700 milioni dal capitolo 7900 ed assegnati ai capitoli 4545 e 4546, i dipendenti Servizi Geologico e Chimico, hanno provveduto all'acquisto di particolari attrezzature scientifiche, con le quali portare avanti determinati, se pur modesti, programmi di ricerca preliminare in alcune limitate zone del territorio nazionale. A tali organi statali non è stato possibile affidare programmi di più ampio respiro, giacché il limitato stanziamento dell'apposito capitolo (4505) non ha consentito né tuttora consente di corrispondere l'indennità di missione per il considerevole numero di giornate di campagna che la ricerca mineraria di base necessariamente comporta.

B) Ricerca operativa all'estero (capitolo 7903).

La ritardata applicazione dell'articolo 17 della legge 752/1982 è dipesa in primo luogo dall'innovazione normativa recata dalla legge 246/1984, che ha espressamente previsto la concessione del contributo statale anche in presenza di partecipazioni dell'ENI e dell'IRI ad attività di ricerca all'estero già da tempo avviate.

Conseguentemente i due Enti (attraverso le società controllate), hanno ritenuto di dover operare una revisione nella scelta delle attività da incentivare. Per provvedere alla concessione del contributo è poi, com'è noto, necessario acquisire il parere del Consiglio Superiore delle miniere e del CIPES.

Comunque con lettera in data 19 giugno ultimo scorso sono stati rimessi al CIPES per l'approvazione n. 10 progetti di ricerca che comportano un impegno di spesa di lire 47.561,5 milioni a fronte di lire 67.945 milioni di investimenti.

C) Ristrutturazione e ammodernamento di miniere (capitolo 7903).

Si conferma che, nel corso del 1985, non si è concretizzato alcun impegno di spesa né sui 7.000 milioni di competenza né sui 5.000 milioni di residui di stanziamento.

Ciò per la semplice ragione che i relativi provvedimenti possono essere adottati solo dopo che gli Istituti di credito abbiano stipulato e trasmesso i correlativi contratti di finanziamento.

Questi ultimi sono pervenuti, in numero di otto, a partire dall'ottobre 1985 e, quindi, soltanto nei primi mesi del corrente anno è stato possibile adottare i conseguenti provvedimenti, di cui fa cenno la Corte. La spesa impegnata ammonta a circa lire 3.832 milioni.

Sono poi in corso di definizione ulteriori 7 decreti, per un impegno di spesa complessivo pari a circa lire 3.800 milioni, che esauriscono tutte le istanze pervenute entro il mese di agosto 1986.

Non sembrano ravvisarsi particolari rilievi sulle gestioni degli altri capitoli di spesa (capitolo 7901, ricerca operativa in Italia; capitolo 7902, mantenimento di miniere in stato di potenziale coltivazione o ripiano delle perdite di miniere in coltivazione).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASPETTI GENERALI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DEL MINISTERO.

In relazione al rilevato fenomeno di eccedenza di spesa sul capitolo 3531 (spese sulle inchieste di infortuni) per il quale la Corte dei conti ha negato la dichiarazione di regolarità nella decisione sul rendiconto generale dello Stato, si osserva che, ai sensi dell'articolo 454 del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, le spese di giustizia (oggetto del predetto capitolo 3531) sono anticipate dall'Erario e pagate dai Procuratori del Registro. Pertanto questa Amministrazione conosce l'esatto ammontare della spesa solo alla fine dell'anno finanziario, sulla base dei dati comunicati dall'Ufficio Controllo atti del Ministero del lavoro della Corte dei conti.

Si deve, peraltro, osservare che nonostante l'incremento della disponibilità del capitolo si è verificato il supero di spesa lamentato, la cui sistemazione avviene di concerto con la Regioneria Generale dello Stato, che integra opportunamente lo stanziamento per permettere lo scarico dei pagamenti.

GESTIONI FUORI BILANCIO.

Fondo infortuni.

La Corte dei conti ha ribadito, in via preliminare, l'esigenza di una verifica di compatibilità tra l'esistenza di tale Fondo ed il mutato assetto istituzionale nei settori dell'assistenza e della prevenzione infortunistica.

Al riguardo si osserva che il Testo Unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché la legge 5 maggio 1976, n. 248, che ne ha, tra l'altro, sostituito l'articolo 197, si pongono come leggi speciali nei confronti di leggi generali, così come più volte affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. 24 aprile 1980, n. 2734; Cass. 22 dicembre 1981, n. 6587; Cass. 13 febbraio 1982, n. 906).

E da ritenere, pertanto, che tale articolo non sia stato, neppure implicitamente, abrogato dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle relative disposizioni attuative.

Tale circostanza conferma la competenza di questo Ministero a gestire il Fondo di cui trattasi.

In merito poi alla scarsa operatività del Fondo, si fa presente che nel 1985 sono stati erogati contributi per studi e ricerche in materia di infortunistica e medicina sociale, per un importo complessivo di lire 175.000.000. È stata ultimata anche l'istruttoria per concessioni di altri n. 38 contributi per complessive lire 3.789.000.000.

Per quanto riguarda, infine, la mancata utilizzazione del Fondo per le attribuzioni di carattere assistenziale previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, si precisa che, per quanto attiene al rimborso INAIL degli oneri relativi all'erogazione dello speciale assegno ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro, non è stato effettuato alcun rimborso, oltre quello iniziale di lire 400 milioni, in quanto l'INAIL stesso, in risposta a reiterate richieste del Ministero, pur facendo presente che « la gestione finanziaria della prestazione di che trattasi mostra per la prima volta (31 maggio 1983), un saldo negativo di lire 249.639.329, ha rilevato che tale importo sarà ripianato in sede di bilancio consuntivo, con il prelievo dei fondi tratti dall'Istituto ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, che ha trasferito all'INAIL una quota parte della ex addizionale ANMIL.

Quanto invece alle sovvenzioni ad Enti che hanno per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati, si fa presente che tra le pratiche di cui è stata ultimata l'istruttoria nel 1985 figura la richiesta dell'ANMIL (unica richiesta pervenuta da istituti di assistenza) per la quale è in corso di perfezionamento il provvedimento per la concessione di un contributo.

Fondo per il finanziamento degli Enti di patronato e assistenza.

Relativamente alle osservazioni della Corte dei conti sui criteri per il riconoscimento degli Enti di patronato e sulla revisione di quelli esistenti, si comunica che il relativo decreto che stabilisce tali criteri, è stato recentemente inviato alla firma del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda, invece, il sistema di finanziamento degli Enti di patronato, si evidenzia che con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 26 giugno 1981, sono state sostituite, modificate ed aggiornate, le varie procedure disciplinate in precedenza da varie circolari ministeriali anteriori alla emanazione della legge 27 marzo 1980, n. 112. Tale normativa doveva costituire uno strumento di gestione dinamica attraverso verifiche ed integrazioni che potevano essere apportate di anno in anno, aggiornando la relativa normativa.

I nuovi criteri, invero, si sono rilevati, per la complessità del sistema adottato, di non facile attuazione, determinando, pertanto, un ritardo nella liquidazione agli Istituti stessi dei saldi relativi agli esercizi interessati (1982 e successivi) superiore a quello verificatosi precedentemente.

Il suddetto ritardo ha, a sua volta, determinato un deterioramento della situazione finanziaria di molti Istituti, alcuni dei quali presentano una pesante situazione debitoria nei confronti degli Enti di previdenza ed assistenza sociale e del personale dipendente.

L'esigenza di sanare siffatta situazione ha portato alla adozione delle norme di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986,

n. 11. Con il primo comma del predetto articolo sono state dettate norme con le quali, appunto, viene fatto obbligo ai legali rappresentanti degli Istituti di patronato di destinare, in via prioritaria, alla regolarizzazione delle posizioni contributive e retributive del personale dipendente le somme spettanti a titolo di saldo per l'attività svolta negli anni 1982, 1983 e 1984 ed a titolo di anticipazione e di saldo per l'esercizio 1985.

D'altro canto una tempestiva sanatoria di tale situazione presupponeva la percezione da parte degli Istituti interessati, in tempi brevi, delle somme di cui innanzi è cenno.

A ciò è diretta la normativa di cui al secondo comma, la quale — in attesa che l'apposita Commissione costituita presso questo Ministero pervenga alle conclusioni che costituiranno la base per un nuovo provvedimento, sostitutivo di quello del 26 giugno 1981, e che presumibilmente troverà applicazione a far tempo dall'esercizio 1987, — ha stabilito semplificando la procedura prevista dal più volte menzionato decreto ministeriale 26 giugno 1981, che le ripartizioni definitive per il quadriennio 1982-1985 vanno effettuate con decreto interministeriale, sentiti gli Istituti interessati, in base a quote percentuali determinate con riferimento a quelle applicate nel triennio 1979-1981, nonché ai dati acquisiti dal Ministero sull'organizzazione e sulla reale attività svolta dai ripetuti Istituti.

Proprio in virtù di detta disposizione legislativa si è potuto procedere alla ripartizione definitiva degli anni 1982 e 1983 e si sta provvedendo alla elaborazione dei dati statistici ai fini della ripartizione definitiva per l'esercizio 1984.

Con il terzo comma si è inteso, invece, sanare la situazione determinatasi a seguito della corresponsione di anticipazioni in conto esercizi 1982-1983, nei limiti dei 9/10, ma in eccedenza a quelli dei 7/10 dei fondi affluiti, limiti fissati con decreto interministeriale 24 luglio 1970.

Il quarto ed ultimo comma ha previsto, infine, che il 10 per cento dei fondi disponibili per l'esercizio 1985 e le somme già accantonate in base a pregresse disposizioni, saranno ripartite tra gli Istituti di patronato, per un concorso finanziario inteso alla riorganizzazione ed al potenziamento degli Istituti stessi.

A tale riguardo si fa presente che, con decreto Ministeriale in data 31 luglio 1986, sono stati determinati i criteri per la utilizzazione dei predetti fondi.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

Organizzazione dei servizi.

a) Ispettorato del lavoro.

Per quanto riguarda l'attività degli Ispettori per i quali la Corte in evidenza quanto il predetto Organo di vigilanza ha recuperato in dei conti rileva alcune carenze e disfunzioni si ritiene opportuno porre

materia di contributi previdenziali nel corso del 1985 e cioè 312 miliardi, elevabili a circa 600 miliardi per effetto delle somme aggiuntive per sanzioni amministrative civili eccetera.

Inoltre tralasciando alcune forme di intervento, sono da mettere in evidenza gli altri principali risultati conseguiti dagli Ispettorati del lavoro nell'anno 1985:

a) recupero a favore dell'erario e delle gestioni degli Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali di lire 2.500 milioni per prestazioni erogate e non dovute;

b) corresponsione, da parte dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti di lire 24.000 milioni per differenze salariali, retribuzioni per cambi di qualifica, per cottimi non riconosciuti, per lavoro straordinario non retribuito eccetera.

c) contestazione di n. 112.679 contravvenzioni che hanno comportato per l'erario un introito per ammende di importo ben rilevante;

d) rilascio di n. 461.464 provvedimenti amministrativi e relativi all'esame e decisione di ricorsi, deroghe ed autorizzazioni in materia di riposo settimanale, di orario di lavoro, di lavoro straordinario, di apprendistato, di maternità, di libretti di lavoro agli stranieri, di occupazione di minori, di disciplina degli appalti, di speciali contratti di lavoro (formazione e lavoro, a tempo parziale, di solidarietà) eccetera.

Per quanto riguarda i rilievi sui ritardi nella presentazione dei rapporti ispettivi e delle ordinanze-ingiunzioni occorre precisare che il solo caso rilevato dagli Ispettorati di finanza riguarda l'Ispettorato provinciale del lavoro di Roma che, stante le difficoltà della prima interpretazione delle norme della legge 689/81, era in attesa di risposta all'apposito quesito inoltrato da questo Ministero al Ministero delle finanze.

Sulla mancanza dei criteri per il riconoscimento degli Enti di patronato e del relativo fondo di finanziamento è da informare che specifici rilievi degli Ispettori di finanza sono stati fatti solo a tre Ispettorati (esistente anche una richiesta della Procura generale della Corte dei conti); comunque tutta la predetta documentazione è stata tempestivamente trasmessa, per conoscenza e per il prosieguo di competenza, alla Direzione generale della previdenza ed assistenza, con note dirette anche per conoscenza all'Ispettorato generale di finanza.

b) Organi collegiali.

Nella elencazione degli Organi collegiali operanti al centro si riscontrano alcune inesattezze e precisamente:

1) la Commissione centrale per l'avviamento e l'assistenza ai disoccupati è stata soppressa dal decreto-legge n. 315/78 convertito nella legge n. 479/78 ed i suoi compiti sono stati assorbiti dalla Commissione centrale per l'impiego (ex Commissione centrale per la mobilità della manodopera: articolo 26 della legge n. 675/77);

2) la Commissione centrale per l'impiego non è incardinata in nessuna Direzione generale; essa opera con il supporto di una segreteria tecnica alla quale è preposto un dirigente generale;

3) la Commissione centrale per l'abilitazione dei minorati della vista alla funzione di centralista telefonico è stata soppressa dalla legge 29 marzo 1985, n. 113 e le sue funzioni sono state decentrate a livello di Commissioni regionali istituite con provvedimenti dei direttori degli uffici regionali del lavoro;

4) la Commissione centrale per il lavoro a domicilio, di cui fa parte il direttore generale del collocamento, opera presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro.

c) Corsi di formazione del personale.

Questa Amministrazione è impegnata in una complessa opera di adeguamento delle proprie strutture alle mutate esigenze del mercato del lavoro.

Condizione indispensabile a che tale adeguamento si realizzi è senza dubbio una coerente, attenta e ben finalizzata attività di formazione.

In considerazione di quanto sopra, questo Ministero, al fine di poter assolvere alla necessaria intensificazione della propria attività, ha avanzato richiesta, per il prossimo esercizio finanziario, di un incremento dello stanziamento di bilancio sul capitolo 1103 relativo a « spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento o perfezionamento del personale — partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituzioni ed Amministrazioni varie ».

L'incremento richiesto, è bene sottolineare, risulta indispensabile per l'attuazione degli interventi formativi ritenuti necessari.

In conseguenza le osservazioni contenute nella Relazione della Corte dei conti risultano riferite ad iniziative già da tempo intraprese da questa Amministrazione.

d) Beni e servizi strumentali.

La procedura per il pagamento degli affitti avviene per mezzo dell'emissione di ruoli di spesa fissa inviati alle Direzioni provinciali del tesoro. Ciò non consente all'Amministrazione di conoscere i movimenti di cassa.

Inoltre le Tesorerie provinciali comunicano con notevole ritardo alla Ragioneria centrale l'ammontare dei pagamenti effettuati. Di conseguenza questo Ministero potrebbe avere una fittizia disponibilità di cassa, che può risultare anche da riscontri ai terminali della Ragioneria, ma che in realtà non esiste.

APPENDICE N. 2 SPESA PER LA COOPERAZIONE.

In questa parte vengono formulate talune osservazioni sia per quanto concerne l'impiego dei fondi stanziati sul capitolo 4032 del bilancio del Ministero per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo

19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sia per quanto concerne l'attività di vigilanza esercitata nei confronti delle cooperative non aderenti.

Questa Amministrazione, nel prendere atto di tali osservazioni che formeranno certamente da utile base per un miglioramento delle attività cui esse si riferiscono, ritiene opportuno precisare alcune circostanze che potranno meglio chiarire alcuni aspetti oggetto delle citate osservazioni.

Le attività realizzate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute hanno origine da una precisa scelta dell'Amministrazione che, all'inizio di ogni esercizio finanziario, ne determina gli obiettivi, le vie per conseguirli e le zone d'Italia in cui dette attività dovranno avere più o meno preponderante attuazione privilegiando quelle Regioni ove il fenomeno cooperativo necessita di un maggiore sviluppo.

Ovviamente, la diffusione dell'idea cooperativa e la preparazione dei dirigenti che tale idea dovranno poi concretizzare e gestire nella fase operativa, ha trovato, fino ad oggi, un ampio e doveroso spazio.

Tale circostanza è dovuta anche alla necessità, imposta dalla moderna tecnologia, di realizzare una preparazione professionale adeguata.

A tanto aggiungasi l'esigenza — dettata dai moderni sistemi di produzione, di studio del mercato, di ricerca dei sistemi di vendita più idonei nonché dalla necessità di avvalersi dei più aggiornati strumenti di informatica — di formare dirigenti preparati ad affrontare e risolvere la complessa problematica ad essi connessa.

Per quanto concerne le osservazioni circa la limitata attività realizzata ai sensi della lettera B del citato articolo 19, tale limitazione è stata determinata sia dalla necessità di privilegiare le altre attività (lettere A e C la cui importanza è stata ritenuta prevalente per i motivi accennati, sia perchè la diffusione dei principi cooperativi (espressamente prevista dalla citata lettera B) vengono in definitiva, e forse meglio, realizzati anche attraverso lo svolgimento delle altre attività (convegni, seminari, eccetera) realizzate in attuazione della lettera A della citata norma.

Questo Ministero, anche sulla base di quanto contenuto nelle osservazioni della Corte che suggerisce « forme di più diretto sostegno a concrete iniziative di cooperazione » non mancherà di studiare e realizzare attività di intervento diverse anche, eventualmente, a sostegno e sviluppo di organizzazioni con finalità cooperativistiche già operanti nel settore degli studi cooperativi, nell'attività bibliografica cooperativa, eccetera.

Per quanto concerne le osservazioni in merito all'attività di vigilanza sulle cooperative non aderenti, questo Ministero non può non sottolineare lo sforzo veramente notevole operato negli ultimi anni per sopperire, nel migliore dei modi, alle pregresse carenze più volte sottolineate dalla stessa Corte.

Basti pensare alle centinaia di funzionari qualificati per il servizio ispettivo attraverso l'organizzazione di numerosi corsi di formazione e di perfezionamento ed al conseguente notevolissimo incremento dell'attività ispettiva.

Tale circostanza emerge in tutta la sua evidenza sia mettendo in relazione tra loro i dati relativi agli anni passati sia confrontando quelli più recenti relativi ai periodi 1° ottobre 1981 - 30 settembre 1983 e 1° ottobre 1983 - 30 settembre 1985.

Nel primo, infatti, il totale delle ispezioni effettuate fu di 22.198, nel secondo di 38.996.

L'Amministrazione avverte ancora, ovviamente, la necessità di incrementare ancor più tale attività per cui non mancherà, sia attraverso altri corsi di formazione del personale ispettivo sia attraverso le più appropriate forme di sollecitazione e di incentivazione, di perseguire quelle finalità ottimali necessarie sia per una più efficace tutela del movimento cooperativo sia per la piena attuazione del disposto di legge.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

UFFICIO LEGISLATIVO

A) *In tema di normativa attinente al Ministero e all'organizzazione ministeriale* — che la Corte, ribadendo i giudizi espressi nelle precedenti relazioni, ritiene bisognevoli di aggiornamento e potenziamento — si rileva che il Consiglio di amministrazione ha convenuto sull'opportunità di avviare uno studio approfondito inteso a formulare una organica proposta normativa in materia di coordinamento, programmazione e organizzazione delle attività da svolgersi per un efficace intervento pubblico sul commercio estero. Tale opportunità si è manifestata con evidenza, tenuto conto che nel passato era prevalsa l'impostazione di inquadrare specifiche esigenze ministeriali nelle proposte di riforma dell'intera Amministrazione statale e considerato altresì che non è stato nemmeno possibile risolvere taluni problemi organizzativi del Ministero mediante l'inserimento di norme apposite in recenti iniziative legislative concernenti determinati aspetti dell'attività ministeriale.

La Corte osserva inoltre che continuano ad essere sottratti al suo controllo i provvedimenti derivanti dalla normativa prevista dall'articolo 2 (finanziamenti a tasso agevolato) della legge 394/81 (in quanto i relativi provvedimenti sono demandati al Medio Credito Centrale). Al riguardo, non può non farsi presente — come già lo scorso anno — che trattasi dell'applicazione di specifiche norme di legge, e quindi una eventuale modifica delle procedure non potrebbe avvenire che con uno specifico provvedimento legislativo.

Quanto alla non avvenuta attuazione dell'articolo 11 della legge stessa (convenzioni tra ICE e piccole e medie imprese per la « promotion » nei Paesi extracomunitari), la Corte medesima ha riconosciuto, nella relazione dello scorso anno, che ciò è avvenuto a causa delle difficoltà applicative derivanti dallo stesso dettato legislativo. Peraltro i tentativi di introdurre le necessarie integrazioni e precisazioni non hanno ottenuto alcun esito, in quanto la stessa Corte dei conti non ha ammesso a registrazione uno specifico decreto predisposto al riguardo dal Ministero.

Per ciò che riguarda infine l'attuazione assai marginale dell'articolo 10 della legge in questione (contributi ai consorzi agro-alimentari e turistici), il suo mancato decollo è derivato dalla mancanza di richieste idonee da parte degli organismi interessati nonché — come accennato dalla Corte stessa — da difficoltà derivanti dalla stessa applicazione della norma.

Per quanto concerne l'azione amministrativa, la Corte rileva che essa è stata intensa nel settore valutario ed auspica un « miglioramento » dell'attuale assetto legislativo. Si può osservare che già l'attuale assetto normativo, in particolare se riferito alla normativa secondaria, presenta un elevato grado di flessibilità che consente interventi adeguati

al grado di internazionalizzazione del sistema produttivo e rispondenti alle esigenze di tutela degli assetti economici più generali.

Inoltre, la legge 26 settembre 1986, n. 599 — revisione della legislazione valutaria — recentemente approvata — costituisce — come rilevato anche dalla Corte — un'iniziativa rispondente alle esigenze di miglioramento e, al tempo stesso, una conferma della volontà di adeguarsi alla normativa degli altri Paesi industrializzati.

B) Per quanto si riferisce all'organizzazione dei servizi e al personale, si ritiene di dover richiamare l'attenzione su quanto la stessa Corte tende ad evidenziare, da qualche anno a questa parte, e cioè la strutturale carenza del Ministero in tale settore. Tale carenza, ormai storica per diretta ammissione della stessa Corte, costituisce uno dei principali limiti alla organicità dell'azione del Ministero.

Al riguardo, tuttavia, si fa presente che questa Amministrazione, in relazione sia all'inadeguatezza del personale, sia alla non ancora definita classificazione dello stesso nell'ordinamento previsto dalla legge n. 312/80 ha — nel quadro dell'attuale normativa e della disponibilità di bilancio — svolto, nello scorso esercizio finanziario, attività dirette ad avviare seppure parzialmente a tale inadeguatezza, svolgendo sollecitamente alcuni concorsi per il reclutamento di nuovo personale, predisponendo gli atti propedeutici all'inquadramento definitivo, d'intesa col Dipartimento della funzione pubblica, realizzando corsi di formazione e facendo partecipare propri funzionari a corsi esterni, procedendo all'automazione di taluni servizi ministeriali e sviluppando, come rilevato dalla Corte, numerosi progetti finalizzati retribuiti con il compenso per lavoro straordinario (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 544/83).

C) In tema di attività istituzionale del Ministero, la Corte ha rilevato una « carenza » ed una « insufficienza operativa » del Ministero circa i controlli ispettivi previsti dall'articolo 4 della legge n. 71/1976 (controlli comunque rientranti nella discrezionalità di questa Amministrazione). Al riguardo è da precisare — come già fatto in passato — che, in base alla situazione attuale dell'organico, detti controlli non possono essere effettuati che in misura molto ridotta, sia per la necessità di non distrarre funzionari ed impiegati dagli altri importanti lavori d'ufficio, sia per il numero, limitatissimo, di personale esperto in questioni amministrativo-contabili cui affidare detti controlli. Siffatto problema potrebbe essere seriamente risolto solo mediante l'istituzione, come fece cenno la stessa Corte nella relazione dello scorso anno, di un apposito servizio ispettivo costituito da funzionari direttivi e da ragionieri (attualmente, come è noto, non esiste nè un ruolo ispettivo, come invece in altri Dicasteri, nè un ruolo di ragionieri, nonostante alcuni tentativi, per questi ultimi, effettuati in passato). L'istituzione di tale servizio ispettivo, in relazione al quale questo Ministero ha for-

mulato da tempo proposte normative, dovrebbe altresì comportare, ad avviso dello scrivente, l'emanazione di un apposito regolamento di « esecuzione » che disciplinasse chiaramente le modalità di effettuazione dei relativi controlli, stabilendone soprattutto i limiti in relazione all'autonomia propria dell'ICE.

La principale critica sollevata dalla Corte riguarda i ritardi tuttora esistenti nella definizione dei rendiconti relativi sia ai programmi promozionali ex legge n. 71/1976, sia agli Uffici ICE, ex legge n. 185/75. In merito non si può non riconoscere, ancora una volta, la gravità di tale problema, ma non si può, nel contempo, che ribadire quanto già prospettato gli scorsi anni e cioè che, nonostante il massimo sforzo posto per la soluzione della questione, la sua complessità è tale da non consentire, « rebus sic stantibus », la sua definizione.

A parte, infatti, le note carenze di struttura della Direzione competente (peraltro accentuatesi ancora di più, nel tempo, con ulteriori compiti istituzionali affidati alla Direzione stessa da successivi nuovi provvedimenti legislativi ed amministrativi) e nonostante la creazione di un apposito gruppo di lavoro (CER), la mole della documentazione è talmente notevole che la sua sistemazione ed il suo controllo (dapprima presso l'ICE, poi presso il Ministero, la Ragioneria Centrale e la Corte dei conti) non solo comportano tempi assai lunghi, ma soprattutto — tenuto conto dei diversi punti di vista che ovviamente si verificano spesso tra i vari uffici preposti all'esame dei rendiconti medesimi — rendono inevitabile una serie di rilievi ed osservazioni la cui definizione non può non comportare, a sua volta, un ulteriore protrarsi dei tempi tecnici occorrenti. Ciò nonostante, si è sempre posto, e si continua a porre in essere, ogni possibile sforzo per la soluzione del problema (che rappresenta uno dei più seri ostacoli all'espletamento dell'attività della D.G. Sviluppo e Scambi del Ministero), tentando di smaltire il più possibile l'arretrato venutosi a formare.

Purtroppo con il formarsi annuale di altri rendiconti (tutti assai complessi sotto ogni punto di vista), vengono a crearsi ulteriori arretrati, superiori a quelli nel frattempo smaltiti.

Aggiungasi, poi, la considerazione che un ulteriore tentativo per cercare di ridurre l'arretrato esistente in materia (ossia il suo inserimento tra i « progetti finalizzati » di questo Ministero) non ha trovato accoglimento in sede di predisposizione dei progetti stessi.

D'altra parte la gravità del problema di cui trattasi è stata anche tenuta presente, in passato, laddove è stato proposto (in occasione della presentazione di disegni di legge relativi all'ICE) di modificare le attuali procedure di rendicontazione, ed in tal senso si è anche operato con il progetto di riforma dell'ICE n. 2853 presentato al Parlamento il 23 aprile 1985.

Tutto ciò esposto, si ritiene comunque opportuno far presente che, allo stato attuale, si hanno validi motivi per ritenere che la situazione dei rendiconti concernenti gli Uffici ICE all'estero, possa quanto

prima sbloccarsi, anche in considerazione delle assicurazioni fornite in tal senso dall'ICE in sede di deliberazione del proprio bilancio preventivo 1986, assicurazioni che hanno trovato conferma in recenti invii al Ministero di una consistente mole di documentazione (fermo restando, però, naturalmente, il problema dell'esame di tale documentazione da parte della Direzione Generale competente, date le numerose difficoltà in precedenza indicate).

Più grave appare, invece, obiettivamente, la situazione relativa ai rendiconti dei programmi promozionali; infatti, pur essendosi verificato anche per tali rendiconti un miglioramento nella predisposizione e nell'invio degli stessi da parte dell'ICE, il loro definitivo varo ed approvazione trovano ostacolo, oltre che nelle ripetute difficoltà di cui sopra, anche nell'esistenza di rilievi di carattere generale, la cui mancata soluzione, nonostante numerosi tentativi, pregiudica non solo il rendiconto a proposito del quale i rilievi sono stati formulati, ma anche tutti gli altri successivi che presentano le medesime caratteristiche.

Il principale di tali rilievi consiste — come precisato dalla Corte stessa nella sua relazione — nell'esistenza di contributi forfettari richiesti dall'ICE alle ditte partecipanti alle iniziative promozionali, contributi peraltro che, in taluni casi di economie rispetto al previsto, sono stati introitati nel bilancio dell'Istituto anziché restituiti alle ditte stesse. Tale situazione, come è noto, è da tempo all'esame del Ministero, ai fini della relativa risposta da fornire agli organi di controllo, e quanto prima si auspica che si possa addivenire alla sua soluzione.

Altra osservazione della Corte di carattere generale è quella della impossibilità di cogliere la connessione tra spese documentate e i relativi scopi promotori nonché le esigenze di effettuazione di talune spese. Al riguardo si fa presente che, anche in tale campo, questa Amministrazione pone il massimo sforzo per ottenere relazioni dai funzionari ICE le più ampie e ragguagliate possibili; non si può tuttavia non tenere presente che (a parte difficoltà derivanti, in alcuni casi, dal tempo trascorso) non sempre è obiettivamente agevole illustrare, in sede di relazione circa l'utilizzazione degli oneri sostenuti, gli effettivi risultati promozionali conseguiti per il tramite dell'iniziativa finanziata, risultati che spesso, solo a distanza di tempo, possono emergere chiaramente e far quindi conoscere i vantaggi derivanti dalla iniziativa stessa.

Quanto, infine, alla concessione di contributi a Enti, Istituti, ecc., ai sensi della legge n. 1083 del 1954 (a proposito della cui gestione la Corte si esprime, di massima, in senso favorevole), si fa presente che l'insufficiente motivazione delle esigenze per le quali i contributi stessi vengono concessi deriva soprattutto sia dalla necessità di sintesi propria dei relativi decreti di impegno della spesa (e comunque, dal carteggio citato ed allegato ai decreti stessi, tali motivazioni risultano, di norma, più evidenti e circostanziate), sia dalla natura delle singole iniziative finanziate che, di per sé, già rivelano i fini promozionali cui le stesse sono indirizzate.

Per ciò che riguarda invece la mancanza di coordinamento, in tale materia, con altre Amministrazioni statali o Enti pubblici, è da tener presente (ferma restando comunque, l'esistenza di un apposito Comitato tecnico consultivo, il quale si pronuncia preventivamente sulla materia stessa) che le iniziative finanziate vengono prese in considerazione, da questo Ministero, sotto l'aspetto strettamente promozionale, e, pertanto, eventuali interventi di altri organi pubblici, per fini diversi e rientranti nella competenza degli stessi, non sembra che debbano comportare necessariamente situazioni di reciproca interdipendenza (a parte i tempi burocratici derivanti da un coordinamento ufficiale tra Amministrazioni dello Stato che probabilmente vanificherebbero, nella materia di cui trattasi, la possibilità stessa della concessione dei contributi).

Il sottoscritto ha l'onore di riferire che, in esecuzione dell'articolo 1 della legge n. 100 del 28 gennaio 1958, ha provveduto a pubblicare sul sito del Ministero della Marina Mercantile il progetto di regolamento di cui all'articolo 1 della legge n. 100 del 28 gennaio 1958, concernente l'istituzione di un fondo di riserva per la manutenzione delle navi mercantili.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

1. — CONSIDERAZIONI GENERALI E ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.**a) Considerazioni generali.**

Va preliminarmente sottolineato come, in sede di considerazioni generali, la Corte dei conti abbia manifestato taluni significativi apprezzamenti per l'attività svolta dall'Amministrazione nei settori dove più incisivo è stato l'intervento innovativo del Parlamento, in particolare nella difesa del mare e nella pesca.

Tali positivi giudizi si palesano particolarmente lusinghieri in quanto espressi in concomitanza con la constatazione, peraltro già presente in precedenti relazioni, che gravi carenze strutturali e difficoltà operative mettono in luce una sostanziale sproporzione tra le finalità da raggiungere ed i mezzi a disposizione.

Di tale situazione il Parlamento è edotto da tempo, sia — come ora ricordato — per averla illustrata, con le relative conseguenze sulla funzionalità dei servizi, la Corte dei conti, sia per averne questa Amministrazione sollecitato il superamento ad ogni occasione in cui fossero in discussione l'ordinamento del Ministero e le procedure nei vari settori di competenza.

La denunciata fragilità delle strutture viene sottolineata dalla Corte dei conti anche con riferimento ai poteri di indirizzo e di controllo rilevanti particolarmente laddove si è provveduto con nuovi moduli operativi — il riferimento è alle convenzioni stipulate, nell'ambito delle iniziative previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, sulla difesa del mare — nei confronti dei quali la Corte manifesta un cauto assenso riservando ulteriori e definitive valutazioni al momento dell'acquisizione dei risultati.

La complessità delle rilevazioni e la specifica competenza tecnica che esse richiedono — sicché si è dovuto ricorrere a varie convenzioni con operatori *leaders* del settore (dall'Enea alla Sip) — giustifica il ritardo con il quale si sta provvedendo e, quindi, la mancata adozione del « piano generale di difesa del mare e delle coste dall'inquinamento ».

La stessa Corte ne appare, infatti, ben consapevole in relazione alle note iniziali incomprensioni sul piano istituzionale ed ai ritardi riscontrati presso la maggior parte delle regioni nel programmare, dal canto loro, i piani regionali di settore (comprendenti aspetti, da coordinare, del territorio, ambiente, lavori pubblici, turismo, industria, pesca, ecc.) che hanno sinora influito negativamente sui lavori per il Piano. Per accelerarne la definizione, il Ministero ha ritenuto indispensabile, sul piano tecnico, di dotarsi dei dati di conoscenza dell'esatta, attuale situazione delle attività svolgentisi lungo le coste, ed ha affidato ad un *pool* di imprese a partecipazione pubblica la realizzazione di una specifica indagine a tali fini.

Apprezzamento la relazione esprime, altresì, per l'adozione del « piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura » (decreto ministeriale 14 agosto 1985, in *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1986), previsto dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che dà il via al regime ordinario nell'attività di gestione delle risorse disponibili.

Nelle considerazioni generali si rinvengono, altresì, osservazioni, nelle quali sono espresse riserve su singoli aspetti della gestione, da quello della navigazione sovvenzionata a quello dei servizi portuali. Va detto, peraltro, che talune di queste critiche appaiono superate da iniziative legislative nel frattempo perfezionate, come nel caso della cosiddetta « legge Finmare » (« norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato », legge 5 dicembre 1986, n. 856) della quale da tempo la Corte auspicava l'emanazione come strumento giuridico capace di risolvere, tra l'altro, l'annoso problema delle sovvenzioni statali alle società di navigazione di primario interesse nazionale (PIN), superando il sistema delle convenzioni ed il meccanismo degli acconti di sovvenzione.

Anche per uno degli aspetti della crisi del sistema portuale, quello connesso alla esuberanza del personale degli enti portuali e dei lavoratori delle Compagnie portuali dal quale deriva la rilevata eccessività dei costi delle operazioni portuali, il Ministero è intervenuto avviando con il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873 un processo di risanamento della gestione dei porti e di riforma degli ordinamenti portuali che comporterà un ingente onere a carico dello Stato.

Tale processo di risanamento delle gestioni portuali verrà perseguito in primo luogo attraverso il ripianamento a carico dello Stato, dei disavanzi di amministrazione, alla data del 31 dicembre 1985, degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona nonché attraverso la rideterminazione delle dotazioni organiche di tutti gli enti ed aziende portuali e delle compagnie e gruppi portuali.

Gli strumenti previsti sono costituiti dal prepensionamento volontario e dalla cassa integrazione.

Va, comunque considerato che, in applicazione del decreto-legge n. 103 del 1983 e delle leggi 230 del 1983, 469 del 1984 e 20 del 1985 sono già stati esodati, fino a data odierna, n. 4331 lavoratori portuali e n. 169 dipendenti dalle Compagnie e dei Gruppi portuali per un totale di n. 4.600 unità, come previsto dalla citata legge 20 del 1985.

Considerando, quindi, i lavoratori portuali e i dipendenti esodati, le vacanze naturali o dimissioni o cancellazioni dai Registri professionali per diverse motivazioni verificatesi dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1986, si arriva ad una forza lavoro di circa 15.000 unità.

b) Aspetti finanziari della gestione.

Anche per quanto concerne il profilo della gestione finanziaria la relazione mette in risalto un miglioramento della situazione attraverso una maggiore capacità di spesa, nei vari comparti, rispetto al 1984. Dato positivo che risulta confermato dalla maggiore incidenza che, sul

totale degli impegni, hanno assunto quelli afferenti alla parte in conto capitale, ciò che sottolinea come l'Amministrazione abbia saputo corrispondere alle esigenze dei settori economici in relazione quali, nel corso dell'esercizio, il Parlamento aveva provveduto ad un cospicuo finanziamento di leggi recanti provvidenze nei settori del credito navale, della cantieristica e della pesca.

Il dato positivo della maggiore capacità di spesa non è, in realtà, contraddetto neppure dai minori investimenti nel comparto della difesa del mare — sottolineato dalla relazione in tono critico — in quanto al modesto ammontare dei pagamenti fa riscontro una intensa attività di acquisizione di beni e servizi che ha richiesto procedure complesse non perfezionate nel corso dell'esercizio, con la relativa assunzione dell'impegno contabile o, comunque, non pervenute alla fase del pagamento.

2. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

Può senz'altro condividersi la preoccupazione, ancora una volta segnalata dalla Corte dei conti, in ordine allo squilibrio esistente tra le nuove rilevanti competenze, attribuite negli anni scorsi all'Amministrazione, e l'insufficiente dotazione di attrezzature e di personale, sia al centro che in periferia.

Tale condizione è del resto ben nota al Parlamento al quale è stata più volte rappresentata la difficoltà di corrispondere integralmente ed in tempi brevi alle esigenze di intervento nei vari comparti economico-produttivi riservati alla competenza dell'Amministrazione.

Peraltro uno schema di disegno di legge di iniziativa del Ministero, che prevede una adeguata ristrutturazione dei servizi al centro e in periferia e il concomitante potenziamento degli organici, è stato diramato ed attende di essere portato all'attenzione del Consiglio dei Ministri.

L'onere relativo è stato quantificato nella legge finanziaria 1987 (tabella B) in lire 15 miliardi nel biennio 1988-1989.

In merito, poi, alle specifiche osservazioni formulate relativamente alla funzionalità del servizio preposto al reclutamento del personale, particolarmente per quanto concerne il rilievo che l'incremento d'organico previsto per il ruolo tecnico dagli articoli 35 e 36 della legge n. 979 del 31 dicembre 1982 è stato realizzato con ritardo e per un numero di posti inferiori a quelli disponibili, è appena il caso di rammentare il defatigante iter che l'Amministrazione ha dovuto seguire per ottenere l'approvazione dei nuovi programmi d'esame (relativamente al livello VIII), l'autorizzazione a bandire concorsi, la difficoltà di reperire i membri aggiunti delle Commissioni d'esame ed infine l'autorizzazione ad assumere il nuovo personale.

Quanto alla circostanza che è stato coperto un numero di posti inferiore a quello disponibile, ciò deriva dalla riserva prevista dalla legge n. 33 del 1980 per il personale assunto nelle Amministrazioni dello Stato in forza della legge 285 del 1977 (n. 16 posti al livello VI e n. 3 posti

al livello VII) e del personale già in servizio presso questo Ministero (n. 3 unità relativamente al livello VII).

Per quanto, poi, riguarda il ritardo nella copertura dell'ampliamento dell'organico previsto dalla legge n. 979 del 1982 e da attuare gradualmente nell'arco di un quadriennio, si rileva che la causa va ricercata nella propedeutica elaborazione delle nuove tabelle organiche richiesta dall'articolo 34 della legge medesima. Anche in questo caso si deve evidenziare che il passaggio da un quadro organico indifferenziato per l'Amministrazione centrale e periferica ad un organico per uffici centrali e periferici, soggetto a contrattazione con le Organizzazioni statali, ha richiesto scelte funzionali implicanti tempi tecnici non brevi.

Ancora, relativamente alla vicenda dei sei bandi di concorso per complessivi 54 posti per l'assunzione di personale amministrativo e tecnico delle diverse qualifiche, a proposito dei quali la Corte ha rilevato una dilatazione dei tempi eccessiva, dai bandi (emessi il 3 agosto 1985, registrati l'8, il 14 ed il 22 ottobre 1985, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* il 6 novembre 1985) all'espletamento delle prove d'esame (19-27 giugno 1986), va tenuto conto che il servizio interessato ha dovuto « fronteggiare » con scarsissimo personale l'affluenza di circa 20.000 domande di candidati interessati ai concorsi e reperire sul libero mercato locali idonei all'espletamento delle prove d'esame (il Palazzo degli Esami non poteva contenerne il numero) con le ben note difficoltà procedurali, amministrative e di spesa.

Conclusivamente, va rilevato che è l'iter procedimentale concorsuale, in sé defaticante, la causa prima dei ritardi dell'amministrazione, il cui servizio del personale si avvale dell'opera di quadri numericamente del tutto inadeguati alla complessità qualitativa e quantitativa dei compiti istituzionali propri.

Per quanto riguarda, infine, i settori di più stretta competenza dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto la Corte dei conti ha segnalato in particolare:

a) inadeguatezza dei quadri organici del personale militare rispetto ai molteplici compiti e alla consistenza degli Uffici periferici e alla dotazione di mezzi;

b) insufficiente dotazione di mezzi navali e terrestri per assicurare una adeguata vigilanza lungo le coste e nelle acque territoriali;

c) carenza delle infrastrutture logistiche degli Uffici marittimi periferici;

d) limitata disponibilità di fondi.

Circa il potenziamento dei quadri organici del personale militare si segnala che:

a) è in corso di esame al Parlamento (A. C. n. 3827) apposito disegno di legge per il potenziamento dell'organico degli ufficiali del ruolo normale in modo da elevarne la consistenza a numero 650 unità;

b) in applicazione dell'articolo 37 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, è stato predisposto apposito schema di disegno di legge per il potenziamento degli organici dei sottufficiali in servizio permanente o raffermati e dei sergenti di leva e dei sottocapi e comuni volontari e di leva della categoria « nocchieri di porto ».

Con la programmata disponibilità di personale si mira anche a porre rimedio alla situazione assolutamente insostenibile degli Uffici marittimi minori che, quali importanti elementi dell'apparato amministrativo periferico, sono indispensabili per il controllo capillare e per l'assolvimento di tutti gli impegni marittimi, portuali, demaniali, tecnici, economici, ecologici e amministrativi dilatatisi a dismisura negli ultimi anni.

Allo scopo di assicurare il graduale potenziamento dei mezzi navali e terrestri e il loro possibile massimo impiego sul piano operativo l'Amministrazione potrà avvalersi dei maggiori stanziamenti recati dal bilancio 1987 sui capitoli:

Capitolo 2065 — « *Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto terrestri* »: lire 500 milioni ai fini del parziale adeguamento dei mezzi terrestri secondo il piano di potenziamento adottato con decreto-legge 9 luglio 1984, e ciò, in attesa della approvazione del disegno di legge di cui all'accantonamento di lire 14 miliardi nella tabella B della legge finanziaria 1987 (di questa somma 7,5 miliardi sono destinati all'addestramento del personale).

Capitolo 7601 — « *Acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei quadri del naviglio e delle relative dotazioni* » (in conto capitale): lire 6 miliardi per la parziale attuazione del piano di potenziamento dei mezzi navali, da attuarsi nel settennio 1986/92 (decreto ministeriale 31 gennaio 1985).

Capitolo 2067 — « *Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici* »: lire 4 miliardi e 40 milioni al fine di poter assicurare il servizio di vigilanza, soccorso e polizia marittima lungo le coste nazionali e soprattutto per preservare al massimo il considerevole patrimonio costituito dalle 210 M/V in dotazione.

Come anche accennato dalla Corte dei conti nella relazione in esame, l'Amministrazione si è già fatta carico del potenziamento delle infrastrutture logistiche degli Uffici marittimi periferici mediante l'adozione di apposito programma quadriennale (decreto interministeriale 15 giugno 1985) secondo le previsioni dell'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

La realizzazione di tale programma è prevista attraverso l'impiego degli stanziamenti in conto capitale gravanti sul capitolo 7581 istituito con legge finanziaria n. 41 del 28 febbraio 1986, articolo 13, comma 10, relativo alle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto.

3. — ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

a) *Cantieristica.*

La Corte dei conti ha espresso riserve di fondo sulle finalità, ritenute più di carattere sociale che strettamente economico, che con l'intervento a sostegno dell'attività dell'industria delle costruzioni navali è sembrato siano state perseguite.

Al riguardo va osservato come l'intervento attuato risulta strettamente correlato agli obiettivi di ristrutturazione settoriale di cui al documento programmatico approvato dal CIPI nel giugno del 1984.

In particolare, per quanto concerne i cantieri maggiori sono stati previsti interventi riduttivi della capacità impiantistica e l'attivazione di un sufficiente volume di commesse, quale presupposto indispensabile per attuare le azioni di razionalizzazione (nuovi investimenti e riduzione degli organici).

In ogni caso l'intervento statale risulta sufficientemente articolato comprendendo, oltre agli aiuti alla produzione, anche misure idonee a promuovere nuovi investimenti ed attivare la ricerca applicata (leggi 1° aprile 1985, n. 122 e 12 giugno 1985, n. 295).

Per i cantieri medio-minori la finalizzazione degli aiuti pubblici scaturisce sia dall'obiettivo della produzione massima da assistere, sia dai criteri seguiti nella predisposizione del decreto ministeriale di classificazione delle aziende che hanno comportato la esclusione dai benefici delle aziende non dotate di idonee strutture produttive.

Ne consegue che non sembra condivisibile la tesi della connotazione « assistenzialistica » attribuita agli interventi attuati nel settore.

Indubbiamente non può negarsi che un corretto utilizzo delle risultanze emergenti dai bilanci può contribuire, al pari di altri parametri, ad una selezione più rigorosa dei possibili beneficiari.

Non vanno, tuttavia, sottovalutate al riguardo né le più volte segnalate carenze di organico della competente Direzione Generale né le conseguenze gravissime che possono derivare alla azienda dall'adozione di criteri di larga discrezionalità e ciò, con riferimento ai contratti già stipulati che ovviamente scontano i benefici previsti dalla legge.

Tale difficoltà possono essere superate facendo ricorso a procedure più complesse di quelle attuali per la cui attivazione è, comunque, assolutamente indispensabile risolvere « a priori » ed in modo adeguato il problema dell'insufficienza degli organici.

b) *Difesa del mare.*

Delle osservazioni di fondo espresse dalla Corte dei conti, nelle « considerazioni generali » già si è fatto cenno sottolineando il sostanziale apprezzamento riservato all'intervento del Ministero in questo settore, nuovo e dai complessi problemi di studio e organizzativi.

Anche per quanto concerne l'esiguità delle risorse impegnate a fronte di quelle disponibili si è fornita una chiave di lettura della situa-

zione facendo cenno alle procedure avviate per l'acquisizione di beni e servizi.

In particolare si segnala che per gli interventi in mare aperto in caso di inquinamento, sono state portate a termine le procedure contrattuali relative a:

- 1) 8 motovedette d'altura da assegnare alle Capitanerie di Porto;
- 2) 4 pattugliatori destinati al servizio di vigilanza in alto mare espletato dalla Marina Militare;
- 3) 4 aerei ad ala fissa « P 166 DL 3 » versione SEM Piaggio. Tali aerei, che, fino a quando l'Amministrazione della Marina Mercantile non sarà in grado di farlo direttamente con personale militare delle Capitanerie di Porto (per il quale è stato già programmato un corso per il conseguimento dell'abilitazione di pilota militare di ala fissa) saranno affidati all'Aeronautica Militare, hanno caratteristiche di impiego per « medium range ».

c) *Demanio marittimo.*

Le riserve espresse dalla Corte in ordine all'attuale gestione del demanio marittimo, in conseguenza anche della mancata definizione delle competenze proprie dello Stato e di quelle delle regioni, sicché ne sono derivate talune carenze rilevanti nell'amministrazione e nella gestione dei beni demaniali e nella sorveglianza e controllo delle molteplici attività private che interessano le aree portuali e la fascia costiera, trovano l'Amministrazione pienamente consapevole della necessità di esprimere un più adeguato impegno programmatico che attui una sempre più equilibrata valutazione dei vari interessi, ambientalistici ed economici che emergono in materia.

Le difficoltà gestionali rilevate dalla Corte trovano la loro oggettiva origine nella inadeguatezza delle strutture operative e degli strumenti normativi sotto il duplice profilo della prevenzione e della repressione in presenza dell'abusivismo sul demanio marittimo che non può peraltro essere considerato disgiuntamente dal più ampio e retrostante contesto urbanistico nel quale lo stesso si inserisce.

È da premettere che in effetti nella materia *de qua* al quadro normativo di cui al Codice della Navigazione del 1942, per il quale presupposto e vincolo della gestione del demanio marittimo era la sua essenziale destinazione agli « usi pubblici del mare » storicamente individuati nella pesca, nella navigazione e nella difesa militare, ha poi fatto seguito, nel periodo postbellico ed assai di più negli anni 60 e 70, una dilatazione nell'utilizzazione dei beni in questione. Quanto precede in stretta connessione al sensibile incremento delle attività siderurgiche, petrolifere, chimiche e petrolchimiche, alle quali ha conseguentemente corrisposto un notevole aumento del traffico marittimo. Il che ha determinato il sorgere, sul demanio marittimo, di banchine e di veri e propri porti a carattere industriale, nonché di impianti (pontili, terminali

etc.) a servizio di raffinerie e depositi costieri di olii minerali e di stabilimenti chimici e petrolchimici.

Ciò unitamente all'incontestabile sviluppo del turismo al quale si sono interessati strati sociali sempre più ampi di popolazione. Di conseguenza località marine in precedenza scarsamente valorizzate sono diventate oggetto di utilizzazione intensiva ad opera anche di vaste correnti turistiche internazionali, dando luogo ad una domanda di attrezzature di vario genere intese all'idonea fruizione delle aree stesse da parte dell'utenza.

E del tutto evidente che questo complesso di interessi, che a vario titolo ma in maniera inequivocabile sono confluiti sul demanio marittimo (e ciò al di là dei « cosiddetti usi pubblici del mare tradizionalmente intesi »), indubbiamente non ha reso agevole l'operato dell'Amministrazione chiamata a contemperare le concomitanti e spesso non coincidenti esigenze da un lato della prioritaria destinazione dei beni in questione all'uso pubblico diretto e, dall'altro, dell'espletamento di attività di rilevante interesse pubblico, sotto molteplici profili.

Quanto precede, peraltro, in carenza di adeguati supporti normativi, nonchè in specie, come del resto evidenziato nella stessa relazione, di quelle necessarie strutture (mezzi e personale) debitamente rapportate all'entità ed all'evoluzione del fenomeno.

Ed in tale ottica è da considerare che, fermo restando ovviamente l'accento sul citato uso pubblico, anche nello strumento concessorio, ove suffragato dagli occorrenti supporti istruttori, e comportante, altresì, in taluni casi, l'utilizzazione esclusiva del bene da parte del suo titolare, è dato di potere configurare l'appropriato perseguimento di quelle altre rilevanti finalità di pubblico interesse parimenti confluenti sul demanio marittimo.

Del resto nel citato parere n. 1114/76, datato 14 dicembre 1976, del Consiglio di Stato, è stato fra l'altro precisato « il pubblico uso, per ciò se scaturisce direttamente ed originariamente dalla demanialità del bene non esaurisce l'attitudine di questo ad essere destinato ad altri fini di utilità generale e spetta all'Amministrazione Marittima contemperare gli interessi a volta emergenti con una discrezionalità, manifestazione tipica di una attività amministrativa ».

Le indicazioni del suddetto parere sono state d'altronde recepite da questo Ministero con l'avvenuta emanazione della circolare n. 167 del 26 marzo 1976, con la quale è stato ribadito, ad ulteriore conferma di quanto già in precedenza disposto, il divieto del rilascio, nonchè del rinnovo, salvo motivate deroghe di carattere eccezionale, delle concessioni ad uso meramente privato.

Ciò premesso, nel merito è da precisare, per quanto concerne il segnalato indiscriminato proliferare delle concessioni, che le circa 25.000 licenze di concessione, riferite per lo più attualmente a manufatti ritenuti di facile rimozione dai competenti Organi tecnici o già acquisiti allo Stato, riguardano, per la stragrande maggioranza dei casi, non già l'assentimento *ex novo* di aree demaniali marittime, bensì il rinnovo di precedenti titoli di godimento.

In relazione, poi, al prospettato assoggettamento delle licenze di concessione al visto dei competenti Organi di Controllo, nel corso del 1986 del problema è stata investita la stessa Presidenza della Corte dei conti.

Per quanto attiene, poi, alla regolamentazione di quelle situazioni tuttora disciplinate con atti di sottomissione *ex* articolo 38 del codice navale, è da rilevare che da tempo è stato dato ogni consentito impulso a tale regolamentazione per molti casi positivamente definita. Tale azione trova, peraltro, le sue obiettive remore nella necessità, strettamente connessa all'applicazione della vigente normativa, che i definitivi provvedimenti concessori trovino il loro preventivo adeguato supporto istruttorio.

Per quanto riguarda la tematica delle utilizzazioni per scopi turistico-ricreativi appaiono sopravvalutate le delineate preoccupazioni sulla situazione di incertezza e di conflitti di competenza, caratterizzanti il settore *de quo*. Ciò dal momento che l'articolo 41 della legge 21 dicembre 1981, n. 971, ha confermato la competenza, peraltro già esercitata da questa Amministrazione, prevedendo fra l'altro l'acquisizione, nei termini all'uopo indicati, del parere delle Regioni per il rilascio di nuove concessioni di durata ultra annuale.

Per quanto riguarda il fenomeno dell'abusivismo è da segnalare, per la sua positiva incidenza, l'avvenuta emanazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, incentrata in particolare sul carattere prevalente, discendente dall'articolo 14, della tutela dell'interesse urbanistico, con la conseguente attribuzione all'autorità Comunale della competenza, nella quasi generalità dei casi, alla rimozione delle costruzioni abusive sul demanio marittimo.

Si ritiene, altresì, di precisare, con riferimento alla suaccennata legge n. 47 ed alla circolare del Ministero delle finanze del 28 ottobre 1985, che, giusta la circolare n. 217 del 7 maggio 1986 di questo Ministero, i provvedimenti intesi alla regolamentazione amministrativa di pregresse situazioni di abusivismo sono stati subordinati al recupero dei canoni maturati, e comportano, altresì in taluni casi acquisizione allo Stato di quelle opere.

Giova, altresì, precisare che la sdemanializzazione delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 35 del codice navale, è subordinata all'espletamento di una compiuta istruttoria, comprensiva anche dell'acquisizione del parere dei Comuni, intesa ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti (inutilizzabilità per i pubblici usi del mare) richiesti per l'emanazione dei relativi decreti.

E, infine, appena il caso di accennare che, nel contesto della riaffermata esigenza del necessario potenziamento delle proprie strutture, costituiranno oggetto di ogni intensificazione da parte di questa Amministrazione tutte quelle opportune e consentite iniziative intese, anche mediante l'accentuazione del momento programmatico, e l'adeguata considerazione delle sempre più emergenti problematiche ecologiche, alla appropriata risoluzione delle tematiche prospettate dalla Corte dei conti nella sua relazione.

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI
E L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

PROBLEMI ISTITUZIONALI.

La Corte dei conti, già nella relazione sul precedente esercizio 1984 aveva osservato che « il quadro istituzionale entro il quale le partecipazioni statali operano, non consente un efficace " governo " del sistema ».

Secondo lo stesso Organo di controllo — come rilevato nella relazione 1985 — le « disfunzioni » verificatesi nei processi decisionali sono un sintomo rivelatore della necessità di non marginali adeguamenti del quadro normativo, degli assetti organizzativi, delle regole di condotta, della disciplina procedimentale.

Al riguardo, nel confermare quanto già rappresentato con lettera n. 17024/31 del 31 dicembre 1985 (afferente il rendiconto 1984) si fa presente che anche la Commissione Bilancio del Senato nel documento conclusivo di indagine sulle partecipazioni statali del giugno 1986 ha auspicato una modifica dell'attuale assetto normativo sia per quanto attiene ai livelli di indirizzo e di controllo (con riguardo all'articolo 13 della legge n. 675 del 1967) sia per quanto concerne la omogeneizzazione degli statuti degli Enti di gestione chiarendo soprattutto i rapporti tra questi Enti ed il Governo e ridefinendo meglio il ruolo delle partecipazioni statali all'interno dell'economia del Paese ed i confini con la Pubblica Amministrazione e con il settore pubblico dell'economia.

ONERI IMPROPRI.

Si condivide quanto assunto dalla Corte circa l'esigenza (obiettivi politici e sociali) che i criteri per la determinazione dei detti oneri impropri e i mezzi per la loro copertura debbano avvenire per legge, tenendo quindi tali mezzi distinti da quelli per i fondi di dotazione.

A tale orientamento, come dichiara la stessa Corte, ha già aderito questo Ministero in sede di nota di risposta alla relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 1984.

SALVATAGGI, RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI.

La Corte, nel prendere atto che la politica di salvataggio di aziende in crisi è da considerare conclusa, auspica, per quanto concerne l'avvenuto inquadramento nell'IRI e nell'ENI delle aziende *ex* EGAM (a norma della legge 15 giugno 1978, n. 279), una valutazione a consuntivo dell'onere sopportato dagli stessi Enti di gestione per le operazioni sia di inquadramento nei rispettivi gruppi e sia di risanamento delle aziende *ex* EGAM.

Comitato ex EGAM.

Per quanto riguarda questo Comitato, si fa presente che, con decreto 20 dicembre 1984, n. 33455, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, è stato approvato lo speciale conto reso dal Comitato di liquidazione del Patrimonio EGAM relativo all'impiego degli apporti statali, ammontanti complessivamente a lire 729 miliardi, dallo stesso ricevuti in attuazione delle leggi 6 giugno 1977, n. 267 e 15 giugno 1978, n. 279.

Tale decreto è stato inviato in copia alla Segreteria Generale della Corte dei conti.

Inoltre per il finanziamento del programma di riordinamento delle società ex EGAM trasferite all'IRI ed all'ENI sono stati conferiti agli stessi in aumento dei loro fondi di dotazione rispettivamente lire 406 miliardi e lire 577 miliardi, a norma della citata legge n. 279 del 1978.

Comitato ex EAGAT.

Per quanto concerne le aziende ex EAGAT l'articolo 1-*quinquies*, del disegno di legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, nell'inquadrare le partecipazioni azionarie del Gruppo EAGAT (Ente soppresso dal 1° comma del predetto articolo) nel Comitato di liquidazione di cui all'articolo 4 della legge n. 103 del 1977 e nell'affidare all'EFIM la gestione fiduciaria delle partecipazioni stesse, rinviata ad apposito provvedimento legislativo il definitivo assetto del settore termale a partecipazione statale.

A distanza di sette anni, nonostante diverse iniziative parlamentari, non si è ancora pervenuti ad un assetto legislativo delle dette aziende.

In tale situazione al Comitato di liquidazione, organo deputato ex lege n. 641 del 1978 alla liquidazione delle società ex EAGAT, sono stati assegnati i seguenti conferimenti: lire 15 miliardi (legge n. 168 del 1983); lire 15 miliardi (legge finanziaria 1985 n. 887 del 22 dicembre 1984) impegnati in generale per la copertura di perdite maturate negli anni 1983 e 1984; lire 25 miliardi (legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 10) per ciascuno degli anni 1986-1987 e 1988, destinati secondo il dettato dell'articolo 10 della citata legge, non solo per le esigenze finanziarie ed economiche della gestione ma anche per « consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore ».

In tal senso sono state impartite direttive al Presidente dell'EFIM (Ente avente la gestione fiduciaria delle aziende termali a partecipazione statale) e al Presidente del Comitato di liquidazione EAGAT.

Comitati per l'intervento nella SIR.

Il Comitato per l'intervento nella SIR, costituito a norma della legge 28 novembre 1980, n. 784, ha rassegnato a questa Amministrazione

l'annuale relazione sullo stato di attuazione e sulle prospettive di risanamento del Gruppo al 31 dicembre 1985.

Tenuto conto che questo Ministero è stato invitato, ai sensi della delibera CIPI del 3 aprile 1985, a riferire allo stesso Comitato interministeriale in ordine allo sviluppo dell'attuazione del programma di riassetto del Gruppo delle aziende ex SIR, è stato richiesto al Comitato per l'intervento nella SIR l'invio dei bilanci delle società in questione.

SMOBILIZZI.

In relazione all'invito rivolto dal CIPI il 27 maggio 1985 (in occasione dell'operazione SME) con decreto Ministeriale del 10 settembre 1985 è stata istituita una Commissione di studio « avente il compito di definire compiutamente modalità procedurali idonee a soddisfare nel modo più adeguato, nel quadro della legislazione vigente, le richiamate (dal CIPI nella cennata delibera) esigenze di efficacia e trasparenza per le operazioni sia di dismissioni sia di acquisizioni di aziende o di gruppi di aziende, formulando altresì, ove necessario, proposte di modifica della normativa vigente ».

La detta Commissione nel febbraio 1986 ha rassegnato la relazione finale i cui risultati sono stati illustrati in Parlamento il 7 maggio 1986 al fine di ricevere un indirizzo politico tale da consentire l'emanazione di direttive agli Enti di gestione sulle regole di comportamento da tenere sulle cessioni e acquisizioni di imprese.

Prima comunque di addivenire alla formulazione dei criteri e delle procedure relative all'argomento, è necessario che il Governo (CIPI), con l'approvazione del Parlamento, ridefinisca, nel quadro degli indirizzi e delle strategie della politica industriale nazionale, le aree di intervento del sistema a partecipazione statale.

E ciò sia con riguardo ai settori in cui risulti opportuno un consolidamento e allargamento della presenza pubblica (settori cosiddetti strategici), sia in relazione ad attività da smobilizzare perchè non rientranti tra i compiti delle Partecipazioni Statali in considerazione anche del fatto che le stesse attività sono o possono essere garantite da imprenditori privati.

Con la ridefinizione della « mappa » di intervento degli Enti di gestione, si vengono ad eliminare, tra l'altro, le incertezze nelle regole di comportamento degli Enti medesimi, del Governo e del Parlamento registratesi di recente in materia di privatizzazione (Maccarese e SME) ovviando così ai rischi di deviazioni politico-istituzionali che certamente non hanno giovato nè giovano all'immagine ed all'operatività del sistema delle Partecipazioni Statali.

Tale quadro di riferimento, oltre a dare agli Enti di gestione — quali strumento dell'intervento dello Stato nell'economia — un preciso indirizzo, fa sì che gli Enti medesimi non abbiano alcuna potestà discrezionale in merito agli obiettivi e strategie di politica industriale eletti dallo Stato.

Nel rispetto del citato quadro settoriale di riferimento, gli Enti di gestione dovranno evidenziare nei programmi annuali e pluriennali le

linee di intervento, di tendenza e di sviluppo nella loro azione industriale indicando, anche se in via generale, le possibili operazioni di cessione o di acquisizione nel senso di « espansione » o di « ritirata » nell'area coperta dal settore pubblico dell'economia.

Tale visione programmatica, soggetta a verifiche ed esame annuale in sede parlamentare, trova nel Ministero delle Partecipazioni Statali, in sede di attuazione dei programmi, il responsabile politico per accertare la congruenza e la coerenza delle iniziative proposte dagli Enti di gestione con gli obiettivi e le strategie industriali indicati nel quadro di riferimento settoriale, ed ove emessi, con gli atti di indirizzo governativo.

INTERVENTO DEL SISTEMA NEI SERVIZI PUBBLICI, NELLE OPERE PUBBLICHE, ECCETERA.

A seguito dell'assunzione di sempre maggiori e nuovi compiti dalla Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni, Comuni, Province, eccetera), da ultimo in materia di ecologia, di protezione civile, di infrastrutture pubbliche, di disinquinamenti eccetera (si citano ad esempio gli articoli 11 e 13 della legge finanziaria 1986, n. 979 del 31 dicembre 1985) si va sempre più accentuando il coinvolgimento del sistema a partecipazione statale nella soluzione di taluni problemi di interesse pubblico. E ciò sia per l'inadeguatezza delle strutture statali centrali e locali di corrispondere alla domanda di nuovi servizi pubblici, sia per la collaudata capacità del sistema a partecipazione statale di supplire alle dette carenze.

Detto intervento, che in passato ha trovato sovente la sua base giuridica in provvedimenti di legge (servizi autostradali, marittimi, aerei, di telecomunicazione, radiotelevisivi, aeroportuali, informatici, eccetera) viene ad essere disciplinato mediante l'istituto della concessione e apposite convenzioni, regolanti queste ultime soprattutto i rapporti economico-patrimoniali tra le parti.

In relazione a quanto sopra — ferma restando l'autonomia degli Enti di Stato a partecipazione statale di assumere le decisioni più opportune per corrispondere sul piano imprenditoriale alla domanda della pubblica Amministrazione e al di là della comunicazione delle singole operazioni ai sensi delle circolari ministeriali vigenti in materia di preventiva informativa — si ritiene opportuno che sia chiarita sul piano generale la strategia dei nuovi interventi degli Enti di gestione, al fine di poter esercitare l'azione di indirizzo e di coordinamento del Ministero sull'attuazione delle iniziative in argomento anche con riferimento al ruolo dei vari Gruppi a partecipazione statale.

Inoltre, tenuto conto che al Ministro delle partecipazioni Statali per legge è affidata la responsabilità politica del sistema a Partecipazione Statale, si ritiene anche opportuno che il Ministero sia informato in merito ai rapporti che via via si vanno ad instaurare tra le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti o le società da questi controllate allo scopo di valutare la congruenza, anche sotto il profilo economico e fi-

nanziario, degli interventi che il sistema è chiamato a svolgere come strumento della politica di Governo volta allo sviluppo ed al potenziamento dell'attività della Pubblica Amministrazione.

In tal senso con lettera del 29 marzo 1985, riguardante i rapporti tra questo Dicastero e gli altri Ministeri, è stata anche richiamata l'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

GESTIONE.

Le risultanze finali della gestione del bilancio 19185 evidenziano, in complesso, spese per miliardi 3.925,834 che sotto il profilo funzionale ed economico sono ripartite come segue:

Classifica funzionale	Trasporti e comunicazioni		Azione ed interventi in campo economico		In complesso
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	
(in milioni di lire)					
<i>Spese correnti:</i>					
Personale in servizio	—	—	3.721,7	576,5	4.298,2
Personale in quiescenza	—	—	356,6	38,8	395,4
Acquisto di beni e serv.	—	—	761,9	170,1	932,0
Trasferimenti	—	—	7,5	—	7,5
Somme non attribuibili	—	—	30,1	—	30,1
Totale spese correnti	—	—	4.877,8	785,4	5.663,2
<i>Spese in conto capitale:</i>					
Trasferimenti	—	—	195.000,0	51.171,4	246.171,4
Part. azion. e conf.	—	—	3.674.000,0	—	3.674.000,0
Totale spese in conto capitale	—	—	3.869.000,0	51.171,4	3.920.171,4
In complesso	—	—	3.873.877,8	51.956,8	3.925.834,6

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tali spese, riguardate per « categorie economiche », si compendiano nei seguenti risultati sempre espressi in milioni di lire.

	Impegni	Pagamenti		Residui finali
		Residui	Competenza	
Rubrica 1				
Categoria 2	4.127,4	3.721,7	576,5	428,6
Categoria 3	409,4	356,6	38,8	53,6
Categoria 4	1.110,5	761,9	170,1	374,2
Categoria 5	7,5	7,5	—	—
Categoria 9	30,1	30,1	—	1,3
Totale Rubrica 1	5.686,2	4.877,8	785,4	857,7
Rubrica 2				
Categoria 12	240.000,0	195.000,0	51.171,4	47.480,2
Categoria 13	3.692.000,0	3.674.000,0	—	30.000,0
Totale Rubrica 2	3.692.000,0	3.869.000,0	51.171,4	77.480,2
Totale Ministero	3.937.686,2	3.873.877,8	51.956,8	78.337,8

La rubrica 1 attiene alle spese correnti e tra queste, quelle indicate nella categoria 2^a e 3^a riguardano le spese per il personale in servizio ed in quiescenza, mentre quelle di 4^a categoria — Acquisto di beni e servizi — riguardano principalmente le spese di fitto dei locali destinati ad uffici del Ministero che hanno una incidenza del 70 per cento sulle spese di 4^a categoria.

I pagamenti effettuati sugli impegni indicati nella 5^a categoria — Trasferimenti — sono correlati a sussidi erogati a dipendenti dell'Amministrazione.

La rubrica 2 si riferisce alle spese in conto capitale.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I mezzi complessivamente erogati ammontano a lire 3.920.171,4 ed hanno riguardato sia la competenza 1985 sia il conto dei residui 1984 così come dettagliatamente descritto nel seguente prospetto (con valori in milioni di lire):

ENTI	Residui	Competenza 1985	Totale
IRI	20.000,0	2.188.000,0	2.208.000,0
ENI	31.171,4	1.153.000,0	1.184.171,4
EFIM	—	493.000,0	493.000,0
EAGC	—	20.000,0	20.000,0
Ex EAGAT	—	15.000,0	15.000,0
	51.171,4	3.869.000,0	3.920.171,4

Nel corso del 1985, sono stati analiticamente disposti i seguenti pagamenti di quote di aumento dei fondi di dotazione che non concordano con i dati riportati a pagina 468 del volume II, Doc. XIV n. 4 della Camera dei Deputati.

Capitolo e destinatario	Somme erogate	Legge di riferimento
Capitolo 7540 IRI	20.000.000.000	22 dicembre 1981 n. 766
Capitolo 7560 IRI	2.115.000.000.000	22 dicembre 1984 n. 887, articolo 14, 8° comma
Capitolo 7560 IRI	13.000.000.000	22 dicembre 1984 n. 887, articolo 14, 16° comma
Capitolo 7560 IRI	17.000.000.000	29 marzo 1985 n. 110, articolo 1, lett. i
Capitolo 7562 IRI	35.000.000.000	22 dicembre 1984 n. 887, articolo 14, 10° comma
Capitolo 7562 IRI	8.000.000.000	29 marzo 1985 n. 110, articolo 1 lett. i
	2.208.000.000.000	
Capitolo 7545 ENI	211.171.409.329	2 maggio 1983 n. 151
Capitolo 7561 ENI	815.000.000.000	22 dicembre 1984 n. 887, articolo 14, 16° comma
Capitolo 7561 ENI	35.000.000.000	22 dicembre 1984 n. 887, articolo 14, 10° comma
Capitolo 7561 ENI	80.000.000.000	27 giugno 1985 n. 351, articolo 1, 1° e 2° comma
Capitolo 7562 ENI	35.000.000.000	29 marzo 1985 n. 110, articolo 1 lett. i
Capitolo 7562 ENI	8.000.000.000	29 marzo 1985 n. 110, articolo 1 lett. i
	1.184.171.409.329	

Capitolo e destinatario	Somme erogate	Legge di riferimento
Capitolo 7558 EFIM	450.000.000.000	22 dicembre 1984 n. 877, articolo 14, 16° comma
Capitolo 7562 EFIM	35.000.000.000	22 dicembre 1984 n. 877, articolo 14, 10° comma
Capitolo 7562 EFIM	8.000.000.000	29 marzo 1985 n. 110, articolo 1 lett. i
	<u>493.000.000.000</u>	
Capitolo 7559 EAGC	20.000.000.000	22 dicembre 1984 n. 887, articolo 14, 17° comma
Capitolo 7543 ex EAGAT	15.000.000.000	22 dicembre 1984 n. 887, articolo 14, 17° comma

Dal rapporto tra i pagamenti effettuati in conto competenza 1985 e le somme impegnate in bilancio emergono i seguenti coefficienti di realizzazione:

TITOLO I. — $4878:5686 = 85,79$ per cento superiore al coefficiente di realizzazione medio del 70,76 per cento relativo al quinquennio 1980/1984.

TITOLO II. — $3.869.000:3.932.000 = 98,40$ per cento superiore al coefficiente di realizzazione medio dell'86,37 per cento relativo al quinquennio 1980/1984.

LEGGE 26 MAGGIO 1975, n. 184.

In ordine all'attuazione della legge 26 maggio 1975, n. 184, corre l'obbligo di precisare che il Ministero ha costantemente svolto i compiti ad esso demandati dalla legge e dalla convenzione che, in questa fase, si compendiano essenzialmente nel controllo dei rendiconti e della esattezza dei versamenti, nonchè nella periodica informativa al Parlamento, richiamando, quando del caso, la SpA Aeritalia al tempestivo inoltro della documentazione prescritta.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

AFFARI GENERALI, TURISMO E SPORT.

Per quanto attiene al problema dell'applicazione della legge quadro sul turismo e delle verificate lentezze nell'applicazione delle singole norme della stessa, si ritiene di dover puntualizzare che, attraverso una più programmata attività degli organi istituiti in base alla predetta legge quadro (Comitato di Coordinamento per la programmazione turistica e Comitato consultivo), favorita da un costante studio dei problemi da parte di commissioni miste Stato-Regioni, i problemi sollevati possono trovare, in un prossimo futuro, adeguata soluzione.

L'Amministrazione centrale e le Regioni hanno, a tal fine, ritenuto di trovare la sede adatta per un approfondito dibattito dei problemi del Turismo nella III Conferenza Nazionale del Turismo indetta per il prossimo febbraio 1987.

Per quanto concerne poi l'attività di contributo a favore di enti pubblici e morali, da parte di questa Amministrazione si sta valutando l'opportunità di disciplinare con apposita circolare le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi stessi.

Si fa presente, infine, che apposite circolari sono state emanate a favore delle attività musicali e di danza (circolare 4 marzo 1986, n. 1, per gli interventi finanziari a carico della quota del fondo unico dello spettacolo, riservata al teatro di prosa (30 luglio 1983) e relative disposizioni integrative (30 ottobre 1986, nonché per i contributi in favore dell'attività circense (4 marzo 1986, in attuazione delle leggi 18 marzo 1968, n. 337, 29 luglio 1980, n. 390, 9 febbraio 1982, n. 37 e dell'articolo 13, lettera f) della legge 30 aprile 1985, n. 163).

L'Istituzione del Fondo Unico per lo Spettacolo, ad opera della legge 30 aprile 1985, n. 163, ha rappresentato una svolta di grande significato per le attività dello Spettacolo Italiano.

Dopo il grande progetto riformatore degli anni '60, dal quale sono scaturite la legge n. 1213/65 sul cinema, la legge n. 800/65 sulla musica, la legge n. 337/68 sullo Spettacolo viaggiante e circense, ma che non ebbe la forza necessaria per portare a compimento anche una legge organica sul teatro di prosa, le attività dello Spettacolo si sono sviluppate in misura notevole nel nostro Paese, anche se con risultati contraddittori e, per quanto riguarda il cinema, con una involuzione iniziata alla metà degli anni '70.

Il teatro di prosa è passato da 20.894 rappresentazioni con 4.993.000 spettatori nel 1970 e 48.820 spettacoli e 10.288.000 spettatori nel 1980.

L'opera lirica ed il balletto da 1.739 spettacoli con 1.678.815 spettatori nel 1970 e 3.351 spettacoli con 2.769.435 spettatori nel 1980.

Le attività concertistiche da 4.152 spettacoli con 1.689.893 spettatori nel 1970 a 12.001 spettacoli e 3.624.309 spettatori nel 1980.

Il Cinema invece è sceso da 1.831.793 spettacoli con 325.006.000 spettatori e 239 films prodotti nel 1970 a 1.235.658 spettacoli e 241.891.000 spettatori e 179 films prodotti nel 1980.

Nel periodo dal 1980 al 1984 la espansione del teatro musicale e di prosa si arresta e cominciano a profilarsi segnali preoccupanti di ristagno.

Gli spettatori per il teatro di prosa diminuiscono (9.827.196 nel 1984) e gli spettacoli si incrementano in misura molto contenuta (n. 50.753 nel 1984).

Le attività liriche e di balletto continuano a crescere come numero di rappresentazioni (4.049 nel 1984) ma ristagnano come numero di spettatori (n. 2.794.000 nel 1984).

Analoga tendenza si registra anche per le attività concertistiche (13.423 spettacoli e 3.690.000 spettatori nel 1984).

Il cinema accentua la sua fase recessiva con 99 film prodotti, 131.600 mila spettatori e 799.640 spettacoli (nel 1984).

Fra le molteplici cause dell'affanno delle attività dello Spettacolo, veniva evidenziata la insufficienza e precarietà degli stanziamenti statali affidati a leggende straordinarie emanate anno per anno e quindi in un quadro di assoluta irrazionalità sotto il profilo programmatico.

Per il cinema le cause prevalenti della crisi venivano invece individuate nella concorrenza televisiva, nello scadimento della qualità dei film, nella progressiva incapacità di espansione sui mercati internazionali.

Nel 1985 è stata quindi avviata una nuova riforma del settore dello Spettacolo con la emanazione della legge n. 163/85 e la istituzione del Fondo Unico per lo Spettacolo con una dotazione di 816 miliardi, pari al doppio degli stanziamenti del 1984.

Ma la legge n. 163/85 non ha inteso solo raddoppiare gli stanziamenti, quanto soprattutto attivare un modulo nuovo e moderno di intervento pubblico, basato sulla progettualità e la programmazione.

Sono stati, a tal fine, istituiti due strumenti essenziali, il Consiglio Nazionale dello Spettacolo, con funzioni consultive e di indirizzi per una strategia complessiva ed intersettoriale, e l'Osservatorio dello Spettacolo con compiti di ricognizione e analisi dei dati statistici e dalla tendenza delle attività dello Spettacolo.

Infine la legge n. 163/85 si poneva esplicitamente come punto di partenza per le leggi di riforma dei singoli settori. In questo senso è stata battezzata « legge madre ».

La notevole mole di risorse pubbliche a disposizione dello Spettacolo, ha indubbiamente contribuito ad un rilancio dei settori di attività ad eccezione forse che per il cinema i cui problemi attendono soluzione soprattutto di carattere normativo, ma non poche sono le perplessità, e gli interrogativi che si vanno ponendo.

Infatti il teatro di prosa tra il 1984 e il 1985 è sicuramente cresciuto come numero di spettacoli (+4,7%) e di spettatori (+3,2%).

Analogamente per gli spettatori lirici e di balletto, che si riferiscono in prevalenza agli Enti lirici, con un significativo aumento degli spettacoli (+8,5%) e una lieve flessione degli spettatori (-0,4%).

Anche per le attività concertistiche, a fronte di un aumento di spettacoli (+7%) e di spettatori (+1%), si registra un incremento notevole dei contributi dello Stato (+50%), degli incassi (+21,3%) e del prezzo medio del biglietto (+20,1%).

In sostanza le nuove maggiori entrate per contributi statali ed incassi, per non parlare dell'intervento degli Enti locali sulle cui dimensioni non è stato possibile attuare una seria verifica, sono state in gran parte impiegate dagli Enti e dalle associazioni a copertura dei costi di gestione e produzione ed in una certa misura in una espansione di attività.

Per il 1986 non sono ancora noti i dati statistici definitivi, ma già il primo semestre dell'anno sembra essersi concluso con una sostanziale conferma dei dati del 1985.

Per il teatro di prosa, ad esempio, sono aumentate le iniziative (fra compagnie e manifestazioni) ed il numero degli spettacoli (+20%) a fronte di un lieve incremento di spettatori (+1%) con una media di spettatori a recita sicuramente più bassa (-10% circa).

Il contributo dello Stato è invece aumentato di circa il 15 per cento.

Una tale tendenza rischia tuttavia di trasformare il FUS da Fondo di investimento in Fondo di trasferimento, ove non si provveda all'urgente definizione delle leggi di riforma.

D'altronde, il raddoppio degli stanziamenti disposto dalla legge n. 163/85 era motivato proprio dalla esigenza di costituire le risorse finanziarie necessarie per impostare un progetto di riforma legislativa di ampio respiro.

E infatti evidente che le attività dello Spettacolo richiedano soprattutto interventi normativi in grado di incidere in profondità sull'assetto organizzativo della produzione ed offerta di spettacolo, e di razionalizzare ed incanalare nelle direzioni più socialmente e culturalmente redditizie le spinte corporative che si affacciano sempre più pressanti ed insistenti nel sistema della pubblica contribuzione, con riflessi onerosi per le lievitazioni dei costi soprattutto a carico degli Enti pubblici.

Con riferimento alle leggi di riforma, già da tempo sono state avviate, sia dal Governo che per iniziative parlamentari, progetti per il teatro di prosa, musicale e di danza, e per il Cinema.

L'obiettivo comune è quello di costruire un modello nuovo di organizzazione istituzionale, di produzione e di distribuzione dell'offerta teatrale.

Nodi di fondo permangono: la natura degli Enti lirici, il rapporto fra Stato, Regioni ed Enti locali, il rapporto intersettoriale con il mondo dei mass-media, la selettiva qualificazione dell'intervento pubblico, la mobilitazione degli investimenti privati, la diffusione equilibrata dell'offerta teatrale nel territorio, ed infine la qualità dell'impresa spettacolo, sia essa un Ente pubblico o privato, e abbia carattere associativo o commerciale.

La musica e la danza da un lato, la prosa dall'altro, hanno molti nodi in comune da sciogliere, ma anche non poche specificità da individuare

con chiarezza e con altrettanta chiarezza da disciplinare anche separatamente.

Il problema più vistoso che accomuna i due settori è sicuramente quello degli Enti di produzione e distribuzione degli Enti lirici, all'ETI, al Centro Sperimentale di Cinematografia, ed alla loro collocazione o meno nel quadro istituzionale vigente per la generalità degli Enti pubblici.

Non v'è dubbio che è ormai indilazionabile un impegno moderno in questa direzione volto a ideare e costruire modelli nuovi e avanzati di Enti con finalità di promozione culturale che operano in un sistema misto con strumenti operativi di natura imprenditoriale, che vanno con fermezza ricomposti in un quadro di compatibilità anche economica fra risorse disponibili e costi di gestione.

Il disegno di legge approvato dal Governo e presentato in Parlamento ormai da un anno ha cercato di dare una risposta a queste esigenze, ma è comunque perfettibile ed aperto ad altre soluzioni compatibili con lo spirito riformatore della legge n. 163/85 e le indicazioni del mondo musicale e teatrale e delle forze politiche e sociali.

Alla base del disegno di legge c'è comunque una filosofia che premia la progettualità e la continuità dell'offerta di spettacolo e ne vuole promuovere la qualità e la professionalità.

Per il Cinema è nota la relazione a carattere « programmatico » a suo tempo diramata dal Ministero e che ha suscitato una vasta eco, anche critico, negli ambienti culturali, professionali, sindacali e politici.

Indubbiamente non è ancora definibile una sintesi soddisfacente delle ipotesi, proposte e suggerimenti che sono pervenute al Ministero.

Nella sostanza, infatti, si può solo registrare un generale consenso sulle esigenze di riformare la ormai anacronistica legge n. 1213/65, ma i rimedi agli strumenti proposti hanno valenze e segni spesso opposti.

La realtà del mercato audiovisivo nazionale ed internazionale pone una serie di problematiche la cui soluzione non sempre appare matura.

Non v'è dubbio, tuttavia, che l'idea di unificare in un solo progetto il cinema e la televisione non può essere abbandonata.

La legge n. 163 non ha potuto dare risposte soddisfacenti alla recessione produttiva (appena 86 film prodotti nel 1985) ed alla lievitazione dei costi (il costo medio di un film sfiora ormai lire 2 miliardi a fronte di lire 1.240 milioni nel 1984) ed alla contrazione degli incassi dei film nazionali (lire 141 miliardi nel 1985 a fronte di 146 miliardi nel 1984, lire 291.354 milioni nel 1982) e della frequenza degli spettatori (123.113.000 nel 1985 - 135.600.000 nel 1984).

E infatti una realtà, purtroppo negativa, che gli incassi dei film nazionali sul mercato cinematografico non sono in grado di coprire neanche la metà degli investimenti produttivi.

L'ammortamento degli investimenti può ormai realizzarsi solo se integrato dal mercato televisivo e dal mercato estero.

Una nota positiva, può invece riscontrarsi nella tendenza che si è avviata nel 1986 di un recupero (+2%) degli spettatori, anche se a vantaggio della produzione straniera.

In questo senso ha sicuramente giovato il piano di investimento attivato dalla legge n. 163/85 a favore del riammodernamento delle sale cinematografiche (sono stati stanziati oltre 15 miliardi nel triennio 1985-1987 per contributi e finanziamenti che, a compimento del triennio avranno mobilitato investimenti privati di circa 300 miliardi).

Un disegno riformatore, per l'audiovisivo, non potrà quindi prescindere dalla realtà del mercato nazionale ed internazionale e soprattutto da quello Europeo nel cui ambito si sta sviluppando, su impulso della CEE, un rinnovato spirito di cooperazione.

Nel cinema il rischio è la scomparsa di una produzione italiana e quindi della proposta creativa degli autori e registi ed interpreti italiani.

È questo un rischio che non si può correre per i danni culturali e sociale che ne deriverebbero nell'immediato futuro dove la comunicazione audiovisiva assumerà un ruolo sempre più decisivo per lo sviluppo civile della collettività.

I punti fermi di una proposta di legge in tal senso riguarderanno l'intervento finanziario dello Stato a garanzia degli investimenti produttivi; la tutela e potenziamento della creatività degli autori e degli interpreti e della professionalità dei tecnici e maestranze; un equilibrato rapporto di cooperazione fra mezzo cinematografico e mezzo televisivo unificato sul piano produttivo e coordinato sul piano distributivo e di offerta di spettacolo; il sostegno della ricerca sperimentale, sia espressiva che industriale; la qualificazione e mobilitazione del pubblico; la promozione dell'export che vede ora il prodotto nazionale fortemente penalizzato; la riforma degli Enti pubblici cinematografici, dalla Biennale di Venezia al Centro Sperimentale, allo stesso gruppo pubblico; una più attiva partecipazione delle Regioni, degli Enti locali e del mondo accademico e della scuola; una maggiore razionalità progettuale da parte delle mostre e rassegne.

Complessivamente, quindi, se la istituzione del FUS da un lato, ha consentito l'attivazione di un'ampia progettualità di investimento, dall'altro richiede con sempre più pressante urgenza la definizione del processo riformatore, nel piano legislativo, avviato con la legge n. 163/85.

Non va peraltro dimenticato che a seguito dell'entrata in vigore della predetta legge, l'Amministrazione ha emanato una serie di circolari normative che hanno individuato, sia pur con i limiti della natura amministrativa delle stesse, un ampio ventaglio di criteri selettivi e regolatori dell'intervento finanziario dello Stato a sostegno delle attività dello Spettacolo.

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

La scarsa dinamicità dell'azione dell'Ufficio Centrale caratterizzata, ad avviso della Corte, anche da una certa « stagnazione » della spesa, è affermazione che non trova concorde questo Ufficio Centrale.

Nell'anno 1985 sono stati infatti conseguiti importanti obiettivi, pur nelle difficoltà derivanti dalla carenza dei fondi ordinari, e contemporaneamente, avviata una diversa impostazione programmatica degli interventi annuali e triennali.

I rilievi formulati dalla Corte sull'andamento della gestione finanziaria, con particolare riferimento alle percentuali dei residui passivi, non tengono conto della distinzione tra residui di stanziamento e residui cosiddetti di funzionamento.

La formazione di questi ultimi è circostanza estranea all'Amministrazione, essendo legata alle esigenze tecniche degli Organi di controllo tali da non consentire l'accettazione dei titoli di spesa oltre una certa data.

A ciò aggiungasi la stima presuntiva dei residui effettuata dal Ministero del tesoro senza considerare la realtà operativa tecnico-amministrativa del Ministero, del tutto anomala rispetto alla generalità delle altre Amministrazioni, per il ricorso agli ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato quale mezzo ordinario di pagamento.

Causa principale della formazione dei residui passivi è costituita, infine, dalla tardiva approvazione, rispetto ai termini di cui all'articolo 17 della legge 468/78, della legge di variazione del Bilancio (assestamento) che, comportando lo slittamento delle scadenze normative, va a danno della effettività delle operazioni.

In tale difficile contesto l'Amministrazione, tuttavia, ha provveduto in maniera graduale, ma costante, all'assorbimento dei residui derivanti dagli esercizi finanziari precedenti.

GESTIONI SPECIALI

Si prende atto del positivo giudizio formulato dalla Corte in merito all'azione di controllo posta in essere dall'Amministrazione sui rendiconti degli Istituti Centrali, che ha consentito la regolarizzazione, pressochè generale, della materia.

In riferimento alla nota n. 2576 del 17 settembre 1986, non si può, anzitutto, non rilevare l'insufficiente dotazione finanziaria destinata alla rubrica II, riguardante questo Ufficio Centrale.

Stanziamento che è stato per l'esercizio finanziario 1985 di complessive lire 36.172.500.000.

Tali risultanze sono evidenziate dalla relazione dell'organo di controllo nella parte (« Aspetti della Gestione »).

L'attività di questo Ufficio Centrale è articolata, come è noto, nei seguenti servizi:

Servizio Bibliotecario Nazionale che si riferisce alla gestione e al funzionamento delle 47 biblioteche pubbliche statali.

Servizio Nazionale di Tutela, volto alla prevenzione, conservazione, restauro e sicurezza (impianti antifurto e antincendio) dell'ingente patrimonio librario Statale e non Statale, in base alle norme vigenti nel campo della tutela.

Servizio per la Diffusione e la Promozione Culturale, per il tramite delle Istituzioni Culturali, sottoposte alla vigilanza di questo Ministero, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge n. 123/1980.

Tali Istituti Culturali ammontavano nel 1985 a circa 500. L'attività dei suddetti Enti opera nei vari campi delle Scienze, delle Lettere e delle Arti.

La relativa spesa grava sui capitoli 1605 e 1606 rispettivamente per lire 12.300.000.000 e lire 3.950.000.000.

Gli stanziamenti risultano insufficienti a sostenere l'aumento delle esigenze operative di tali Istituzioni.

Attualmente su proposta del Ministro per i beni culturali di concerto con quello del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è stata proposta la revisione della Tabella per il triennio 1986-1988. Tabella che è stata emanata con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834.

Altre attività di questo Ufficio Centrale sono i rapporti culturali internazionali demandati all'Ufficio Scambi Internazionali ed il Servizio per i Beni Musicali che vengono espletati dalla Discoteca di Stato.

Le spese occorrenti per i suddetti servizi gravano sul Bilancio dello Stato ed esattamente nella Rubrica II Ufficio centrale beni librari — Categoria IV — Acquisto beni e servizi; nella Categoria V — Trasferimenti, ed infine nel Titolo III - Spese in conto capitale.

Nella categoria IV - Acquisto di beni e servizi sono stati effettuati pagamenti sia in conto competenza che in conto residuo per lire 10 miliardi 959.849.307 con residui finali accertati di lire 5.576.563.847.

Tali pagamenti vengono evasi mediante ordini di accreditamento da parte di questo Ufficio Centrale ai funzionari delegati, che ne rispondono direttamente e debbono giustificare tali spese con rendiconti sottoposti al controllo successivo degli Organi competenti (Corte dei conti, Ragioneria Generale dello Stato).

Nella categoria V - Trasferimenti che comprende i capitoli 1602, 1603, 1605, 1606, 1609 e 1610, i pagamenti ammontavano nell'esercizio finanziario 1985 a lire 21.698.471.530 con residui finali di lire 2.695.699.310.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, che comprende la Categoria X — Beni e opere immobiliari — (capitoli 7600, 1601 e 1602) e la Categoria XI — Beni mobili, macchine, attrezzature — (capitolo 7801) i pagamenti sono stati, tra competenze e residui di lire 6.571.438.835 con residui alla fine dell'esercizio 1985 ed anni precedenti per lire 5 miliardi 60.345.485.

In merito alle osservazioni della Corte dei conti sul consuntivo 1985 si fa presente che la rilevata formazione dei residui sui capitoli ammini-

strati da questo Ufficio Centrale è dovuta in parte a somme impegnate e non pagate alle dipendenti Biblioteche Pubbliche (Mod. 62 CG. e 31 bis/CG.); dall'altra, per la massima parte, da incompleta documentazione da parte dei creditori. Infatti non è possibile liquidare fatture o domande di contributi non correttamente stilate o mancanti di documenti giustificativi da allegare.

Infine, nell'esercizio finanziario 1985, la tardiva emanazione della legge di assestamento del Bilancio, verificatasi con legge 22 novembre 1985, n. 665, ha influito negativamente sull'andamento della spesa in rapporto alla disponibilità di cassa.

DATI E INDICAZIONI PRELIMINARI.

1) L'entrata in vigore della legge 27 giugno 1985, n. 332 ha posto l'Amministrazione archivistica di fronte a una serie di problemi.

Tale legge dispone infatti, all'articolo 1, che gli Istituti culturali dello Stato — Archivi compresi — devono restare aperti al pubblico tutti i giorni, secondo un orario stabilito con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa contrattazione decentrata con le Organizzazioni Sindacali.

Pur condividendo le motivazioni di fondo cui si ispira la nuova legge, si rileva, tuttavia, che la precaria situazione organica in cui versano i dipendenti Istituti non ha, a tutt'oggi, consentito l'attuazione del precetto legislativo, nè la situazione è destinata a migliorare nel prossimo futuro, data l'inadeguatezza della stessa dotazione organica determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Una generalizzata apertura festiva degli Archivi di Stato determinerebbe, inoltre, un notevole incremento delle spese per il funzionamento di tali Istituti, in ordine alle quali gli stanziamenti di bilancio si rivelano già del tutto insufficienti.

L'articolo 3 della legge in questione si propone, a sua volta, di affrontare i problemi di sede degli Istituti dipendenti da questo Ministero, destinato a interventi in questo settore le maggiori entrate percepite dallo Stato a seguito dell'aumento della tassa d'ingresso nei Musei.

Si rileva, tuttavia, che le somme così percepite appaiono inadeguate rispetto alle effettive esigenze dell'Amministrazione e al numero degli Istituti periferici bisognosi di intervento.

2) L'Amministrazione orienta la programmazione annuale e triennale dell'attività propria e degli Istituti dipendenti secondo le direttive emanate dal Consiglio Nazionale per i beni culturali e ambientali.

Si deve, però, rilevare che, specie là dove tale attività comporta spesa, la programmazione viene vanificata da l'inadeguato finanziamento di bilancio.

Per quanto attiene ai rapporti tra Stato e Regioni, si segnala il perdurare dell'equivoca interpretazione da parte delle Regioni, della espressione « archivi storici affidati agli enti locali » compresa nell'articolo 7,

2° comma lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3 e ciò nonostante l'Amministrazione archivistica abbia provveduto ad emanare una circolare esplicativa in merito già dal 1972 (circolare n. 32 del 10 luglio 1972, cfr. Allegato A).

Sono state impartite precise istruzioni alle dipendenti Sovrintendenze Archivistiche affinché, considerata anche la necessità di un puntuale ed efficace controllo dell'attività normativa delle Regioni in materia di archivi storici di enti locali, siano mantenuti costanti collegamenti con i Commissari di Governo circa ogni attività che implichi rapporti con le Amministrazioni regionali.

3) Non è stato ancora emanato il provvedimento sulla tutela dei beni culturali, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

4) Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che regola l'attività degli Archivi di Stato, manca del regolamento di attuazione, la cui emanazione è peraltro ormai subordinata all'approvazione della nuova legge di tutela, vige tuttora il regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163. È in corso l'elaborazione del regolamento per le scuole di archivistica, paleografica e diplomatica.

Si è provveduto, per la parte di competenza, a proporre ai competenti uffici la normativa per il regolamento di esecuzione della legge n. 512/82 « Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale », della cui sollecita emanazione si avverte pressante esigenza.

Per quanto riguarda, infine, gli atti di normazione interna, vedi Allegato 1-10.

5) L'attività amministrativa è orientata dalla programmazione annuale e triennale (articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e articoli 2 e 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468), cui sono ispirati i programmi di massimo (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

Inoltre è prescritto l'intervento del CIPE per i finanziamenti previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 per la ricostruzione nelle zone terremotate e per i progetti speciali di rilevante interesse di cui all'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

A seguito della deliberazione CIPE 12 novembre 1982 relativa al fondo per l'investimento e l'occupazione, è proseguito il finanziamento del progetto per Torino, già in fase esecutiva.

6) L'Amministrazione non si avvale di norme particolari che consentano deroghe al carattere preventivo del controllo, salvo che per gli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, in favore delle zone colpite dal terremoto del 1980.

7) Negativo.

8) È tuttora allo studio la revisione e l'aggiornamento del nomenclatore degli atti.

Paragrafo 1. — Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione.

9) Con la legge 22 novembre 1985, n. 666 sono stati assestati gli stanziamenti dei capitoli della Rubrica IV. Infatti lo stanziamento iniziale di lire 27.735.000.000 è stato portato a lire 37.768.000.000.

10) L'accompagnamento di più capitoli di spesa, realizzato fin dal 1981 in due soli capitoli (3033 e 3035), non consente una specifica classificazione economica, funzionale e amministrativa.

Fra le spese previste nei capitoli di Rubrica IV non ne sono contemplate alcune essenziali per l'espletamento dell'attività istituzionale (iscrizione dei dipendenti ai corsi esterni di specializzazione, per adesione ad organizzazioni intergovernative o internazionali).

Anche in sede di previsione 1987 l'Amministrazione proporrà modifiche affinché le materie di intervento vengano modulate secondo criteri di più precisa classificazione.

11) Per la parte corrente, sono state considerate come residui di stanziamento, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le somme non impegnate sui seguenti capitoli:

Capitolo 3048: « Spese per il ripristino e il restauro del patrimonio archivistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, nonché per ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone ».

Capitolo 3103: « Interventi e contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archivistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia ».

12) A seguito della notevole lievitazione delle tariffe telefoniche, determinatasi in conseguenza dell'articolo 1, primo comma del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1984, n. 376 e del provvedimento CIP n. 22 del 19 luglio 1984 (interventuti successivamente alla richiesta di stanziamento formulata nell'aprile 1984), è stata chiesta una integrazione di 50 milioni sul capitolo 3040 mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

La legge di assestamento del bilancio ha, inoltre, operato compensazioni di cassa, al fine di adeguare gli stanziamenti iniziali alle reali esigenze di gestione.

13) La gestione finanziaria ha risentito delle difficoltà derivanti dalla formulazione del bilancio espresso in termini di cassa e competenza. Infatti l'anticipo con cui vengono effettuate le previsioni di cassa impedisce la conoscenza completa di tutti quei dati che dovrebbero costituire la base per le previsioni in parola (accertamento dei residui, ammontare dei titoli trasportati a nuovo esercizio finanziario da parte delle Tesorerie Provinciali, completa conoscenza della chiusura della contabilità degli Istituti periferici).

La legge di assestamento del bilancio ha accolto pressoché integralmente le richieste avanzate da questo Ufficio Centrale in ordine agli stanziamenti di cassa.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La tardiva approvazione di tale legge non ha, tuttavia, consentito il completo smaltimento dei residui passivi.

L'andamento della gestione viene evidenziato nel seguente prospetto:

(in milioni)

	Stanziamen- to competenza prevista	Stanziamen- to competenza asestata	Competenza utilizzata	Stanziamen- to cassa prevista	Stanziamen- to cassa asestata	Cassa utilizzata
Categoria IV .	23.040,000	23.040,000	23.028,040	23.870,000	25.671,000	24.663,239
Categoria V .	340,000	340,000	340,000	440,000	655,000	654,000
Categoria X .	—	—	—	3.000,000	10.726,409	4.952,032
Categoria XI .	400,000	400,000	390,780	400,000	667,000	528,200
Categoria XII .	25,000	39,963	25,000	25,000	48,936	48,963
Totale . . .	23.805,000	23.819,963	23.783,820	27.735,000	37.768,345	30.846,434

14) Per evitare il rinvio dei pagamenti ad esercizi successivi e ottenere una conseguente riduzione dei residui è necessario che gli stanziamenti di cassa vengano concessi nella misura in cui sono richiesti in fase di previsione e che gli eventuali assestamenti di bilancio siano approvati nei tempi utili.

15) I pagamenti vengono eseguiti mediante ruolo di spesa fissa (per l'affitto locali) e mediante mandati diretti e aperture di credito per tutti gli altri capitoli.

Nel 1985, oltre quelli eseguiti mediante ruoli di spesa fissa, sono stati effettuati pagamenti per un totale di lire 21.337.058.000 di cui lire 4.211.456.000 mediante mandati e lire 17.125.602.000 mediante somme accreditate.

Circa i *rendiconti* e i *consuntivi*: per quanto è dato conoscere — il controllo dei rendiconti essendo di competenza delle Ragionerie regionali — gli Istituti archivistici rispettano in genere i termini di presentazione dei documenti in parola salvo causa di forza maggiore (ritardato invio da parte della Sezione di Tesoreria Provinciale dei Mod. 31 C.G., 31 Ter C.G. e 66 T): gli uffici periferici sono stati richiamati al rigoroso rispetto dei termini suddetti.

Per quanto attiene ai consuntivi, i termini stabiliti dal Ministero del tesoro vengono anch'essi rispettati, sempre che le Sezioni di Tesoreria Provinciale effettuino in tempo la concordanza della chiusura con gli Istituti archivistici e trasmettano agli stessi gli eventuali modelli 32-bis C.G., che, unitamente ai modelli 62 C.G., redatti dai direttori degli Istituti per le spese insoddisfatte al 31 dicembre, debbono essere trasmessi alla Ragioneria Centrale e successivamente all'Amministrazione per la riemissione degli ordini di accreditamento in conto residui.

16) Niente da segnalare.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

17) Le spese per la ricerca scientifica, iscritte al capitolo 8251 (Titolo II cod. XII), incidono per lo 0,13 per cento sul dato globale (asestato) dello stato di previsione della Rubrica IV.

Alla data del presente documento non è possibile percentualizzare l'incidenza sul conto consuntivo, poichè, per quanto avanti accennato, non si è ancora a conoscenza dei conti consuntivi degli Uffici dipendenti.

18) Nel corso del 1985 si è proceduto, all'attuazione del progetto a favore dell'Archivio di Stato di Torino. La spesa di lire 500.000.000.

Paragrafo 2. — Gestioni fuori bilancio.

19) Nel 1985 non sono state accese gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione archivistica.

20) Niente da segnalare.

Paragrafo 3. — Conto del patrimonio.

21) Elementi da fornirsi dalla Ragioneria Centrale.

22) Elementi da fornirsi dalla Ragioneria Centrale.

23) I capitoli accorpati 3033 e 3035 non consentono accertamenti di concordanza con le corrispondenti poste del conto patrimonio.

24) Su conforme parere del Provveditorato Generale dello Stato, questo Ufficio Centrale ha impartito istruzioni ai dipendenti Istituti, precisando che i contenitori per la conservazione del materiale archivistico, qualora siano di scarso valore e facilmente deteriorabili, possono essere considerati oggetti di facile consumo e come tali assunti in carico nel registro mod. 24 C.G., anche se di prezzo unitario superiore a lire 1.800.

25) Vedi prospetti B e C.

26) Dati da fornirsi dalla Direzione Generale per gli Affari Generali Amministrativi e del Personale.

Paragrafo 4. — Organizzazione dei servizi e personale.

A) Organizzazione dei servizi.

27) In merito alla struttura e alla organizzazione dell'Amministrazione si ritiene necessario segnalare disfunzioni relative alla:

a) *Programmazione*: dal 1981 si è dato corso alla applicazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 805/1975 in riferimento alla programmazione annuale e triennale dell'attività istituzionale.

Il sistema, pur molto articolato, si è andato collaudando nel corso degli anni, ma si dimostra inefficace laddove non trovi corrispondenza in un adeguato finanziamento.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La tardiva approvazione di tale legge non ha, tuttavia, consentito il completo smaltimento dei residui passivi.

L'andamento della gestione viene evidenziato nel seguente prospetto:

(in milioni)

	Stanziamen- to competenza prevista	Stanziamen- to competenza asestata	Competenza utilizzata	Stanziamen- to cassa prevista	Stanziamen- to cassa asestata	Cassa utilizzata
Categoria IV .	23.040,000	23.040,000	23.028,040	23.870,000	25.671,000	24.663,239
Categoria V .	340,000	340,000	340,000	440,000	655,000	654,000
Categoria X .	—	—	—	3.000,000	10.726,409	4.952,032
Categoria XI .	400,000	400,000	390,780	400,000	667,000	528,200
Categoria XII .	25,000	39,963	25,000	25,000	48,936	48,963
Totale . . .	23.805,000	23.819,963	23.783,820	27.735,000	37.768,345	30.846,434

14) Per evitare il rinvio dei pagamenti ad esercizi successivi e ottenere una conseguente riduzione dei residui è necessario che gli stanziamenti di cassa vengano concessi nella misura in cui sono richiesti in fase di previsione e che gli eventuali assestamenti di bilancio siano approvati nei tempi utili.

15) I pagamenti vengono eseguiti mediante ruolo di spesa fissa (per l'affitto locali) e mediante mandati diretti e aperture di credito per tutti gli altri capitoli.

Nel 1985, oltre quelli eseguiti mediante ruoli di spesa fissa, sono stati effettuati pagamenti per un totale di lire 21.337.058.000 di cui lire 4.211.456.000 mediante mandati e lire 17.125.602.000 mediante somme accreditate.

Circa i *rendiconti* e i *consuntivi*: per quanto è dato conoscere — il controllo dei rendiconti essendo di competenza delle Ragionerie regionali — gli Istituti archivistici rispettano in genere i termini di presentazione dei documenti in parola salvo causa di forza maggiore (ritardato invio da parte della Sezione di Tesoreria Provinciale dei Mod. 31 C.G., 31 Ter C.G. e 66 T): gli uffici periferici sono stati richiamati al rigoroso rispetto dei termini suddetti.

Per quanto attiene ai consuntivi, i termini stabiliti dal Ministero del tesoro vengono anch'essi rispettati, sempre che le Sezioni di Tesoreria Provinciale effettuino in tempo la concordanza della chiusura con gli Istituti archivistici e trasmettano agli stessi gli eventuali modelli *32-bis C.G.*, che, unitamente ai modelli *62 C.G.*, redatti dai direttori degli Istituti per le spese insoddisfatte al 31 dicembre, debbono essere trasmessi alla Ragioneria Centrale e successivamente all'Amministrazione per la riemissione degli ordini di accreditamento in conto residui.

16) Niente da segnalare.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

17) Le spese per la ricerca scientifica, iscritte al capitolo 8251 (Titolo II cod. XII), incidono per lo 0,13 per cento sul dato globale (asestato) dello stato di previsione della Rubrica IV.

Alla data del presente documento non è possibile percentualizzare l'incidenza sul conto consuntivo, poichè, per quanto avanti accennato, non si è ancora a conoscenza dei conti consuntivi degli Uffici dipendenti.

18) Nel corso del 1985 si è proceduto, all'attuazione del progetto a favore dell'Archivio di Stato di Torino. La spesa di lire 500.000.000.

Paragrafo 2. — Gestioni fuori bilancio.

19) Nel 1985 non sono state accese gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione archivistica.

20) Niente da segnalare.

Paragrafo 3. — Conto del patrimonio.

21) Elementi da fornirsi dalla Ragioneria Centrale.

22) Elementi da fornirsi dalla Ragioneria Centrale.

23) I capitoli accorpati 3033 e 3035 non consentono accertamenti di concordanza con le corrispondenti poste del conto patrimonio.

24) Su conforme parere del Provveditorato Generale dello Stato, questo Ufficio Centrale ha impartito istruzioni ai dipendenti Istituti, precisando che i contenitori per la conservazione del materiale archivistico, qualora siano di scarso valore e facilmente deteriorabili, possono essere considerati oggetti di facile consumo e come tali assunti in carico nel registro mod. 24 C.G., anche se di prezzo unitario superiore a lire 1.800.

25) Vedi prospetti B e C.

26) Dati da fornirsi dalla Direzione Generale per gli Affari Generali Amministrativi e del Personale.

Paragrafo 4. — Organizzazione dei servizi e personale.

A) Organizzazione dei servizi.

27) In merito alla struttura e alla organizzazione dell'Amministrazione si ritiene necessario segnalare disfunzioni relative alla:

a) *Programmazione*: dal 1981 si è dato corso alla applicazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 805/1975 in riferimento alla programmazione annuale e triennale dell'attività istituzionale.

Il sistema, pur molto articolato, si è andato collaudando nel corso degli anni, ma si dimostra inefficace laddove non trovi corrispondenza in un adeguato finanziamento.

b) *Bilancio*: si ritiene tuttora necessaria una modifica dell'attuale normativa relativa agli assestamenti di bilancio di competenza e di cassa anticipandone i tempi di approvazione parlamentare. Lo strumento legislativo non risulta inoltre efficace se ci si limita a considerare l'assestamento « compensativo ».

Non si ritengono soddisfacenti per lo snellimento delle procedure e la migliore fluidità della gestione le modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 proposte in sede parlamentare.

Si segnala altresì che anche nel corso del 1985, persistendo gli effetti dell'applicazione della legge 382/75 e del decreto del Presidente della Repubblica 616/77, è emersa una notevole disparità di valutazione e di giudizio tra l'Amministrazione archivistica ed alcune Regioni sulla vigilanza dei beni archivistici: si richiama a tale proposito, quanto già esposto al punto 2).

28) Notizie di competenza della Direzione Generale Affari Generali Amministrativi e del Personale.

29) Non sono stati adottati indicatori di produttività. Sono in corso rilevazioni mensili sulla produttività condotte mediante la individuazione delle attività riferibili a ciascuna funzione amministrativa e la valutazione delle stesse in termini temporali.

30) I sistemi informativi sono stati applicati alla documentazione storico-archivistica con la rilevazione e l'acquisizione dei dati relativi ad alcuni fondi individuati o a livello nazionale (notarile-catastali) o particolarmente adatti alla elaborazione. La gestione relativa è diretta.

Nell'ambito dell'Ufficio Centrale è operante la gestione automatica dei servizi di contabilità.

31) Di conseguenza della Direzione Generale per gli Affari Generali Amministrativi e del Personale.

32) Nel 1985 sono stati approvati dal Ministro n. 25 programmi di massima per la spesa degli stanziamenti iscritti nella Rubrica IV del relativo stato di previsione.

33) Nulla da segnalare.

34) È proseguito nel 1985 l'espletamento dei piani ispettivi previsti e dovuti ex articolo 627, secondo comma, del regolamento per la contabilità generale dello Stato e l'amministrazione del patrimonio.

La scarsità dei fondi disponibili non ha consentito di effettuare tutte le missioni programmate; i risultati delle ispezioni, volte ad accertare talora aspetti tecnici della gestione, più spesso il funzionamento globale dell'Istituto, indicano, in linea di massima, una corretta azione amministrativa.

35) L'Ufficio Centrale nel 1985 ha fornito alla Direzione Generale per gli Affari Generali Amministrativi e del Personale gli elementi di competenza per l'anno 1984 e ha predisposto quelli per la relazione 1985.

36) Nulla da segnalare.

37) Di competenza della Direzione Generale per gli Affari Generali Amministrativi e del Personale.

38) Non risultano deroghe all'affidamento dell'incarico di Ufficiale rogante.

39) Nel 1985 è stata impegnata la somma di lire 24.999.000 per convenzioni stipulate con il Centro italiano di Studi sull'Alto medioevo di Spoleto, con il Gabinetto scientifico-letterario G.P. Vieuzeux di Firenze e con il Centro internazionale di studi numismatici di Napoli (vedi prospetto G).

Sono tuttora in corso le convenzioni stipulate con la Società ligure di storia patria di Genova, con l'Istituto per la storia del risorgimento italiano di Roma e con l'Università degli studi di Firenze, per complessive lire 43.925.000.

Non c'è niente da segnalare alle lettere a), b) e c).

Gli studi svolti da Istituti culturali su incarico dell'Amministrazione rientrano nei programmi elaborati dall'Amministrazione e i risultati sono destinati alla pubblicazione nelle collane curate dall'Ufficio centrale.

40) Nell'ambito dell'Amministrazione dei beni archivistici operano i seguenti organi collegiali:

1) Comitato di redazione della Rassegna degli archivi di Stato, rinnovato con decreto Ministeriale 4 luglio 1983 in base all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; cura le pubblicazioni periodiche edite a cura dell'Amministrazione. Il comitato quest'anno non ha comportato spesa in quanto le riunioni sono avvenute in concomitanza con le sedute del Comitato di settore per i beni archivistici.

2) Commissione per la tecnologia archivistica, istituita con decreto ministeriale 22 ottobre 1984: svolge compiti di studio in materia di fotoriproduzione, restauro e trattamento automatico dei documenti degli Archivi di Stato e degli Enti pubblici.

3) Commissione di sorveglianza sugli Archivi dell'ufficio centrale per i beni archivistici: costituita con decreto Ministeriale 1° luglio 1982 in base all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che ne determina i compiti.

B) *Personale*.

41) Dati forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

42) Dati forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

43) Dati forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

44) Dati forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

45) Dati forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

46) Dati forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

47) Di competenza della Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

48) Di competenza della Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

49) Si rinvia ai dati riportati nella scheda M.

Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica.

Nell'anno accademico 1984-85 hanno frequentato i corsi delle scuole archivistica, paleografia e diplomatica n. 949 allievi, quasi tutti esterni all'Amministrazione.

Presso tutte le scuole si è constatata una attiva partecipazione ed interesse per le materie di insegnamento ed i metodi di ricerca proposti, come si è avuto modo di accertare anche attraverso i risultati conseguiti dai candidati nelle prove di esame.

La sempre crescente affluenza di alunni esterni a tali Scuole impegna l'Amministrazione ad incrementarne le dotazioni con più moderne attrezzature didattiche e ad attualizzarne il funzionamento attraverso una revisione dell'attuale normativa.

50) Dati forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

51) Di competenza della Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

Sul capitolo 1027 (occupazione giovanile) hanno gravato, anche nel 1985, fra le spese di funzionamento, quelle per indennità di missione spettante ai giovani.

Non è possibile quantificare numericamente e economicamente le missioni suddette, essendo le relative spese di competenza degli Uffici periferici e il controllo proprio degli organi regionali.

52) Dati forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

53) Dati forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

54) Presso i dipendenti Istituti archivistici vi sono n. 67 alloggi di servizio utilizzati da custodi-guardie notturne, esenti dal pagamento del relativo canone di locazione ai sensi dell'articolo 133 del TUICS; i predetti custodi svolgono la vigilanza festiva e notturna sull'edificio (gli impianti antincendio e antifurto di cui sono dotati gli edifici sono col-

legati con gli appartamenti dei custodi). Gli stessi provvedono poi alla apertura e chiusura degli uffici, ricevono la posta anche nelle ore e nei giorni di chiusura, eccetera, rispettando un apposito capitolato da essi sottoscritto.

Per quanto suesposto, non si ravvisa l'opportunità di quantificare i vantaggi extraretributivi per tale personale, che offre alla Amministrazione un servizio senz'altro superiore al valore dell'alloggio, modesto e di piccole dimensioni, di cui usufruisce.

Il personale che non svolge mansioni di custode e che usufruisce dei restanti alloggi paga regolarmente il canone di affitto stabilito dai locali Uffici tecnici erariali.

55) Elementi forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

56) Elementi forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

57) Elementi forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

58) Elementi forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

59) Elementi forniti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

Paragrafo 5. — Attività contrattuale.

60) Vedi prospetti N, O.

61) Nel corso del 1985 sono stati stipulati n. 27 contratti per una spesa complessiva di lire 1.261.394.000.

a) Inviati per la registrazione: n. 8 per lire 55.471.000.

b) Controllati contestualmente al titolo di spesa n. 19 per lire 1.205.923.000.

62) Nulla da segnalare.

63) Nel corso del 1985 sono intervenuti n. 5 atti di riconoscimento di debito per un importo complessivo di 470 milioni, originati da una lunga prassi burocratica per la stipulazione dei contratti di rinnovo locazione.

64) Nulla da segnalare.

65) Nulla da segnalare.

66) Nulla da segnalare.

67) Nulla da segnalare.

68) Nulla da segnalare.

69) Nella impossibilità di dare elementi in dettaglio sui tempi di consegna e di emissione dei mandati (fra l'altro la data del mandato è apposta da organo diverso: la Ragioneria centrale), si può affermare che, in genere, il mandato viene emesso circa 50 giorni dopo la consegna della fornitura o dell'opera. Ritardi superiori ai 50 giorni possono avvenire quando il collaudo è effettuato da organi tecnici estranei all'Amministrazione archivistica (UTE o Sovrintendenza ai beni ambientali) o per carenza di cassa nell'esercizio finanziario.

70) Nulla da segnalare.

71) Nulla da segnalare.

72) Nulla da segnalare.

73) Nulla da segnalare.

74) Nulla da segnalare.

75) Nulla da segnalare.

76) Il ricorso alle spese in economia è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, con il quale è stato approvato il relativo regolamento di esecuzione. Tenuto conto dell'efficacia e rapidità di tale sistema, l'Amministrazione ha coperto oltre l'80 per cento della sua attività di spese ricorrendo alla predetta normativa.

77) Non si sono approvati contratti che abbiano prodotto variazioni patrimoniali.

78) a - n. 10.000 copie pubblicate.

b - distribuzione a titolo gratuito: agli istituti dipendenti dal Ministero; cambi con enti culturali italiani e stranieri; omaggi a studiosi di chiara fama.

Una minima percentuale delle pubblicazioni, determinata di volta in volta dal Poligrafico dello Stato, è destinata alla vendita tramite la Libreria dello Stato.

c - gli abbonamenti al periodico « Rassegna degli Archivi di Stato » sono gestiti dal Poligrafico e Zecca dello Stato.

d - entità della spesa: lire 190.692.000.

79) Nell'esercizio finanziario 1985 sono state spese sul capitolo 3033 lire 668.000.000 per acquisto di pubblicazioni destinate agli Istituti dipendenti, al fine di dotarli di sussidi bibliografici relativi alle fonti documentarie conservate.

Paragrafo 6. - Attività istituzionale.

80) L'Amministrazione degli Archivi di Stato, da cui dipendono 152 istituti periferici (comprese le Sezioni), ha avuto a disposizione, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di conservazione, vigilanza e fun-

zionamento, nell'anno 1985 in base allo stato di previsione della spesa, la somma complessiva di lire 23.805.000.000 (3 per cento del bilancio del Ministero).

Se si considera che di tale somma circa 13.400.000.000 sono stati impegnati per la manutenzione e i fitti dei locali e per spese di ufficio, che 600.000.000 sono vincolati per interventi nel Friuli, risulta che a disposizione dell'Amministrazione degli Archivi, per le attività di istituto, è rimasta una somma di soli 9.805.000.000.

Con tale disponibilità si è dovuto — con difficoltà — provvedere in modo adeguato alla attrezzatura delle sedi, alla gestione delle scuole di archivio, al restauro, alla pubblicazione dei lavori di archivio, alle mostre, alla vigilanza sugli archivi non statali, ai microfilm, all'informatica e a tutto ciò che, in definitiva, concerne l'amministrazione e la valorizzazione del patrimonio culturale affidato agli archivi.

Risulta da tutto ciò evidente lo stato di estremo disagio in cui si dibatte l'Amministrazione, aperta, da un lato, alle istanze provenienti sia dall'interno che dall'esterno per una sempre maggiore fruibilità e funzionalità degli archivi e costretta, dall'altro lato, entro vincoli di bilancio che paralizzano ogni nuova iniziativa e costringono a restare nei limiti della pura sopravvivenza.

Al pagamento delle spese si provvede mediante apertura di credito a favore dei funzionari delegati o con ordinativo diretto, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento delle spese in economia (decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, modificato dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526).

Per quanto attiene, invece, ai fitti di locali di Istituti archivistici, si procede per la maggior parte mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, mentre per il servizio di manutenzione degli stessi si provvede quasi sempre mediante contrattazione a trattativa privata.

Naturalmente, in considerazione della diversa natura dei lavori e delle forniture oggetto di contrattazione, i tempi di effettuazione dei medesimi sono diversi e, in alcuni casi, come ad esempio il restauro del materiale archivistico, si aggirano intorno ai dodici mesi.

Ciò incide, ovviamente sulla successiva emissione degli ordinativi di pagamento, contribuendo così alla creazione di residui passivi.

Intervalli notevoli di tempo possono riscontrarsi nella fase del collaudo, laddove lo stesso è demandato non ad una Commissione interna all'Istituto ma ad un organo esterno, come avviene ad esempio per i mobili (Ufficio Tecnico Erariale), le scaffalature (Soprintendenze Architettoniche, Artistiche, Ambientali), eccetera.

Per quanto riguarda i piani di intervento pluriennali, si rinvia ai prospetti P e Q e al punto 86.

In questa sede viene segnalata l'attuazione dei progetti FIO (Fondo Investimenti e Occupazione) per i quali l'Amministrazione ha potuto disporre di uno stanziamento di lire 500 milioni per il completamento del progetto iniziato nell'esercizio 1983 presso l'Archivio di Stato di Torino.

81) L'amministrazione archivistica eroga contributi ad organismi ed associazioni a carattere culturale che esplicano attività promozionale

o di ricerca nel settore archivistico. Il contributo viene concesso in proporzionale alle spese già sostenute per l'attività di cui sopra, risultati dai bilanci consuntivi presentati dall'ente. Vedi prosetto R.

82) Negativo.

83) Negativo.

84) Negativo.

85) Negativo.

86) La legge 8 agosto 1977, n. 546, rinnovata dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, relativa alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1976 nel Friuli, ha consentito interventi per il ripristino del materiale archivistico statale danneggiato.

La somma a disposizione per il 1985 sul capitolo 3048 è stata utilizzata integralmente in base a programmi finalizzati, oltre che all'immediato restauro dei documenti in peggiore stato di conservazione, anche alla predisposizione di attrezzature atte a garantire per il futuro la conservazione ottimale del materiale stesso.

Relativamente agli interventi e contributi per il ripristino del materiale documentario non statale, i fondi stanziati sul capitolo 3103 sono stati utilizzati dal Sovrintendente archivistico per il riodinamento del predetto materiale, anche mediante contratti con collaboratori esterni, a norma dell'articolo 17 della legge di cui trattasi.

Per quanta riguarda gli interventi per la ricostruzione dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici ha utilizzato fondi per un ammontare complessivo di 4 miliardi (cassa disponibile), provenienti dall'esercizio finanziario 1984.

87) Gli organi attraverso i quali potrebbe realizzarsi il momento di confronto e coordinamento tra la programmazione statale e quella regionale sono i Comitati regionali per i beni culturali previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Il funzionamento di tali organismi a livello regionale è assolutamente insoddisfacente sia per il difetto dei rappresentanti regionali (mancanza di nomina, presenza non costante), sia per una mancata coincidenza nei tempi delle rispettive programmazioni.

ALLEGATO A

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale degli Archivi di Stato
Servizio Vigilanza Archivistica

Roma, li 10 luglio 1972

Circolare n. 32/72

e, p. c.: Ai Sovrintendenti Archivistici di Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia.

Al Commissario dello Stato nella Regione Siciliana - Palermo

Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda - Cagliari

Al Rappresentante del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia - Trieste

Ai Commissari del Governo nelle Regioni a Statuto Ordinario - Loro Sedi

Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano - Bolzano

Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento - Trento

Al Presidente della Commissione di Coordinamento nella Val d'Aosta - Aosta

Ai Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Vice Prefetto Dirigente l'Ufficio Distaccato di Prefettura - Oristano

Al Sovrintendente all'Archivio Centrale dello Stato - Roma

Ai Sovrintendenti Archivistici di Cagliari, Palermo, Trento, Trieste

Ai Direttori degli Archivi di Stato - Loro Sedi

Al Direttore del Centro Fotoriproduzione Legatoria e Restauro - Roma

Ai Direttori delle Sezioni di Archivio di Stato - Loro Sedi

OGGETTO: *Rapporti con le Regioni a statuto ordinario in materia di vigilanza archivistica.*

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1972, prevede fra l'altro il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici (Sovrintendenze ai beni librari).

Nulla è innovato, invece, per quanto riguarda gli archivi degli enti medesimi, che rimangono sottoposti alla vigilanza esercitata dalle Sovrintendenze Archivistiche statali.

Difatti, l'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, che prevede il trasferimento delle funzioni concernenti l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, compresi gli archivi storici « affidati » a detti enti, si riferisce soltanto ad archivi e materiale archivistico da terzi che per avventura possa essere pervenuto a vario titolo (acquisto, dono, deposito) alle biblioteche e ai musei anzichè agli archivi degli enti locali. Ne sono pertanto esclusi sia gli archivi propri degli enti stessi, anche se materialmente uniti a biblioteche e musei, sia gli archivi e il materiale archivistico di terzi conservato dagli archivi degli enti suddetti.

Le SS.LL. vorranno pertanto svolgere — come per il passato — l'opera di vigilanza sugli archivi non statali, affidata dalla legge alle Sovrintendenze archivistiche, in piena collaborazione con le autorità regionali, provinciali e comunali.

Agli Istituti Regionali che ne facciano richiesta le SS.LL. vorranno offrire l'apporto della loro esperienza e competenza per tutto ciò che concerne l'impianto dei nuovi archivi ed il trasferimento in essi degli atti degli uffici statali soppressi, le cui funzioni sono state dalla legge mandate alle Regioni a statuto ordinario, nonché degli atti degli uffici dei quali solo una parte delle funzioni sono passate agli Istituti Regionali.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, anche gli archivi propri delle Regioni sia a statuto ordinario sia a statuto speciale, oltre che gli archivi degli enti pubblici istituiti nel territorio delle Regioni medesime sono soggetti alla vigilanza delle Sovrintendenze archivistiche.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

PUNTO 4. — ALLEGATI 1 - 10

- 1) Circolare n. 1/85 del 20 dicembre 1984 « Modulario stampati Amministrazione Archivistica Fabbisogno 1986 ».
- 2) Circolare n. 7/85 del 7 gennaio 1985 « Comunicazioni delle Direzioni Provinciali del Tesoro, relative al trattamento economico del personale ».
- 3) Circolare n. 29/85 del 15 febbraio 1985 « Servizio di fotodocumentazione - Dati di produzione ».
- 4) Circolare n. 40/85 del 28 febbraio 1985 « Missioni di studio all'Estero 1985 - 87 ».
- 5) Circolare n. 69/85 del 15 marzo 1985 « Richiesta di nulla osta provvisorio ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 ».
- 6) Circolare n. 105/85 del 22 maggio 1985 « Convegno italo-nipponico ».
- 7) Circolare n. 172/85 del 1° agosto 1985 « Assestamento di bilancio ».
- 8) Circolare n. 271/85 del 3 dicembre 1985 « Rilascio fotocopie e fotoreproduzioni ed altre Amministrazioni dello Stato ».
- 9) Circolare n. 272/85 del 5 dicembre 1985 « Programmazione 1987 - 1989: Relazione annuale 1985: Assegnazione di fondi per l'anno 1986 ».
- 10) Circolare n. 275/85 del 12 dicembre 1985 « Schede tecniche per gli interventi di restauro sul materiale archivistico ».

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO B

UFFICIO CENTRALE BENI ARCHIVISTICI
DIVISIONE IV

Immobili di proprietà dello Stato o dallo stesso locati, adibiti ad uso di ufficio

Immobili di proprietà dello Stato		Immobili locati		Destinazione		Pagamenti per manutenzioni ed altre spese	Pagamenti per acquisti di immobili, effettuati nell'esercizio	Pagamenti per costruzioni di immob. effettuati nell'esercizio	Pagamenti per canoni di locazioni effettuati nell'esercizio
N.ro degli immobili a fine esercizio	N.ro dei vani a fine esercizio	N.ro degli immobili a fine esercizio	N.ro dei vani a fine esercizio	Uffici centrali	Uffici periferici				
24		143		167		3.006.000			6.500.000

PROSPETTO C

DIVISIONE TECNOLOGICA ARCHIVISTICA

Immobili di proprietà dello Stato e dallo stesso locati, adibiti ad usi diversi da quello di ufficio

Numero dei vani a fine esercizio		Dislocazione		Pagamenti per manutenzione ed altre spese	Pagamenti per canoni di locazione effettuati	Versamenti per altri lavori
Alloggi di servizio	Altri usi	Roma	Altre località			
5	1	Roma				362.500
2	—		Agrigento			
1	—		Alessandria			
1	—		Ancona			
1	—		Ascoli Piceno			
2	—		Asti			
2	—		Bari			
1	—		Bergamo			
1	1		Bologna			1.480.000
1	—		Brescia			
1	—		Caltanissetta			
1	—		Campobasso			
1	—		Catania			
1	—		Como			
1	1		Cremona			1.450.000
1	—		Cuneo			
1	—		Enna			
3	1		Firenze			720.340

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO C

Numero dei vani a fine esercizio		Dislocazione		Pagamenti per manutenzione ed altre spese	Pagamenti per canoni di locazione effettuati	Versamenti per altri lavori
Alloggi di servizio	Altri usi	Roma	Altre località			
1	—		Gorizia			
1	—		Imperia			
1	—		Latina			
—	1		Livorno			460.200
1	—		Lucca			
1	—		Mantova			
1	2		Milano			760.000
2	—		Modena			
1	—		Novara			
3	—		Napoli			
5	—		Palermo			
1	—		Padova			
1	—		Pavia			
1	—		Pesaro			
1	—		Pistoia			
1	—		Reggio Emilia			
1	—		Rieti			
1	1		Rovigo			2.304.000
—	1		Siena			65.000
1	—		Siracusa			
2	—		Torino			
1	1		Trento			1.800.000
1	—		Treviso			
1	—		Trieste			
1	1		Udine			1.275.000
2	—		Varese			
2	—		Venezia			
1	1		Verona			1.420.000
2	—		Vicenza			
1	—		Sciacca			
1	—		Ventimiglia			

PROSPETTO O

Attività contrattuale: spese in conto capitale
(in milioni)

Progetto del contratto (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Capitolo di	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Lavori in concessione		Lavori e servizi in economia a cottimo		Amministratraz. diretta		Atti di riconoscimento del debito	
		N.	Imp.	N.	Imp.	N.	Imp.	N.	Imp.	N.	Imp.	N.	Imp.	N.	Imp.	N.	Imp.

4.000

Lavori e forniture 8202

Acquisti di archivi e docu-
menti 8230

L. 657 a)

a) Ordini di accreditamento ai Sovrintendenti Archivistici.

PROSPETTO P

Spese per altri interventi pluriennali
(in milioni)

Capitolo	Totale degli stanziamenti	Totali dei pagamenti	Residui a fine esercizio		Annotazioni
			propri	di stanziamento	
Cap. 3048					
Legge 11 novembre 1982, n. 828 « Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Vene- zia Giulia colpite dal terre- moto del 1976 »	300.000.000	299.042.280	957.720	—	
Cap. 3103					
« Interventi e contributi per il recupero e la salvaguar- dia del patrimonio cultura- le danneggiato dal terremoto nel Friuli-Venezia Giulia .	3.400.000.000	3.222.232.000		177.768.000	

PROSPETTO Q

Spese pluriennali per piani e programmi
(in milioni)

Piano o programma	Capitolo	Totale degli stanziamenti	Totale dei pagamenti	Residui a fine esercizio		Annotazioni
				propri	di stanziamento	
Legge 12 giugno 1984, n. 229 « Provvedimenti urgenti per il funzionamento di progetti finalizzati al recupero e va- lorizzazione dei beni cultu- rali »	8201	4.800.000.000	500.000.000		4.300.000.000	

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO R

Trasferimenti a Enti ed altre erogazioni

Ente	Capitolo	Trasferimenti	Anno di inizio dell'eventuale erogazione periodica	erogazioni Altre eventuali	Annotazioni
Deputazione di Storia per la Venezia Giulia - Trieste .	3102	1.000.000			
Istituto Storico Lucchese - Lucca	3102	1.500.000			
A.N.A.I. - Roma	3102	2.000.000			
Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo - Pisa	3102	1.500.000			
Consorzio per la gestione del Centro Int. di Studio, Ricerca e Doc. dell'abitare - Bologna	3102	1.000.000			
Associazione « Amici di Guarcino » - Frosinone	3102	6.000.000			
Centro Storico Benedettino Italiano - Cesena - Forlì .	3102	2.000.000			
Società Italiana di Demografia Storica (SIDES) - Roma	3102	5.000.000			
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano-Comitato di Roma - Roma	3102	5.000.000			
Centro Documentazione Ebraica - Milano	3102	1.000.000			
Deputazione Storia Patria - Modena	3102	1.000.000			
Museo Centrale Risorgimento - Roma	3102	2.000.000			
Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo - Pisa	3102	7.000.000			
Società Geografica Italiana - Roma	3102	4.000.000			
Totale		40.000.000			

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO PER GLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto che vengano comunicate a codesta Ragioneria generale le controdeduzioni in merito alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti su particolari aspetti della gestione di questa Amministrazione riferiti all'esercizio finanziario 1985.

Al riguardo si ffa presente che le osservazioni della Corte dei conti che interessano la competenza di questa Amministrazione sono quelle, contenute alal fine della pagina 16 della relazione riguardanti la contabilità speciale dell'Ufficio terremoto, con le quali si rileva « lo scarso e poco incisivo esercizio della funzione di coordinamento » che si sarebbe avuto negli interventi di ricostruzione dei territori colpito dai terremoti del 1980 edel 1981.

In proposito si assicura che questa Amministrazione non ha mancato di attuare il predetto coordinamento, innanzi tutto mediante l'emanazione di circolari che sono state indirizzate ai soggetti interessati (regioni, provincie, comuni, comunità montane) al fine di chiarire dubbi sorti in sede di interpretazione delle disposizioni legislative regolanti la materia. Inoltre, nell'ambito del predetto ccordinamento ed incisiva dando soluzione ai numerosi quesiti (circa 800 ogni anno) formulati dai menzionati soggetti che in tal modo sono stati posti in condizione di far fronte ai problemi attinenti l'applicazione di dette disposizioni.

È da rilevare infine che le risposte ai quesiti sono state raccolte in un volume informale che, di fatto, costituisce un valido strumento operativo per l'esatta applicazione della normativa in questione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto che vengano comunicate a codesta Ragioneria generale le controdeduzioni in merito alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti su particolari aspetti della gestione di questa Amministrazione riferiti all'esercizio finanziario 1985.

Al riguardo si ffa presente che le osservazioni della Corte dei conti che interessano la competenza di questa Amministrazione sono quelle, contenute alal fine della pagina 16 della relazione riguardanti la contabilità speciale dell'Ufficio terremoto, con le quali si rileva « lo scarso e poco incisivo esercizio della funzione di coordinamento » che si sarebbe avuto negli interventi di ricostruzione dei territori colpito dai terremoti del 1980 edel 1981.

In proposito si assicura che questa Amministrazione non ha mancato di attuare il predetto coordinamento, innanzi tutto mediante l'emanazione di circolari che sono state indirizzate ai soggetti interessati (regioni, provincie, comuni, comunità montane) al fine di chiarire dubbi sorti in sede di interpretazione delle disposizioni legislative regolanti la materia. Inoltre, nell'ambito del predetto ccordinamento ed incisiva dando soluzione ai numerosi quesiti (circa 800 ogni anno) formulati dai menzionati soggetti che in tal modo sono stati posti in condizione di far fronte ai problemi attinenti l'applicazione di dette disposizioni.

E da rilevare infine che le risposte ai quesiti sono state raccolte in un volume informale che, di fatto, costituisce un valido strumento operativo per l'esatta applicazione della normativa in questione.